



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Scambiarsi terre, governare il territorio. Formulari,  
protagonisti e strategie fondiari nelle *chartulae  
commutationis* di Piacenza in età carolingia e  
postcarolingia.

Relatore:

Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina La Rocca

Correlatore:

Ch.mo Prof. Gianmarco De Angelis

Laureando:

Andrea Tomasini

Matricola: 2057942



## INDICE

|        |   |
|--------|---|
| p. 4   | <b>Ringraziamenti</b>   |
| p. 6   | <b>Introduzione</b>   |
| p. 10  | <b>Tavola delle abbreviazioni</b>   |
| p. 12  | <b>1. Piacenza e l'alto medioevo: la visione della città e del suo territorio nei principali contributi storiografici</b> |
| p. 13  | 1.1 Scrivere su Piacenza. I principali contributi dal XVI secolo agli anni Ottanta del XX secolo                          |
| p. 31  | 1.2 Una campagna e la sua città. Piacenza durante il dibattito tra continuisti e catastrofisti                            |
| p. 53  | 1.3 Una città e la sua campagna. La rinnovata attenzione verso Piacenza e il suo territorio negli studi più recenti       |
| p. 61  | <b>2. Piacenza e il suo territorio: geografia, strutture ecclesiastiche e documentazione</b>                              |
| p. 62  | 2.1 Confini fisici e confini giurisdizionali del territorio piacentino  |
| p. 77  | 2.2 Le istituzioni ecclesiastiche interne alla città di Piacenza  |
| p. 90  | 2.3 La conservazione della memoria scritta a Piacenza nel IX e X secolo   |
| p. 99  | <b>3. I formulari e gli scrittori di permutate nel piacentino</b>   |
| p. 100 | 3.1 L'utilizzo delle carte di permutate nel Regnum Italiae e la loro conservazione a Piacenza                             |
| p. 119 | 3.2 <i>Commutacio bone fidei</i> . Il formulario delle permutate piacentine tra IX e X secolo                             |
| p. 137 | 3.3 I notai delle permutate piacentine  |

|        |   |
|--------|---|
| p. 150 | <b>4. I protagonisti degli scambi e le strategie di impiego delle permutate</b>       |
| p. 151 | 4.1 Le permutate tra privati  |
| p. 159 | 4.2 Le permutate con la chiesa di Piacenza: le strategie fondiarie dei vescovi locali |
| p. 209 | <b>Conclusioni</b>  |
| p. 214 | <b>Appendice</b>  |
| p. 330 | <b>Fonti e bibliografia</b>   |

## RINGRAZIAMENTI

Il presente lavoro di tesi magistrale si pone a conclusione di un percorso di studi universitario iniziato nell'Ottobre dell'anno 2018 e conclusosi poco meno di cinque anni da allora. Sono molte le persone con le quali ho avuto modo di stringere rapporti di studio e di amicizia durante questo periodo di formazione e che voglio ringraziare per aver condiviso con me questi momenti. Anzitutto, desidero ringraziare la professoressa Maria Cristina La Rocca per la grande disponibilità e attenzione dimostrata nei miei confronti in questi anni, a partire dalle risposte ai numerosi quesiti da me posti durante i suoi insegnamenti, sino al suo fondamentale supporto e agli spunti forniti nel corso della stesura del presente lavoro di tesi. Allo stesso modo, desidero esprimere i miei ringraziamenti al professor Gianmarco De Angelis, il quale, grazie alla sua passione, alla sua pazienza e al suo impegno ha suscitato in me l'interesse verso lo studio della disciplina medievistica e in particolar modo della documentazione altomedievale, rendendosi sempre disponibile nel fornire preziosi consigli e indicazioni. Voglio inoltre esprimere la mia riconoscenza al professor François Bougard, il quale mi ha accolto calorosamente presso *l'Institute de recherche et d'histoire des textes* di Parigi, permettendomi prima di collaborare con il professor Sébastien Barret – verso il quale sono altrettanto riconoscente – e poi direttamente con lui nell'analisi di una parte della documentazione piacentina del X secolo.

Per la pazienza dimostrata nei miei confronti, ma soprattutto per i bei ricordi creati in questi anni, devo invece ringraziare i miei coinquilini Diego, Pietro, Juri, Miriam e anche Miriana. Nonostante la convivenza d'appartamento non si sia sempre rivelata facile, questa ha avuto come esito lo sviluppo di una forte e sincera amicizia; a loro va il merito se quest'oggi posso definire Padova casa mia. A quest'elenco ritengo poi necessario includere anche Sofia F., collega di studio e di lavoro, la quale ha contribuito in questi cinque anni a rendere Padova un posto speciale. Con ciò non rinnego affatto la mia provenienza friulana, nonostante abbia trascorso poco tempo tra le brumose lande oltre il Livorno. Tuttavia, ogni ritorno in Friuli è sempre stato salutato con gioia da parte dei miei amici d'infanzia, i quali sono sempre stati presenti a discapito della mia lontananza e delle mie lunghe assenze. Ringrazio quindi Francesco L., Davide C., Ludovico, Anna C., Sofia Q., Linda, Federica per il supporto e gli sberleffi nei confronti del loro amico “padovano d'adozione”, e in particolar modo Alessia, la quale in più occasioni s'è rivelata una persona dall'eccezionale temperamento.

Ritengo inoltre assolutamente doveroso riservare uno spazio in questa sezione ad alcune persone conosciute o riscoperte durante questi anni di formazione universitaria, con le quali ho condiviso gran parte del mio tempo sia tra le aule del dipartimento e della biblioteca sia all'esterno di questi spazi.

In loro non ho trovato soltanto dei validi interlocutori su svariati argomenti di studio, bensì degli amici veraci. Ringrazio dunque Giovanni, Marco G., Alex, Giacomo, Anna, Roberto, Laura e Michele per tutto questo, e in particolar modo Michael, con il quale ho avuto la fortunata opportunità di riavviare la fiamma d'un'amicizia mai del tutto sopita, originatasi tra i banchi del liceo Leopardi-Majorana. A questi ringraziamenti si aggiungono quelli rivolti verso altri numerosi "compagni d'avventura" con i quali ho avuto il piacere, seppur anche per brevi momenti, di condividere parte della mia vita universitaria patavina. Tra i tanti ho il piacere di ricordare Alice, Francesco M., Matteo, Dorian, Alessandro B., Sofia M., Marco M., Mattia, Sebastiano, Tommaso, Daniele, Davide V., Riccardo, Daniel, Lorenzo, Pietro, Enrico e Michela.

Infine, l'ultimo ringraziamento è rivolto ai miei familiari, che in questi cinque anni mi hanno sempre supportato e incoraggiato nelle mie scelte, a partire dalla decisione di immatricolarmi presso l'Università di Padova. Ringrazio dunque mia madre Tullia, mio padre Mauro, mia sorella Erica, i miei nipotini Ambra e Giulio (ai quali auguro in futuro di subire il fascino che la storia ha esercitato sul loro zio), mia nonna Irene, mio cognato Alessandro T., Artemisia e tutti i cugini, cugine, zii e zie. In particolar modo voglio non solo ringraziare, ma altresì destinare questo scritto a mio nonno Ezio e a mia nonna Lidia, i quali purtroppo non saranno presenti nel momento in cui concluderò questo percorso di studio magistrale.

Alla loro memoria sia dedicata questa tesi.

## INTRODUZIONE

L'oggetto centrale del presente lavoro è focalizzato sulla classificazione, sull'analisi e sull'impiego delle *chartae commutationis* nel territorio di Piacenza tra IX e X secolo.

Prima però di analizzare in modo più approfondito questa tipologia documentaria, è anzitutto opportuno ben circoscrivere l'area di indagine, la quale è stata – ed è tuttora – oggetto di ricerca per il periodo precedente o a cavallo dell'anno Mille. Il primo capitolo è dedicato a tracciare un percorso dei principali contributi relativi a Piacenza nell'alto medioevo, a partire dalle compilazioni (con *excerpta* documentari) di età moderna prodotte dagli eruditi locali – in primo luogo la *Cronica dell'origine di Piacenza* di Umberto Locati, passando per le opere di Pietro Maria Campi e Giovanni Vincenzo Boselli – per poi concentrarsi soprattutto sulle opere composte nel corso del XX secolo da Emilio Nasalli Rocca, Vito Fumagalli e Pierre Racine. A tal proposito è doveroso tenere ben presente la *querelle* sull'urbanesimo dell'Italia altomedievale, che a partire dalla fine degli anni Settanta e inizio degli anni Ottanta del secolo scorso divide i medievisti tra le posizioni di “catastrofisti” e “continuisti”. Nel corso dei decenni in cui si sviluppò il dibattito, furono indagate diverse città dell'area padana presso cui furono effettuati degli scavi archeologici. L'esito delle evidenze materiali rinvenute favorì la discussione tra studiosi volta ad individuare possibili linee di frattura o continuità nel corso dell'alto medioevo rispetto alla struttura insediativa della città in confronto con le aree rurali.

Piacenza non svolse un ruolo da protagonista all'interno di questo dibattito, complice anche l'assenza di scavi archeologici recenti che avrebbero permesso un confronto con le altre realtà urbane dell'Italia centro-settentrionale. Ciononostante, durante quei decenni fu comunque prodotta una monografia sul capoluogo emiliano dal titolo *Una campagna e la sua città*, di Paola Galetti, in cui, attraverso il confronto con altre realtà della Penisola, la Piacenza altomedievale è presentata come un centro urbano con caratteristiche materiali non distinguibili rispetto alla campagna circostante. Come però si avrà modo di constatare, tale visione è contestata soprattutto alla luce delle considerazioni emerse al termine della suddetta *querelle* tra “catastrofisti” e “continuisti”, in cui le posizioni di quest'ultima *pars* sono risultate accettate e condivise da gran parte della comunità scientifica.

A conclusione del primo capitolo sono presentati i contributi più recenti relativi prodotti da Tiziana Lazzari, da Giorgia Musina, da Nicola Mancassola e, soprattutto, da François Bougard. Queste ricerche, parallelamente all'edizione della cospicua mole documentaria piacentina nella seconda serie delle *Chartae Latinae Antiquiores*, permisero di osservare maggiormente nel dettaglio

un contesto privilegiato sotto il profilo della conservazione pergamene quale quello di Piacenza, elevando il centro emiliano a centro di primo interesse nel panorama degli studi nazionali e internazionali sull'alto medioevo italiano.

La seconda sezione della tesi è volta appositamente a presentare la realtà politica e istituzionale della città di Piacenza e delle aree di pertinenza dal centro urbano. La rappresentazione dell'assetto geografico, la delimitazione delle giurisdizioni del comitato piacentino e delle strutture ecclesiastiche presenti sul territorio rappresentano tutte delle informazioni di fondamentale importanza per presentare il contesto in cui si svolsero gli scambi fondiari. Infatti, su questo palcoscenico operarono le principali istituzioni ecclesiastiche di Piacenza, e in particolar modo la cattedrale di S. Giustina e la basilica di S. Antonino, le quali sono detentrici del monopolio della conservazione documentaria entro le mura cittadine. Oltre a queste due importanti chiese, un'altra importante istituzione è rappresentata dall'ultimo quarto del IX secolo dal monastero di fondazione imperiale di S. Sisto, i cui atti sono oggi preservati soprattutto presso gli Archivi di Stato della città di Parma e Cremona. La presentazione del ricco contenuto di entrambi gli Archivi capitolari di Piacenza è un passaggio necessario per introdurre il contenuto del terzo capitolo sull'oggetto principe di questo lavoro: l'atto giuridico (e la relativa documentazione diplomatica) della permuta.

Anzitutto, è necessario fornire delle informazioni su questa tipologia documentaria, a partire dall'impiego di questa e dalle formule utilizzate nel *Regnum Italiae* nel corso del IX e X secolo, focalizzandosi soprattutto sulle caratteristiche intrinseche degli scambi compiuti nell'area padana e nella Tuscia. Tenendo quindi ben presente questo ampio quadro di riferimento, sono poi presentate le caratteristiche del formulario degli atti di scambio piacentini e i notai incaricati di redigere tali documenti, in modo da rintracciare le committenze e i rapporti che questi intrattennero con le istituzioni locali. Sarà necessario a tal proposito valicare i limiti cronologici proposti nel titolo della presente tesi, in quanto sarà necessario affacciarsi sui secoli precedenti al IX per introdurre il negozio della permuta, e la conseguente esistenza di diverse prassi giuridiche. Ciononostante, il focus principale dell'indagine è concentrato soprattutto sull'età carolingia e postcarolingia. Sono quindi qui registrate le principali particolarità intrinseche delle *chartulae commutationis*, a partire dal vocabolario utilizzato dall'aranga del testo, all'introduzione delle parti contraenti, passando per la presentazione degli estimatori incaricati di sovrintendere allo scambio, il tutto in confronto con alcune aree prossime a Piacenza, quali Milano, Lucca e, soprattutto, Bergamo. Infine, è posta attenzione non solo sui formulari, ma altresì sui notai incaricati di produrre gli atti di scambio.

L'ultimo capitolo è infine dedicato all'impiego delle carte di permuta, presentando anzitutto i casi in cui entrambe le parti contraenti – sia laici sia chierici – agirono a titolo personale. Come si



avrà poi modo di ribadire a più riprese nel corso del presente lavoro, tali accordi non ebbero unicamente lo scopo d'ottenere un guadagno materiale volto ad accrescere il patrimonio fondiario, ma rappresentarono altresì uno strumento di grande importanza per porsi in contatto con individui o istituzioni di primo piano nel contesto locale o del *Regnum Italiae*.

I principali protagonisti degli scambi tra IX e X secolo furono i vescovi di Piacenza, i quali impiegarono le permutate in modalità e numero variabile ma sempre con uno scopo ben preciso: esercitare un controllo rivolto verso il territorio di propria competenza. Infatti, le *chartulae commutationis* rappresentavano l'unico mezzo attraverso cui cedere quei beni non ritenuti più funzionali alla gestione dell'episcopio. Alle istituzioni ecclesiastiche è infatti interdotta, a partire dal diritto di derivazione giustiniano, la vendita diretta delle proprietà fondiarie di loro pertinenza, rendendo così le permutate lo strumento privilegiato per operare strategie di questo tipo. Infatti, tramite le *chartulae commutationis*, la *pars ecclesiae* deve ricevere una quantità di beni superiore rispetto a quelli ceduti, in modo da tutelare e non ledere il patrimonio di questa. Tuttavia, sono registrate delle occasioni in cui le proprietà acquisite dalle istituzioni ecclesiastiche piacentine sono solo in minima parte superiori a quelle cedute, segnalando così una progettualità diversa rispetto al semplice accrescimento dei beni.

Come ha infatti dimostrato François Bougard, sono molteplici le motivazioni che spingono un ente ecclesiastico ad effettuare uno scambio. Oltre al già citato accrescimento delle proprietà fondiarie, la permuta poteva essere impiegata per sopperire alla mancanza di denaro per compiere acquisizioni territoriali, compattare proprietà sparse in un determinato luogo, per acquisire terre che permettessero un innervamento della chiesa cittadina proteso verso il territorio ma, soprattutto, per costituire connessioni personali e mantenere una propria clientela. Non va infatti sottovalutata la dimensione relazionale che si sviluppa a partire dalla documentazione, e in questo caso più particolare dalle permutate, nelle quali il contenuto delle transazioni di beni materiali tra le parti rappresenta solamente l'elemento manifesto di una realtà vivace e dinamica sotto il profilo sociale.



## TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

|            |   |
|------------|---|
| ACSAPc     | Archivio capitolare di S. Antonino, Piacenza                          |
| ACCPc      | Archivio del capitolo della cattedrale, Piacenza                      |
| CDL        | Codice Diplomatico Longobardo   |
| ChLA       | <i>Chartae Latinae Antiquiores, first series</i>                      |
| ChLA2      | <i>Chartae Latinae Antiquiores, second series</i>                     |
| CIC        | <i>Corpus Iuris Civilis</i>   |
| MGH Capit. | <i>Monumenta Germaniae Historica, Capitularia<br/>Regum Francorum</i> |
| MGH DD     | <i>Monumenta Germaniae Historica, Diplomata</i>                       |
| MGH Epp.   | <i>Monumenta Germaniae Historica, Epistulae</i>                       |
| MGH LL     | <i>Monumenta Germaniae Historica, Leges</i>                           |



1

PIACENZA E L'ALTO MEDIOEVO: LA VISIONE DELLA CITTÀ E DEL  
SUO TERRITORIO NEI PRINCIPALI CONTRIBUTI STORIOGRAFICI

## 1.1 SCRIVERE SU PIACENZA. I PRINCIPALI CONTRIBUTI DAL XVI SECOLO AGLI ANNI OTTANTA DEL XX SECOLO

Per comporre un'opera storiografica sugli avvenimenti che interessarono la propria città nel corso dell'età moderna sono richiesti due requisiti in particolare: il poter accedere ai luoghi di conservazione della memoria scritta – archivi e biblioteche in prima istanza – e, soprattutto, possedere le competenze necessarie per consultare il materiale lì custodito. Tale osservazione potrà risultare pleonastica, ma riassume le caratteristiche comuni tra i primi scrittori di opere relative alla storia di Piacenza, i quali furono personaggi legati agli enti ecclesiastici cittadini e pertanto in grado di sfruttare il ricco patrimonio archivistico della propria città e di pubblicarlo parzialmente in apposite sezioni di appendice, le quali però presentano tra loro delle notevoli differenze nell'impostazione dell'edizione documentaria.

Il punto di partenza nella realizzazione di tali opere è l'anno 1564, momento in cui fu pubblicata la cronaca dal titolo *De Placentinae urbis origine, successu et laudibus* da parte di Umberto Locati. Egli nacque nel 1503 nei pressi di Piacenza da una famiglia di modeste origini sociali, e accedette in seguito all'età di diciassette anni al convento di S. Giovanni di Canal dell'Ordine dei predicatori presso cui fu ordinato sacerdote<sup>1</sup>. In seguito ebbe inizio il periodo di formazione universitaria – che si suppone si svolse presso Bologna – conclusosi con le lauree in teologia e diritto canonico, permettendogli così di ricoprire incarichi di docenza presso numerosi conventi domenicani dell'Italia settentrionale. Tale professione gli permise inoltre di instaurare un rapporto di reciproca stima con Michele Ghisleri, il quale fu poi elevato al soglio pontificio con il nome di Pio V nel 1566. Dopo questi decenni di formazione universitaria e di docenza, Umberto Locati fece il suo ritorno a Piacenza nel 1560 per ricoprire l'incarico di inquisitore e di priore del convento di S. Giovanni di Canale. Fu durante questo nuovo periodo piacentino che il Locati avviò la produzione del volume *De Placentinae urbis origine, successu et laudibus*, che lo stesso autore pubblicò anche tradotto in lingua volgare con il titolo *Cronica dell'origine di Piacenza*. La prima edizione fu pubblicata nell'anno 1564, mentre la versione tradotta fu data alle stampe l'anno seguente<sup>2</sup>. La volontà di realizzare l'opera sia in lingua

---

<sup>1</sup> Per una ricostruzione dettagliata della vita di Umberto Locati cfr. RAGAGLI 2005.

<sup>2</sup> Nonostante il frontespizio di entrambe le opere riporti la data 1564, Emilio Nasalli Rocca ritenne che la versione in lingua latina fosse già stata prodotta in una prima edizione nell'anno 1545 per celebrare l'unione del ducato di Piacenza con quello di Parma sotto la dominazione della famiglia Farnese. Per approfondimenti vedi NASALLI ROCCA 1964, pp. 67-73.

latina sia in lingua volgare non è direttamente esplicitata dall'autore, ma è ipotizzabile che tale decisione sia stata attuata al fine di rendere la *Cronica dell'origine di Piacenza* di più facile circolazione e diffusione, così da raggiungere un pubblico più ampio.

L'opera, in entrambe le sue versioni, fu edita non a Piacenza, bensì a Cremona, ad opera del tipografo Vincenzo Conti. Il motivo che portò a questa scelta è intuibile dal frontespizio del volume, in quanto è qui contenuto un passaggio relativo alla città di Piacenza «liberata dalla tirannia de' barbari», in riferimento agli scontri avvenuti in quegli anni tra il re Filippo II di Spagna e l'imperatore Carlo V con Ottavio Farnese (1547-1586), duca di Piacenza e Parma. Segue infatti a questa parte una sezione intitolata *Piacenza ai piacentini*, in cui il Locati produsse un poemetto con l'obiettivo di esaltare la propria città d'origine e le virtù dei suoi concittadini, a partire dalle mitiche origini troiane di questi<sup>3</sup>. Da questo passaggio è notevole un elemento costante e ricorrente sia in quest'opera sia in quelle successive prodotte nel corso del XVII e XVIII secolo: il riferimento al passato romano della città. Tra i vari autori classici fu soprattutto Tito Livio a rappresentare per il Locati la principale figura di riferimento per quanto riguarda la fase più antica di Piacenza. Per quanto concerne gli avvenimenti relativi ai secoli altomedievali, il Locati riporta pochissime informazioni sul periodo longobardo, mentre dopo la conquista franca del *Regnum Italiae* compaiono resoconti più dettagliati su alcuni fatti di natura miracolosa, come l'elezione dell'episcopo Desiderio nell'anno 787 avvenuta in seguito all'apparizione della Vergine, la quale avrebbe esaltato ai cittadini di Piacenza le pie virtù del futuro presule<sup>4</sup>. Tuttavia, non mancarono errori in relazione agli eventi riportati da imputare in alcuni casi all'omonimia di alcuni sovrani, come nel caso di Ludovico il Pio, confuso con Ludovico II e quindi erroneamente accostato all'imperatrice Angelberga<sup>5</sup>, oppure di datazione, con nel caso dell'avvio del regno di Berengario II a partire dall'anno 917<sup>6</sup>. Una maggiore precisione nei personaggi e negli anni è registrabile a partire dagli eventi del XII secolo, in particolar modo in seguito all'istituzione del regime di governo comunale. Particolarmente ricchi di avvenimenti sono gli anni del XIII e XIV secolo, e poi ancora il XV, in particolare le molte infeudazioni e le vicende politiche nelle quali erano coinvolti alcuni esponenti delle principali famiglie aristocratiche piacentine. Per quanto concerne invece gli accadimenti del XVI secolo, l'uso delle fonti lascia spazio ai ricordi personali. Tale impostazione traspare chiaramente nella narrazione di un avvenimento traumatico, quale l'assassinio del duca Pier Luigi Farnese (1545-1547). Seppur il Locati non fosse tra i testimoni, egli fu informato

---

<sup>3</sup> Vedi LOCATI 1564, pp. 3-6.

<sup>4</sup> *Ivi*, pp. 58-59.

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 60.

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 65.

da persone presenti durante dell'uccisione, come dimostra l'impatto che questa notizia ebbe nella sua cronaca. La narrazione termina infine con l'anno 1564, poco dopo la liberazione del Ducato di Parma e Piacenza da parte degli Asburgo e la restituzione di questo alla famiglia Farnese.

È infine opportuno soffermarsi su un elemento peculiare di quest'opera che rivela l'impiego della documentazione presente presso gli archivi cittadini parte del Locati, in particolar modo i privilegi ottenuti in favore della città. La narrazione della *Cronica delle origini di Piacenza* si svolge in forma di dialogo tra l'autore, presentato con il nome di Giardino, e Gigliata, il cui nome sembrerebbe un riferimento all'araldica dei Farnese. Giunti quasi alla conclusione del volume, Gigliata presenta a Giardino i vari diplomi – anche essi tradotti in lingua volgare – che furono prodotti in favore della città di Piacenza, a partire dal diritto di battere moneta concesso dall'imperatore Corrado II<sup>7</sup>. Pur non trattandosi in senso proprio di una sezione di appendice ben definita, come invece si rileverà nel caso della successiva opera di Pietro Maria Campi, questa sezione della cronaca rivela l'impiego della documentazione locale per ripercorrere, seppur parzialmente, alcuni degli avvenimenti che interessarono la sua città. È tuttavia importante notare come le opere storiografiche, composte soprattutto nel corso dell'età moderna, fossero fortemente caratterizzate dal contesto storico in cui furono prodotte, in particolar modo dalle dinamiche di natura politica e sociale<sup>8</sup>. In questo caso specifico la necessità di comporre un'opera sulla storia di Piacenza si può motivare in seguito agli scontri precedentemente citati tra la famiglia Farnese e gli Asburgo, in un momento in cui era opportuno ribadire e celebrare la fiera identità e appartenenza dei piacentini alla propria città e signoria. A tal proposito è il medioevo a rappresentare per il Locati, e anche per i successivi eruditi piacentini, un serbatoio ideologico da cui attingere a piene mani per procedere alla costruzione di una gloriosa storia cittadina e alla conseguente stesura di un'opera dai forti contenuti rivendicativi legati ad episodi o personaggi specifici del contesto urbano<sup>9</sup>.

Successivamente all'attività del Locati trascorreranno ottantasette anni dalla realizzazione d'una nuova opera sulla storia di Piacenza dal titolo *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, questa volta di

---

<sup>7</sup> *Ivi*, pp. 379-382. Tuttavia, nel volume MGH DD Ko II non è contenuto alcun privilegio relativo al diritto di battere moneta da parte della città di Piacenza. Tale concessione sarebbe invece da attribuire all'imperatore Enrico IV, come segnalato nella sezione *deperdita* in MGH DD H IV, n.\*519, p. 704. Per approfondire vedi BOUGARD 2020, p. 234.

<sup>8</sup> A tal proposito cfr. TORRE, ARTIFONI 1996.

<sup>9</sup>Un valido esempio a tal proposito, esterno al contesto emiliano, è rappresentato dal caso dell'arcidiacono Pacifico di Verona, vissuto nel IX secolo a cui sono state progressivamente attribuite nei secoli numerose funzioni in grado di elevarlo a principale figura di riferimento di Verona durante l'età carolingia in una fase di lotte tra il clero veronese e la Serenissima. Per maggiori approfondimenti vedi LA ROCCA 1996, in particolare le pp. 525-530.



carattere spiccatamente storiografico piuttosto che cronachistico. L'autore di tale attività fu Pietro Maria Campi, nato a Piacenza il 19 maggio 1569 in una casa tutt'oggi esistente nel centro storico della città. Il Campi proveniva da una famiglia agiata ma non nobile e fu iniziato alla carriera di sacerdote all'età di ventiquattro anni presso la basilica di S. Antonino. In questa istituzione svolse il ruolo di canonico, che lo pose in contatto diretto con i vescovi della città, i quali gli affidarono importanti incarichi come quello di viceministro dell'ospedale di S. Lazzaro e di vicepriore del Monte di pietà di Piacenza. Oltre a svolgere queste funzioni, Pietro Maria Campi iniziò a comporre nei primissimi anni del XVII secolo i primi testi di natura agiografica su sant'Antonino, sfruttando il ricco patrimonio documentario conservato presso l'archivio capitolare della basilica a questo dedicata. Come suppose Armando Petrucci, il Campi probabilmente non possedeva alcuna preparazione specifica nell'ambito della ricerca erudita e filologica, ma era mosso nei suoi studi da un profondo senso del dovere nel contribuire ad esaltare il patrimonio culturale e religioso di Piacenza<sup>10</sup>. Infatti, lo stesso Campi, dopo aver composto soprattutto opere relative a santi e sante locali e aver trascorso un periodo di studio a Roma, durante il quale promosse nel 1622 la canonizzazione di papa Gregorio X, piacentino di nascita, ritornò a Piacenza per svolgere il ruolo di canonico presso la cattedrale di S. Giustina e, su commissione del vescovo, avviò un'opera di edizione delle vite dei precedenti presuli cittadini. Quest'opera non fu mai data alle stampe, ma risultò di grande importanza per la successiva redazione de *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, opera maggiore del Campi la cui stesura fu avviata a partire dal 1619 e che non riuscì a concludere prima della sua morte, avvenuta il 9 ottobre 1649. Egli aveva tuttavia tentato a più riprese di pubblicare quest'imponente testo tra il 1640 e il 1642, ma senza successo<sup>11</sup>. Fu dunque solamente grazie all'operato del nipote omonimo del Campi, anch'esso canonico presso la cattedrale di S. Giustina, che i tre volumi de *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* furono infine pubblicati a partire dal 1651, ad appena due anni dalla morte dell'autore.

Parallelamente a quanto è stato possibile riscontrare nell'opera di Umbero Locati, anche il *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* del Campi contiene una dedica in apertura all'autorità politica locale, ossia il duca di Piacenza e Parma Ranuccio II Farnese (1646-1694). Oltre a ciò, l'autore esplicitò in seguito i rapporti di collaborazione con la Sacra Rota, e dunque dimostrando che l'analisi dei santi e dei vescovi presentata nel volume era in linea con le disposizioni della sede apostolica romana. È inoltre interessante notare come venga tenuto conto delle peculiarità legate alla composizione di un'opera storiografica, come ad esempio la menzione degli antenati di personaggi

---

<sup>10</sup> Vedi PETRUCCI 1974.

<sup>11</sup> Vedi NASALLI ROCCA 1952, pp. 259-271.

contemporanei alla stesura dell'opera, le cui azioni sono presentate nel corso del volume e possono essere oggetto di lode o biasimo.

«Protesta altresì lo stesso autore, e si dichiara non essere stato mai il suo senso, né l'intenzion sua, oscurar co'suoi scritti la fama, e riputazione d'altrui, né di porre ombra alcuna alle glorie; e lodi delle Famiglie; ma di giovare à tutti, e tutti nel loro grado honorare, e di non nuocere à veruno, e così di eseguir sull'ufficio (qualunque si sia il suo talento) di leale, e veridico Historico, che è di narrare libera, e schiettamente le occorrenti de'fatti, e di lodar le virtù, e di biasimare i vitij, ma non già le persone, né le case loro»<sup>12</sup>.

Tale scrupolo espresso nella prefazione da parte del Campi può essere interpretato in vari modi: dal voler giustificare i giudizi espressi nel corso dell'opera, i quali non corrispondono a valutazioni personali dell'autore ma sono conformi ai precetti morali della religione cristiana, al voler mantenere dei buoni rapporti tra la sua e le altre famiglie della città di Piacenza<sup>13</sup>.

A differenza del Locati, che realizzò la sua opera in duplice versione bilingue, il Campi scrisse il suo lavoro in lingua volgare, motivando tale scelta con la volontà di raggiungere un più vasto pubblico sia in Piacenza sia in Italia. Allo stesso tempo, l'adozione di uno stile «basso e semplice», come il Campi stesso lo definisce, è giustificata dall'idea di rendere il testo accessibile non soltanto agli eruditi, ma anche alle «semplici et idiote persone»<sup>14</sup>.

La narrazione dell'opera è svolta in modo annalistico, coprendo un arco cronologico che, per quanto riguarda il primo volume, va dalle origini della città sino all'anno 1150, momento in cui il Campi segnala l'esito sventurato della Seconda Crociata in Terrasanta. Nei successivi due tomi, pubblicati sino al 1662, sono invece riportati rispettivamente gli eventi dal 1151 al 1277 e dal 1278 al 1435. Era stato inoltre pensato un quarto volume che contenesse gli episodi che dal XV secolo giungessero sino agli anni contemporanei dell'autore, ma tale opera rimase solamente allo stato di

---

<sup>12</sup> Vedi CAMPI 1651, p. V.

<sup>13</sup> La famiglia Campi non era di nobili natali, ma risiedettero nel centro storico di Piacenza solamente a partire dall'anno 1519. La loro casa è situata nei pressi delle abitazioni di altre storiche famiglie piacentine, come gli Anguissola-Scotti. Per approfondire vedi NASALLI ROCCA 1952, p. 253.

<sup>14</sup> Vedi CAMPI 1651, p. 3.

bozza e in seguito il manoscritto risultò disperso dopo poco meno di un secolo<sup>15</sup>. È interessante rilevare come l'*historia* del Campi sia innanzitutto una storia municipale, la quale, analogamente a quanto è altresì notevole in relazione alla *Cronica dell'origine di Piacenza* di Umberto Locati, riporta i fatti legati a Piacenza a partire dai tempi più antichi e legati al passato romano della città, a partire dalla fondazione di Piacenza ad opera dell'eponimo troiano Placentulo nell'anno 1309 a.C.

Per ricostruire le fasi più antiche della città, il Campi utilizzò soprattutto fonti di carattere storiografico – e non solo – di autori classici, in particolar modo Tito Livio, Polibio e Ovidio; tra le varie supposizioni scaturite dall'analisi di queste fonti, v'è ad esempio la curiosa teoria che attribuirebbe la nascita del filosofo Pitagora a Piacenza, ipotesi che il Campi indica appunto suffragata da alcune fonti antiche<sup>16</sup>. Risultano però immediate le differenze rispetto all'opera del Locati. Infatti, nonostante si possano riscontrare dei parallelismi tra i due lavori – dallo stile di narrazione annalistico all'idea condivisa che la città di Piacenza sia stata fondata in seguito alla guerra di Troia –, Dell'*historia ecclesiastica di Piacenza* si distingue per l'analisi e interpretazione delle fonti che presenta. Nell'opera sono infatti riportati in margine di pagina i riferimenti bibliografici impiegati per ricostruire un determinato avvenimento, e nel caso delle epigrafi di età romana e successive, queste sono riprodotte attraverso delle illustrazioni imitative, in modo che il lettore potesse verificare direttamente la fonte utilizzata dal Campi per procedere nella narrazione degli eventi. Per quanto concerne invece la documentazione d'archivio, alla quale il Campi ebbe facilmente accesso in virtù dell'incarico di canonico che ricopriva, egli creò appositamente una sezione di appendice al termine del primo volume, in cui pubblicò i privilegi e alcuni atti privati ricevuti dalla chiesa di Piacenza dall'anno 744 in poi, a partire dal primo diploma regio concesso da re Ildeprando al vescovo Tommaso e alla chiesa di S. Antonino<sup>17</sup>. In questa sezione furono pubblicati dal Campi ben centoquaranta atti che coprono un arco cronologico che dalla metà circa dell'VIII secolo giunge sino alla metà del XII secolo<sup>18</sup>.

È questo, dunque, l'aspetto maggiormente caratteristico della storiografia prodotta dal Campi: quello erudito, finalizzato alla ricerca o, per riprendere le parole da lui stesso utilizzate, della «pura e

---

<sup>15</sup> Vedi PETRUCCI 1974. L'editore dei primi tre volumi del *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* segnalò nel testo la presenza di questa bozza, la quale però non fu mai edito dal nipote omonimo dell'autore. Per approfondimenti sul quarto tomo mai pubblicato vedi NASALLI ROCCA 1952, pp. 263-264.

<sup>16</sup> Vedi CAMPI 1651, pp. 4-5.

<sup>17</sup> Il diploma è edito in CDL vol. 3/1, n. 18 (22 marzo 744), pp. 80-85; Per ulteriori approfondimenti sul diploma di re Ildeprando vedi BOUGARD 2020, pp. 221-222.

<sup>18</sup> Vedi CAMPI 1651, pp. 453-545.

semplice verità che è l'anima dell'istoria». Ciononostante, il Campi stesso non è esente da manipolazioni relative alle fonti locali da lui analizzate. Su modello del sopracitato caso di Pitagora, l'autore utilizzò nella terza parte de *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* la documentazione conservata presso gli archivi cittadini per dimostrare l'origine piacentina di Cristoforo Colombo<sup>19</sup>, sulla quale il Campi architettò una precisa indagine sulla famiglia dei Colombo di Piacenza in modo da attribuire così una discendenza piacentina al celeberrimo navigatore genovese. A tal proposito, è opportuno altresì menzionare la sezione di circa una quindicina di pagine – collocata prima della parte riservata all'edizione dei documenti inediti conservati negli archivi ecclesiastici di Piacenza – che l'autore riservò appositamente alla primissima e presunta cronaca delle origini di Piacenza, attribuita a Tito Omusio Tinca, retore romano piacentino e contemporaneo di Cicerone. Si tratta di un testo che, contro ogni probabilità, il Campi sostenne di avere rinvenuto in un innominato e oscuro archivio privato della città e di cui sostenne la sua autenticità con argomentazioni capziose<sup>20</sup>.

Per concludere questa presentazione sommaria sui contenuti del *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* e soprattutto del suo autore, ritengo opportuno riportare le parole utilizzate da Armando Petrucci:

«L'accentuazione di interesse per settori di ricerca quali l'agiografia, le origini cristiane, la storia ecclesiastica medievale; la difesa ostinata dei privilegi e dell'autonomia delle comunità ecclesiastiche sembrano individuare nel Campi un minore antesignano di alcuni almeno degli aspetti della grande erudizione posteriore del Bacchini e del Muratori. Ma troppo debole fu la sua critica, troppo incerto il suo metodo, troppo forte in lui la passione per la moralità e l'allegoria intese come categorie storiche, al di là di ogni mistificazione»<sup>21</sup>.

In questo passaggio è ben riassunta l'essenza dell'autore: un uomo dedito alla sua città e, in particolar modo alla sua dimensione sacrale, ma caratterizzato da un eccessivo trasporto verso quest'ultima che condizionò fortemente la percezione dei fatti storici da lui riportati. Ciononostante, il Campi ha il grande merito nella sua opera di aver fornito – e in alcuni casi risulta tuttora necessario

---

<sup>19</sup> Vedi CAMPI 1662, pp. 225-227.

<sup>20</sup> Vedi CAMPI 1651, pp. 437-452.

<sup>21</sup> Vedi PETRUCCI 1974.

fare riferimento a quest'opera per via di alcune fonti oggi irreperibili<sup>22</sup> – preziose edizioni di documenti. Pertanto, piuttosto che ritenere quest'opera come un resoconto storico e oggettivo della città di Piacenza dalle origini sino alla metà del XVII secolo, sarebbe invece opportuno considerarla come una fonte primaria funzionale all'analisi di una determinata tipologia di mentalità religiosa e culturale, espressione della piena età moderna in Italia, in una fase caratterizzata da una vivace produzione di testi tematiche sacre che segnò il periodo della Riforma e della Controriforma.

Sono dunque queste due le prime opere che mirano a ricostruire la storia di Piacenza attraverso l'impiego di fonti storiche quali le epigrafi ma soprattutto la documentazione conservata negli archivi cittadini, fornendo al lettore delle sezioni di appendice contenenti le trascrizioni degli atti. Nel corso del XVIII secolo sono registrabili ulteriori contributi di carattere storiografico che vale la pena menzionare, in primo luogo l'edizione nell'anno 1730 da parte di Ludovico Antonio Muratori di una cronaca piacentina – anteriore a quella del Locati – nella poderosa opera dei *Rerum Italicarum Scriptores*<sup>23</sup>. Poco più di un quarto di secolo dopo, furono pubblicati dodici tomi, tra il 1757 e il 1766, dall'erudito e presbitero piacentino Cristoforo Poggiali dal titolo *Le memorie storiche della città di Piacenza*. A differenza dei suoi predecessori, il Poggiali svolse il ruolo di bibliotecario presso la biblioteca ducale, senza però ottenere l'accesso all'Archivio capitolare di S. Antonino e quindi disporre della documentazione lì contenuta come ebbero modo di fare il Locati e il Campi<sup>24</sup>. Tale permesso fu invece ottenuto da Giovanni Vincenzo Boselli, autore di tre volumi sulla storia della città di Piacenza al cui interno sono presenti delle sezioni di appendice dei diplomi e privilegi da lui trascritti. Giovanni Vincenzo Boselli nacque nel 1760 da una famiglia proveniente da Vigolo Marchese, località tuttora esistente nella provincia di Piacenza e distante poco meno di quattro chilometri da Castell'Arquato. All'età di quindici anni avviò i propri studi al seminario presso il Collegio Alberoni e, in seguito alla nomina sacerdotale, ricoprì l'incarico di canonico prima presso la basilica di S. Antonino e in seguito presso la cattedrale di S. Giustina.

L'opera del Boselli ha come titolo *Delle storie piacentine* e fu pubblicata in tre tomi distinti rispettivamente nel 1793, 1804 e 1805. In ciascuno di questi volumi l'autore traccia un profilo storico della città di Piacenza a partire dalle ricostruzioni effettuate precedentemente dal Poggiali, dal Muratori, dal Campi e da altri autori precedenti. Tuttavia, a differenza del canonico del XVII secolo,

---

<sup>22</sup> Tra i vari documenti il Campi riporta la trascrizione di una *chartula commutationis* che risulta mancante dall'Archivio capitolare di S. Giustina, luogo in cui fu molto probabilmente custodita. Vedi CAMPI 1651, n. LIX (989), pp. 493-494.

<sup>23</sup> Il titolo completo dell'opera è *Chronicon Placentinum ab anno CCXXII usque ad annum MCCCCII*, la cui autorialità è attribuita dal Muratori a *Johannis de Mussis*. Per approfondimenti cfr. MURATORI 1730.

<sup>24</sup> Vedi GALETTI 1994b, p. 31

il Boselli non riporta alcuna teoria sul passato mitico di Piacenza, come fecero invece sia il Campi sia il Locati. Il testo, infatti, si apre con la descrizione delle guerre combattute tra Roma e i Galli Senoni che ebbe come esito la fondazione di numerose colonie nell'area padana, tra cui appunto Piacenza, senza menzionare in alcun modo il mitico eponimo troiano Placentulo<sup>25</sup>. Per quanto concerne l'età altomedievale, il Boselli riserva appena venticinque pagine alle vicende avvenute dalla metà del VI secolo sino alla fine del X secolo<sup>26</sup>, nelle quali però corregge alcuni errori d'interpretazione di alcuni documenti consultati dal Campi. Un esempio a tal proposito è dato dal privilegio concesso dall'imperatore Ludovico II al vescovo piacentino Paolo nell'anno 872 per realizzare la canonica di S. Giustina, diploma che il Campi valutò invece fosse relativo alla costruzione *ex novo* della suddetta cattedrale<sup>27</sup>.

Sono invece sessantasette le pagine dedicate all'appendice documentaria, comprendente degli atti pubblici e privati del periodo compreso tra la metà del IX sino all'inizio del XIV secolo, termine entro cui si conclude la narrazione storica del primo dei tre tomi del *Delle storie piacentine*. In questa sezione il Boselli pubblicò quarantaquattro documenti, di cui solamente dodici relativi ai secoli antecedenti all'anno Mille. Sono infatti editi sette atti per il IX secolo – dei quali ben quattro sono *notitiae iudicati* –, mentre sono cinque le fonti trascritte per il X secolo, comprendenti due donazioni, un testamento, una carta di vendita e infine un giudizio. A differenza del Campi, il Boselli presenta i documenti imitando parzialmente la loro veste estrinseca attraverso l'impiego del *signum crucis* posto sia prima dell'*invocatio* sia prima della sottoscrizione di ogni testimone dell'atto. È altresì interessante rilevare come l'autore abbia trascritto le parole di ciascun documento per esteso, sciogliendo il più possibile i vari compendi, contrazioni e troncamenti presenti. Le poche eccezioni a tal proposito sono relative ai *nomina sacra* presenti nel testo e ai titoli riservati ai sovrani: tali espressioni compaiono o troncate da un punto oppure sono solamente riportate le lettere presenti nel documento con il *titulus* orizzontale soprastante. Per via di queste caratteristiche l'opera del Boselli si contraddistingue rispetto a quelle precedenti del Locati e del Campi. Si tratta infatti di un'operazione di edizione condizionata dall'erudizione settecentesca, e in particolar modo dall'attività del Muratori. Si riscontra infatti l'abbandono dello stile narrativo annalistico – caratteristico invece nei volumi del Locati e del Campi – e la presenza di una specifica sezione di appendice in cui gli atti sono trascritti imitando il più possibile i particolari elementi grafici, così da

---

<sup>25</sup>Vedi BOSELLI 1793, pp. 1-10.

<sup>26</sup> *Ivi*, pp. 29-54.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 34; Il diploma edito dal Campi è invece presente in CAMPI 1651, n. XII (872), pp. 460-461. Un'edizione più recente è edita in MGH DD Lu II, n. 56 (6 gennaio 872), pp. 175-178.

restituire al lettore una versione maggiormente aderente al documento pubblicato. Ciononostante, un fattore comune e di primaria importanza tra gli scrittori di storie cittadine tra XVIII e XIX secolo è la selezione mirata della documentazione inedita ritenuta maggiormente funzionale alla composizione di una narrazione volta a celebrare la propria patria<sup>28</sup>. Nel caso specifico del Boselli è interessante notare come la ricostruzione della memoria storica della città sia parallela alla conquista napoleonica dell'Italia che sovvertì gli equilibri di governo del Ducato di Parma e Piacenza.

Un contemporaneo del Boselli che operò un riordino della documentazione piacentina fu il canonico Giuseppe Dal Verme<sup>29</sup>, il quale venne definito da Emilio Nasalli Rocca come:

«Forse l'ultimo ecclesiastico della scuola erudita che visse a cavallo tra '700 e '800. Dopo di essa cominciano infatti a delinarsi nuove aperture in un più ampio intrecciarsi e intendersi reciproco di vera cultura ampiamente intesa mentre nuovi elementi, laici, ad essa si dedicano con serietà di intenti»<sup>30</sup>.

Percorrendo il solco tracciato dai suoi contemporanei e predecessori, il Dal Verme decise di realizzare un piccolo libretto che compendiasse la storia di Piacenza in due volumi e che si soffermasse su alcuni elementi di curiosità, come ad esempio il modo di vestire delle confraternite religiose locali e i principali eventi meteorologici avvenuti nel corso dei secoli<sup>31</sup>. Non è però nell'attività di compositore di opere storiografiche che si distinse il Dal Verme. La sua grande importanza all'interno del contesto di studi sulla realtà piacentina gli è soprattutto dovuta in seguito alla realizzazione di un importante regesto, edito in due volumi, sulla documentazione conservata presso l'archivio capitolare della cattedrale. Grazie a quest'opera di catalogazione fu possibile disporre di uno strumento molto utile e pratico per compiere studi più approfonditi sulla realtà piacentina e, come ha giustamente rilevato Nasalli Rocca nel passaggio soprariportato, favorire

---

<sup>28</sup> A tal proposito si fa riferimento a DE ANGELIS 2019, in particolar alle pp. 320-339.

<sup>29</sup> Per approfondire il riordino della documentazione effettuato presso l'Archivio capitolare di S. Antonino vedi NASALLI ROCCA 1931, mentre per quanto concerne la riorganizzazione dell'Archivio capitolare della cattedrale e della biblioteca di S. Giustina cfr. NASALLI ROCCA 1956.

<sup>30</sup> Vedi NASALLI ROCCA 1957, p. 321.

<sup>31</sup> Cfr. DAL VERME 1828-1829 e vedi NASALLI ROCCA 1957, p. 320.

l'accesso e l'analisi di questa documentazione anche a coloro che non svolgevano il ruolo di canonico<sup>32</sup>.

È infatti nel XIX secolo che venne definitivamente consentito l'accesso al materiale conservato negli archivi ecclesiastici della città anche a coloro che non ricoprivano un incarico ecclesiastico. Tra le numerose pubblicazioni che si registrano nel corso di questo secolo sono da segnalare i due volumi dell'*Historia civile dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla* editi nel 1846 ad opera dello studioso dantesco e futuro politico Luciano Scarabelli. Costui, dopo aver soggiornato in varie località della penisola italiana svolgendo soprattutto la professione di insegnante, tentò a più riprese di ottenere l'incarico di archivista presso l'Archivio comunale di Piacenza, ma la sua candidatura fu ogni volta respinta in quanto fu accusato di aver trafugato a più riprese della documentazione lì conservata<sup>33</sup>. Sul finire del secolo iniziano invece a comparire degli studi mirati sulla documentazione piacentina da parte di Gaetano Tononi, Pietro Piacenza e Luigi Schiaparelli, i quali, dopo novantadue anni dall'ultimo volume del Boselli, pubblicarono nuovamente delle trascrizioni di atti inediti<sup>34</sup>. Nei primi decenni del XX secolo sarà sempre Schiaparelli a compiere i principali studi sulla documentazione della penisola italiana nell'alto medioevo. Oltre alla pubblicazione dei diplomi dei sovrani del *Regnum Italiae*<sup>35</sup> e la successiva poderosa opera di edizione dei primi due volumi del *Codice diplomatico longobardo*<sup>36</sup>, comprendente la documentazione dell'area centro-settentrionale della penisola dal VII secolo sino all'anno 774, Schiaparelli intraprese delle indagini più approfondite su alcuni documenti piacentini. Si rimanda a tal proposito alle analisi da questi compiute sui formulari

---

<sup>32</sup> Per approfondire la figura di Dal Verme come archivista cfr. RABITTI 1975.

<sup>33</sup> Cfr. GARAVELLI 2018.

<sup>34</sup> Cfr. TONONI, PIACENZA 1903. In SCHIAPARELLI 1903a sono pubblicati otto documenti compresi tra l'ultimo quarto del IX secolo e la fine del X secolo.

<sup>35</sup> Per i diplomi conservati presso l'Archivio della cattedrale di Piacenza emessi dai sovrani del *Regnum Italiae* per i secoli dall'VIII al X si rimanda a BOUGARD 2020, pp. 221-232.

<sup>36</sup> Sono tredici i documenti di Piacenza editi da Schiaparelli in queste opere: CDL vol.1, n. 52 (19 gennaio 735), pp. 173-175; n. 54 (735?), pp. 177-178; n. 59 (18 dicembre 736), pp. 187-188; n. 60 (17 marzo 737), pp. 189-190; n. 64 (19 dicembre 737) pp. 201-203; n. 79 (6 settembre 742) pp. 232-233; n. 109 (5 settembre 753), pp. 313-314. CDL vol. 2, n. 129 (29 giugno 758), pp. 12-14; n. 130 (25 settembre 758), pp. 14-16; n. 142, (13 marzo 760), pp. 46-48; n. 159 (18 gennaio 762), pp. 90-92; n. 249 (30 dicembre 770), pp. 326-328; n. 291 (6 maggio 774), pp. 426-427.



di *mancipatio* impiegati negli atti privati di età longobarda e conservati presso gli archivi capitolari di Piacenza<sup>37</sup>.

Parallelamente all'attività di edizione e analisi della documentazione del *Regnum Italiae* da parte di Schiaparelli, furono pubblicati i primi studi di Emilio Nasalli Rocca sugli archivi di Piacenza. Egli fu infatti incaricato tra il 1924 e il 1928 del riordino dell'Archivio del Comune di Piacenza, che gli permise successivamente di confrontarsi con gli archivi ecclesiastici cittadini<sup>38</sup>. Infatti, a partire dall'inizio degli anni Trenta del XX secolo, Nasalli Rocca si impegnò nel ricostruire la storia dei principali fondi d'archivio piacentini, a partire dalla basilica di S. Antonino e dagli interventi di riordino e catalogazione compiuti in passato. Dopo questa esperienza archivistica, Nasalli Rocca fu incaricato della direzione della biblioteca comunale di Piacenza, incarico che svolse per quarant'anni poco prima della morte, sopraggiunta nel 1972. Oltre alla ricostruzione delle vicende dei principali poli di conservazione documentaria piacentini, l'attenzione di Nasalli Rocca si concentrò nel fornire un quadro biografico e analitico dei principali autori di opere storiografiche su Piacenza a partire dal XVI secolo in poi. Come è stato possibile riscontrare nel corso del presente lavoro di tesi, sono da attribuire all'operato e agli studi compiuti da Emilio Nasalli Rocca tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta le principali informazioni relative alle opere e alle vite del Locati, del Campi, del Boselli, del Dal Verme e di molti altri eruditi piacentini che sono stati solamente accennati in queste pagine.

In seguito all'edizione dei due volumi del *Codice diplomatico longobardo*, si dovettero attendere gli anni Cinquanta del XX secolo perché fossero compiute nuove edizioni di atti inediti custoditi negli archivi di Piacenza. A spingersi oltre l'anno 774 fu Ettore Falconi, il quale nel 1959 pubblicò un volume relativo alla documentazione di VIII e IX secolo conservata presso S. Antonino. Tuttavia, lo studio e la pubblicazione di questi atti si basò non tanto sulla consultazione diretta delle fonti, quanto piuttosto sul lavoro di registrazione degli atti operato da Giovanni Vincenzo Boselli<sup>39</sup>. Fu infatti il canonico a compiere la trascrizione di centosettantadue atti di VIII e IX secolo custoditi presso S. Antonino sul finire del XVIII secolo, collocandoli in un contenitore a forma di libro ma senza ordinare le pergamene trascritte secondo un criterio cronologico preciso<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> Vedi SCHIAPARELLI 1933, pp. 10-16. Tuttavia, Schiaparelli non fu il primo a compiere degli studi sulla *mancipatio* nelle carte piacentine di età longobarda. L'antesignano in questo settore fu infatti lo storico del diritto Arrigo Solmi. Per approfondire cfr. SOLMI 1913.

<sup>38</sup> Per un approfondimento sulla vita di Emilio Nasalli Rocca cfr. NICOLINI 1973.

<sup>39</sup> Vedi FALCONI 1959, pp. XI-XXII.

<sup>40</sup> Vedi GALETTI 1994b, p. 27

Nel tracciare un bilancio relativo ai principali studi compiuti dalla metà del XVI secolo alla metà del XX secolo su Piacenza nei secoli antecedenti l'anno Mille è possibile notare come questi si concentrino soprattutto nel ricostruire le vicende della città a partire dai rapporti intrattenuti tra l'autorità vescovile locale con principali sovrani e imperatori. In tutte le opere storiografiche qui prese in analisi emerge infatti la centralità della figura episcopale. Tale preminenza è interpretabile alla luce della sensibilità dei principali storiografi di vicende piacentine – i quali furono soprattutto canonici e quindi in diretto rapporto con l'episcopio – e del monopolio della conservazione documentaria degli enti ecclesiastici piacentini lungo tutto il periodo altomedievale. Fu però nel corso del XX secolo che avvenne un cambiamento significativo, in quanto le fonti scritte furono per la prima volta pubblicate non in specifiche appendici di opere storiografiche, ma in volumi dedicati unicamente all'analisi delle caratteristiche estrinseche e intrinseche del documento<sup>41</sup>. Ciò favorì certamente la comparazione della documentazione piacentina con quella di altri importanti poli archivistici del *Regnum Italiae* dell'alto medioevo, come ad esempio Lucca, permettendo così di uscire dal solco di studi incentrati soprattutto sulle vicende orbitanti intorno alla sfera ecclesiastica locale.

La possibilità di disporre di edizioni documentarie per quanto riguarda i secoli VIII e IX, seppur parziali, favorì a partire dagli anni Sessanta lo sviluppo di una nuova corrente di studi incentrata non tanto su Piacenza, quanto piuttosto sulle aree rurali dipendenti dalla città. Il principale esponente di questa nuova stagione di studi fu lo storico emiliano Vito Fumagalli, il quale avviò la propria opera di ricerca nel 1966, focalizzandosi sul sistema curtense e sulla gestione delle aree periferiche del comitato di Piacenza<sup>42</sup>. Sin dai suoi primi studi Fumagalli denotò una spiccata sensibilità e un vivo interesse verso l'analisi del paesaggio e della gestione degli spazi agricoli, tematiche che caratterizzeranno buona parte delle indagini compiute da lui e dalle sue allieve e allievi dell'Università di Bologna. Nel 1968 uscì un suo saggio relativo a una circoscrizione presente nelle fonti piacentine che risponde al nome di *Fines Castellana*, la quale corrisponde a un'ampia porzione di territorio collocato a sud-est della città. Nella sua analisi Fumagalli utilizzò prevalentemente gli studi di Nasalli Rocca, le carte di S. Antonino pubblicate da Falconi e i placiti editi da Manaresi per rintracciare l'uso del termine *Fines Castellana* nelle fonti e notare se questa espressione rappresentasse una circoscrizione autonoma minore all'interno del più ampio territorio soggetto alla

---

<sup>41</sup> Vedi *supra* nota 36 e nota 39. È inoltre da segnalare GALETTI 1978a e il contributo della linguista Giulia Petracco Sicardi, la quale pubblicò delle carte inedite dell'VIII secolo conservati presso l'Archivio capitolare di Piacenza. Per approfondimenti cfr. PETRACCO SICARDI 1967.

<sup>42</sup> In riferimento alle opere di Vito Fumagalli sulle campagne medievali negli anni Sessanta del XX secolo vedi MANCASSOLA 2010, pp. 127-133.

città<sup>43</sup>. Un ulteriore elemento di distinzione negli studi di Fumagalli fu quello di porre attenzione non soltanto alla dimensione ambientale e giurisdizionale del territorio, ma anche di far risaltare le persone residenti e operanti in tale contesto. È infatti a partire da questo studio del 1968 che viene analizzato il *corpus* documentario degli atti relativi allo sculdascio Pietro di Niviano e a sua moglie Ragemperga<sup>44</sup> sugli investimenti e le strategie fondiari compiuti dalla coppia all'interno dei *Fines Castellana*. Lo studio delle circoscrizioni minori del territorio di Piacenza fu proseguito da Fumagalli anche negli anni successivi all'uscita di questo saggio, durante i quali confermò le premesse poste nel 1968. Egli, infatti, sosteneva che sia i *Fines Castellana* sia i *Fines Aucenses* – questi ultimi presenti a partire dal IX secolo – fossero distretti caratterizzati da una spiccata autonomia giurisdizionale, in quanto era osservabile la presenza di funzionari pubblici e testimoni attivi solamente all'interno di quelle determinate aree<sup>45</sup>, come egli stesso aveva potuto rilevare nel caso del già citato Pietro di Niviano.

Anche nel corso degli anni Settanta l'attenzione di Vito Fumagalli fu rivolta a indagare le campagne dell'Italia settentrionale attraverso una prospettiva d'indagine focalizzata sull'elemento sociale e gestionale. Nel 1974 fu infatti pubblicata la sua seconda monografia dal titolo *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, la quale pose delle importanti premesse per la successiva pubblicazione nel 1978 del secondo volume *Storia d'Italia* edita da Utet per il periodo alto medievale. Nella sua analisi del *Regnum Italiae*, Fumagalli non si soffermò particolarmente sulle vicende politiche che interessarono la penisola, ma dedicò invece ampio spazio alle dinamiche legate al paesaggio e all'organizzazione degli spazi rurali<sup>46</sup>. Si trattò di una prospettiva d'indagine nuova che mirava a prendere in considerazione fattori sino ad allora poco o per nulla presi in esame. Come affermò Nicola Mancassola a proposito di quest'opera «l'olmo non pare rivestire minore importanza di un sovrano carolingio [...] i cinghiali, i cervi, i lupi, i maiali calcano il palcoscenico della storia accanto a coloni, servi e signori»<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> Vedi FUMAGALLI 1968, pp. 1-22.

<sup>44</sup> *Ivi*, pp. 25-31.

<sup>45</sup> Vedi FUMAGALLI 1971, pp. 913-914. Un'ulteriore riflessione sui *Fines Castellana* e i *Fines Aucenses* sono registrabili anche in FUMAGALLI 1969.

<sup>46</sup> Per un approfondimento sul contributo di Fumagalli nel secondo volume della *Storia d'Italia* vedi MANCASSOLA 2010, pp. 139-143.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 140.

Parallelamente all'operato di Fumagalli, nel 1966 comparvero i primi studi su Piacenza da parte dello storico francese Pierre Racine, il quale concentrò gran parte delle sue ricerche sul capoluogo emiliano. Come si è potuto constatare in queste pagine, i principali contributi relativi alla storia di Piacenza nell'alto medioevo furono soprattutto opera di eruditi locali e in seguito di diplomatisti e storici medievalisti italiani. Racine fu dunque tra i primi esponenti della storiografia francese a compiere delle ricerche sulla realtà piacentina, attraverso una linea di indagine diversa da quella legata allo studio della dimensione ambientale e sociale della campagna proposta da Fumagalli. I primi studi di Racine furono infatti dedicati a Piacenza nei secoli successivi all'anno Mille, e si concentrarono soprattutto nel rilevare la preminenza economica della città e dei suoi mercanti nel XIII secolo<sup>48</sup>. Tuttavia, a partire dal 1973 lo storico francese iniziò a compiere delle indagini più specifiche sulla città di Piacenza, sui suoi conti e, in particolar modo, sui suoi vescovi nel IX e X secolo. Racine rilevò infatti l'accresciuta rilevanza della figura episcopale a partire dall'età carolingia in poi, registrabile sia dai privilegi concessi da parte dei sovrani, sia dalla crescente partecipazione del presule locale nelle assemblee giudiziarie<sup>49</sup>. Attraverso lo studio privilegiato dei diplomi e delle *notitiae iudicati*, Racine rilevò come lo *zenit* del potere episcopale in Piacenza si ebbe nell'ultimo decennio del X secolo, ossia quando il vescovo si pose come rappresentante della comunità cittadina<sup>50</sup> e quando ottenne dall'imperatore Ottone III vari diritti, tra i quali quello di riscuotere le tasse entro un miglio dalla città e di amministrare direttamente la giustizia locale<sup>51</sup>. Al vescovo di Piacenza furono così garantite delle prerogative che erano in precedenza riservate ai conti, ma come ben notò Racine questo non portò alla sovrapposizione dell'incarico comitale con quello episcopale, in quanto la figura comitale fu ancora presente a Piacenza agli inizi dell'XI secolo e presiedette delle assise giudiziarie<sup>52</sup>.

---

<sup>48</sup> Cfr, RACINE 1966; RACINE 1968 e RACINE 1970.

<sup>49</sup> Vedi RACINE 1973, in particolare per il X secolo pp. 99-103.

<sup>50</sup> MANARESI 1957, n. 213 (20 gennaio 991), pp. 280-285. In questo placito l'arcivescovo Giovanni Filágato viene presentato a capo dei «negotiores de hac civitate Placentia, et reliqui plures».

<sup>51</sup> MGH DD O III., n. 250 (17 luglio 997), pp. 666-667. Un diploma simile fu emesso nel 962 per il vescovo di Parma da parte di Ottone I, pubblicato in MGH DD KO I. / DD H I. / DD O I., n. 239 (17 marzo 962), pp. 332-334. Tuttavia, nel diploma del 997 in favore dell'episcopo piacentino Sigefredo si riscontra una maggiore precisione nell'elencare i diritti concessi a quest'ultimo, rispetto a quanto si può invece notare nei *privilegia* prodotti per altri presuli del *Regnum Italiae* da parte di Ottone I e Ottone II. Per approfondire vedi RACINE 2000, pp. 91-92.

<sup>52</sup> Vedi RACINE 1973, pp. 103-105.

Non fu però solamente Pierre Racine a concentrare l'attenzione dei suoi studi sullo sviluppo della figura vescovile e comitale nel X secolo a Piacenza. Nel medesimo anno in cui venne pubblicato *Cité et Seigneur: Plaisance au Xe siècle* fu dato alle stampe da Vito Fumagalli un saggio nel quale è tracciata una panoramica dettagliata dei presuli e dei conti presenti nell'Emilia occidentale tra i regni di Berengario I e Ottone I. In questo contributo Fumagalli pose attenzione non tanto sullo sviluppo che ebbero le due cariche nell'area emiliana, quanto piuttosto sui gruppi familiari che riuscirono a legare il proprio nome alla carica episcopale o comitale. Nel X secolo è infatti registrabile l'ascesa di nuove aristocrazie franche e longobarda all'interno del *Regnum Italiae*, come nel caso delle famiglie dei Gandolfingi e dei Da Gorgo nel contesto piacentino: la prima riuscì a dinastizzare l'ufficio comitale dal 930 sino alla metà circa dell'XI secolo, mentre la seconda si legò saldamente alla famiglia dei Canossa in qualità di vassalli, riuscendo così a irraggiarsi anche al di fuori dei confini dell'Emilia occidentale<sup>53</sup>. Su queste tematiche si concentrerà successivamente anche François Bougard, il quale, a partire proprio dai contributi di Fumagalli degli anni Sessanta e Settanta, presenta un quadro ben definito sullo sviluppo dell'ufficio comitale tra X e XI secolo a Piacenza<sup>54</sup>, dando inizio proprio da questo articolo a una serie di numerosi contributi sul contesto piacentino. In questo saggio Bougard pose particolare attenzione sull'avvicendamento avvenuto tra la famiglia dei Supponidi, dalla quale provennero le imperatrici Angelberga e Bertilla e che nel corso del IX secolo riuscirono a porre sotto il proprio controllo diverse sedi comitali<sup>55</sup>, e quella dei Gandolfingi, avvenuta nei primi trent'anni del X secolo. Infatti, a differenza del gruppo parentale Supponide, i Gandolfingi ebbero proprietà per diverse generazioni nel territorio di pertinenza della *civitas Placencia*, riuscendo in tal modo a sfruttare la propria base fondiaria per emergere come la principale famiglia di riferimento nel contesto locale, consentendo così all'eponimo Gandolfo I di venir insignito della dignità comitale nel 930 e in seguito di quella marchionale nel 931<sup>56</sup>. Sulla famiglia dei Gandolfingi e sulle proprietà da questi possedute nel territorio piacentino si tratterà con maggior dettaglio in seguito.

Oltre alle opere di Vito Fumagalli e Pierre Racine, sul finire degli anni Settanta furono pubblicati i primi contributi su Piacenza di Paola Galetti, allieva di Fumagalli e appartenente alla cosiddetta "scuola bolognese". Tale gruppo di studiosi e studiose, sviluppatosi appunto a partire dagli

---

<sup>53</sup> Sulle origini della famiglia dei Da Gorgo vedi FUMAGALLI 1973, pp. 149-155. Sulle origini della famiglia dei Gandolfingi vedi *Ivi*, pp. 162-165.

<sup>54</sup> Cfr. BOUGARD 1989.

<sup>55</sup> Sull'ascesa e il fallimento della strategia della famiglia Supponide vedi BOUGARD 2006a.

<sup>56</sup> Vedi BOUGARD 1989, pp. 21-23.

insegnamenti ricevuti da Fumagalli, si caratterizza per l'indagine di elementi legati alla dimensione ambientale e, soprattutto, alle dinamiche sociali e politiche relative ai contesti rurali. Tale focus d'indagine è ben presente nei due saggi editi da Paola Galetti negli anni 1978 e 1979, i quali si concentrarono rispettivamente sull'innervamento degli ufficiali pubblici carolingi nel comitato di Piacenza e sulle realtà insediative della bassa pianura piacentina nell'alto medioevo<sup>57</sup>. A rappresentare però un'aggiunta di assoluto valore negli studi sul capoluogo emiliano, fu l'edizione da parte della Galetti della documentazione conservata presso l'Archivio capitolare della cattedrale tra gli anni 784 e 848<sup>58</sup>. Infatti, oltre alla già citata pubblicazione nel 1959 da parte di Ettore Falconi delle carte di S. Antonino relative all'VIII e parte del IX secolo, le carte private di S. Giustina per il medesimo periodo erano ancora in gran parte inedite<sup>59</sup>. L'edizione più recente di tali fonti, che terminava tuttavia all'anno 774, era stata pubblicata nei già menzionati primi due volumi del *Codice diplomatico longobardo* da Schiaparelli<sup>60</sup>.

Quest'iniziativa della Galetti consentì agli studiosi di compiere nuove analisi su delle fonti che risultavano inedite o, in alcuni casi, pubblicate nelle opere storiografiche del Seicento e del Settecento, le quali, oltre a scontare inevitabili carenze sotto il profilo critico e scientifico, avevano come obiettivo precipuo la ricostruzione della storia di Piacenza. A tal proposito, fu proprio sul finire degli anni Settanta che furono pubblicati da Pierre Racine tre tomi volti a fornire un quadro esaustivo delle vicende storiche relative al capoluogo emiliano tra X e XIII secolo, prendendo così soprattutto in analisi la transizione dal potere episcopale a quello comunale, già evidenziato da Racine nei suoi saggi precedenti<sup>61</sup>. Come però è stato rilevato da Elisa Occhipinti nella sua recensione a questo lavoro, le analisi compiute dallo storico francese presentano delle lacune a causa delle poche fonti analizzate per il X secolo<sup>62</sup>. Viene infatti data grande importanza al già citato diploma del 997 con cui Ottone III concesse al vescovo Sigefredo numerosi diritti; tuttavia, oltre a questo privilegio sono poche le informazioni relative al X secolo contenute nel volume. In diversi casi v'è dunque l'impressione da parte della Occhipinti che Racine tenda a ricostruire l'assetto sociale e proprietario

---

<sup>57</sup>Cfr. GALETTI 1978b e GALETTI 1979.

<sup>58</sup> Cfr. GALETTI 1978a.

<sup>59</sup> Alcuni atti pubblici e privati relativi all'VIII, IX e X secolo furono già pubblicati – come si è ricordato – nelle appendici documentarie delle opere del Campi e del Boselli. Per approfondire vedi GALETTI 1994b, pp. 29-30.

<sup>60</sup> Vedi *supra* nota 36.

<sup>61</sup> Cfr. RACINE 1979.

<sup>62</sup> Vedi OCCHIPINTI 1982, p. 303.

della campagna piacentina attraverso l'assimilazione di questo contesto ad altri maggiormente studiati, come ad esempio la società milanese indagata da Cinzio Violante<sup>63</sup>.

In questa sommaria presentazione dei principali contributi composti tra gli anni Sessanta e Settanta del XX secolo è possibile riscontrare alcuni elementi comuni. Appare anzitutto lampante la grande attenzione dedicata allo studio non tanto sul contesto urbano piacentino, quanto invece alle realtà rurali presenti nel territorio di pertinenza della città. Nelle varie analisi compiute in quei decenni, Piacenza sta spesso sullo sfondo rispetto agli studi compiuti relativi alla sua campagna. Tra le storiche e gli storici menzionati precedentemente, fu soprattutto Pierre Racine a focalizzarsi sulle vicende relative alla dimensione politica, religiosa e commerciale della città, ma con un'attenzione precipua sulle vicende di fine X secolo e di piena età medievale. Tuttavia, queste analisi scontano la problematicità di non impiegare in maniera sufficiente la documentazione privata per indagare il secolo antecedente l'anno Mille<sup>64</sup>, il che rese necessario a Racine ricorrere soprattutto all'utilizzo o della documentazione pubblica – in particolar modo i placiti editi da Manaresi e i diplomi pubblicati nei volumi di Schiaparelli e dei *Monumenta Germaniae Historica* – o degli atti presenti nelle opere del Campi e del Boselli. Il secondo elemento comune riscontrabile in questi studi è poi strettamente collegato a quest'ultimo aspetto, ossia l'impiego precipuo delle fonti scritte e la parallela assenza di evidenze materiali. Infatti, nonostante l'affermazione di Vito Fumagalli sullo stato della documentazione piacentina per l'alto medioevo, in cui si sostiene che «È pregiudizio che i documenti, di ogni genere, per quel periodo siano scarsi: moltissimi non sono stati nemmeno pubblicati, molti sono sconosciuti, la gran parte non è stata letta in funzione di una storia più marcatamente sociale»<sup>65</sup>, risulta allo stesso tempo evidente in questi studi la mancanza di dati derivati da reperti archeologici in grado di corroborare o invalidare le tesi proposte.

Sono dunque queste le caratteristiche comuni ai vari contributi tra anni Sessanta e Settanta: un marcato interesse verso lo studio delle realtà rurali rispetto a Piacenza – elemento che porterà a considerare la città come parte integrante della propria campagna – e la mancanza di dati archeologici per i secoli altomedievali. È a tal proposito interessante rilevare come, a partire dagli anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta del XX secolo, il dibattito tra storici e archeologi si sviluppò proprio a

---

<sup>63</sup> *Ivi*, p. 304; cfr. VIOLANTE 1953.

<sup>64</sup> Tale critica è presente in OCCHIPINTI 1982, p. 303; Tuttavia, analizzando anche i riferimenti bibliografici presenti in RACINE 1973, è possibile notare come vengano citati solamente tre documenti dell'Archivio capitolare della cattedrale alle note 7, 23 e 24, con quest'ultimo però pubblicato in MANARESI 1958, n. 273 (1 luglio 1009), pp. 499-503.

<sup>65</sup> Vedi FUMAGALLI 1984, p. 143.

partire dalle riflessioni sulle nuove evidenze materiali rinvenute, le quali furono interpretate per confermare o inficiare le teorie sulla preminenza delle città rispetto al proprio territorio.

## 1.2 UNA CAMPAGNA E LA SUA CITTÀ. PIACENZA DURANTE IL DIBATTITO TRA CONTINUISTI E CATASTROFISTI

Il tema dell'urbanesimo nell'alto medioevo è stato oggetto di particolari attenzioni da parte di numerosi studiosi del secolo scorso, i quali si focalizzarono soprattutto nell'individuare le differenze e gli elementi di rottura che interessarono le città della penisola in seguito allo sfaldamento della compagine imperiale romana. Tra gli antesignani di questo prolifico argomento di studi vi fu lo storico belga Henri Pirenne<sup>66</sup>, il quale fu tra i primi a porre attenzione sulla frattura sorta tra la città in età classica e la medesima durante il periodo medievale a partire dalla fine del V secolo, mettendo soprattutto in evidenza elementi quali: il ridotto impatto economico dei centri cittadini durante il periodo altomedievale rispetto ai secoli precedenti e la generale assenza di un'impostazione urbanistica di stampo classico. Per queste ragioni gran parte delle analisi compiute dagli storici e dagli archeologi entro la prima metà del XX secolo furono fortemente condizionate da questa antica e gravosa eredità, che poneva l'accento in particolar modo sulla rottura causata dalla fine della dominazione imperiale e lo sviluppo di regni barbarici<sup>67</sup>. Questi ultimi furono infatti additati come i principali colpevoli di questa frattura, in quanto lontani culturalmente da una mentalità civica di stampo romano e dunque non in grado di preservare le infrastrutture e gli edifici dei centri urbani sotto la loro autorità.

L'indagine delle città nella fase altomedievale nel contesto italiano conobbe un nuovo impulso a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, senza però produrre dei risultati in grado di superare questa visione di impoverimento culturale e strutturale dei centri urbani<sup>68</sup>. Questi studi risentirono in particolare della mancanza di sufficienti evidenze materiali da confrontare con le testimonianze scritte per ricostruire un quadro generale delle realtà urbane nella fase post imperiale.

---

<sup>66</sup> Cfr. PIRENNE 1927.

<sup>67</sup> A condizionare questa visione della città in età medievale contribuì anche l'assenza di dati archeologici per questo periodo, in quanto le principali evidenze materiali che venivano considerate erano relative al periodo classico. Per ulteriori approfondimenti vedi GELICHI 1994, p. 3.

<sup>68</sup> Vedi MAJOCCHI 2010, p. 183.



Saranno a tal proposito gli anni Settanta a segnare una svolta in seguito ai risultati prodotti da alcuni scavi archeologici presso le città di Luni, Pavia e Verona, in cui operarono rispettivamente Bryan Ward-Perkins, Hugo Blake e Peter John Hudson<sup>69</sup>. Nel corso di queste campagne furono rinvenuti diversi reperti che resero possibile analizzare con maggior chiarezza il contrasto tra la città in età romana e in età medievale e avviare un dibattito su queste tematiche.

È a tal proposito importante notare come Piacenza non fu particolarmente interessata da questa stagione di scavi. I principali ritrovamenti si ebbero nel corso del XIX secolo e non furono frutto di specifiche iniziative di natura archeologica, quanto piuttosto al causale rinvenimento di evidenze materiali durante l'esecuzione di lavori di abbellimento di un'area urbana o di restauro di un edificio ecclesiastico. A partire infatti dalla costruzione nel 1857 di una torre di granito nel centro cittadino si giunse alla scoperta d'una vasca a pianta ottagonale presso l'attuale piazza Duomo, datata al IV secolo. Questa fu identificata negli studi successivi come la fonte battesimale o della chiesa di S. Giovanni Evangelista oppure della cattedrale paleocristiana<sup>70</sup>. Nell'area invece esterna al perimetro murario di età tardo-antica furono rinvenute presso la basilica di S. Antonino – sempre sul finire del XIX secolo – delle epigrafi funerarie databili al I e al II secolo d.C., indicando così il lungo impiego di quella superficie per scopi cimiteriali già dall'età classica<sup>71</sup>. Una delle poche testimonianze quasi parallela alla stagione di scavi inaugurata sul finire degli anni Settanta è del 1972, momento in cui fu avviato un cantiere di restauro presso l'episcopio piacentino che portò alla scoperta di un mosaico pavimentale paleocristiano databile al IV secolo<sup>72</sup>. In relazione alla geografia ecclesiastica interna alla città di Piacenza si tratterà con maggior dettaglio nella seconda parte del presente lavoro.

La possibilità di poter disporre di nuove evidenze materiali sulle città intensificò le ricerche e gli studi sul tema, strutturandosi nel corso degli anni Ottanta in un dibattito sull'evoluzione delle realtà urbane successivamente al IV-V secolo, volto a sostenere o a confutare posizioni che furono in seguito definite pessimistiche-catastrofiste o ottimistiche-continuiste<sup>73</sup>. Per i catastrofisti le alterazioni e i mutamenti materiali subiti dalle città romane nei secoli altomedievali erano prove lampanti del degrado, dell'impoverimento economico e demografico dei centri urbani della penisola, i cui principali elementi rivelatori erano: la mancata manutenzione delle infrastrutture pubbliche quali

---

<sup>69</sup> Vedi AUGENTI 2016, pp. 24-26.

<sup>70</sup> Vedi PONZINI 2008, pp. 101-102.

<sup>71</sup> Vedi CARINI 2008, pp. 126-129.

<sup>72</sup> Vedi PONZINI 2008, p. 95.

<sup>73</sup> Per un primo inquadramento sulle posizioni di continuisti e catastrofisti cfr. BORDONE 1989.

strade, impianti fognari e di approvvigionamento idrico, l'impiego di materiali di riuso provenienti da edifici romani, la realizzazione di strutture e abitazioni *ex novo* prevalentemente in legno, la scarsa popolazione urbana in seguito al calo demografico successivo alle guerre, carestie ed epidemie che colpirono la penisola nei secoli V e VI, il mancato smaltimento e l'accumulo di rifiuti e residui organici in discariche cittadine, e infine la presenza di attività d'allevamento e soprattutto di aree coltivate all'interno delle città, confermando un quadro che sino ad allora era testimoniato dalla sola documentazione scritta. Riprendendo dunque le parole utilizzate da Bryan Ward-Perkins, le città durante la fase altomedievale furono identificabili per gli studiosi catastrofisti come «empty shells, inhabited by tiny numbers of people who led a life indistinguishable from that of the surrounding countryside»<sup>74</sup>.

Le evidenze materiali rinvenute in seguito agli scavi archeologici tra gli anni Settanta e Ottanta sono palesi e incontrovertibili; tuttavia, non furono percepiti dagli studiosi continuisti come un sintomo inequivocabile di decadenza. Infatti, nonostante le alterazioni subite le città possedevano ancora delle caratteristiche proprie che le differenziavano in maniera netta dalle realtà insediative rurali sparse nel territorio. Pertanto, sebbene sia lampante lo stato di degrado di alcune strutture caratteristiche d'epoca romana e l'effettiva decrescita demografica della popolazione della penisola, permase all'interno dei centri urbani una discreta continuità insediativa e l'attestazione di centri di produzione specializzati. Nel caso specifico di Piacenza si possono notare numerosi elementi che testimoniano chiaramente la vivacità produttiva e commerciale della città a partire dall'VIII e IX secolo<sup>75</sup>. Tale dinamicità era in primo luogo dovuta alla posizione del centro urbano, collocata a poca distanza dal cuore politico del *Regnum Italiae* e, soprattutto, lungo l'importante arteria fluviale del Po. Sono infatti rintracciabili dalla documentazione tre porti a Piacenza che testimoniano le connessioni tra la città con gli altri centri dell'area padana e in particolare il mare Adriatico, ove era collocato *l'emporium* di Comacchio. Vale la pena soffermarsi su questo importante scalo commerciale e sulle relazioni che questo ebbe con le città dell'area padana, e in particolar modo con il centro emiliano.

La prima attestazione di cui siamo in possesso sull'esistenza di un porto a Piacenza e sugli *habitatores Comaclo* è un documento emesso da re Liutprando nell'anno 715, pervenutoci tuttavia in un'unica copia molto tarda contenuta nel *Registrum Sicardi* cremonese del XIII secolo<sup>76</sup>. Nonostante

<sup>74</sup> Vedi WARD-PERKINS 1997, p. 162.

<sup>75</sup> Una panoramica sulla vivacità delle città dell'area padana – e in particolar modo di quella prossima al fiume Po- in confronto anche con le realtà esterne alla penisola italiana è presente in BALZARETTI 2019, pp. 163-164.

<sup>76</sup> Vedi GASPARRI 2019b, pp. 103-104.

l'incompletezza in alcune parti e la farraginosità del lessico utilizzato dal copista, il documento fornisce un interessante scorcio sull'emporio marittimo e sulla sua comunità alla vigilia dell'VIII secolo. All'interno di questo patto è interessante notare anzitutto il molteplice riferimento a un'antica consuetudine già in atto tra Longobardi e Comacchiesi, facendo così supporre l'esistenza di un precedente accordo commerciale, forse già dal VII secolo<sup>77</sup>. Il patto ci fornisce inoltre la rotta che questi mercanti – definiti *milites* in quanto risiedenti nei territori esarcali e soggetti alla leva militare – percorrevano per raggiungere le varie località commerciali nell'entroterra padano<sup>78</sup>. Posta lungo la costa dell'Adriatico e al vertice estremo del delta del fiume Po, Comacchio possedeva tutte le caratteristiche necessarie per porsi come principale polo commerciale dell'Italia centro settentrionale tra l'VIII e la prima metà del IX secolo. La strategica posizione geografica permise infatti a questo piccolo ma florido insediamento d'immagazzinare beni e prodotti provenienti dal commercio marittimo e smerciarli successivamente presso alcune delle principali città del corso del fiume Po, quali Mantova, Parma, Cremona e, per l'appunto, Piacenza<sup>79</sup>. Come ha avuto modo di riscontrare Michael McCormick, rispetto ad altre aree della penisola italiana, la Pianura Padana era caratterizzata da un vivace traffico di commercianti e negozianti, e questo era soprattutto dovuto all'elevata densità urbana della zona che, insieme alla diretta connessione con il Mare Adriatico garantita da empori costieri come Comacchio, resero l'asse del fiume Po il vettore principale del commercio peninsulare lungo l'alto medioevo<sup>80</sup>.

Gli scavi archeologici presso Comacchio - compiuti nei primi anni del XXI secolo – hanno a tal proposito rinvenuto diverse anfore di tipo globulare databili al VII secolo. Questi contenitori, diffusi in gran parte lungo i principali porti delle coste del Mediterraneo settentrionale, orientale e centrale, come Costantinopoli e Marsiglia, erano atte ad essere trasportate sia per via fluviale sia per via terrestre<sup>81</sup>. Ulteriori analisi hanno inoltre rivelato la principale tipologia di merci importate e immagazzinate presso specifiche aree del porto prima di essere imbarcate nuovamente alla volta dell'entroterra; le più comuni tra queste erano: olio, vino, *garum* e sale, quest'ultimo menzionato in maniera esplicita anche nel documento dell'anno 715. Analizzando inoltre la composizione minerale

---

<sup>77</sup> Secondo Pierre Racine non sono registrabili prima dell'VIII secolo rapporti commerciali costanti tra Piacenza e i territori soggetti all'autorità bizantina a causa delle frequenti guerre tra le due compagini. Per approfondire vedi RACINE 1986 pp. 12-13.

<sup>78</sup> Vedi GASPARRI 2019b, pp. 104-105.

<sup>79</sup> Vedi GASPARRI 2021, pp. 91-92.

<sup>80</sup> Vedi McCORMICK 2001, pp. 630-636.

<sup>81</sup> Vedi PETRALIA 2015, p. 14.

delle anfore rinvenute per i secoli VII e VIII, è possibile osservare come il materiale impiegato per la loro realizzazione fosse proveniente da aree presso il Mar Egeo o il Mar Nero, donandoci così la visione di solida connessione tra l'emporio lagunare e gli altri territori posti sotto l'autorità imperiale bizantina. A corroborare ulteriormente questa considerazione vi è la somiglianza morfologica tra le anfore rinvenute a Comacchio e quelle rinvenute a Costantinopoli<sup>82</sup>. La presenza di prodotti quali olio e vino, presenti soprattutto nelle coltivazioni del Mediterraneo meridionale e orientale, e le analisi mineralogiche compiute sulle anfore rinvenute, sono certamente una traccia del legame commerciale che Comacchio ebbe non solo con gli altri *emporìa* dell'area adriatica, ma anche con i principali centri del Mar Mediterraneo. Tuttavia, è solamente possibile compiere delle stime sul volume di questi traffici, in quanto le anfore, seppur in buona parte di provenienza orientale, potrebbero essere state riciclate e riutilizzate in loco, condizionando così l'effettiva mole degli scambi marittimi tra Comacchio e altri centri geograficamente distanti, ma con i quali era in grado di intrattenere costanti rapporti commerciali<sup>83</sup>.

Le relazioni tra Comacchio e l'entroterra padano non si arrestarono inoltre alla vigilia del VIII secolo con il patto di re Liutprando. Ulteriori informazioni relative all'emporio sono rintracciabili nel placito dell'assemblea giudiziaria tenutasi tra il 5 ottobre 851 e il 29 gennaio 852 presso Cremona<sup>84</sup>, in cui venne regolata la controversia sorta tra gli abitanti della città e il vescovo Benedetto, reo di aver loro imposto con violenza il pagamento di tasse e dazi per l'utilizzo dell'area portuale. Tra le diverse dichiarazioni registrate nel corso dell'assemblea emerse in diversi passaggi la menzione dell'accordo stipulato da Carlo Magno e dal figlio Pipino riguardo l'imposizione di dazi ai mercanti comacchiesi<sup>85</sup>, trattandosi di fatto della riconferma dei privilegi e degli oneri presenti nel documento di re Liutprando del 715. Le informazioni donate dai testimoni non permettono di datare con precisione il momento in cui furono riconfermati i patti commerciali con Comacchio, consentendo solamente di far oscillare il momento della loro ratifica tra il 781 e l'810, anni rispettivamente

---

<sup>82</sup> *Ivi*, p. 15.

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>84</sup> MANARESI 1955, n. 56 (5 ottobre 851 – 29 gennaio 852), pp. 193-198.

<sup>85</sup> «Gundeperto prete, dopo aver giurato nella sua qualità di sacerdote, rispondendo alle domande disse: «So che al tempo del signor Carlo e di Pipino re, costoro non ebbero mai delle navi con le quali portare del sale da Comacchio per venderlo, ma che portavano con le navi di Comacchio insieme con i Comacchiesi sale e altre spezie e pagavano in comune con loro il ripatico e la palifittura agli agenti regi e alla Chiesa di Cremona secondo le convenzioni». Traduzione del placito cremonese presente in GASPARRI 2019b, pp. 99-101.

d'incoronazione e morte di re Pipino<sup>86</sup>. Nonostante l'ampio spettro cronologico è interessante osservare come sul finire dell'VIII e l'inizio del IX secolo l'emporio lagunare fosse ancora tra i principali protagonisti del commercio nell'entroterra padano, ai cui mercanti si associarono i commercianti cremonesi, i quali dovettero inizialmente usufruire delle imbarcazioni provenienti da Comacchio per compiere i loro traffici, rendendosi autonomi solamente intorno all'820 circa.

Questo placito permette di osservare il rinnovato dinamismo commerciale di alcuni centri urbani nella prima metà del IX secolo, in quanto a partire dal caso cremonese è possibile notare una rinnovata vitalità nei traffici commerciali nell'area Padana, sulla quale, oltre a Comacchio, iniziarono ad affacciarsi nuovi centri dell'entroterra e della costiera Adriatica, tra i quali spicca per importanza Venezia. La documentazione pubblica d'età carolingia risulta tuttavia avara d'informazioni relative alla regolamentazione degli scambi e alle contrattazioni interne al *Regnum Italiae*. Oltre alla decisione di Carlo Magno di proibire di domenica lo svolgimento dei mercati in quanto giorno di preghiera, sono da segnalare tra le iniziative regie e imperiali, come il capitolare emesso dal re Lotario I nell'822, il quale rappresentò un tentativo di controllo della crescita dei commerci attraverso il divieto di smercio lungo la costa, il quale era consentito solamente nei porti indicati dal potere sovrano e rispettando le antiche consuetudini. Questo provvedimento era concepito soprattutto per isolare e indebolire l'attività dei mercanti dell'area lagunare adriatica precedentemente soggetta all'autorità di Bisanzio, tra cui i Venezia, con la quale nell'840 lo stesso Lotario I stipulò un patto commerciale<sup>87</sup>. Una dozzina d'anni dopo l'accordo con i mercanti veneziani furono emessi due capitolari da parte del nuovo sovrano Ludovico II, nei quali venne fatta raccomandazione ai conti del regno di proteggere dalle violenze sia coloro che partecipavano ai mercati in veste di acquirenti, sia «coloro che si spostano attraverso il nostro regno per commerciare»<sup>88</sup>, a testimonianza della crescita dell'intensità dei commerci raggiunta nella metà del IX secolo. Per quanto riguarda il X secolo sono appunto i Veneziani a emergere come principali protagonisti nello scenario dei commerci adriatici e mediterranei. La preminenza del centro lagunare rispetto all'*emporium* di Comacchio è certificata nel testo dell'*Honorantie civitatis Papie*, i cui abitanti vengono presentati dall'autore dell'opera come

---

<sup>86</sup> Tra le diverse testimonianze è quella dell'anziano prete Antonio a fornire un'informazione aggiuntiva sul possibile anno in cui venne riconfermato l'accordo: «Mi ricordo che, dodici anni dopo che entrò in Italia il signore Carlo, questi uomini o i loro parenti non avevano navi per commerciare, però portavano in questo porto sale o altre spezie insieme con i Comacchiesi, e insieme con loro davano ripatico e palifittura secondo questo patto». Traduzione del placito cremonese presente in *Ibidem*.

<sup>87</sup> *Ivi*, pp. 109-110.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

atti unicamente alla navigazione attraverso l'espressione «*Illa gens non arat, non seminat, non vendemiat*»<sup>89</sup>.

Per quanto concerne invece la presenza di centri di produzione specializzati interni alla città di Piacenza, è anzitutto opportuno segnalare la presenza di diversi monetieri. Questi artigiani, specializzati nella coniazione dei tremessi aurei longobardi, sono attestati per la prima volta nella documentazione piacentina a partire dall'anno 758<sup>90</sup>. In seguito a questo momento, la zecca di Piacenza risulta ancora attiva durante i primi decenni della conquista carolingia del *Regnum Italiae*, come testimoniato dalla presenza in un documento del 788 del monetario Davit<sup>91</sup> e poi nel 791 del non più monetario Donusdei, il quale comparve tra i sottoscrittori della permuta in cui fu presente Aroin, il primo conte franco di chi si abbia menzione dalla documentazione<sup>92</sup>. Presumibilmente la zecca piacentina cessò la propria attività durante gli anni Novanta dell'VIII secolo, in quanto le ultime testimonianze relative alla presenza dei monetieri sono soprattutto legate alla memoria dei loro figli, i quali però non esercitavano più la professione dei padri. Si veda a tal proposito la figura di Giselperto, figlio del sopramenzionato Davit, il quale comparve in due atti del 796 e dell'818 in qualità di sottoscrittore<sup>93</sup>. La presenza di un monetiere nella permuta del conte Aroin, unita alla duplice menzione a più di vent'anni della professione svolta dal proprio genitore, sono delle testimonianze che ben segnalano la grande rilevanza sociale ed economica di questo mestiere, il quale era strettamente collegato alla città<sup>94</sup>.

Queste sono solamente alcune delle numerose considerazioni maturate in seguito a una più attenta analisi sia della documentazione sia delle evidenze materiali. La comparazione di questa tipologia di fonti permise dunque di ricostruire un quadro generale meno catastrofico sull'urbanesimo altomedievale rispetto a ciò che si poteva inizialmente ipotizzare e portando alcuni studiosi

---

<sup>89</sup> Vedi BRÜHL, VIOLANTE 1983, p. 18. La fine del predominio commerciale di Comacchio fu dovuta alla distruzione dell'emporio ad opera dei veneziani sul finire del IX secolo. Vedi GELICHI 2007, pp. 80-81.

<sup>90</sup> CDL vol. 2, n. 130 (25 settembre 758), p. 16.


<sup>91</sup> ChLA XXVII, n. 829 (16 marzo 788), pp. 77-80.

<sup>92</sup> ChLA XXVII, n. 830 (6 luglio 791), pp. 81-83.

<sup>93</sup> I due atti sono pubblicati rispettivamente in ChLA XVII, n. 832 (22 gennaio 796), p. 89-91 e in ChLA2 LXIV, n. 2 (30 marzo 818), pp. 17-19.

<sup>94</sup> Lo stesso Giselperto *filius Davit monetarius* segnala nell'atto del 796, oltre alla professione paterna, la sua residenza in Piacenza situata nei pressi *de porta Mediolanense*. Per approfondire la figura dei monetieri in Piacenza vedi CASTAGNETTI 2010, pp. 27-29.

catastrofisti a rivedere in parte o del tutto le impressioni maturate inizialmente<sup>95</sup>. Tra continuisti e catastrofisti furono dunque trovati diversi punti di concordanza che favorirono un avvicinamento tra le due posizioni, tra i quali l'accordo nel ritenere che a partire dalla fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo i centri urbani fossero ormai ben distinguibili dai centri rurali, nonostante in alcuni casi persistettero posizioni fortemente contrarie, asserenti che per una piena ripresa delle città bisognasse attendere l'XI secolo<sup>96</sup>.



*Figura 1 - La distribuzione tra catastrofisti e continuisti di alcuni tra i principali studiosi delle realtà urbane altomedievali. Fonte: WARD-PERKINS 1997, p. 161.*

<sup>95</sup> Vedi WARD-PERKINS 1997, pp. 162-166.

<sup>96</sup> Cfr. CARANDINI 1993.




Figura 2 - I centri urbani dell'Emilia-Romagna a inizio IX secolo. Fonte: GELICHI 1994, p. 569.

1) Piacenza; 2) Parma; 3) Fidenza; 4) Veleia; 5) Tanneto; 6) Brescello; 7) Reggio Emilia;  
 8) Modena; 9) Bologna; 10) Claterna; 11) Imola; 12) Faenza; 13) Forlì; 14) Forlimpopoli;  
 15) Cesena; 16) Rimini; 17) Ravenna; 18) Ferrara; 19) Comacchio; 20) Fiocle; 21)  
 Voghenza.

Città con continuità insediativa e sopravvivenza dell'impianto romano

Quasi perfetto: ●

Esteso: ◐

Considerevole: ◑

Alcune testimonianze: ◒

Nessuna testimonianza: ○

Città di nuova fondazione o emergenti dall'800

Ancora esistenti: ■

Scoperte nel medioevo: □



Tra gli elementi che i catastrofisti interpretarono inizialmente come un chiaro e netto segnale di degrado nelle città vi fu la distinzione tra i piani calpestabili d'età romana e d'età medievale, separati da diversi strati di terra scura contenete scarti materiali e organici. Non è tuttavia possibile tracciare un quadro uniforme e omogeneo sull'evoluzione che i piani d'uso delle città romane ebbero nel corso dei secoli, poiché questi livelli di terra – meglio noti con il nome di *dark earth* – non sempre ricoprirono totalmente il piano calpestabile d'epoca classica. Degli esempi a tal proposito sono forniti da alcune piccole città costiere dell'Adriatico o dal foro Traiano a Roma, il cui lastricato del I secolo d.C. era ancora utilizzato e riparato nel IX secolo<sup>97</sup>. Un caso diametralmente opposto è invece fornito da Brescia, i cui piani d'uso d'epoca romana furono ricoperti da detriti e materiale organico già a partire dal V secolo<sup>98</sup>. La presenza di strati di *dark earth* dimostra tuttavia come le città non fossero affatto spopolate o assimilabili ai villaggi della campagna, poiché la produzione d'una tale quantità di rifiuti è strettamente correlata alla presenza di un cospicuo numero di abitanti all'interno dei centri urbani<sup>99</sup>. In egual modo l'utilizzo di strutture d'epoca classica come discariche o come serbatoi di materiali non è da interpretare come un segnale di passività e decadenza, al contrario! Il mantenimento di edifici romani senza che questi venissero impiegati per scopi abitativi o di riutilizzo è osservabile come un sintomo d'immobilismo della città, non in grado di usufruire di strutture non più utilizzabili per i propri scopi originali. Pertanto, il rimpiego di questi siti dettato non tanto da motivazioni casuali, quanto piuttosto da necessità cogenti, sono indicatori chiari di una dinamicità e vivacità di città pronta a soddisfare i nuovi bisogni provenienti dalla società. La stessa demolizione dei suddetti edifici per il riutilizzo di materiali durevoli è da interpretare positivamente, soprattutto se i mattoni e le pietre ricavati venivano disposti in modo curato e ordinato per la costruzione di nuove abitazioni o di altre tipologie edilizie<sup>100</sup>. In alcune città, inoltre, l'accumulo di rifiuti presso strutture d'epoca classica e aree interne è attestato già a partire dal III secolo, come nel caso di Rimini, i cui scarti di natura materiale e organica vennero progressivamente ammassati lungo le mura tardo imperiali<sup>101</sup>.

Come ha inoltre riscontrato Sauro Gelichi nel corso analisi delle evidenze archeologiche rinvenute nei contesti urbani dell'area emiliana e romagnola, non vi sono differenze sostanziali tra le

---

<sup>97</sup> Vedi CHAVARRIA-ARNAU, BROGIOLO, p. 86.

<sup>98</sup> *Ivi*, p. 87.

<sup>99</sup> Vedi LA ROCCA 1986a, p. 730.

<sup>100</sup> *Ivi*, pp. 732-734.

<sup>101</sup> Vedi LA ROCCA 2003, p. 408.

due zone. In entrambe gli insediamenti rimangono di dimensioni modeste, compresi anche i centri di potere politico come Ravenna. Per quanto concerne invece l'edilizia abitativa sono poche le strutture monumentali realizzate nel corso dell'età tardo-antica sia nell'area emiliana sia nella *Románia*, le cui ultime attestazioni non vanno oltre il VI secolo<sup>102</sup>. Un ulteriore elemento da segnalare è anche la miglior continuità insediativa di quella che fu l'*VIII regio* imperiale, corrispondente circa all'attuale area dell'Emilia. In questa zona, infatti, si registra una spiccata conservatività a livello cittadino in cui gran parte delle città mantennero il proprio status civico anche in seguito al V secolo; a differenza invece di altre zone caratterizzate dall'abbandono dei centri di età romana e dalla fondazione di nuovi insediamenti<sup>103</sup>.

A tal proposito, fu durante l'importante convegno sulle realtà urbane nell'alto medioevo svoltosi a Siena nel 1992 che Maria Cristina La Rocca pose attenzione proprio sul fenomeno dell'abbandono di alcune città di età romana, in particolar modo sui centri urbani dell'area piemontese, veneta e friulana. L'interpretazione sino ad allora tradizionale volta a illustrare la frattura insediativa era quella di individuare possibili eventi traumatici – quali incendi, terremoti, inondazioni o, soprattutto, attacchi e razzie da parte di *gentes* esterne al contesto peninsulare – che avessero costretto la popolazione locale alla drastica decisione di abbandonare l'insediamento. Come però ha evidenziato La Rocca, una città non viene abbandonata per eventi di natura catastrofica, quanto piuttosto perché questa perde la propria funzione rispetto al territorio circostante. Allo stesso modo la creazione di nuovi centri urbani segue la stessa logica di risposta a nuove necessità di organizzazione e gestione di un'area di propria pertinenza<sup>104</sup>. Esternamente al contesto del *Regnum Italiae* è interessante osservare come la presenza di detriti e rifiuti fosse una caratteristica presente anche nei territori peninsulari soggetti all'autorità bizantina, rendendo così evidente come l'accumulo di prodotti di scarto fosse un fattore comune alle città sia dell'area esarcale sia dell'area longobarda, senza che le

---

<sup>102</sup> Le tecniche costruttive tra le due aree rimasero simili durante i secoli altomedievali, nonostante alcune posizioni rimarcassero la presenza di tali differenze a causa della diversità culturale tra l'Emilia posta sotto l'autorità dei Longobardi prima e dei Franchi poi e la *Románia* dei Bizantini. È infatti registrata anche in aree sotto il controllo longobardo, come Salerno, la presenza di materiali di riuso quali ciottoli e pietrisco; mentre tra l'833 e l'835 sono menzionati presso Bobbio dei *magistros de ligno et lapide*. Per approfondimenti vedi GALETTI 1994a, pp. 468-472.

<sup>103</sup> Vedi GELICHI 1994, pp. 593-600.

<sup>104</sup> Vedi LA ROCCA 1994, pp. 548-550. La preminenza rispetto al territorio delle città dell'area padana è ben dimostrato dal fatto che la risoluzione delle dispute avveniva nei centri urbani, anche qualora l'origine del conflitto si fosse originato e sviluppato nelle campagne. Vedi GOODSON 2020, pp. 203-204.

differenze politiche e culturali tra le parti segnassero una netta distinzione nell'organizzazione cittadina<sup>105</sup>.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni l'abbandono di alcuni centri urbani di età romana e la presenza di discariche cittadine non può essere motivata dalle guerre che interessarono la penisola nel VI secolo e dalla presenza degli Ostrogoti prima e dei Longobardi. I sovrani e i membri delle aristocrazie di queste *gentes* percepite come barbariche, che la storiografia precedente al dibattito ritenne disinteressate alla cura e al mantenimento delle strutture cittadine in quanto culturalmente distanti dal contesto civico peninsulare, furono invece molto intraprendenti in questo ambito. A tal proposito basti pensare al re goto Teoderico, tra i sovrani più attivi nell'organizzazione d'opere di restauro di edifici e infrastrutture di matrice romana. Per quanto concerne invece le élites guerriere longobarde, queste si stabilirono inizialmente presso le aree periferiche delle città – solitamente nei dintorni delle porte e degli edifici pubblici nelle vicinanze – in quanto si trattava di aree sgombre e prive di abitazioni private rispetto al centro cittadino<sup>106</sup>. L'iniziale separazione spaziale tra i Longobardi e la popolazione autoctona nel contesto urbano, marcata anche dalla scelta di aree di sepoltura isolate e distinte all'interno delle città, perdurò sino alla fine del VI e all'inizio del VII secolo, e solamente in seguito al regno di Autari sarà possibile notare una maggiore iniziativa da parte delle élites del regno verso la realizzazione di nuove strutture. A partire dalla regina Teodolinda i regnanti Longobardi furono celebrati come edificatori di chiese e monasteri piuttosto che come restauratori di antichi edifici, venendo presto imitati dalle aristocrazie che adottarono rapidamente questo strumento come mezzo d'affermazione. Sarà invece successivamente all'esempio di re Rotari che i sovrani sceglieranno di essere inumati all'interno di chiese cittadine e non più in aree isolate, segnalando un ulteriore cambiamento nella mentalità e nell'approccio alla realtà urbana da parte dei vertici del regno<sup>107</sup>.

---

<sup>105</sup> Vedi LA ROCCA 2003, p. 409.

<sup>106</sup> Vedi LA ROCCA 1989, pp. 1004-1005.

<sup>107</sup> *Ivi*, pp. 1006-1007. In alcuni casi, come quello indagato da Maria Cristina La Rocca e Stefano Gasparri relativo al gruppo familiare di Totone da Campione, i luoghi di sepoltura dei componenti della famiglia erano effettuati in chiese costruite appositamente per svolgere il ruolo di *memento* materiale attraverso il quale celebrare il passato di questi. Per approfondimenti sulla costruzione di chiese e sepolture nell'alto medioevo dell'area settentrionale della penisola. Vedi LA ROCCA 2007, pp. 264-265. Per il caso specifico piacentino si registrano nel IX secolo tre donazioni *pro anima* alla chiesa di S. Antonino aventi il fine di garantire la propria inumazione nella basilica. A tal proposito è interessante come due delle tre donazioni furono effettuate da persone residenti presso la Val Nure, ossia nei confini meridionali del comitato di Piacenza. Per approfondimenti sulle sepolture di laici piacentini in S. Antonino vedi CASTAGNETTI 2015, pp. 11-15.

Dall’VIII secolo furono compiuti ulteriori interventi da parte dei sovrani verso gli impianti cittadini e la realizzazione di nuove strutture. Si assistette in particolar modo ad un’inversione di tendenza nella scelta del luogo ove celebrare l’elevazione al titolo regio dei sovrani Longobardi, non più svolta presso il circo romano di Milano, su imitazione dell’elezione imperiale bizantina, ma presso la chiesa di Santa Maria alle Pertiche, fondata dalla regina Rodelinda e situata appena al di fuori delle mura della capitale Pavia. Un ulteriore distacco rispetto alla costruzione di edifici di stampo classico è rintracciabile nella realizzazione della basilica dedicata a sant’Atanasio presso il palazzo regio di Corteolona da parte di re Liutprando. Il sovrano – ispirato dalla volontà divina – decise di edificare una chiesa piuttosto che un edificio termale con portici e colonne, utilizzando però come strumento per propagandare la sua decisione e il suo attivismo un’epigrafe, riprendendo così uno strumento celebrativo del passato romano per commemorare una costruzione del “presente”<sup>108</sup>. L’utilizzo di iscrizioni per segnalare l’azione edificatoria di luoghi di culto dei sovrani Longobardi è riscontrabile in egual modo nell’epigrafe presente presso il monastero di S. Salvatore di Brescia, fondato da re Desiderio e della regina Ansa presumibilmente prima della loro ascesa al trono, a dimostrazione ulteriore del fatto che la realizzazione di edifici quali chiese e monasteri non fosse una prerogativa esclusiva dei sovrani, ma uno strumento utilizzato anche dalle élites de regno come mezzo di rappresentazione del proprio status e di trasmissione della memoria familiare<sup>109</sup>.

In seguito alla conquista franca del *Regnum Italiae* nel 774 è possibile osservare nuovi interventi da parte dell’autorità sovrana nella realizzazione e nel restauro di edifici pubblici. La legislazione carolingia pose particolare attenzione sulle strutture d’approvvigionamento idrico e di smaltimento rifiuti, ordinando che gli acquedotti, i pozzi e le fognature della città fossero riparati e rimessi in funzione; non vi sono tuttavia testimonianze scritte o evidenze materiali in grado di confermare l’effettiva attuazione di questi provvedimenti<sup>110</sup>. Tra i diversi capitolari emessi nel *Regnum Italiae* ve ne sono due in particolare afferenti alla riedificazione di edifici e di strutture pubbliche: il primo, databile tra il 782 e il 786 ed emanato durante il regno di re Pipino, stabilì l’obbligo di contribuzione al restauro di chiese, palazzi, strade e ponti com’era anticamente costume; il secondo, emesso nell’850 dal sovrano Ludovico II, stabilì che gli abitanti delle aree prossime a un fiume dovessero impegnarsi nel restaurare il vecchio ponte presente, e nell’eventualità fosse stato necessario realizzarne un nuovo l’incombenza sarebbe ricaduta sui residenti locali<sup>111</sup>. Oltre a essere un mezzo

---

<sup>108</sup> Vedi LA ROCCA 1989, pp. 1008-1009.

<sup>109</sup> Vedi GASPARRI 2019, pp. 62-68.

<sup>110</sup> Vedi GOODSON 2021, p. 197.

<sup>111</sup> *Ivi*, p. 198.

per la diffusione di provvedimenti legislativi, la funzione dei capitolari carolingi era di affermare l'autorità politica di un sovrano, in quanto l'emanazione delle leggi e il mantenimento dell'ordine civile rappresentavano alcune tra le caratteristiche più emblematiche dell'autorità regia. Pertanto, è possibile interpretare questi interventi dei sovrani carolingi non solo come un genuino e spontaneo interesse verso la preservazione o l'edificazione di strutture pubbliche dovuto alla fatiscenza di queste, ma anche come uno strumento funzionale per affermare il proprio potere, attingendo a modelli regali del passato impegnatisi nel restauro di edifici e infrastrutture.

Un ulteriore fattore comune tra i diversi centri urbani peninsulari, e indicato inizialmente anch'esso dagli studiosi catastrofisti come un lampante segnale di degrado, è la presenza di aree dedite all'allevamento e alla coltivazione in zone interne alle mura. Per gli studiosi catastrofisti l'esistenza di questi spazi ha corroborato l'idea che il confine tra i villaggi rurali e le città fosse molto labile, e che la realizzazione o la ricostruzione delle cinte murarie tra III e IV secolo abbia avuto come conseguenza la netta separazione delle attività artigianali e commerciali da quelle dedite all'allevamento e all'agricoltura. Secondo questa interpretazione, solamente in seguito ai vuoti spaziali e demografici causati dalle guerre, dalle carestie e dalle epidemie e dall'arrivo di popolazioni barbariche tra V e VI secolo, le attività agricole riuscirono a fare breccia tra le serrate difese delle città.

L'opera di costruzione o riedificazione di sistemi difensivi in muratura non deve tuttavia trarre in inganno, poiché se la loro presenza rimanda inequivocabilmente a uno status distintivo dei centri urbani rispetto alle realtà rurali, queste non rappresentarono una delimitazione in senso geografico delle città, poiché in parallelo all'edificazione dei sistemi difensivi si assistette ad una maggior articolazione della *civitas* verso il territorio, la quale rimodulò se stessa al proprio interno sulla base delle esigenze politiche, economiche e sociali del momento. Un chiaro segnale del processo di trasformazione allora in corso è visibile a partire dal IV secolo dalle inumazioni cittadine, che comportarono la realizzazione di aree di sepoltura isolate o collettive interne, precedentemente situate solo al di fuori delle mura<sup>112</sup>.

Possiamo pertanto affermare a partire da queste osservazioni come la città altomedievale fosse sì delimitata, ma allo stesso tempo aperta, protesa verso il territorio e pronta ad accoglierne alcuni elementi. Ciononostante, non è corretto considerare i centri urbani nei secoli altomedievali come delle realtà progressivamente indirizzate verso una costante e progressiva ruralizzazione che li rese di fatto indistinguibili dai villaggi della campagna. A tal proposito è interessante osservare il caso di Lucca,

---

<sup>112</sup> Vedi LA ROCCA 2003, pp. 417-419.

dove è stato possibile ricostruire una geografia degli appezzamenti interni alla città, indicati negli atti privati con l'espressione *infra civitate*, rispetto ai beni fondiari situati nella campagna dei quali è invece ben specificata la località di provenienza. Nonostante all'interno del centro urbano vi siano dunque nuclei fondiari facenti capo a un diverso proprietario, questi non acquisirono mai dei nomi specifici come le zone invece presenti al di fuori delle mura, ribadendo così fortemente la distinzione tra un appezzamento di terra o una casa posto nella città di Lucca o nel territorio adiacente e dimostrando così la percezione compatta della propria realtà urbana da parte dei cittadini rispetto alla campagna<sup>113</sup>.

Come è stato possibile osservare nel caso lucchese, è il lessico utilizzato negli atti privati a donare un supporto significativo allo studio delle dinamiche interne alle città, la cui interpretazione può inoltre fornire possibili scorci sulle diverse tipologie di terreni urbani, sui loro proprietari e sul livello sociale di questi. I termini maggiormente utilizzati nelle attestazioni scritte per indicare un generico appezzamento coltivato con alberi da frutto o con cereali e vegetali non meglio specificati sono: *hortus*, *orticellus*, *ortalis* e *iardinus*<sup>114</sup>; se il fondo veniva invece sfruttato per la coltivazione di prodotti di maggior pregio, come nel caso di pergolati d'uva per la produzione del vino, questo veniva indicato specificamente con i termini *vinea* o *pergola vineata*<sup>115</sup>. Vi è poi un'ulteriore possibilità: nel caso in cui il terreno non era destinato alla coltivazione, ma piuttosto all'abbellimento con alberi e piante ricercate, esso era definito *viridarium*. Le rare attestazioni relative alla presenza di tali giardini decorativi precedentemente all'XI secolo inducono a supporre che fossero spazi particolarmente privilegiati all'interno della città<sup>116</sup>.

L'importanza nel possedere una o più unità fondiarie in contesto urbano garantiva molteplici vantaggi che resero questi appezzamenti interni alle mura oggetto di particolari attenzioni e investimenti. Il possesso d'un bene immobile di questo tipo permetteva infatti d'ottenere prodotti agricoli lungo l'intera durata dell'anno<sup>117</sup>, rivelandosi così un elemento di grande importanza per procacciarsi un sicuro sostentamento. Non è inoltre da sottovalutare l'impatto positivo che le

---

<sup>113</sup> *Ivi*, pp. 423-427.

<sup>114</sup> Vedi GOODSON 2021, p. 15.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

<sup>116</sup> *Ivi*, pp. 97-98.

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 21. La definizione stessa del termine *ortus* compare così nelle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia: «Ortus nominatus quod semper ibi aliquid oriatur. Nam cum alia terra semel in anno creet, ortus numquam sine fructu est». Vedi ETYMOLOGIAE, p. 355.

coltivazioni cittadine ebbero a livello psico-terapeutico sugli abitanti e sui coltivatori, come testimoniato da ricerche compiute in contesti odierni o temporalmente recenti, in cui è stato possibile osservare come la presenza di orti urbani permetta delle migliori relazioni tra i residenti di queste aree rispetto a quelli di zone sprovviste di coltivazioni comuni<sup>118</sup>.

Un'ulteriore spia lessicale che consente d'osservare maggiormente nel dettaglio la percezione che gli abitanti d'un centro urbano avevano di sé stessi è rappresentata dalle indicazioni toponomastiche presenti nelle sottoscrizioni dei testimoni degli atti privati. I termini precipuamente impiegati a tal proposito nella documentazione del *Regnum Italiae* furono *civis* e *de civitate*, ai quali seguiva il nome della città di provenienza. Tuttavia, è necessario prestare una buona dose di cautela nell'affidarsi ciecamente a queste espressioni, in quanto non sempre rappresentano un segnale inequivocabile di presa di coscienza del proprio status di cittadino<sup>119</sup>. Nel caso di Piacenza è infatti attestata una *cartula de accepto mundio*, databile all'anno 721, in cui la parola *cives* venne utilizzata in riferimento alla provenienza da un villaggio rurale dei fratelli Sigirad e Arochis<sup>120</sup>. In altri casi l'impiego di questo termine indica invece senza alcun indugio l'appartenenza al contesto civico, come dimostrabile nel caso della donazione compiuta in favore della cattedrale di S. Alessandro di Bergamo da parte di Audelinda, vedova di Auteramo, *qui fuit comis cives Bergomensis*<sup>121</sup>. È altresì possibile individuare nella documentazione privata, oltre ai termini *cives* e *de civitate*, ulteriori spie lessicali segnalanti con maggior precisione l'appartenenza del sottoscrittore all'ambiente urbano, quali per esempio l'utilizzo di espressioni micro-toponomastiche riferite alle piazze e alle porte della città, come è attestato nel caso del piacentino Ageprando, il quale è indicato in due documenti come residente nel centro cittadino attraverso l'espressione *de foro*<sup>122</sup>, o ancora nel caso del già citato Giselperto, domiciliato in prossimità della *porta mediolanense*<sup>123</sup>.

Nella documentazione emanata dai diversi regnanti longobardi e carolingi del *Regnum Italiae* è allo stesso modo osservabile la marcata distinzione posta dai sovrani tra gli abitanti del centro urbano e la popolazione delle aree rurali, oltre alle iniziative intraprese autonomamente dalle comunità cittadine tra i secoli VIII e IX. Un esempio afferente al contesto piacentino è enunciato nel capitolare

---

<sup>118</sup> Vedi GOODSON 2021, pp. 152-155.

<sup>119</sup> Vedi DE ANGELIS 2015, pp. 169-174.

<sup>120</sup> CDL vol. 1, n. 29 (12 maggio 721), pp. 105-108.

<sup>121</sup> CORTESI 1988, n. 9 (9 luglio 816), pp. 16-17.

<sup>122</sup> ChLA2 LXVIII, n. 38 (maggio 853), pp. 129-131; ChLA2 LXIX, n. 1 (3 agosto 854), pp. 13-16.

<sup>123</sup> ChLA2, LXIV n. 2 (30 marzo 818), pp. 17-19.

emesso da re Pipino negli anni 787-788, in cui fu imposto agli uomini risiedenti all'interno della città di negare l'accesso a questa a tutti gli *aldiones* provenienti dal contado e dipendenti dal fisco cittadino<sup>124</sup>. Nonostante la collettività fosse stata definita nel documento con il termine generico di *homines Placentini*, tale divieto induce a ritenere che interamente alla città fosse presente una comunità in grado di intraprendere delle iniziative autonome e non condivise dall'autorità sovrana, che resero pertanto necessario un intervento diretto di re Pipino, volto a scongiurare l'eccessiva intraprendenza dei piacentini.

L'aver presentato le posizioni iniziali degli studiosi continuisti e catastrofisti e in seguito la loro evoluzione e sviluppo a partire dagli anni Ottanta sino agli inizi del XXI secolo permette di meglio inquadrare nello specifico gli studi su Piacenza pubblicati in quei decenni.

La posizione condivisa da parte degli appartenenti alla "scuola bolognese", e in particolar modo del suo esponente di spicco Vito Fumagalli, era volta a sottolineare l'importanza della dimensione rurale rispetto a quella cittadina. Questa linea di pensiero pose Fumagalli in aperta polemica con le teorie sostenute dai continuisti, in quanto contrario alla visione della città come organizzatrice del proprio territorio. Nel caso specifico piacentino sono stati ricordati i principali contributi da questi realizzati negli anni Sessanta e Settanta<sup>125</sup>, per lo più concentrati nel rilevare la presenza di autonomie giurisdizionali delle "circoscrizioni rurali", contrapposte all'area sottoposta alla giurisdizione cittadina<sup>126</sup>. La città negli studi di Fumagalli è infatti un elemento lontano e sullo sfondo rispetto alla campagna da lui indagata, la quale riuscì progressivamente a fare breccia tra le non più così solide difese dei centri urbani della penisola. Pertanto, volendo riassumere in breve la visione che il Fumagalli ebbe delle città italiane nei secoli antecedenti l'anno Mille, le espressioni più indicate risultano "decadenza" e "ruralizzazione"<sup>127</sup>.

La città di Piacenza non fu pertanto indagata nel dettaglio da Vito Fumagalli, ma è indubbio che i successivi studi compiuti su questa furono condizionati sia dai contributi prodotti dallo storico emiliano, sia da due fattori in particolare: la presenza di spazi urbani dediti alla coltivazione –

---

<sup>124</sup> Vedi DE ANGELIS 2022, pp. 398-399, in riferimento al passaggio «non est nostra voluntas ut homines Placentini per eorum praeceptum de curte palatii nostri illos aldiones recipiant».

<sup>125</sup> Vedi *supra* nota 43 e nota 45.

<sup>126</sup> Vedi LAZZARI 2008, pp. 626-627.

<sup>127</sup> Vedi CASTAGNETTI 1990, p. 77, è riportata l'affermazione «Il processo di decadenza e ruralizzazione della città nell'alto medioevo è noto». Questo passaggio riprende i concetti espressi in FUMAGALLI 1985, in cui traccia una panoramica dei rapporti tra città e campagna in Italia dal V secolo sino alla fine del XV secolo.



menzionati nelle fonti scritte ed elemento di degrado urbano nella percezione degli studiosi catastrofisti – e la parallela assenza di evidenze materiali atte ad indagare i secoli altomedievali.

A produrre una specifica monografia sulla città di Piacenza fu Paola Galetti, la quale pubblicò nel 1994 il libro dal titolo *Una campagna e la sua città. Piacenza e territorio nei secoli VIII-X*. Questo testo raccoglie diversi scritti prodotti dalla Galetti tra il 1975 e il 1987, opportunamente rielaborati e aggiornati in modo da porsi come la sintesi completa ed esaustiva di Piacenza e del suo territorio nei tre secoli precedenti l'anno Mille<sup>128</sup>. Tuttavia, la stessa autrice dichiarò nella premessa da lei scritta di non aver realizzato una storia del tutto focalizzata sulla città di Piacenza, come risulta dal passaggio che segue:

«Non ho scritto una storia cittadina in senso stretto, in quanto Piacenza fra VIII e X secolo si presenta tutta protesa verso il suo contado, anzi il centro di gravità si sposta verso il territorio. Realtà di vita rurali svolgono un ruolo suppletivo delle funzioni della città, che di fatto registra un appannamento della sua capacità organizzativa a più livelli di vita comunitaria»<sup>129</sup>.

Questa visione della Galetti è soprattutto condizionata da un elemento, ossia il fatto che il centro urbano di Piacenza subì nel corso dei secoli altomedievali dei mutamenti di tipo materiale e strutturale che lo resero qualcosa di diverso rispetto al *municipium* di età romana, condizionando così la capacità di organizzazione e coordinamento della città nei confronti del proprio territorio. Come però è stato già presentato nel corso del presente lavoro di tesi, le evidenze materiali relative al periodo medievale per la città di Piacenza sono quasi del tutto assenti. Sono infatti soprattutto i reperti archeologici dell'età classica o tardo antica – come il già citato mosaico pavimentale o le mura cittadine ricostruite sullo stesso tracciato di quelle repubblicane nel IV secolo – a offrire delle informazioni parziali sul capoluogo emiliano, in un periodo però lontano rispetto ai secoli trattati dalla Galetti nel suo volume<sup>130</sup>. Pertanto, ritenere l'assenza di una continuità materiale in linea con quella del passato classico della città non rappresenta una motivazione condivisibile per motivare la premessa della

---

<sup>128</sup> Vedi GALETTI 1994b, p. 9. Questa affermazione è formulata nella prefazione del volume realizzata da Vito Fumagalli, il quale sostenne sin dalle primissime righe che «Questo libro di Paola Galetti, relativo alla città di Piacenza ed al suo territorio nei secoli VIII-X, offre un quadro completo dei temi che rappresentano tutt'ora il suo oggetto di studio».

<sup>129</sup> *Ivi*, p. 12.

<sup>130</sup> Vedi *supra* nota 70, 71 e 72.

Galetti focalizzata sul progressivo spostamento del «centro di gravità» da Piacenza verso la sua campagna.

L'opera risulta suddivisa in otto capitoli come segue: una panoramica iniziale sui fondi archivistici e sulle edizioni di fonti piacentine, una parte dedicata al monastero di Bobbio e ai contributi scritti su questo ente da Carlo Cipolla, la presentazione delle differenze materiali tra le abitazioni della *Langobardia* e della *Romania*, le circoscrizioni rurali del piacentino, l'ambiente naturale e i dissodamenti compiuti, l'insediamento rurale, le case contadine e le residenze signorili e infine lo sviluppo del colonato nella comitato di Piacenza. Come è possibile notare dai titoli delle singole sezioni, il focus di indagine è nettamente spostato verso lo studio di contesti riconducibili alla campagna. Si può infatti notare come su otto capitoli, ben sei capitoli – incluso quello sul monastero di S. Colombano di Bobbio – siano relativi allo studio di contesti esterni rispetto a quello di Piacenza, a testimonianza della visione incentrata quasi totalmente su elementi relativi al contado nell'analisi della Galetti.

Vale la pena soffermarsi sul primo e sul terzo capitolo dell'opera, ossia quelli più pertinenti sulle vicende cittadine. A partire infatti dalla presentazione dei principali fondi d'archivio di Piacenza nell'alto medioevo, la Galetti compì una ricostruzione dei principali contributi sulla storia cittadina, fornendo delle informazioni su alcuni autori piacentini come il Campi, il Boselli e il Poggiali, e sugli editori di fonti come Schiaparelli. Tuttavia, nel momento in cui l'autrice si sofferma nel descrivere la composizione e la formazione degli archivi ecclesiastici, pose troppo affidamento alle informazioni contenute nelle opere degli eruditi di età moderna. Nel motivare la presenza dei due archivi capitolari di S. Giustina e di S. Antonino, la Galetti sostenne che quest'ultima fosse inizialmente l'*ecclesia mater* di Piacenza, e che la costruzione della nuova cattedrale dedicata a santa Giustina fu avviata nell'855 sotto l'episcopato di Seofredo (837-870) e conclusa dal suo successore e nipote, il vescovo Paolo (870-888/889), nell'anno 872. Nell'attuare questa ricostruzione, la Galetti utilizzò principalmente come fonte di riferimento il Campi, il quale però – come si è ricordato – sconta diverse problematiche relative all'interpretazione e all'edizione della documentazione piacentina<sup>131</sup>. In questo caso particolare il Campi interpretò erroneamente il diploma concesso al vescovo Paolo da parte dell'imperatore Ludovico II, nel quale non venne fatta menzione della costruzione della cattedrale, bensì della canonica di questa<sup>132</sup>. L'errata trascrizione del privilegio da parte del canonico

<sup>131</sup> Vedi GALETTI 1994b, pp. 20-21.

<sup>132</sup> MGH DD Lu II, n. 56 (6 gennaio 872), pp. 175-178, rr. 5-8, «quatenus ab antecessore suo Seufredo eiusdem sanctae sedis episcopo et avunculo suo caeptam fuisse canonicam sacerdotum et relinquorum ordinum aedificare nostra etiam

del XVII secolo fu così riportata dalla Galetti, la quale inoltre interpretò l'imprecisa informazione sulla fondazione *ex novo* di S. Giustina come la causa dei conflitti e competizione che scaturiranno tra i due enti, nonostante gli scontri che l'autrice menzionò avvennero tra l'XI e il XIV secolo, e quindi a distanza di più di un secolo e mezzo dalla costruzione della canonica della cattedrale<sup>133</sup>.

L'aver introdotto in apertura di volume gli archivi dei due enti ecclesiastici più di spicco del contesto piacentino, i quali detenevano da secoli diversi possedimenti sparsi nelle campagne circostanti, rappresentò la base su cui la Galetti tentò nel corso della propria opera di motivare l'idea di una città spostata totalmente verso la campagna. Tuttavia, l'autrice tralasciò nel corso della sua ricostruzione un altro importantissimo attore presente nel contesto urbano piacentino: il monastero di S. Sisto. Questo cenobio femminile, i cui lavori di costruzione ebbero inizio nei primi anni Settanta del IX secolo e furono conclusi nell'877<sup>134</sup>, fu edificato su volontà dell'imperatrice Angelberga e dotato già dall'anno 874 di diversi possedimenti da parte del consorte Ludovico II, ponendo così il monastero in una posizione di diretta relazione e competizione con gli altri enti ecclesiastici della città<sup>135</sup>. A due anni dalla morte dell'imperatore e in concomitanza con l'installazione di quaranta monache presso il monastero, Angelberga produsse un testamento in cui stabilì che tutte le sue proprietà fossero trasmesse a S. Sisto in Piacenza, molte delle quali erano collocate strategicamente lungo il corso del fiume Po e corrispondenti alle località menzionate nel già citato patto dell'anno 715 tra re Liutprando e i *milites* di Comacchio<sup>136</sup>. All'interno di *Una campagna e la sua città* il

---

permissione». Una riflessione più approfondita sulla storia della cattedrale di Piacenza attraverso le fonti documentarie è presente in FERMI 2015, pp. 16-17.

<sup>133</sup> Vedi GALETTI 1994b, pp. 21-23.

<sup>134</sup> Vedi a tal proposito la biografia dell'imperatrice Angelberga in BOUGARD 1993.

<sup>135</sup> ChLA2 XCIII, n. 18 (13 ottobre 874), pp. 92-95, rr. 5-8 « Super haec concedimus illi, donamus ac stabilimus ubicumque voluerit, infra ipsam urbem Placentinam vel circumcirca, puplicas stratas ad sui monasterii fines dilatandos atque muniendos immutare, adiungentes ipsi ex nostro et in perpetuum largientes omnem muri ipsius civitatis intrinsecus et extrinsecus vallum a fundamentis usque ad pinnas murorum, quantum protendit a porta Mediolanensi usque ad posterulam subsequentem sed et universas in circuitu murorum et antemuralium turrium quoque et portarum». In questo documento Ludovico II conferma tutte le permutazioni e i negozi giuridici da questa effettuati al fine di costruire il monastero di S. Sisto entro le mura di Piacenza, concedendo all'imperatrice di modificare anche la viabilità urbana ed extraurbana della città se necessario. La conferma del possesso di questi beni da parte di Angelberga fu confermata anche in seguito alla morte del consorte da parte di Ludovico il Germanico. Vedi ChLA2 XCIII, n. 21 (19 luglio 876), pp. 104-108.

<sup>136</sup> Il testamento di Angelberga fu pubblicato in FALCONI 1979, n. 20 (marzo 877), pp. 49-58. Per una riflessione più approfondita sulla dislocazione dei beni destinati dall'imperatrice a S. Sisto vedi CIMINO 2012 pp. 150-161 e CIMINO 2013, pp. 108-110.

monastero fondato su iniziativa di Angelberga è menzionato all'inizio del primo capitolo per ricordare che la documentazione sopravvissuta è attualmente conservata presso gli Archivi di Stato di Parma e Cremona. Il motivo per cui la Galetti non pose sufficiente attenzione sulla fondazione di S. Sisto è dovuto forse al fatto che ciò avrebbe messo in discussione alcune sue posizioni legate all'interpretazione di una città sbilanciata o inglobata dalla campagna circostante nel IX secolo. Il monastero di S. Sisto, a differenza di quanto sostenuto per la cattedrale di S. Giustina, è infatti una fondazione *ex novo* nel centro della città, la quale creò una nuova competizione sul controllo di alcuni beni o diritti, come ad esempio il commercio fluviale cittadino su Po. Oltre a questo dato, si può notare come Galetti considerò poco due elementi che si registrano in progressiva crescita nel corso del IX secolo: le fonti relative all'acquisizione di beni localizzati entro le mura e la produzione di documenti relativi a beni collocati nella campagna da parte di notai residenti in città. Tale dinamismo, concentrato non tanto nelle zone rurali ma nel cuore stesso di Piacenza, ma si concilia con la visione di una città «protesa verso il proprio contado» nei secoli dall'VIII al X.

Per motivare però questa interpretazione, nel terzo capitolo l'autrice operò un confronto tra due realtà urbane presenti nella *Langobardia* e nella *Románia*: Piacenza e Rimini. Secondo la Galetti, le città dell'Emilia occidentale persero la propria funzione originale di coordinamento del territorio, come sarebbe deducibile dalla presenza di distretti rurali dotati di una certa autonomia; a differenza invece dell'area romagnola, in cui le città furono in quei secoli ancora il «veri centri naturali della vita economica, amministrativa, sociale e politica, nei confronti dei loro territori»<sup>137</sup>. In relazione alla presenza delle circoscrizioni rurali già rilevate negli studi di Fumagalli di fine anni Sessanta<sup>138</sup>, queste non sono da considerare scollegate dall'impianto amministrativo presente in città. Come ha infatti rilevato Luigi Provero, sia i *Fines Castellana* sia i *Fines Aucenses* sono distretti giudiziari minori affidati all'amministrazione o d'un gastaldo o d'un locoposito, i quali furono però dipendenti dall'autorità del conte di Piacenza<sup>139</sup>. Non si tratta dunque di disgregazione territoriale, come sostenne la Galetti, ma di una partizione che permettesse un migliore e più capillare controllo della città verso le aree rurali.

Un ulteriore elemento valutato come sintomo inequivocabile di ruralizzazione e decadenza della città emiliana è dovuta alla presenza dei *Prata vel Campanea Placentina*, ossia di una superficie di circa quattro chilometri estesa lungo la via Emilia e comprendente anche aree paludose e boschive a

---

<sup>137</sup> Vedi GALETTI 1994b, pp. 55-57.

<sup>138</sup> Vedi *supra* le note 43 e 45.

<sup>139</sup> Vedi PROVERO 2001, pp. 43-44.

est di Piacenza<sup>140</sup>. Per la Galetti, la presenza di questa superficie immediatamente al di fuori delle mura era un chiaro segnale di ruralizzazione del centro urbano, nel quale era registrabile una continuità con l'esterno data dalla presenza di zone coltivate sia dentro l'insediamento sia nella *campanea*. Campi, orti e vigne interni a Piacenza erano così per l'autrice il segnale più lampante della penetrazione della campagna nella città e del suo degrado rispetto al passato romano, il quale rappresenta il principale metro di giudizio per valutare il grado di degrado o vivacità di un centro urbano. Nel caso di Rimini infatti è possibile riscontrare per la Galetti una realtà dinamica, in linea con il modello romano dei secoli precedenti, a partire dalle strutture abitative attestate nelle fonti scritte<sup>141</sup>. Sono qui infatti riportati diversi casi in cui nella documentazione riminese anteriore all'anno Mille impieghi nelle fonti delle espressioni maggiormente aderenti alla tradizione classica, tra cui *domus*, che, seppur non possano rimandare in maniera certa alla struttura abitativa d'età imperiale, rimandava secondo la Galetti a una struttura realizzata grazie all'impiego di materiali di riuso durevoli<sup>142</sup>. Queste supposizioni sono però motivate soprattutto dalla terminologia impiegata dalle fonti, non tanto dall'analisi di evidenze archeologiche, ma ciò era sufficiente a sancire la superiorità delle case presenti a Rimini rispetto a quelle di Piacenza, in quanto tale lessico «testimonia un livello tecnico costruttivo superiore alla *Langobardia*»<sup>143</sup>. Questa affermazione risulta confutabile a partire anzitutto dalla pretesa di poter compiere una ricostruzione completa ed esaustiva dei materiali di un'abitazione senza poter disporre di evidenze materiali che possano confermare queste intuizioni. La documentazione scritta è certamente uno strumento utile per poter notare elementi particolari nella descrizione di una casa, ma da sola non è sufficiente per poter fornire un quadro generale ed esaustivo sulle tecniche di costruzione e sui materiali impiegati in una determinata città o regione<sup>144</sup>. Inoltre, come è testimoniato in questo caso sia dalla documentazione sia dai rinvenimenti archeologici, il riuso di materiali a fini costruttivi è attestato in varie città del *Regnum Italiae*, come ad esempio

---

<sup>140</sup> Per approfondimenti sull'estensione della *campanea* di Piacenza vedi CASTAGNETTI 1990, p. 144-145.

<sup>141</sup> A confutare questa linea di continuità tra la Rimini d'età romana e quella d'età altomedievale si veda *supra* la nota 101.

<sup>142</sup> Vedi GALETTI 1994b, pp 68-70. La stessa Galetti affermerà successivamente che le *domus* riminesi edificate con materiali di riuso durevoli sono archeologicamente attestate sino al VI secolo. Invece, tra IX e X secolo, le abitazioni si semplificarono e furono utilizzati materiali più deperibili quali il legno, come risulta attestato da delle dimore rinvenute presso il foro di Cesare. Per approfondire vedi GALETTI 2010, pp. 62-68.

<sup>143</sup> *Ivi*, p. 71.

<sup>144</sup> *Ivi*, p. 72. La Galetti affermò che «Anche se nelle altre città della Pentapoli non disponiamo della relativa ricchezza documentaria di Rimini, possiamo certamente affermare che anche esse on subirono un accentuato processo di ruralizzazione, quale si verificò anche in altre aree della penisola».

Verona<sup>145</sup>, confutando così la visione della Galetti sulla netta divisione tra le due aree della penisola<sup>146</sup>.

Sul finire del XX secolo il libro *Una campagna e la sua città* rappresentava il contributo che più mirava a fornire un quadro completo ed esaustivo di Piacenza nell'alto medioevo. Tuttavia, come è stato possibile notare sono numerose le criticità rilevate nell'analisi operata da Paola Galetti, soprattutto in confronto con i risultati emersi dal dibattito tra continuisti e catastrofisti. Infatti, in seguito al confronto tra storici e archeologi l'opinione in larga parte condivisa fu di considerare la città altomedievale una realtà ben definita che, nonostante i cambiamenti strutturali rispetto al passato romano, mantenne comunque delle caratteristiche che la resero ben distinta rispetto al territorio circostante. Tale definizione non si riscontra però nel suddetto volume. Per la Galetti gli orti urbani, la presenza di una campagna prossima alla città e i possedimenti delle principali chiese locali concentrati soprattutto nelle aree esterne al centro urbano sono tutti segnali inequivocabili dello stato di ruralizzazione e degrado di Piacenza, soprattutto se posta in confronto con la realtà riminese, che all'autrice appare dalle fonti scritte maggiormente aderente al modello d'età romana. Il rimarcare in modo costante questa distinzione tra le due città sotto il profilo materiale, economico e politico restituì dunque una visione profondamente inficiata di Piacenza nell'alto medioevo, ma basterà attendere qualche anno dalla pubblicazione di questo volume perché tali considerazioni fossero confutate. A partire infatti dai primi decenni del XXI secolo Piacenza sarà nuovamente oggetto di studi e analisi che riconosceranno la grande importanza e preminenza del capoluogo emiliano non solo rispetto al proprio territorio, ma anche nel più ampio contesto del *Regnum Italiae*.

### 1.3 UNA CITTÀ E LA SUA CAMPAGNA. LA RINNOVATA ATTENZIONE VERSO PIACENZA E IL SUO TERRITORIO NEGLI STUDI PIÙ RECENTI.

Il superamento di visioni di catastrofistiche su Piacenza si realizzò a cavallo tra i due millenni attraverso due fattori in particolare: l'edizione di fonti primarie – in larga parte inedite – che permisero nuovi e più approfonditi studi sul contesto piacentino nel IX secolo e la pubblicazione di contributi

---

<sup>145</sup> Vedi LA ROCCA 1986b.

<sup>146</sup> La stessa Galetti in altri contributi rispetto a *Una campagna e la sua città* riporta come siano presenti nei territori della *Langobardia* artigiani in grado di lavorare la pietra e il legno. Vedi *supra* nota 102.

successivi ai decenni di dibattito che confutarono il rapporto di subordinazione della città alla sua campagna.

Per quanto riguarda il primo tra i due elementi, è senza dubbio opportuno segnalare la pubblicazione della seconda edizione dei volumi delle *Chartae Latinae Antiquiores* a partire dall'anno 1997. Questa collana di edizioni di fonti, avviata nel 1954 su iniziativa dello storico e paleografo svizzero Albert Bruckner e del paleografo e latinista francese Robert Marichal, comprende 49 volumi in cui venne pubblicata la documentazione in lingua latina conservata negli archivi e biblioteche dell'Europa occidentale sino alla fine dell'VIII secolo. In questi tomi è presente anche la documentazione relativa all'area piacentina, come ad esempio la nota permuta del conte Aroin dell'anno 791<sup>147</sup>, ma sono in larga parte assenti gli atti pubblicati nelle edizioni effettuate da Falconi e dalla Galetti in quanto si estendono in parte sino alla metà del IX secolo<sup>148</sup>. Il superamento di questa barriera cronologica avvenne appunto con la pubblicazione del volume numero 50, il quale inaugurò la seconda serie della collana.

Il grande pregio delle *Chartae Latinae Antiquiores* è quello di fornire non solo la trascrizione e il regesto degli atti, ma anche le relative analisi autoptiche e fotoriproduzioni in alta qualità di questi. Si tratta dunque di un processo di edizione estremamente dettagliato, che coinvolse nella sua realizzazione i principali storici medievisti, diplomatisti e paleografi su scala internazionale, coordinati questa volta da Guglielmo Cavallo e Giovanna Nicolaj. Sotto la loro direzione sono stati così pubblicati per il IX secolo ben 68 volumi tra gli anni 1997 e 2019, di cui otto dedicati alla documentazione custodita presso i due archivi capitolari di S. Antonino e S. Giustina<sup>149</sup>.

L'aver reso a disposizione degli studiosi l'intera documentazione piacentina per il IX secolo donò nuovo impulso agli studi sul capoluogo emiliano e sul suo territorio, favoriti dal precedente confronto sulle realtà urbane tra continuisti e catastofisti. Infatti, l'analisi delle fonti primarie attraverso una nuova prospettiva mirante a rintracciare gli elementi di dinamismo delle città permise superare la prospettiva di Piacenza quale centro urbano in uno stato di degrado e inglobato nel proprio territorio, come sostenne invece la Galetti.

---

<sup>147</sup> Vedi *supra* nota 92.

<sup>148</sup> Vedi *supra* nota 39 e 58.

<sup>149</sup> Si tratta dei volumi ChLA2 LXIV; ChLA2 LXV; ChLA2 LXVI, ChLA2 LXVII; ChLA2 LXVIII; ChLA2 LXIX; ChLA2 LXX; ChLA2 LXI, i quali furono pubblicati tra il 2003 e il 2007. La documentazione relativa invece al monastero di S. Sisto non è presente in questi volumi ma in quelli relativi a Parma e Cremona, ossia ChLA2 XCIII e ChLA2 XCIX, in quanto gli atti sopravvissuti del cenobio furono trasferiti negli archivi di quelle città.

A partire dunque dalle nuove analisi condotte sulle realtà rurali del comitato piacentino si delineò la visione di una città posta saldamente al centro del proprio territorio, nonostante questo fosse suddiviso in circoscrizioni minori. Come ha affermato Domenico Cerami, è a partire dall'età carolingia che si può assistere – soprattutto grazie alla maggiore documentazione analizzabile – alla progressiva fagocitazione di questi distretti rurali nel *comitatus*. Nello specifico caso dei *Fines Aucenses*, questi ebbero presso Cortemaggiore il proprio centro amministrativo facente capo a Piacenza, ma tale situazione perdurò sino all'875, anno in cui questi furono posti sotto la diretta autorità del conte locale<sup>150</sup>. Su tematiche affini si concentra anche Tiziana Lazzari, anch'essa, come Paola Galetti, allieva di Vito Fumagalli. A differenza però di quest'ultima, la Lazzari sottolinea come non sussistette tra *Langobardia* e *România* una differenza netta tra i centri urbani delle due aree, in quanto in entrambi i casi si assistette a un cambiamento rispetto al modello del *municipium* romano<sup>151</sup>. Inoltre, la Lazzari pone particolare attenzione nel lessico delle fonti documentarie, rilevando come in alcuni casi i termini utilizzati non sempre avessero un significato parallelo al latino classico, ma in alcuni casi vi fosse la possibilità che questi avessero subito delle variazioni semantiche nel corso dei secoli. Un valido esempio a tal proposito è dato dal termine *castrum*, che per la Lazzari, oltre indicare un accampamento militare o un insediamento protetto da mura con o senza una giurisdizione sul territorio circostante, potrebbe invece rimandare a una regione o territorio in cui non era presente un centro ben preciso<sup>152</sup>. A dimostrazione di questa interpretazione vi è il caso di Sora, attuale cittadina laziale che nelle fonti del VI secolo compare definita *castrum*, nonostante fosse registrata la presenza di un monastero e non di un centro fortificato<sup>153</sup>.

All'incirca negli stessi anni in cui furono dati alle stampe questi contributi comparvero i primi saggi e monografie di Nicola Mancassola, anch'egli appartenente alla “scuola bolognese” di Vito Fumagalli, Paola Galetti e Tiziana Lazzari. A partire dalla sua tesi di dottorato, Mancassola si dedicò a indagare le campagne emiliano-romagnole attraverso sia storico sia archeologico, focalizzandosi soprattutto sulla gestione delle *curtes* rurali, tra cui anche le proprietà presenti nella campagna piacentina<sup>154</sup>. Questa linea di ricerca è rilevabile anche nella prima monografia prodotta da Mancassola nel 2008, ma nella quale si dedicò con maggior attenzione alle aree rurali del comitato

---

<sup>150</sup> Vedi CERAMI 2005, pp. 290-295.

<sup>151</sup> Vedi LAZZARI 2009, pp. 628-629.

<sup>152</sup> *Ivi*, pp. 631-635.

<sup>153</sup> *Ivi*, pp. 640-641.

<sup>154</sup> Vedi MANCASSOLA 2002, pp. 86-93.



di Piacenza<sup>155</sup>, complice anche, come si è avuto modo di accennare, la recente realizzazione degli otto volumi delle *Chartae Latinae Antiquiores* sulla documentazione custodita a S. Antonino e a S. Giustina. Sarà infatti proprio a partire dall'analisi delle fonti scritte conservate presso questi due enti ecclesiastici<sup>156</sup> che Mancassola realizzò nel 2013 la sua prima monografia dedicata alla piccola proprietà rurale nel territorio di Piacenza, la quale fu pubblicata con il titolo di *Uomini senza storia*. L'obbiettivo di quest'opera si poneva sullo stesso solco dei contributi realizzati da Vito Fumagalli, ossia uno studio non solo sulle dinamiche legate al paesaggio e all'organizzazione degli spazi rurali, ma anche sulle persone che vissero nella campagna di Piacenza, la cui presenza è testimoniata unicamente dalle proprietà sparse del vescovo locale, della cattedrale di S. Giustina e della basilica di S. Antonino<sup>157</sup>.

In questi studi di Mancassola la città rimane sullo sfondo della ricostruzione storica sulle proprietà, sull'ambiente e sulla vita condotta da persone alle quali ha voluto dare voce nel suo libro. Tuttavia, non per questo Piacenza è presentata come subordinata al suo territorio o inglobata in esso. Una simile visione del centro urbano si riscontra inoltre negli studi compiuti da Giorgia Musina, allieva di Paola Galetti. Nella sua tesi di dottorato è posta particolare enfasi su elementi maggiormente legati al contesto ambientale e all'assetto proprietario del comitato piacentino; tuttavia, non è tralasciata l'importanza della città, la quale era in grado di esercitare una forza centripeta nei confronti del territorio circostante e delle persone lì residenti, le quali iniziarono a partire dal IX secolo a compiere un crescente numero di investimenti nel centro urbano<sup>158</sup>.

A dedicarsi in maniera precipua alle vicende legate al contesto cittadino sono i due volumi curati da Pierre Racine relativi alla storia della diocesi di Piacenza, nei quali è possibile riscontrare diversi saggi realizzati sia da storici sia da archeologi, in grado così di fornire un quadro comparato sulle vicende che interessarono la chiesa piacentina<sup>159</sup>. Il primo dei due tomi è relativo alle origini del cristianesimo nell'area piacentina, per le quali vi sono testimonianze sia scritte sia archeologiche a partire dal IV secolo, sino all'anno Mille, e dunque all'apice dell'autorità esercitata dal vescovo

---

<sup>155</sup> Vedi MANCASSOLA 2008, in particolare il capitolo V, pp. 101-112.

<sup>156</sup> Un'attenzione particolare rivolto allo studio della documentazione piacentina da parte di Mancassola si riscontra nell'analisi da questi compiuta sulla variazione nel formulario nei contratti di locazione tra VIII e IX secolo. Per approfondimenti vedi MANCASSOLA 2017a, pp. 236-237.

<sup>157</sup> Vedi MANCASSOLA 2013, pp. 119-145.

<sup>158</sup> Vedi MUSINA 2012, pp. 159-166.

<sup>159</sup> Cfr. RACINE 2008.

locale<sup>160</sup>. La prospettiva di quest'opera è chiaramente rivolta a rintracciare e ad analizzare gli elementi di carattere religioso per fornire una panoramica sullo sviluppo delle principali istituzioni ecclesiastiche presenti in Piacenza e nel territorio circostante attraverso l'impiego sia delle fonti scritte sia di quelle materiali. Tale scelta è in buona probabilità dovuta agli esiti del confronto avvenuto nei decenni precedenti tra continuisti e catastofisti, in cui si è potuto constatare il proficuo confronto ottenuto dalle ricerche nell'integrare le informazioni presenti nelle fonti letterarie e archivistiche con quelle scaturite dalle analisi delle evidenze archeologiche. Tuttavia, come si è già avuto modo di ricordare più volte, i reperti rinvenuti in seguito a scavi effettuati nell'area urbana sono per lo più relativi alla fase tardoantica, mentre non si posseggono sufficienti testimonianze per il periodo medievale. Alla luce di tali considerazioni è dunque necessario prestare particolare cautela nell'impiego di queste fonti per attuare una ricostruzione della storia della chiesa piacentina sino all'anno Mille. Ad oltrepassare questo limite cronologico è la tesi di dottorato realizzata da Stefano Degli Espositi, il quale produsse una ricerca incentrata proprio sugli enti ecclesiastici attivi nella città di Piacenza – o orbitanti nei pressi di questa – nell'XI secolo, utilizzando principalmente le fonti scritte edite nelle edizioni delle *Chartae Latinae Antiquiores* e anche il materiale inedito successivo all'anno Mille<sup>161</sup>.

A dedicare nuovamente attenzione alla storia di Piacenza fu poi Paola Galetti, la quale ebbe modo di rivedere in parte alcune considerazioni maturate in *Una campagna e la sua città* a diciassette anni dalla pubblicazione di quel volume. In questo contributo, dal titolo *Ripensando alla storia di Piacenza nell'altomedioevo*, l'autrice ebbe modo di compiere delle riflessioni su alcune tematiche trattate o tralasciate nel corso del volume del 1994, a partire da una più ampia riflessione sul monastero di S. Sisto. In quest'occasione la Galetti dedicò maggior attenzione alle vicende urbane legate agli enti ecclesiastici presenti e alla loro preminenza economica data dal controllo del commercio fluviale<sup>162</sup>, segnalando inoltre le nuove teorie relative all'identificazione della sede episcopale piacentina. Inoltre, sulla base delle analisi compiute da Nicola Mancassola sul sistema curtense nell'area emiliano-romagnola<sup>163</sup>, è notato il grande afflusso di beni che almeno dalla seconda metà del IX secolo giungeva in città dalle *curtes* rurali per essere poi smerciato, attenuando così il processo di

---

<sup>160</sup> Una più recente riflessione sull'ascesa dell'autorità vedi RACINE 2000, in particolar modo le pp. 82-94.

<sup>161</sup> Vedi DEGLI ESPOSTI 2017, pp. 2-6.

<sup>162</sup> Vedi GALETTI 2011, pp. 174-175.

<sup>163</sup> Vedi *supra* nota 154 e 155.

ruralizzazione dell'artigianato che per la Galetti caratterizzò Piacenza tra i secoli VII e VIII<sup>164</sup>. Ciononostante, è riscontrabile anche in questo contributo una visione condizionata della città rispetto al territorio circostante, come per esempio l'interpretazione legata alla crescita dei mercati urbani, la quale viene presentata come diretta conseguenza dell'incremento produttivo delle *curtes* della campagna. Non viene così tenuto conto della produzione manifatturiera o agricola interna alla città, che per la Galetti risulta per lungo tempo dislocata nelle campagne prossime al centro urbano, motivo per cui lo sviluppo di un ceto mercantile attivo a Piacenza è riscontrabile solamente dall'anno 991 e non in precedenza<sup>165</sup>. In conclusione, pur riconoscendo la posizione nevralgica di Piacenza nell'alto medioevo, per la Galetti è ancora opportuno riflettere su questa città ancora attraverso una prospettiva che sottolinei la ruralizzazione della vita cittadina, seppur all'interno di un contesto più articolato rispetto al 1994<sup>166</sup>.

Oltre a questi importanti studi, è assolutamente opportuno segnalare l'attività di ricerca svolta su Piacenza da parte di François Bougard. Lo storico francese ebbe modo già sul finire degli anni Ottanta del XX secolo di indagare lo sviluppo della dinastia comitale nel comitato piacentino tra il IX e l'XI secolo, concentrandosi soprattutto sulle strategie dei gruppi familiari dei Supponidi, dei Gandolfingi e degli Obertenghi<sup>167</sup>. Quest'analisi segnò il punto d'avvio per la produzione negli anni successivi di diversi studi relativi sia sulle aristocrazie del *Regnum Italiae*<sup>168</sup>, sia su personaggi di minor rilievo e presenti in contesti più locali tra il periodo carolingio e post-carolingio. A proposito di quest'ultimo aspetto vale la pena menzionare il contributo di Bougard sul già citato sculdascio Pietro di Niviano, il quale compì numerosi investimenti fondiari insieme a sua moglie Ragemperga sul finire del IX secolo nei *Fines Castellana*, come ebbe anche modo di rilevare nei suoi studi Vito Fumagalli<sup>169</sup>, il quale però poté basarsi solamente sulla documentazione edita in quegli anni.

---

<sup>164</sup> L'interpretazione precedente della Galetti individuava invece la ruralizzazione dell'artigianato tra VIII e X secolo. Vedi GALETTI 1994b, pp. 58-59.

<sup>165</sup> Vedi GALETTI 2011, pp. 181-182. Si fa particolare riferimento al placito edito in MANARESI 1957, n. 213 (20 gennaio 991), pp. 279-285.

<sup>166</sup> Vedi GALETTI 2011, p. 184.

<sup>167</sup> Vedi *supra* nota 54.

<sup>168</sup> Vedi BOUGARD 1993 e BOUGARD 2006b. Per quanto concerne invece l'organizzazione del *Regnum Italiae*, e in particolar modo il rapporto tra il potere politico e le aristocrazie del regno cfr. BOUGARD 1998, BOUGARD 2006a e BOUGARD 2011.

<sup>169</sup> Vedi *supra* nota 43.

Quest'ufficiale pubblico minore fu infatti attivo solamente nella zona a sud-est di Piacenza, senza compiere transazioni fondiarie al di fuori di questa circoscrizione. Da quanto appare dal cospicuo dossier documentario sugli investimenti compiuti da Pietro e dalla sua consorte – edito interamente da Bougard stesso in appendice al saggio<sup>170</sup> – si può notare una strategia volta a concentrare i propri lotti fondiari presso il villaggio di Niviano e della valle dell'Arda, acquisendo soprattutto beni immobili di natura speculativa, quali terreni coltivati a vite<sup>171</sup>. Tuttavia, non bisogna lasciarsi ingannare dall'attenzione precipua di Pietro e Ragemperga verso la compravendita di terreni nei *Fines Castellana*. La carriera di Pietro fu infatti strettamente legata a quella del conte di Piacenza Adalgiso II (880-890) e alle vicende politiche del *Regnum Italiae* di fine IX secolo, in quanto il passaggio del comitato piacentino dalla sfera d'influenza di Berengario I a quella di Guido da Spoleto nell'autunno dell'891 comportò a Pietro la perdita dell'incarico di sculdascio. Successivamente a questa data è possibile rintracciare il coinvolgimento di Pietro in diverse dispute giudiziarie, in cui dovette a più riprese difendere il proprio diritto di possesso sui beni rurali precedentemente acquisiti. Nonostante Pietro non fosse più in possesso d'un *officium*, egli rimase tra i soggetti di maggior rilevanza nello scenario locale, il cui prestigio è testimoniato dalle nozze contratte tra la figlia Adelberga e il franco Eto, appartenente probabilmente a un ramo minore dell'importante famiglia dei Supponidi. Un ulteriore fattore che attesta l'alto livello sociale raggiunto da Pietro è dato dalle relazioni che questi intrattenne con gli altri ufficiali maggiormente eminenti del panorama piacentino, come nel caso dei gastaldi Gulferio e Teutperto, quest'ultimo d'origine alamanna<sup>172</sup>.

Il caso di studio di Pietro di Niviano permette così di fare maggior luce su una realtà, quale quella piacentina, sul finire del IX secolo. Si tratta infatti di un contesto dinamico, nel quale nonostante sia attestata la presenza di circoscrizioni rurali con personaggi operanti unicamente all'interno di queste – come nel caso di Pietro – ma con relazioni che trascendevano tali confini. Lo sculdascio di Niviano ebbe intrattenne infatti rapporti con i vertici locali e con gli esponenti delle aristocrazie transalpine e fu direttamente interessato dagli avvenimenti politici di più ampia portata, quale il conflitto per ottenere il controllo del *Regnum Italiae*. Questo ben dimostra dunque quanto le realtà rurali e gli abitanti di queste potessero avere delle connessioni con i vertici politici locali e della penisola sul finire del IX secolo e non isolati nelle proprie campagne.

---

<sup>170</sup> Sono in totale ben 28 i documenti relativi a Pietro di Niviano, i quali furono pubblicati per la prima volta in BOUGARD 1996, pp. 307-337

<sup>171</sup> *Ivi*, pp. 294-295.

<sup>172</sup> *Ivi*, pp. 297-301.

Lo studio delle vicende di Pietro di Niviano ben rivela inoltre il potenziale della documentazione piacentina, la quale al momento della pubblicazione dell'articolo doveva essere ancora edita per il IX secolo. Sarà però proprio a partire dall'analisi degli atti conservati a Piacenza che François Bougard produrrà degli studi volti a ricostruire gli usi documentari della penisola in seguito alla conquista franca e le connessioni sociali che si formarono tra le élites locali e le nuove élites transalpine. A partire infatti dalle fonti scritte si possono notare a Piacenza alcune forme di integrazione tra le pratiche d'oltralpe con quelle presenti nella penisola, come nel caso degli atti di vendita. In questi è infatti riportata in alcuni casi l'indicazione dell'investitura secondo l'uso previsto dalla legge salica per rendere effettivo il negozio giuridico, facendo così supporre una duplice redazione del documento<sup>173</sup>, segnalando in questo modo lo scrupolo da parte dei notai locali verso le nuove aristocrazie. Questa attenzione rivolta verso lo studio del contesto del *Regnum Italiae* in seguito alla conquista carolingia è riscontrabile anche nelle indagini di Bougard sullo studio del notariato nell'area centro-settentrionale della penisola all'indomani dell'anno 774, di cui si tratterà con maggior dettaglio nel corso del terzo capitolo. Le ricerche condotte da François Bougard hanno pertanto ben dimostrano il collegamento presente tra le realtà locali e i vertici del *Regnum*, reso possibile dalla presenza di centri urbani, come Piacenza, in grado di svolgere un ruolo coordinamento e connessione rispetto al proprio territorio.

È così, a partire da analisi di questo tenore, che è stato possibile superare in modo definitivo la visione di una città degradata, ruralizzata e non distinguibile dal proprio territorio. Lo sviluppo delle ricerche sulle realtà urbane ha inoltre consentito negli ultimi anni compiere delle riflessioni sull'eventuale sviluppo di forme embrionali di una coscienza cittadina nell'Italia settentrionale. Tale proposta di indagine non deve essere interpretata attraverso un'ottica teleologica, volta a leggere nelle dinamiche di IX e X secolo gli esiti che porteranno al successivo sviluppo di forme di governo comunale<sup>174</sup>, bensì nel prendere in considerazione elementi prima trascurati o offuscati da una visione eccessivamente catastrofistica di realtà urbane vivaci e dinamiche come quella di Piacenza.

---

<sup>173</sup> Vedi BOUGARD 2008b, p. 347.

<sup>174</sup> Per una sintesi sull'importante convegno relativo alle identità urbane nell'Italia settentrionale tra IX e XI secolo vedi FIORE 2015, pp. 432-433.

2

PIACENZA E IL SUO TERRITORIO:  
GEOGRAFIA, STRUTTURE ECCLESIASTICHE E DOCUMENTAZIONE

## 2.1 CONFINI FISICI E CONFINI GIURISDIZIONALI DEL TERRITORIO PIACENTINO

Il territorio soggetto all'autorità della *civitas Placentia* presenta caratteristiche assai diverse sotto il profilo geomorfologico. La sua superficie si estende dal corso del fiume Po a nord sino alle colline e alle montagne che caratterizzano il paesaggio appenninico meridionale, il quale separa l'Emilia-Romagna dalle odierne regioni della Liguria e della Toscana. I limiti orientali del piacentino sono invece confinanti con il comitato parmense, mentre quelli occidentali con il territorio soggetto alla capitale Pavia e del monastero di S. Colombano di Bobbio. Procedendo dagli Appennini verso la città di Piacenza, le montagne lasciano progressivamente spazio a un paesaggio collinare caratterizzato da una decina di vallate in cui scorrono fiumi e torrenti, le quali si sviluppano in zone di alta pianura man mano che si avvanza verso il centro urbano.




Figura 3 - I confini del comitato di Piacenza. Fonte MUSINA 2012, p. 17

Le aree nei pressi di Piacenza sono invece classificabili come aree di bassa pianura formatesi in seguito alle esondazioni de Po e dei suoi principali affluenti, quali ad esempio la Trebbia, l'Arda, il Nure e il Tidone<sup>175</sup>. Questi corsi d'acqua hanno in gran parte origine dall'Appennino piacentino, e il loro afflusso verso la pianura padana conferisce al territorio una struttura "a pettine", caratterizzata da una serie di valli tra loro parallele e inclinate di 45° in direzione nord-est rispetto all'asse del fiume Po. La disposizione di queste vallate permette di compiere una graduale risalita verso le quote più elevate delle montagne, evitando bruschi cambi di dislivello. Tuttavia, le dorsali di questi avvallamenti hanno a lungo rappresentato un ostacolo naturale, limitando così la presenza di insediamenti<sup>176</sup>.




Figura 4 - Le valli del comitato di Piacenza. Fonte: MUSINA 2012, p. 20

<sup>175</sup> Vedi MUSINA 2012, p. 17.

<sup>176</sup> *Ivi*, p. 18.



L'area collinare rappresenta una porzione ristretta rispetto alla superficie pianeggiante e montuosa, la quale si estende per una fascia di territorio inclinata di 45° che da nord-ovest procede in direzione sud-est, corrispondendo così agli imbocchi delle principali valli fluviali. Tale conformazione del terreno lascia così spazio alla pianura soprattutto nell'area nord-est del comitato di Piacenza, presso cui si svilupparono i principali villaggi rurali nell'alto medioevo. Il popolamento umano si concentrò infatti prevalentemente nelle zone di alta pianura e di media collina, rivelando così un paesaggio inframezzato da campi coltivabili, prati, pascoli e soprattutto acquitrini e boschi. La presenza di diverse aree incolte rappresentava un elemento di grande importanza per le risorse che potevano fornire queste zone, come per esempio le paludi per il pescato e le foreste per il legname e l'allevamento<sup>177</sup>. La documentazione conservata negli archivi cittadini e nel cenobio bobbiese, unita all'incrocio dei dati provenienti dall'analisi del terreno, permette di formulare alcune ipotesi sulle principali specie arboree attestate nel comitato piacentino. Oltre alla quercia, la quale è attestata nel corso dell'alto medioevo nella Pianura padana e ben attecchisce in superfici pianeggianti umide, è menzionato anche il castagno, il quale è documentato soprattutto nelle zone collinari ad un'altitudine media di 400 metri, anche se è possibile rilevarne la presenza anche ad altezze pari a 1000 metri<sup>178</sup>. La presenza sia di castagneti sia di querceti è funzionale soprattutto per l'allevamento dei suini, i quali pascolavano in questi spazi nutrendosi di ghiande e castagne. La grandezza di queste superfici era inoltre misurata sulla base della capacità della foresta di contenere un certo numero di maiali, come nel caso di una delle due selve entrambe di proprietà del cenobio di S. Colombano di Bobbio a Varzi, località del pavese, presso cui era presente una foresta nota come *silva ad XL porcus saginandum*<sup>179</sup>. A segnalare nella documentazione la presenza di boschi cedui da cui ricavare soprattutto legname vi sono le espressioni di *silva stalaresi*, *stalareis seu buscaleis* o *silva minor*.

La campagna prossima al centro urbano, suddivisibile in bassa pianura, alta pianura occidentale e alta pianura orientale, presenta delle caratteristiche che condizionarono la presenza umana e gli investimenti fondiari<sup>180</sup>. L'area della bassa pianura, corrispondente al territorio orientale prossimo a Piacenza, è infatti caratterizzata da uno scarso sviluppo agricolo a causa degli strati argillosi di deposito alluvionale formati in seguito alle esondazioni del fiume Po, mentre entrambe le zone di

---

<sup>177</sup> Vedi GALETTI 1994b, pp. 105-113.

<sup>178</sup> *Ivi*, pp. 114-115.

<sup>179</sup> *Ivi*, p. 109.

<sup>180</sup> Vedi MUSINA 2012, pp. 207-208.

alta pianura, in particolare quella occidentale, sono caratterizzate da una buona fertilità del suolo<sup>181</sup>. La presenza quindi di tipologie di terreni e superfici diverse si può notare anche attraverso la documentazione prodotta da parte dai principali possidenti – sia persone fisiche sia enti ecclesiastici – per i coltivatori a cui affidarono le loro proprietà. Nei canoni di locazione delle aziende curtensi si può pertanto notare la differenza tra i lotti fondiari collocati in aree di pianura rispetto ad aree collinari o nei pressi di boschi e acquitrini. Ciò ben dimostra come le specificità del territorio fossero tenute presenti dai possidenti e di come i contratti si adeguassero di conseguenza all'*habitat* circostante<sup>182</sup>.




Figura 5 - Altimetria del comitato di Piacenza. Fonte: MUSINA 2012, p. 20

<sup>181</sup> Ivi, pp.18-20; GALETTI 1994b, pp. 131-133.

<sup>182</sup> Vedi MANCASSOLA 2008, pp. 101-102.

Come già accennato, è la posizione geografica di Piacenza ad aver reso questo centro urbano una delle realtà più dinamiche nel corso dell'alto medioevo. La città è infatti fondata strategicamente presso l'intersezione dei principali assi viari terrestri dell'Italia centro-settentrionale, oltre ad affacciarsi sul fiume Po e partecipare ai commerci fluviali con gli altri centri dell'area Padana e del mare Adriatico. Piacenza è quindi situata al limite estremo occidentale della Via Emilia ed è altresì uno dei centri urbani presenti nel percorso della Via Postumia<sup>183</sup>. Questi due itinerari, nonostante il degrado subito da buona parte delle strade romane successivamente al V secolo, si mantennero tra le principali arterie di comunicazione della penisola, in quanto rendevano possibile una percorrenza lungo gli assi est-ovest e sud-est e nord-ovest. Oltre alla presenza di queste antiche vie romane, Piacenza sorgeva lungo l'itinerario conosciuto con il nome di via Francigena, che permetteva la comunicazione dell'Italia Padana con l'Italia centrale, rendendo la città una delle mete di passaggio per diversi pellegrini diretti verso Roma, i luoghi di culto meridionali e oltremare<sup>184</sup>.

Per quanto concerne invece i confini giurisdizionali della contea di Piacenza, questa risulta suddivisa nella documentazione del periodo tra l'VIII e il X secolo in cinque circoscrizioni, che sono qui elencate a partire dall'area immediatamente esterna alle mura cittadine sino a quella più remota dalla città: i *Prata vel Campanea Placentina*, i *Fines Placentina*, i *Fines Aucenses*, la *Iudicaria Medianensis* e infine i *Fines Castellana*. Queste aree, fatta eccezione per i *Prata vel Campanea Placentina* e la *Iudicaria Medianensis*, non rappresentano solamente delle circoscrizioni geografiche identificate con queste espressioni, ma furono dotate di una propria giurisdizione al cui interno operarono notai e pratici del diritto legati a quella zona<sup>185</sup>. Ciononostante, come è stato possibile rilevare nel caso del già citato Pietro di Niviano, questi ufficiali pubblici minori intrattennero costantemente dei rapporti con l'élite laica ed ecclesiastica di Piacenza.

I *Prata vel Campanea Placentina* corrispondono alla superficie immediatamente circostante al perimetro urbano, e nel contesto emiliano il termine *campanea* è attestato unicamente a Piacenza<sup>186</sup>. Secondo gli studi compiuti da Guido Mengozzi a inizio XX secolo, questo termine aveva sostituito il *territorium civitatis* di epoca romana, ossia l'area riservata ai beni di uso comune da parte dei cittadini

---

<sup>183</sup> Vedi MUSINA 2012, pp. 21-22.

<sup>184</sup> Per una trattazione più approfondita sul pellegrinaggio a Piacenza nell'alto medioevo cfr. RACINE 1999.

<sup>185</sup> Vedi FUMAGALLI 1971, pp. 913-914.

<sup>186</sup> Vedi CASTAGNETTI 1990, pp. 141-142. Il termine *campanea* non compare in nessun documento altomedievale della *România*. Quest'espressione risulta invece attestata nell'area veronese, nel Piemonte e anche a Pavia, dove costituisce analogamente un'area periurbana, appena fuori dalle mura verso occidente.

e in cui non erano attestati insediamenti di alcun tipo<sup>187</sup>. Tuttavia, sulla base delle più recenti analisi condotte da Andrea Castagnetti, le espressioni *campanea* e *territorium civitatis* non sono sinonimi sovrapponibili, in quanto non è possibile rintracciare una continuità tra i possedimenti degli abitanti di Piacenza tra l'età romana e i secoli altomedievali<sup>188</sup>. L'unico elemento che risulta comune ad entrambi i periodi è l'assenza di grandi villaggi in questa fascia di territorio, la quale è attestata per la prima volta nella documentazione piacentina verso alla metà del IX secolo. L'area della *Campanea vel Prata Placentina* si estendeva dunque per un raggio di 4 chilometri dal centro urbano, comprendendo aree di pianura coltivabile, boschi e paludi in cui erano concentrate numerose proprietà fondiarie frazionate in lotti di modesta estensione<sup>189</sup>. Come già accennato, l'area di campagna e pascolo esterna alla città in realtà non fu una circoscrizione dotata di una propria giurisdizione, in quanto era parte integrante dei più ampi *Fines Placentina*, i quali sono attestati per la prima volta nel 791 durante la già menzionata permuta in cui fu presente il conte Aroin presso l'odierna località di Carpaneto Piacentino. Oltre alla zona di campagna e pascoli prossimi al centro urbano, la superficie dei *Fines Placentina* si estendeva verso le pianure a sud di Piacenza, in cui furono concentrati diversi villaggi collocati nella valle del Nure, nella valle della Luretta e infine nella Valle del Tidone<sup>190</sup>, le quali conducono al di fuori del comitato piacentino ed entro il territorio soggetto alla giurisdizione del monastero di S. Colombano di Bobbio. Il distretto attestato più tardivamente tra questi cinque è quello dei *Fines Aucenses*, situato ad Est di Piacenza. Questa circoscrizione compare nella documentazione solamente a partire dall'anno 879, ed ebbe come principale riferimento il centro di Cortemaggiore. Tuttavia, nonostante l'attestazione tardiva di questi *fines* rispetto agli altri sopra elencati, essi furono al centro delle strategie d'azione del gruppo parentale dei Gandolfingi. Infatti, nel corso del X secolo questa famiglia riuscì a legare il proprio nome all'esercizio della carica comitale a partire dal possesso di alcuni beni fondiari collocati strategicamente in alcune aree del piacentino, soprattutto nei *Fines Aucenses*. A partire da Riprando di *Basilica Duce*<sup>191</sup>, il quale sposò una figlia di Gandolfo I e fu nominato conte di Piacenza da Ottone I nell'anno 962, fu avviata una pratica di cooptazione che prevedeva lo sdoppiamento della carica comitale.

---

<sup>187</sup> Per approfondire tali riflessioni cfr. MENGOZZI 1914.

<sup>188</sup> Vedi CASTAGNETTI 1990, pp. 171-172.

<sup>189</sup> *Ivi*, pp. 143-144.

<sup>190</sup> Vedi MUSINA pp. 34-35

<sup>191</sup> Questa località è attualmente una frazione del comune di Fiorenzuola d'Arda, distante una ventina di chilometri in linea d'aria in posizione sud-est da Piacenza.

Fu così che Riprando associò all'ufficio comitale il figlio Lanfranco nel 976 nominandolo *comes Auciae* mentre egli manteneva il titolo di *comes Placentiae*. In seguito alla morte di Riprando, avvenuta nel 988, fu Lanfranco a sostituire il padre nella posizione al vertice del comitato, nominando a sua volta *comes Auciae* il figlio Ugo<sup>192</sup>. Pertanto, il possesso pluridecennale di questi territori permise ai Gandolfingi di sviluppare una successione alla carica comitale sdoppiando il titolo in conte di Piacenza e conte d'Aucia, con il secondo termine relativo al discendente destinato in futuro ad assumere il titolo comitale nella città.

Al contrario di tutte le altre circoscrizioni, le quali sono collocate all'interno del territorio piacentino, la *Iudicaria Medianesis* è posta all'esterno di questo. Tale termine è attestato nella documentazione a partire dall'anno 747<sup>193</sup> per poi scomparire progressivamente durante l'età carolingia e la conseguente evoluzione del territorio di Piacenza da gastaldato a comitato. Nonostante le sparse attestazioni, è possibile collocare spazialmente questo distretto nell'area sud-ovest dei successivi *Fines Placentina*, in un'area estesa dall'imbocco della valle del Nure al corso del fiume Trebbia. Si trattava pertanto di una "zona cuscinetto" tra i territori soggetti all'autorità del gastaldo e della diocesi di Piacenza e quelli dell'abate del monastero di S. Colombano di Bobbio<sup>194</sup>. L'appellativo *Medianensis* potrebbe essere legato alla presenza in quell'area del monastero di S. Paolo di Mezzano, il quale è attestato qualche anno dopo il suddetto l'atto dell'anno 747 di re Ratchis in favore del monastero di S. Colombano di Bobbio<sup>195</sup>, sulle cui vicende verrà posta attenzione in seguito.

Infine, la circoscrizione più lontana da Piacenza, ma anche la prima documentata qualche anno prima rispetto alla *Iudicaria Medianensis*, sono i *Fines Castellana*. Questo distretto, comparso inizialmente nella documentazione con il nome di *Fines Castri Arquatense* nell'anno 735<sup>196</sup> per poi passare a essere definito nell'832 con il termine di *Fines Castellana*<sup>197</sup>, corrisponde alla porzione più estesa del comitato di Piacenza ed è caratterizzato dalla presenza di un gruppo molto folto di villaggi

---

<sup>192</sup> Vedi BOUGARD 1989, pp. 25-28. Ugo, figlio di Lanfranco, è menzionato per la prima volta con il titolo di conte d'Aucia nel 1002 e lo sarà sino all'anno 1012, momento in cui prenderà il posto al vertice del *comitatus* in seguito alla morte del padre.

<sup>193</sup> CDL vol. 3/1, n. 22 (5 agosto 747), pp. 108-111.

<sup>194</sup> Vedi CERAMI 2005, pp. 303-304.

<sup>195</sup> Vedi *supra* nota 193.

<sup>196</sup> CDL vol. 1, n. 52 (19 gennaio 735), pp. 173-175.

<sup>197</sup> ChLA2 LXIV, n. 12 (28 settembre 832), pp. 50-51.

e *castra*, tra i quali l'odierna località di Castell'Arquato che diede il nome alla circoscrizione. I *Fines Castellana* furono inoltre la circoscrizione a diretto contatto con il vicino territorio soggetto all'autorità di Parma, la cui vicinanza fu oggetto di varie dispute già dall'età longobarda sui limiti dei due gastaldati, come dimostra un celebre *iudicatum* di re Pertarito. Vale la pena soffermarsi brevemente su questo documento in quanto restituisce l'importanza della memoria orale e della comune percezione da parte degli abitanti della circoscrizione dei *Fines Castellana* di appartenere al territorio soggetto alla città di Piacenza già nel corso del VII secolo. Bisogna anzitutto specificare come questo documento condivida un destino comune a quello di molti altri atti del medesimo secolo, essendo caratterizzato da lacune in diversi passaggi del testo e conosciuto esclusivamente per il tramite di una tarda tradizione copiale affidata a due codici, rispettivamente di metà e fine XIII secolo<sup>198</sup>. L'edizione pubblicata nel *Codice diplomatico longobardo*<sup>199</sup> tiene in considerazione entrambe le copie presenti nei due registri, ricostruendo al meglio delle possibilità i contenuti del *iudicatum* nonostante il testo risulti scarsamente leggibile o emendato in alcune sue parti. Poste queste premesse, l'*inquisitio* riporta il contenzioso avvenuto nell'anno 674 tra le città di Parma e Piacenza, entrambe rappresentate rispettivamente dai propri gastaldi Immonne e Daghiperto, per il controllo di alcune località soggette a *pignerationes* da parte della fazione parmense<sup>200</sup>. La controversia tra i due ufficiali costrinse all'azione il re Pertarito, il quale decretò l'invio di due *missi*, lo spatario Autechi e il notaio Ausone, per «dirigere, ut cognoscerent rei veritate»<sup>201</sup>. Successivamente è la *pars Placentina* ad apparire protagonista della vicenda, presentando agli inviati un *praeceptum* emesso da re Arioaldo che sanciva stabilmente i confini tra le due città<sup>202</sup>. I *missi* di re Pertarito non ritennero però questo diploma una prova sufficiente a risolvere il conflitto, richiedendo invece di compiere un sopralluogo lungo i confini dei *Fines Castellana* ad alcuni porcari e a un numero indefinito di *seniores homines* che ben ricordavano i limiti delle due circoscrizioni cittadine. Una volta compiuta la perlustrazione gli inviati esposero quanto valutato ai *missi* Autechi e Ausone, confermando quanto già stipulato nel diploma di re Arioaldo e corroborando la loro dichiarazione con un giuramento collettivo da parte

---

<sup>198</sup> Si fa riferimento al *Registrum Magnum* e al *Registrum Parvum*, entrambi conservati presso la Biblioteca Comunale di Piacenza.

<sup>199</sup> CDL vol. 3/1, n.6 (23 ottobre 674), pp. 21-25.

<sup>200</sup> Vedi GASPARRI 2004, pp. 16-17.

<sup>201</sup> CDL, vol. 3/1, n.6 (23 ottobre 674), p. 23, r. 20.

<sup>202</sup> Il *iudicatum* a cui fa riferimento la *pars Placentina* è edito in CDL, vol. 3/1, n.4 (626-636), pp. 16-17. Non si tratta di un intero documento, ma di un frammento di questo inserito in un placito successivo dell'anno 854, il quale può essere consultato integralmente in MANARESI 1955, n. 59 (25 agosto 854), pp. 227-229.

della *pars Placentina*<sup>203</sup>. L'*inquisitio* vide così trionfare la fazione piacentina, la quale riuscì non solo a presentare in giudizio un documento regio a sostegno delle proprie posizioni, ma altresì a mobilitare le forze necessarie per fornire delle valide testimonianze e confermare quanto stipulato in precedenza nell'atto del precedente sovrano. Il giudicato si concluse garantendo la piena proprietà dei beni ai *possessores* parmensi entro i *Fines Castellana*, tranne a coloro che avevano ricevuto tali proprietà in seguito alle concessioni effettuate da re Godeperto, e ciò si applicava anche nel caso di beni trasmessi in eredità dai propri avi<sup>204</sup>. Pertanto, questa clausola ben rivela non solo una realtà politica del regno ancora segnata dai tumulti dei decenni precedenti, ma sembra anche voler rimarcare la precaria posizione dei *possessores* parmensi con proprietà nella giurisdizione di Piacenza poiché al di fuori del raggio d'azione degli ufficiali della propria città<sup>205</sup>.

Questo documento – e in particolar modo la clausola conclusiva – permette dunque di notare l'importante ruolo svolto dai centri urbani del *Regnum Italiae* nel coordinamento del proprio territorio già nel corso del VII secolo. Sulla base dello *iudicatum* di re Pertarito dell'anno 674 furono così stabiliti i confini del gastaldato di Piacenza e, in seguito, anche quelli del *comitatus* carolingio, il quale ricalcò i limiti decretati successivamente alla suddetta *inquisitio*. Tale era anche l'area della diocesi di Piacenza, sul quale il presule cittadino esercitò la propria autorità ecclesiastica<sup>206</sup>. Infatti, in un placito svoltosi a Moragnano nell'agosto dell'854 su una controversia relativa al pagamento delle decime, fu discussa l'appartenenza di alcuni beni localizzati presso il monte Spinola reclamati dalla chiesa di S. Maria di Fornovo nella diocesi di Parma. Tuttavia, l'arciprete Giovanni della pieve di S. Pietro di Varsi esibì innanzi ai due *missi* imperiali, ossia il conte piacentino Wifredo I (843-870) e il vescovo Seufredo (837-870), il giudizio emesso dal sovrano longobardo e dei testimoni in grado di affermare che i possedimenti del monte Spinola pagavano da tempo la decima alla suddetta chiesa di

---


<sup>203</sup> CDL, vol. 3/1, n.6 (23 ottobre 674), p. 24, rr. 8-14. «Set postquam iudicatus precessori nostro Arialdo regi sic contenevatur, et per porcarios et per semores homines sic cognovimus, tractantes unacum iudicibus nostris, utilem nobis visum fuit, ut per sacramentum pars Placentina ipsum iudicatum firmaret, quod nulla fraus facta fuisset in ipsum iudicatum, et ipsi fines per ipsa termina et signa defensas sint ad Placentia».

<sup>204</sup> *Ivi*, p. 25, rr. 8-11. «Et hoc decrevemus, ut si liver homo intra ipsas fines possessionem aut de iura parentum aut de concessione regum habere videtur, excepto de tempore illo, quando Godebert invasione fecit, liceat eum habere.».

<sup>205</sup> Vedi GASPARRI 2004, p. 18.

<sup>206</sup> Vedi PONZINI 2008, pp. 81-83. In queste pagine si afferma inoltre che i confini tra la diocesi di Piacenza e Cremona furono stabiliti chiaramente in un placito emesso nel 916 o nel 921.

S. Pietro<sup>207</sup>. Questo placito di metà IX secolo rivela inoltre come il controllo da parte degli ufficiali pubblici o del vescovo non fu esercitato soltanto attraverso sopralluoghi nelle circoscrizioni più distanti dalla città, come appunto i *Fines Castellana*, ma anche dalla presenza di pievi rurali e monasteri che favorirono il concentrazione umano in alcune aree e il dissodamento di superfici incolte. Come è stato infatti dimostrato da Stefano Gasparri nel caso della controversia sorta tra le chiese vescovili di Siena e Arezzo tra VII e VIII secolo, l'innervamento delle chiese battesimali nel territorio di una diocesi risulta un fattore di estrema rilevanza per quanto concerne non soltanto l'afflusso delle decime verso la città, ma anche per quanto riguarda appunto lo sviluppo di un senso d'appartenenza da parte degli abitanti delle aree rurali verso il polo urbano di riferimento<sup>208</sup>.



*Figura 6 - Le circoscrizioni territoriali del comitato di Piacenza tra VIII e X secolo.*

<sup>207</sup> MANARESI 1955, n. 59 (25 agosto 854), pp. 208-217.

<sup>208</sup> Vedi GASPARRI 2019b, pp. 45-56.



Anche nel caso di Piacenza sia le pievi sia i monasteri rurali svolsero un'importante funzione di innervamento della città verso il territorio. Sono state conteggiate una ventina di chiese battesimali rurali nel piacentino, dislocate sia nei *Fines Placentina*, sia nei *Fines Aucenses*, sia nei *Fines Castellana*. In quest'ultima circoscrizione si conta circa una decina di pievi rurali, tra le quali spicca per importanza e per la presenza di un cospicuo dossier documentario la chiesa di Varsi, sul cui archivio si avrà modo di tornare in seguito. Queste strutture sono dunque ben distribuite sul territorio, in grado di rappresentare dei validi punti di controllo e coordinamento del territorio circostante. Inoltre, la presenza significativa di pievi rurali nel settore settentrionale tra i *Fines Castellana* a confine coi *Fines Placentina* è soprattutto dovuto alla numerosa presenza di villaggi e insediamenti in quella zona verso i quali era rivolta l'attività di cura d'anime e di raccolta delle decime da inviare verso la sede episcopale in città. Per quanto riguarda invece i monasteri presenti sul territorio – tralasciando S. Colombano di Bobbio, il quale non fu all'esterno della circoscrizione sotto il controllo cittadino –, sono attestati a partire dal 744 tre cenobi rurali posti sotto il controllo della chiesa episcopale di Piacenza. In quell'anno fu infatti emesso da re Ildeprando un diploma in favore del vescovo Tommaso (737-756) e della chiesa dei SS. Antonino e Vittore<sup>209</sup>, nel quale furono confermati alla diocesi piacentina i privilegi concessi dai precedenti sovrani a causa di un incendio che colpì la città e ne distrusse gli archivi ecclesiastici<sup>210</sup>. In questo documento il sovrano menziona cinque monasteri sottoposti all'autorità dell'episcopio: S. Fiorenzo presso Fiorenzuola d'Arda, SS. Gallo e Salvatore di Tolla, S. Michele di Gravago e S. Siro e S. Tommaso, questi ultimi due identificabili anche come delle chiese situate rispettivamente all'interno e immediatamente al di fuori delle mura di Piacenza. In relazione alle ultime due strutture possediamo poche informazioni. Il Campi attribuisce all'operato del vescovo Siro (540-560) la fondazione della basilica all'interno della città dedicata al santo suo omonimo, affidata in seguito ad alcuni monaci<sup>211</sup>. Allo stesso modo possediamo poche notizie sul monastero – o basilica – di S. Tommaso, la cui fondazione viene attribuita dal Campi al vescovo omonimo che ricevette il diploma di re Ildeprando, ma non vi sono particolari evidenze

---

<sup>209</sup> CDL vol. 3/1, n. 18 (22 marzo 744), pp. 80-85.

<sup>210</sup> *Ivi*, pp. 82-83, rr. 18-20 «Urbs in ignis incendio concremata et omnes munimina ecclesiae vestrae, quae ab antecessorum nostrorum tempore nunc usque fuerant facte».

<sup>211</sup> Vedi CAMPI 1651, p. 157. Tuttavia, ad esclusione del diploma di re Ildeprando, la presenza della chiesa o monastero di S. Siro è documentata solamente a partire dalla metà dell'XI secolo, come è segnalato in SIBONI 1986, p. 25. Secondo poi Pierre Racine non è possibile stabilire il momento preciso in cui tale struttura aderì all'Ordine benedettino, ma sostenne si trattasse di un monastero femminile fondato nell'anno 540. Per approfondire vedi RACINE 2008, pp. 219-220.

volte a corroborare questa ipotesi<sup>212</sup>. Per quanto riguarda invece i tre monasteri rurali di S. Fiorenzo, dei SS. Gallo e Salvatore di Tolla e di S. Michele di Gravago possediamo invece maggiori informazioni nei secoli antecedenti l'anno 1000. Il monastero di S. Fiorenzo sorse presso l'odierna località di Fiorenzuola d'Arda, collocato all'interno dei *Fines Aucenses* lungo un tratto in cui si sovrappone il percorso di due delle più importanti arterie stradali dell'Italia Padana: la Via Emilia e la Via Francigena. Oltre al diploma dell'anno 744, S. Fiorenzo compare nuovamente nella documentazione piacentina nell'anno 830<sup>213</sup> come sede di un placito, mentre nell'847 è menzionato in un altro atto con l'espressione «oratorio de Sancti Florenti»<sup>214</sup>, perdendo così il titolo di cenobio. Il monastero dedicato ai santi Salvatore e Gallo è invece collocato presso Tolla nella Val dell'Arda, all'interno dei *Fines Castellana*, la cui presenza è attestata a partire dagli inizi del VII secolo<sup>215</sup>. Questo monastero sorse in un'area particolarmente importante, a sud del territorio di Piacenza e nei pressi dei confini con la diocesi di Lucca, rappresentando così un caposaldo dell'episcopio piacentino volto a controllare i possedimenti al confine con la Tuscia. Il monastero dei SS. Salvatore e Gallo di Tolla fu fondato su un terreno collinare con lo scopo compiere opere di evangelizzazione, dissodamento dei terreni e fornire ospitalità ai pellegrini<sup>216</sup>. Nel corso del IX secolo il cenobio di Tolla acquisì progressivamente sempre più importanza, segnalata dalle permutate compiute insieme al monastero di S. Silvestro di Nonantola di alcune terre nell'Appennino modenese. Sempre all'interno dei *Fines Castellana* sorse, nella Valle del Ceno, il monastero di S. Michele di Gravago, il quale, oltre a comparire nel menzionato diploma di re Ildeprando, fu ricondotto diverse volte sotto l'autorità dell'episcopio piacentino. In un successivo *praeceptum* di Ludovico il Pio datato all'anno 820 questo cenobio fu posto nuovamente sotto l'autorità del vescovo Podone (809-839) in seguito alla spoliatura di alcuni beni della chiesa piacentina, che furono così nuovamente confermati dall'imperatore dopo un'*inquisitio* richiesta dallo stesso Podone<sup>217</sup>. In seguito, a partire dall'anno 853, il cenobio di S. Michele di Gravago è definito *sub regimine* della basilica di S. Antonino<sup>218</sup>, sulla cui gestione dei beni e possedimenti fondiari ebbe comunque autorità il vescovo di Piacenza. Anche

---

<sup>212</sup> Vedi CAMPI 1651, p. 185. Come riscontrato anche nel caso di S. Siro, anche la chiesa o monastero di S. Tommaso è menzionata in questo diploma per poi ricomparire nell'XI secolo. Per approfondire vedi SIBONI 1986, p. 107.

<sup>213</sup> ChLA2 LXVIII, n. 18 (marzo 830), pp. 66-69.

<sup>214</sup> ChLA2 LXVIII n. 34 (giugno 847), pp. 116-117, r. 5. MUSINA 2012, p. 44.

<sup>215</sup> Vedi RACINE 2008, p. 220. Racine propone come datazione più precisa l'anno 616.

<sup>216</sup> *Ivi*, pp. 224-227.

<sup>217</sup> MGH DD LdF vol. 1, n. 176 (27 aprile 820), pp. 436-438. BOUGARD 2020, p. 223.

<sup>218</sup> Vedi MUSINA 2012, p. 45.

questo monastero, come quello di SS. Salvatore e Gallo di Tolla, fu edificato su una superficie collinare di circa 600 metri sul livello del mare ed ebbe come scopo precipuo il controllo della vallata e quello di favorire il dissodamento dei terreni da cui ottenere potenzialmente degli ambienti adatti alla fondazione e sviluppo di insediamenti umani che sino al X secolo furono concentrati soprattutto nell'area settentrionale dei *Fines Castellana*.

Infine, è opportuno menzionare due monasteri esterni al confine del comitato e della diocesi di Piacenza, ma collocate in una posizione strategica: il già citato cenobio di S. Paolo di Mezzano e il monastero di Berceto. Il primo è collocato nella “zona cuscinetto” tra il territorio di Piacenza e quello di S. Colombano di Bobbio, mentre il secondo ai limiti estremi della Valle del Taro e in grado di svolgere un'azione di controllo verso il passo Cisa, che rappresentava il principale valico appenninico tra l'Italia Padana e la Tuscia<sup>219</sup>. L'importanza che ebbero questi due cenobi è dimostrata dalla progressiva spoliazione di beni – tra cui chiese e monasteri – sottoposti all'autorità del vescovo di Piacenza da parte dei diversi regnanti e imperatori in seguito alla morte di Ludovico II nell'875. Infatti, durante i suoi decenni di regno Piacenza fu al centro delle attenzioni dell'imperatore e, soprattutto, della consorte Angelberga – basti a tal proposito considerare la fondazione del monastero urbano di S. Sisto – e di conseguenza della famiglia dei Supponidi. Pertanto, in seguito alla morte di Ludovico II ebbe inizio la competizione tra i principali sovrani carolingi per ottenere il controllo del *Regnum Italiae*, e per conseguire tale scopo fu necessario ottenere l'appoggio delle principali aristocrazie laiche ed ecclesiastiche dell'Italia Padana. In questo contesto il vescovo di Piacenza Paolo (870-888/889), la cui ascesa al seggio episcopale fu possibile grazie ai buoni rapporti intrattenuti con Ludovico II e Angelberga<sup>220</sup>, supportò le rivendicazioni di Carlo il Calvo, partecipando anche alla sua elezione a Pavia nell'876<sup>221</sup>. Tuttavia, il regno di questo sovrano fu molto breve e, in seguito alla sua morte sopraggiunta nell'anno 877, il *Regnum Italiae* passò al nipote Carlomanno, il quale era già disceso in Italia in seguito alla morte di Ludovico II, ma senza riuscire ad ottenere il supporto necessario per governare. Fu così che in seguito all'elezione regia premiò i propri sostenitori e penalizzò coloro che in precedenza si erano schierati con lo zio suo rivale. È dunque a partire dall'879

---

<sup>219</sup> *Ibidem*.

<sup>220</sup> Oltre alla realizzazione della canonica, nel diploma prodotto da Ludovico II in favore del vescovo Paolo dell'872 è concesso il diritto di svolgere tre fiere annuali. Pertanto, oltre al possesso di un porto sul fiume Po, all'episcopio piacentino veniva garantito il controllo di ben tre mercati che si svolgevano la Domenica delle Palme vicino alla basilica di S. Antonino, una il giorno di san Siro nei pressi dell'omonima chiesa e infine l'ultima durante la festa di san Lorenzo a Pittolo, località nei *Prata vel Campaena Placentina*. Vedi MGH DD Lu II, n. 56 (6 gennaio 872), pp. 175-178, rr. 27-31.

<sup>221</sup> MGH Capit. vol. 2, n. 220 (febbraio 876), pp. 98-100. Alle rr. 35-36 è presente la sottoscrizione del vescovo Paolo.

che Carlomanno avviò l'opera di smantellamento di alcune proprietà e beni posti sotto controllo del vescovo di Piacenza, a partire dal suddetto monastero di Berceto – che fu concesso all'episcopo di Parma<sup>222</sup>. Allo stesso modo il monastero di S. Paolo di Mezzano fu ceduto sempre al vescovo di Parma da parte del successivo regnante Carlo III il Grosso nell'anno 881<sup>223</sup>, e tale decisione fu successivamente avallata da Guido di Spoleto nell'892<sup>224</sup>. Oltre ai due monasteri di S. Paolo di Mezzano e di Berceto fu ceduto all'arcivescovo di Milano anche il sopracitato monastero dei SS. Salvatore e Gallo di Tolla, il quale – in un momento non ben precisato – fu posto sotto la sua giurisdizione e non fu più tenuto a inviare le decime al vescovo Paolo e ai suoi successori<sup>225</sup>. La volontà di ridimensionare l'autorità dell'episcopio piacentino si può notare anche in altre iniziative dell'imperatore Carlo III il Grosso, come nel caso del *mundeburdium* emesso in favore non del presule locale o della chiesa, ma di venti diaconi e nove preti appartenenti al clero della cattedrale di S. Giustina nell'anno 883<sup>226</sup>. Quest'azione da parte dell'imperatore limitava pertanto la possibilità di intervento a tutela del proprio clero da parte del vescovo Paolo, il quale, oltre a essere privato del controllo esercitato dall'episcopio su chiese e monasteri rurali dalla grande importanza strategica, vide ridimensionata la sua autorità nei confronti dei diaconi e presbiteri della cattedrale.

---

<sup>222</sup> Vedi MUSINA 2012, p. 45.

<sup>223</sup> MGH DD Ka III, n. 33 (13 marzo 881), pp. 56-57. Per un approfondimento sulla politica di Carlo III il Grosso in Italia vedi MACLEAN 2003, pp. 91-96.

<sup>224</sup> SCHIAPARELLI 1906, n. XIX (fine settembre-dicembre 892), pp. 47-49.

<sup>225</sup> Vedi MUSINA 2012, p. 45.

<sup>226</sup> ChLA2 LXX, n. 9 (5 giugno 883), pp. 42-45. Si può notare come alle rr. 2-3 come il *mundeburdium* sia stato concesso su richiesta dei chierici di S. Giustina «quibus ausi sunt serenitatem nostram deprecantes». Come segnalato in MANGANARO 2015 pp. 265-266, Il *mundeburdium* rappresentava una protezione personale e sui suoi patrimoni che permetteva a coloro investiti di questa prerogativa di appellarsi direttamente al sovrano nell'eventualità fossero minacciati di subire danni alla propria persona o ai propri beni. Nel caso specifico del documento emesso in favore dei venti diaconi e nove presbiteri di Piacenza non viene fatta menzione né del vescovo né della canonica della cattedrale, rivolgendosi dunque direttamente a loro e alle loro proprietà private.




Figura 7 - Le pievi e i monasteri rurali nel territorio di Piacenza. Fonte: MUSINA 2012, p. 44.

## 2.2 LE ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE INTERNE ALLA CITTÀ DI PIACENZA

Oltre alla trentina di pievi e monasteri presenti nel territorio piacentino prima dell'anno Mille, sono attestate nel medesimo periodo un gran numero di chiese anche all'interno della città di Piacenza e nel suo suburbio. Insieme alle già citate basiliche o cenobi di S. Tommaso e S. Siro, si possono registrare una quarantina di chiese e monasteri realizzati o attestati nella documentazione locale tra il IV e il X secolo, di cui soltanto venticinque databili, secondo Domenico Ponzini, con una buona dose di precisione<sup>227</sup>. Tuttavia, bisogna considerare come l'elenco prodotto da Ponzini, presente all'interno del volume *Le antiche chiese, monasteri e ospedali della città di Piacenza* di Armando Siboni, è elaborato soprattutto sulla base delle informazioni fornite da Pietro Maria Campi nei volumi del *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*. Pertanto, le informazioni presente nella seguente tabella devono essere interpretate con cautela e attenzione, soppesando con cura ciò che fu scritto dall'erudito piacentino del XVII secolo.

| <b>Chiesa o monastero</b>                       | <b>Datazione proposta in SIBONI 1986</b> | <b>Posizione</b> | <b>Esistente o scomparsa</b> |
|---|--|------------------|------------------------------|
| S. Antonino<br>(o SS. Antonino e Vittore)       | Metà IV sec.                             | Extraurbana      | Esistente                    |
| S. Maria in Cortina                             | V sec.                                   | Urbana           | Esistente                    |
| S. Martino in Foro                              | Prima metà V sec.                        | Urbana           | Esistente                    |
| S. Ambrogio                                     | Prima metà V sec.                        | Extraurbana      | Scomparsa                    |
| S. Gervasio                                     | Prima metà V sec.                        | Urbana           | Scomparsa                    |
| S. Protasio                                     | Prima metà V sec.                        | Urbana           | Scomparsa                    |
| Basilica dei Dodici Apostoli<br>(poi S. Savino) | Prima metà V sec.                        | Extraurbana      | Esistente                    |

<sup>227</sup> L'elenco completo delle chiese è presente nell'appendice in SIBONI 1986, pp. 149-150.


|                                |                                 |             |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| S. Apollinare                  | VI sec.                         | Urbana      | Scomparsa |
| S. Siro                        | Seconda metà VI sec.<br>(555)   | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Benedetto<br>(poi S. Marco) | Prima metà VII sec. (603)       | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Pietro                      | Seconda metà VII sec.<br>(680)  | Urbana      | Scomparsa |
| S. Sebastiano                  | Seconda metà VII sec.<br>(700)  | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Michele                     | Tra VII e IX sec.               | Urbana      | Scomparsa |
| S. Egidio                      | Inizio VIII sec.<br>(701)       | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Tommaso                     | Prima metà VIII sec.            | Urbana      | Esistente |
| S. Silvestro                   | Seconda metà VIII sec.<br>(756) | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Giovanni Evangelista        | Seconda metà VIII sec.<br>(760) | Urbana      | Scomparsa |
| S. Giuliano                    | Seconda metà VIII sec.<br>(780) | Urbana      | Scomparsa |
| SS. Nazario e Celso            | Tra VIII e IX sec.              | Urbana      | Scomparsa |
| S. Salvato                     | Prima metà IX sec. (802)        | Urbana      | Scomparsa |
| SS. Simone e Giuda             | Prima metà IX sec. (814)        | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Pietro in Foro              | Prima metà IX secolo<br>(820)   | Urbana      | Esistente |
|                                |                                 |             |           |

|                          |                                   |             |           |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| S. Maria in Seufredo     | Prima metà IX secolo<br>(840)     | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Brigida               | Metà IX secolo<br>(850)           | Extraurbana | Esistente |
| S. Bartolomeo            | Seconda metà IX sec.<br>(853)     | Urbana      | Scomparsa |
| S. Mauro                 | Seconda metà IX sec.<br>(853)     | Urbana      | Scomparsa |
| S. Giustina (cattedrale) | Seconda metà del IX sec.<br>(855) | Urbana      | Scomparsa |
| S. Sisto                 | Seconda metà IX sec.<br>(874)     | Urbana      | Esistente |
| S. Paolo                 | Seconda metà IX sec.<br>(877)     | Extraurbana | Esistente |
| S. Stefano               | Seconda metà IX sec.<br>(877)     | Extraurbana | Esistente |
| S. Faustino              | Seconda metà IX sec.<br>(883)     | Urbana      | Scomparsa |
| S. Sepolcro              | Tra IX e X sec.<br>(856-938)      | Extraurbana | Esistente |
| S. Croce a Fodesta       | Prima metà X sec. (914)           | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Maria di Gariberto    | Prima metà X sec. (927)           | Extraurbana | Esistente |
| S. Gregorio Magno        | Prima metà X sec. (934)           | Urbana      | Scomparsa |
| S. Apollonia             | Prima metà X sec. (938)           | Urbana      | Esistente |
| S. Eustachio             | Prima metà X sec. (940)           | Urbana      | Esistente |



|  |                                  |             |           |
|--|----------------------------------|-------------|-----------|
| S. Fruttuoso                             | Prima metà X sec. (940)          | Urbana      | Esistente |
| S. Agata                                 | Seconda metà X sec.<br>(982)     | Urbana      | Scomparsa |
| S. Martino in Borgo                      | Seconda metà X sec.<br>(987-988) | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Fede/S. Fedele                        | Seconda metà X sec.<br>(990)     | Urbana      | Scomparsa |
| SS. Cosma e Damiano                      | Seconda metà X sec.<br>(990)     | Urbana      | Scomparsa |
| S. Ulderico                              | Seconda metà X sec.<br>(993)     | Extraurbana | Scomparsa |
| S. Rocco<br>(poi S. Maria a Porta Nuova) | Seconda metà X sec.<br>(995)     | Urbana      | Esistente |


*Tabella 1 – Le chiese e i monasteri all'interno o nei pressi della città di Piacenza tra IV e X secolo.*



## LEGENDA

- Chiese scomparse
- Chiese esistenti
-  Cattedrale
-  Porte cittadine
-  Mura cittadine

*Figura 8 - Le chiese esistenti e scomparse della città di Piacenza tra IV e X secolo.*



La numerosa presenza di chiese e monasteri all'interno di Piacenza, e soprattutto all'esterno delle sue mura, è motivata in particolar modo dal grande afflusso di pellegrini che sostavano presso il capoluogo emiliano prima di raggiungere alcuni luoghi di devozione. Tra le chiese predisposte a tale scopo v'è per esempio la chiesa di S. Brigida, situata appena appena al di fuori della città nel lato Ovest e, come suggerisce la dedica della struttura alla santa irlandese, impegnata nell'accoglienza dei viaggiatori diretti verso il monastero di S. Colombano di Bobbio<sup>228</sup>. Tuttavia, alcune di queste strutture oggi scomparse risultano attestate prima dell'anno Mille soltanto nell'elenco proposto a metà Seicento dal Campi, come nel caso delle chiese di S. Gervasio, S. Protasio e S. Ambrogio realizzate dal vescovo Savino nel corso del V secolo. L'edificazione di questi edifici di culto testimonierebbe il forte legame tra la chiesa di Piacenza e l'arcidiocesi di Milano a partire dal rapporto di amicizia

<sup>228</sup> A partire dall'anno 850, momento in cui il Campi attestò la presenza della chiesa di S. Brigida, la stessa risulta sotto l'autorità del monastero di S. Colombano di Bobbio per meglio coordinare l'ospitalità dei pellegrini diretti verso l'importante cenobio. Vedi CIPOLLA 1918, n. 44 (20 agosto 850), pp. 165-167.

che unì il vescovo Savino – inizialmente diacono della chiesa milanese – con s. Ambrogio. Tale interpretazione fu però contrastata dal Poggiali, soprattutto in relazione alla datazione delle basiliche di S. Gervasio e S. Protasio, che egli ritenne successive al V secolo<sup>229</sup>, in quanto le prime attestazioni documentarie delle due strutture risalgono al XII secolo. Infine, in mancanza di testimonianze archeologiche volte ad accertare l'effettiva costruzione di queste due chiese durante l'episcopato di Savino, Armando Siboni ritenne che queste furono realizzate in un momento indefinito tra l'VIII e il IX secolo, così da posizionarsi a metà tra le teorie avanzate dal Campi e le prime effettive attestazioni delle chiese dedicate ai due santi milanesi<sup>230</sup>.

È invece diversa la situazione di un'altra basilica extraurbana di Piacenza realizzata nel V secolo, ossia la chiesa dedicata ai Dodici Apostoli e successivamente intitolata a S. Savino, ossia il medesimo vescovo piacentino che edificò questa struttura e le suddette chiese di S. Gervasio, S. Protasio e S. Ambrogio. Situata appena al di fuori delle mura presso l'area di Porta Nuova, la basilica di S. Savino rappresenta un importante monumento d'età romanica dell'Italia settentrionale, per la quale disponiamo di alcune evidenze archeologiche – quali il mosaico pavimentale in cui è rappresentato il ciclo zodiacale – che permettono di datare la prima struttura tra la fine del IV e la prima metà del V secolo<sup>231</sup>. Tuttavia, in seguito alle scorrerie compiute dagli Ungari tra gli anni 899 e 900, S. Savino fu saccheggiata e distrutta, e sulla struttura d'età tardoantica furono operate delle ricostruzioni e delle aggiunte che modificarono l'impianto originale della chiesa. Infatti, nell'immediato periodo successivo alle devastazioni, il vescovo Everardo (891-904) decise di realizzare un monastero dedicato a S. Savino, la cui costruzione fu completata nel 903 con la nomina dell'abate Grimlaico<sup>232</sup>. Si tratta della prima volta che a S. Savino fu associato il termine monastero, mentre nelle precedenti attestazioni documentarie – sia diplomi sia carte private – la struttura comparve con il termine *ecclesia*<sup>233</sup>. L'effettiva ricostruzione della chiesa di S. Savino fu realizzata circa un secolo dopo

---

<sup>229</sup> Vedi POGGIALI 1757, pp. 303-306.

<sup>230</sup> Vedi SIBONI 1986, pp. 50-51.

<sup>231</sup> Nell'Italia settentrionale furono costruite nel medesimo intervallo cronologico diverse chiese dedicate ai Dodici Apostoli, come nel caso di Milano durante l'episcopato di s. Ambrogio. La successiva intitolazione della basilica al vescovo Savino, santificato in seguito alla sua morte a causa del miracoloso rinvenimento delle spoglie di s. Antonino, sembrerebbe essere invece avvenuta nel VI secolo. Per approfondimenti vedi CARINI 2008, pp. 139-140.

<sup>232</sup> DREI 1922, n. 3 (903), pp. 340-342.

<sup>233</sup> Vedi DEGLI ESPOSTI 2017, pp. 66-67.

l'intervento del vescovo Everardo da parte del suo successore Sigefredo (997-1031), il quale ripristinò l'impianto basilicale originario annesso al monastero nei primi anni dell'XI secolo<sup>234</sup>.

L'attività del vescovo Savino non si esaurisce soltanto nella costruzione di alcune tra le più antiche basiliche di Piacenza nel V secolo, ma è strettamente collegata a una delle più importanti istituzioni ecclesiastiche della città: la chiesa di S. Antonino. Sul finire del IX secolo fu infatti prodotto un manoscritto intitolato *l'Inventio Sancti Antonini* in cui è narrato il ritrovamento delle spoglie del martire Antonino – legionario che si rifiutò d'abiurare la propria fede e per questo ucciso durante le persecuzioni di Diocleziano – da parte del vescovo Savino, protagonista del racconto. Stando a quanto scritto nel testo dell'*Inventio*, il ritrovamento delle spoglie del martire avvenne in seguito ad un sogno fatto da Savino, nella quale un *vir splendidissimus* gli rivelò il luogo in cui fu inumato Antonino. Il vescovo convocò allora i sacerdoti della città e rivelò loro il contenuto della visione, per poi dirigersi insieme a loro sul luogo indicato e rinvenire così il corpo del martire per poi trasportarne i resti all'interno della basilica in cui era stato seppellito il suo predecessore Vittore<sup>235</sup>. Questa narrazione condivide numerosi elementi in comune con l'episodio del rinvenimento dei corpi dei santi Gervasio e Protasio ad opera di s. Ambrogio a Milano, creando allo stesso tempo un forte legame tra il vescovo Savino e le spoglie di s. Antonino<sup>236</sup>. Al di là delle possibili interpretazioni e parallelismi letterari tra le due vicende, è importante rilevare come i resti del martire furono infine inumati insieme alle spoglie del precedente vescovo Vittore nell'omonima basilica. Questa chiesa risulta una delle più antiche costruite al di fuori delle mura di Piacenza, come testimoniano anche alcuni scavi archeologici che hanno portato alla luce alcuni resti di sepolture romane in quell'area<sup>237</sup>. La basilica di S. Antonino – attestata anche nella documentazione di fine VIII e inizio IX secolo con la doppia dedica ai SS. Antonino e Vittore – sorse infatti come chiesa funeraria nei pressi di un precedente luogo di inumazione di età romana, segnalando così la continuità nel praticare la sepoltura

---

<sup>234</sup> *Ivi*, p. 68.

<sup>235</sup> Per una riflessione più approfondita sui contenuti dell'*Inventio Sancti Antonini* vedi CANETTI 1993, pp. 55-71. Inoltre, è possibile riscontrare a Piacenza delle pratiche devozionali nei confronti di s. Antonino nel *De laude sanctorum* di Vittricio di Rouen composto sul finire del IV sec. Vedi DEGLI ESPOSTI 2017, p. 35.

<sup>236</sup> La grande attenzione posta sul finire del IX secolo sulla figura del vescovo Savino, dalla realizzazione dell'*Inventio Sancti Antonini* alla edificazione di un monastero in suo nome immediatamente dopo la distruzione della basilica, sembrerebbe essere parte di una strategia proseguita dal vescovo Everardo (891-904) per creare un consenso intorno alla sua persona attraverso la produzione di tesi e racconti di natura agiografica volti a elevare il ruolo dei vescovi di Piacenza attraverso il parallelismo con le vicende di s. Ambrogio. Per ulteriori approfondimenti vedi DEGLI ESPOSTI 2017, p. 66

<sup>237</sup> Vedi *supra* nota 71.

presso aree esterne al perimetro cittadino come attestato già dalla legislazione romana delle XII tavole<sup>238</sup>. Ciononostante, la menzione di Sant'Antonino nei diplomi d'età longobarda dei re Ildeprando e Ratchis rispettivamente negli anni 744 e 746<sup>239</sup>, l'assenza di particolari evidenze archeologiche relative alle chiese entro la cinta muraria di Piacenza, l'idea condivisa che le prime sedi episcopali fossero state realizzate al di fuori delle città, il gran numero di documenti conservati presso l'archivio della basilica, la progressiva formazione nel corso dei secoli altomedievali di un cospicuo patrimonio fondiario e infine il forte valore simbolico che portò a identificare questo santo come il patrono cittadino, ebbero come conseguenza l'identificazione da parte degli eruditi dell'età moderna e dei successivi studiosi di questa basilica come la prima cattedrale di Piacenza. Secondo questa interpretazione, che ebbe origine dagli scritti di Pietro Maria Campi, fu soltanto in seguito alla metà del IX secolo che la sede episcopale fu traslata all'interno delle mura nella nuova cattedrale dedicata a santa Giustina. Questa interpretazione, che si registra anche nei già citati studi di Armando Siboni e Paola Galetti – in particolare in *Una campagna e la sua città* – fu messa in discussione dalle analisi condotte sul finire degli anni Ottanta del XX secolo da Jean-Charles Picard e Gisella Cantino Wataghin. Entrambi gli studiosi rilevarono a partire dallo studio delle evidenze archeologiche come per diversi secoli i vescovi dell'Italia settentrionale furono seppelliti in aree suburbane, in continuità con la prassi di età romana e senza che le chiese in cui furono inumati corrispondessero forzatamente alla sede cattedrale, la quale era invece realizzata all'interno della città<sup>240</sup>. Al caso specifico di Piacenza si dedicò Gisella Cantino Wataghin, la quale dimostrò come nel diploma di Ludovico II dell'anno 872 non si facesse riferimento alla realizzazione della nuova cattedrale, bensì della sua canonica. Pertanto, secondo la studiosa la sede episcopale fu sin dall'inizio presente all'interno delle mura, probabilmente nel settore orientale della città<sup>241</sup>.

Nonostante queste informazioni permettano di cassare la teoria relativa all'identificazione della basilica di S. Antonino come la prima sede cattedrale di Piacenza, risulta tutt'oggi complesso

---

<sup>238</sup> Vedi CHAVARRIA-ARNAU, GIACOMELLO 2015, p. 129

<sup>239</sup> CDL vol. 3/1, n. 18 (22 marzo 744), pp. 80-85; n. 19 (4 marzo 746), pp. 85-88.

<sup>240</sup> Si consideri a tal proposito il volume PICARD 1988 per quanto concerne l'area dell'Italia settentrionale. Il fenomeno delle sepolture vescovili in aree esterne alla città e in continuità con il passato romano è attestato però anche in aree esterne all'area padana, come nel caso dell'importante città di Arles in Gallia. In questo contesto il culto dei martiri e santi locali si sviluppò come a Piacenza nelle già esistenti aree cimiteriali, e solo successivamente tra il VI e il VII secolo che i vescovi di Arles iniziarono a farsi seppellire in chiese interne alla città. Per ulteriori approfondimenti vedi LOSEBY 1996, pp. 59-66.

<sup>241</sup> Vedi CANTINO WATAGHIN 1989, pp. 157-159.

attribuire questa funzione a una specifica struttura del centro cittadino. Nel corso del IX secolo compare progressivamente nella documentazione il riferimento alla cattedrale, che progressivamente fu identificata con la chiesa di S. Giustina, dedicata alla martire padovana del IV secolo e che fu oggetto di un culto diffuso nell'Italia settentrionale a partire dal VI secolo in poi<sup>242</sup>. Una delle prime attestazioni relativa alla cattedrale è dell'anno 820, in cui si registra una vendita di un terreno interno alla città «prope domo sancte Ecclesiae», senza che venga specificata la titolazione di questa<sup>243</sup>. Questo è l'unico caso isolato rintracciabile nella prima metà del IX secolo in cui si faccia riferimento cattedrale situata entro le mura cittadine. Bisogna attendere l'anno 859 per ottenere dagli atti conservati un nuovo indizio sulla collocazione urbana della *ecclesia mater* attraverso un placito giudiziario svoltosi in «civitate Placencia, in claustra domus ipsius episcopii»<sup>244</sup>; nemmeno nel già citato diploma di Ludovico II dell'872 è citata esplicitamente la titolazione della chiesa episcopale presso cui fu autorizzata la costruzione della canonica e delle mura<sup>245</sup>. La prima volta in cui compare per esteso il nome di S. Giustina fu nel diploma con cui Carlo III il Grosso concesse il *mundeburdium* al clero della cattedrale nell'anno 883, rendendo in questo modo palese l'identificazione del polo episcopale attraverso il privilegio concesso ai venti diaconi e novi presbiteri, limitando l'autorità del vescovo Paolo nei confronti dei propri chierici<sup>246</sup>. Tuttavia, in questo elenco è assente un diploma che risulterebbe a una prima lettura essere la prima attestazione della cattedrale dedicata a S. Giustina. Infatti, nell'anno 808 l'imperatore Carlo Magno produsse un privilegio in favore del vescovo Giuliano (780-809) a cui concesse il diritto di giurisdizione e dogana su Gusano, località nei pressi di Castell'Arquato. Dopo la nomina del presule locale è dunque specificato come presso Piacenza siano presenti le chiese «sanctorum Antonini et Victoris nec non et Iustine virginis»<sup>247</sup>, rappresentando con questa giustapposizione tra le strutture le due più importanti istituzioni ecclesiastiche cittadine. Ciononostante, attraverso degli studi più approfonditi questo diploma risulta un falso effettuato nella prima metà del X secolo, in quanto sono registrabili sia delle anomalie nell'*arenga* sia in alcune espressioni utilizzate nel formulario<sup>248</sup>. A confermare la possibile mendacità

---

<sup>242</sup> Cf. CANETTI 2009.

<sup>243</sup> ChLA2 LXIV, n 3 (3 aprile 820), pp. 21-23, r. 6.

<sup>244</sup> ChLA2 LXIX, n. 7 (febbraio 859), pp. 34-37, r. 1.

<sup>245</sup> MGH DD Lu II, n. 56 (6 gennaio 872), pp. 175-178.

<sup>246</sup> Vedi *supra* nota 226.

<sup>247</sup> ChLA2 LXVIII, n. 4 (26 maggio 808), pp. 22-25, rr. 4-5.

<sup>248</sup> Si veda a tal proposito la valutazione sull'autenticità del documento esposta da Paola Degni in *Ivi*, p. 22.

di questo documento v'è l'assenza di ulteriori diplomi nel IX secolo in cui sia presente la formula di dedicazione alla chiesa cattedrale. Questa però compare invece in un privilegio datato all'anno 920, e quindi prossimo alla data della produzione del falso<sup>249</sup>, in cui l'imperatore Berengario donò l'abbazia di S. Cristina alla chiesa di S. Antonino e di S. Giustina impiegando un'espressione simile a quella del diploma di Carlo Magno in cui sono giustapposte le due istituzioni<sup>250</sup>. Risulta inoltre sospetto il mancato richiamo di questo diploma nel privilegio – in questo caso dalla comprovata genuinità – emesso da Ludovico il Pio nell'821 in favore dell'episcopio piacentino, nel quale sono ricordati i precedenti *praecepta* emessi dai re longobardi Ildeprando, Astolfo e Desiderio, ma nessuno diploma prodotto da parte del padre<sup>251</sup>.

Tentare dunque di ricostruire le vicende legate alla chiesa cattedrale piacentina unicamente attraverso le fonti scritte altomedievali risulta particolarmente complicato, sia a causa delle falsificazioni, sia soprattutto delle lacune e dei “silenzi” relativi alla documentazione. È dunque necessario a tal proposito il contributo delle evidenze archeologiche per poter formulare delle ipotesi più consistenti al fine d'individuare il polo episcopale di Piacenza prima della sua definita attestazione nel IX secolo. Sulla base di alcune campagne di scavo condotte in numerose città dell'Italia settentrionale – tra cui Aquileia, Cividale, Bologna, Milano, Brescia, Asti – è possibile notare come i complessi vescovili sviluppatasi a partire dall'età tardoantica fossero composti da almeno due chiese collocate all'interno del perimetro urbano, in particolar modo in aree liminali in cui fosse possibile disporre di edifici da edificare o convertire per scopi culturali. Queste strutture svolgevano rispettivamente il ruolo di *ecclesia maior*, presso cui si svolgevano le principali funzioni liturgiche, mentre la seconda o le altre di *ecclesia minor* in cui praticare il rito del battesimo<sup>252</sup>. Per quanto concerne queste ultime chiese è possibile notare come fossero comunemente dedicate a s. Giovanni

---

<sup>249</sup> Le motivazioni di natura tecnica che fanno supporre con una buona dose di sicurezza la falsità del diploma e la sua realizzazione entro la metà del X secolo sono espone in MGH DD Karol. I, n. 207 (28 maggio 808), pp. 276-278. Come ha ipotizzato François Bougard è possibile che Carlo Magno abbia prodotto una conferma dei beni precedenti in favore della chiesa di Piacenza, ma non vi sono tracce di questo o altri diplomi. Per approfondire vedi BOUGARD 2020, pp. 222-223.

<sup>250</sup> SCHIAPARELLI 1903b, n. 132 (20 dicembre 920), pp. 340-342, r. 14 «Sanctissimo Antonino martyri ac sacratissimae Iustinae virginis».

<sup>251</sup> ChLA2 LXVIII, n. 11 (27 aprile 821), pp. 44-47, r. 4-6 «ostendit nobis privilegia in quibus continebantur donationes regum Langobardorum, Hilprandi. Haistulfi. Desiderii, necnon et alium bonorum hominum».

<sup>252</sup> Un'eccezione a tal proposito è rappresentata dal caso milanese, in cui è stato possibile ricostruire il complesso episcopale originario composto da due basiliche – una vecchia e una definita nuova – una chiesa battesimale e infine una *ecclesia basilica minor*. Per approfondire vedi CHAVARRIA-ARNAU, GIACOMELLO 2015, p. 145-146.



Battista, mentre la titolazione della chiesa principale variava da città a città. Anche nel caso di Piacenza è presente una chiesa interna alla città dedicata a s. Giovanni, ma in questo caso il santo di riferimento non è il Battista, bensì l'evangelista. La basilica di S. Giovanni *de domo*, così definita in quanto collocata nei pressi della successiva cattedrale eretta nel XII secolo e intitolata a s. Maria Assunta, fu eretta secondo quanto affermato dal Campi durante l'episcopato di Desiderio (756-774)<sup>253</sup>. Tuttavia, in seguito ad alcuni scavi effettuati nel 1857, fu rinvenuto quello che si ritiene fosse il battistero della suddetta chiesa, ossia una vasca appartenente a una precedente *domus* romana realizzata originariamente tra la seconda metà del II e la prima metà III secolo d. C. e successivamente convertita a fonte battesimale nel corso del IV secolo<sup>254</sup>. A ulteriore conferma della collocazione del polo episcopale originario di Piacenza in quest'area v'è il rinvenimento nel 1972 di un mosaico pavimentale datato al IV secolo durante dei lavori di restauro dell'attuale cattedrale, segnalando in questo modo la presenza di una struttura precedente su cui successivamente fu realizzata la nuova *ecclesia mater* nel XII secolo. Sulla base di queste considerazioni è possibile ipotizzare la presenza di un polo episcopale piacentino composto da due o persino tre chiese: la chiesa battesimale di S. Giovanni, l'*ecclesia maior* – che solo nel IX secolo comparirà intitolata alla martire Giustina – e ipoteticamente anche la cappella dedicata ai santi Cosma e Damiano, la quale comparve nella documentazione solamente nell'anno 990<sup>255</sup>. A corroborare ulteriormente questa teoria vi è la collocazione della chiesa matrice ad est del battistero ma sullo stesso asse, come si può registrare anche in contesti maggiormente indagati dal punto di vista archeologico come Aquileia e Milano<sup>256</sup>. Infine, a segnalare ulteriormente la stretta correlazione presente tra la *ecclesia minor* e la cattedrale, vi fu la traslazione della vasca battesimale da S. Giovanni *de domo* all'interno di S. Maria Assunta in seguito alla distruzione del primo edificio avvenuto nell'anno 1544<sup>257</sup>.

Come si è visto, risulta assai complesso tentare di individuare con assoluta precisione il sito e il momento in cui iniziò a esistere il complesso episcopale piacentino. Diverso, invece, risulta il

---

<sup>253</sup> Vedi SIBONI 1986, p. 38.

<sup>254</sup> La struttura battesimale di S. Giovanni Evangelista presenta una base ottagonale, comune anche ad altri battisteri attestati nel Nord-Est dell'Italia e nell'Istria e datati al IV secolo. Questo confronto permette pertanto modo di proporre l'utilizzo la vasca della *domus* nel IV secolo o al massimo entro l'inizio del V secolo. Per approfondire vedi PONZINI 2008, p. 101.

<sup>255</sup> La proposta di considerare parte del polo episcopale originario la basilica dei santi Cosma e Damiano si trova in Ivi, p. 98.

<sup>256</sup> Vedi CARINI 2008, pp. 126-127.

<sup>257</sup> Vedi PONZINI, p. 103.

discorso per quanto riguarda il monastero di S. Sisto. Nel corso del presente lavoro di tesi si è già accennato a più riprese a questo importante cenobio realizzato su iniziativa dell'imperatrice Angelberga e dotato di numerosi possedimenti in Piacenza e di *curtes* collocate strategicamente lungo il corso del fiume Po<sup>258</sup>. Questo monastero, attestato per la prima volta nell'874 e attivo a partire dall'877 – come si può dedurre dal testamento di Angelberga – è stato definito da Vito Fumagalli come un cenobio di seconda generazione, in quanto realizzato in una fase successiva rispetto al periodo longobardo, momento in cui si registrano invece numerose fondazioni di chiese e monasteri<sup>259</sup>. S. Sisto rappresentò certamente una nuova e importante istituzione presente a Piacenza, che testimonia il livello di dinamicità del centro urbano e l'attenzione verso questa città da parte dei vertici politici del *Regnum Italiae*. È stata infatti già fatta menzione dei buoni rapporti tra la coppia imperiale e il vescovo Paolo (870-888/889) che gli permisero di assurgere al ruolo di episcopo come successore di suo zio Seufredo (837-870) e consentirono la costruzione della canonica della cattedrale e la concessione di tre fiere annuali sotto il controllo dell'episcopio<sup>260</sup>. Ciononostante, questa relazione subì un brusco cambiamento in seguito alla morte di Ludovico II nell'anno 875. L'imperatrice Angelberga decise infatti di rispettare le ultime volontà del marito sul letto di morte e supportare le pretese al trono d'Italia del re di Baviera Carlomanno, al quale si opponeva invece il re dei Franchi Occidentali Carlo II il Calvo<sup>261</sup>. Quest'ultimo riuscì però a valicare due volte le Alpi negli anni 875 e 876 prima per raggiungere Roma, dove fu insignito del titolo imperiale da papa Giovanni VIII, e in seguito Pavia per essere eletto sovrano da alcuni conti e vescovi del *Regnum Italiae*. Tra i presuli sostenitori della sua elezione, come si è già ricordato, fu presente anche il piacentino Paolo<sup>262</sup>. Il regno di Carlo II il Calvo fu però di breve durata, permettendo a suo nipote e rivale Carlomanno di cingere la corona nell'877, stesso anno in cui fu prodotto il cosiddetto testamento di Angelberga, in cui si menziona la presenza di trenta monache presso il monastero di S. Sisto. In questo documento l'imperatrice anticipò di qualche anno le iniziative di Carlomanno e Carlo III il Grosso volte a limitare l'autorità dell'episcopio piacentino in seguito scelte politiche compiute dal presule Paolo. Per tale

---

<sup>258</sup> Vedi *supra* nota 136.

<sup>259</sup> Vedi MUSINA 2012, pp. 46-47.

<sup>260</sup> Vedi *supra* nota 220.

<sup>261</sup> Vedi BOUGARD 1993.

<sup>262</sup> Vedi *supra* nota 221.

ragione il monastero di S. Sisto fu affidato da Angelberga alla tutela dell'arcivescovo di Milano, ponendolo così al di fuori di qualsiasi forma di custodia da parte della chiesa di Piacenza<sup>263</sup>.

## 2.3 LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA SCRITTA A PIACENZA NEL IX E X SECOLO

Dall'inizio dell'VIII sino all'XI secolo sono stati realizzati circa 7500 documenti privati nell'Italia centrosettentrionale, di cui gran parte attestati nella zona toscana (e a Lucca in particolare) e presso i principali centri urbani della Pianura Padana. Oltre infatti all'imponente fondo lucchese, al quale sono attribuite ben 1800 carte, è l'area emiliano-romagnola a spiccare tra le realtà più vivaci della penisola sotto il profilo della produzione e conservazione documentaria, con approssimativamente 1300 documenti provenienti da questa regione, di cui oltre 750 riconducibili a Piacenza e 330 a Ravenna<sup>264</sup>. Se l'Italia centrosettentrionale rappresenta dunque uno scenario assai privilegiato per quanto concerne la conservazione della memoria scritta nell'alto medioevo, Piacenza figura tra i centri urbani di maggiore prestigio in cui furono prodotti e custoditi centinaia di documenti antecedentemente all'XI secolo, la cui cospicuità consente al centro emiliano di spiccare tra i principali luoghi di preservazione di fonti scritte della penisola. A tal proposito l'elenco degli enti ecclesiastici all'interno di Piacenza o nell'immediato suburbio, con un focus particolare sulle chiese di S. Giustina, S. Antonino e sul monastero di S. Sisto, è funzionale per presentare i principali poli di conservazione documentaria della città nel corso dei secoli IX e X. A partire dagli archivi del cenobio di fondazione imperiale, questi furono condizionati dall'iniziativa di Napoleone I di trasferire la documentazione degli enti monastici presso le sedi del potere politico locale. Quest'iniziativa comportò lo smembramento del fondo archivistico di S. Sisto, che fu suddiviso tra gli Archivi di Stato di Cremona e Parma. Della documentazione prodotta nel monastero sono conservate a Piacenza solamente due carte presso la biblioteca comunale Passarini-Landi: un atto privato dell'XI secolo e un documento in copia datato al XV secolo. Il nucleo principale della documentazione è soprattutto relativo alla fase preliminare tra gli anni 860 e 874 volta a comporre il patrimonio fondiario che sarebbe stato poi posto sotto il controllo di S. Sisto. Questo nucleo è composto da un totale di 16 atti: 9 custoditi Parma, 4 a Cremona, la suddetta copia piacentina del XV secolo e le due trascrizioni prodotte dal Campi di cui però sono attualmente irripetibili gli originali<sup>265</sup>. L'erudito piacentino ebbe

---

<sup>263</sup> Vedi DEGLI ESPOSTI 2017, p. 96.


<sup>264</sup> Vedi BOUGARD 1999, pp. 539-540.

<sup>265</sup> Vedi DEGLI ESPOSTI 2017, pp. 93-94.

infatti modo di consultare direttamente *in loco* la documentazione conservata nel monastero, riuscendo a trascrivere per tutto il IX secolo un totale di 36 carte. Successivamente alla morte di Ludovico II sino al finire del secolo sono 14 i documenti relativi a S. Sisto, i quali sono tutti conservati presso l'Archivio di Stato di Parma. Secondo quanto rilevato dal curatore dell'archivio, nessuno di questi documenti è un falso. Si tratta principalmente di diplomi regi e imperiali volti a confermare i possesi del cenobio<sup>266</sup>. Escludendo dunque le trascrizioni effettuate dal Campi e la copia del XV secolo conservata a Piacenza, per il IX secolo


possiamo contare un totale di 26 documenti relativi a S. Sisto.

Documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Parma  
relativa a S. Sisto dall'875 al 900



---

<sup>266</sup> *Ivi*, p. 97.



È invece diverso lo scenario nel corso del X secolo, durante il quale calano drasticamente i documenti in favore del cenobio imperiale. Sono in totale 7 i diplomi prodotti in favore del monastero, 6 dei quali attualmente conservati presso l'Archivio di Stato di Parma e 1 in quello di Cremona. Di questi *praecepta* sono 4 quelli conservati in originale, mentre i restanti 3 sono copie successive. Si tratta in principale modo di conferme dei beni di cui era stata dotato S. Sisto da parte dei precedenti regnanti, nei quali in diverse occasioni viene menzionata la tutela sul monastero dell'arcivescovo di Milano, garante dell'integrità patrimoniale del monastero. Il primo diploma è emesso dal re di Provenza – e nipote di Angelberga – Ludovico III Il Cieco, al quale segue la conferma dei beni da parte dei successivi sovrani Berengario I, Rodolfo II di Borgogna, Ugo di Provenza e Berengario II. L'ultimo a produrre un atto volto a confermare i possedimenti fondiari di S. Sisto sarà Ottone I nell'anno 952, poco tempo dopo aver assunto il titolo di *Rex Italiae*<sup>267</sup>.

Oltre al monastero di fondazione imperiale, un altro importante (e ben più cospicuo) polo documentario della città è rappresentato dalla basilica di S. Antonino. Infatti, tra le motivazioni elencate in precedenza a testimoniare la possibile identificazione di questa chiesa come la prima sede cattedrale di Piacenza, v'è l'ingente mole di documenti conservati presso il suo l'Archivio capitolare

<sup>267</sup> *Ivi*, p. 98.

tra IX e X secolo, la cui carta più antica è databile all'anno 810<sup>268</sup>. Da questo momento in poi si può registrare una crescita esponenziale e continua della documentazione custodita da S. Antonino, con delle notabili differenze nella quantità e nella tipologia degli atti conservati nei due secoli. Nel corso del IX secolo si possono conteggiare un totale di circa 170 documenti comprendenti soprattutto vendite, donazioni, contratti di locazione, *brevia* e permuta, di cui la maggior parte è conservata nella loro veste originale<sup>269</sup>. In questo nucleo documentario sono soprattutto le *chartulae vinditionis* a rappresentare la tipologia di atti più frequenti nell'archivio di S. Antonino, le quali corrispondono a quasi il 50% degli atti custoditi nel corso del IX secolo. Sono inoltre preservati in misura minore alcuni documenti attestabili solamente nel IX secolo, come le *notitiae traditoriae* e i contratti di prestito con la formula *loco pigneris seu nexo fiducie*, i quali posseggono caratteristiche variabili tra le diverse zone del *comitatus*. Per esempio, nel caso dei beni impegnati alla chiesa di S. Pietro di Varsi, questi venivano infatti riottenuti dal creditore tramite un contratto di livello, suggerendo un alto grado d'alienazione del bene impegnato, mentre in altre aree del comitato sono registrati prestiti di denaro eseguiti da locatari in favore dei proprietari delle terre ricevute in affitto, sfumando così il rapporto di subordinazione economica e sociale tra le parti<sup>270</sup>.

Nel corso del X secolo si registra invece una crescita esponenziale della documentazione preservata presso S. Antonino. Rispetto infatti ai 170 atti del IX secolo, se ne possono registrare ben 277 per il X secolo, anch'essi in gran parte conservati in tradizione originale<sup>271</sup>. Nonostante sia le vendite sia le donazioni compongano una parte cospicua della documentazione interna all'Archivio capitolare di S. Antonino, sono i contratti di livello ad aver subito un picco vertiginoso rispetto al periodo precedente e a costituire la tipologia documentaria più presente per il X secolo. A fronte di questa crescita è inversamente proporzionale la varietà degli atti custoditi, raggruppati principalmente nel nucleo contratti di livello, vendite e donazioni. Rispetto al periodo precedente triplicano le *chartulae commutationis* e scompaiono invece come si è accennato poc'anzi le *notitiae traditoriae* e gli atti di prestito. Tale crescita nell'impiego dei contratti di locazione con la formula *libellario nomine* è dovuta soprattutto al consolidamento di questa tipologia di documento nel corso del IX e soprattutto nel X secolo. Durante il periodo longobardo i trasferimenti a titolo temporaneo di beni e proprietà in cambio di un censo in denaro o in natura non erano infatti regolati da specifici contratti

<sup>268</sup> ChLA2 CXVII, n. 20 (7 agosto 810).

<sup>269</sup> Su 170 documenti relativi al IX ben 161 sono preservati in originale, mentre le restanti 9 carte in copia.

<sup>270</sup> Vedi BOUGARD 2010, pp. 452-453.

<sup>271</sup> Su 277 documenti del X secolo sono circa 267 quelli preservati in originale, mentre le restanti 10 carte sono custodite in copia.

d'affitto, ma da carte note con il nome di *petitiones* e *convenientiae*, quest'ultime caratterizzate dall'utilizzo della formula *placuit atque convenit*, impiegata tipicamente anche negli atti di permuta. Queste due tipologie presentano numerosi elementi in comune, ma differiscono nella modalità della richiesta e negli obblighi enunciati nell'atto. Successivamente alla conquista carolingia entrambe le formule sono attestate nel territorio piacentino, venendo impiegate in egual modo sia nelle carte realizzate dai notai laici sia in quelle prodotte dai notai ecclesiastici, segnalando pertanto come l'utilizzo di queste tradizioni non dipendesse dalla formazione degli scriventi, ma piuttosto dai soggetti contraenti l'ufficio. Nel caso di un fondo concesso da parte di un rappresentante d'un ente ecclesiastico, la norma prevedeva infatti d'utilizzare la formula petitoria, evidenziante in maniera netta il distinto rapporto gerarchico tra i contraenti. Invece, in presenza d'individui operanti a titolo personale, era invece preferibile ricorrere alla tradizione della *cartula convenientia*, maggiormente idonea per regolare gli obblighi tra soggetti appartenenti al medesimo livello sociale<sup>272</sup>. All'interno della legislazione longobarda di Rotari e di Liutprando è tuttavia possibile individuare i termini *libellus* e *praestare*, segnalando la diretta correlazione di questi vocaboli con il lessico utilizzato nelle pratiche concessorie dei secoli precedenti<sup>273</sup>.

Nonostante la notevole assenza nella cultura documentaria longobarda d'una tipologia definita di contratto di locazione, è osservabile nel corso dell'VIII secolo una costante crescita del volume dei trasferimenti patrimoniali a titolo temporaneo e la ricerca d'una standardizzazione delle soluzioni scritte volte a regolare tali pratiche, che faciliteranno successivamente all'anno 774 l'introduzione del contratto di livello. Una testimonianza emblematica in tal senso è attestata per la prima volta nel 777 dal doppio registro impiegato in due documenti composti dal suddiacono Filippo di Lucca, il quale, oltre ad utilizzare i termini *cartula convenientie/conbenientie* all'interno del testo, vergò sul verso della pergamena le espressioni *cartula livellarie/libellarie*, segnalando tramite quest'osmosi lessicale una prima manifestazione della nuova terminologia documentaria<sup>274</sup>. Sarà però necessario attendere una cinquantina d'anni circa da quest'episodio per osservare un'omogenizzazione del linguaggio utilizzato nei contratti d'affitto, la cui lunga gestazione induce a porsi le seguenti domande: il termine *libellus* era riferito a uno specifico negozio giuridico? Oppure tale espressione era utilizzata semplicemente come sinonimo di "documento scritto"? Non è semplice fornire delle risposte univoche a tali quesiti, visto soprattutto il formulario composito attestato per i contratti d'affitto nel Regno Longobardo e la fluidità d'utilizzo della parola *libellus*. Ciononostante, l'impiego

<sup>272</sup> Vedi MACASSOLA 2017, pp. 236-238.

<sup>273</sup> Vedi GHIGNOLI 2009, pp. 4-7.

<sup>274</sup> ChLA2 XXII n. 23 (777); ChLA2 XXXVI, n. 1061 (777).

di tale espressione esclusivamente negli atti privati con le medesime caratteristiche del documento che evolverà nel contratto di livello “classico”, è un chiaro segnale della mirata e coerente azione svolta dai notai della prima età carolingia nell’applicazione d’una specifica impronta lessicale a quello che nel corso del IX secolo si strutturerà come un preciso negozio giuridico e che conoscerà una larga diffusione nel corso del X secolo<sup>275</sup>.

Per quanto riguarda invece l’Archivio capitolare di S. Giustina, questo conserva dei documenti relativi al periodo Longobardo, a partire da alcune carte prodotte a Varsi, nella pieve rurale dedicata a s. Pietro, la quale costituisce un caso di studio assai privilegiato per via delle 11 *chartae* prodotte entro la conquista carolingia del Regno Longobardo<sup>276</sup>. Il primo atto prodotto nella città di Piacenza custodito negli archivi della cattedrale e invece datato all’anno 758<sup>277</sup>, e dunque successivo alla distruzione degli archivi cittadini a causa all’incendio che investì la città nell’anno 744 o poco prima<sup>278</sup>. Questo documento, insieme un altro databile al gennaio 796<sup>279</sup>, sono gli unici due negozi giuridici prodotti all’interno della città su un totale di 21 atti realizzati nell’VIII secolo; tuttavia, il numero di atti sia conservati sia realizzati all’interno di Piacenza conoscerà un aumento esponenziale a partire dal IX secolo. Per questo periodo si registrano infatti 169 carte presso l’Archivio capitolare della cattedrale di S. Giustina<sup>280</sup>, le quali – come è stato possibile notare anche nel caso di S. Antonino – sono composte soprattutto da un nucleo consistente di vendite, donazioni e contratti di livello. Seguono a questo gruppo le carte di permuta, i *praecepta*, i *brevia* e altre tipologie di documenti.

A differenza però della basilica extraurbana, presso cui è possibile registrare un netto aumento quantitativo della documentazione relativa al X secolo, l’Archivio capitolare della cattedrale riflette un calo nel numero degli atti custoditi per il medesimo periodo. Sono infatti 138 le *chartae* conservate presso questo ente, anche in questo caso in gran parte in veste di originali<sup>281</sup>. Un ulteriore elemento di distinzione rispetto a S. Antonino è dato dal maggior equilibrio tra i due secoli delle tipologie documentarie presenti nei due archivi. Infatti, nel caso della cattedrale, non sono registrabili aumenti esponenziali – come invece notato per i contratti di livello a S. Antonino – di alcuni negozi giuridici,

<sup>275</sup> Vedi MANCASSOLA 2017a, pp. 238-239.

<sup>276</sup> Per approfondimenti sul dossier di carte private di Varsi relative al periodo longobardo cfr. BONACINI 2012.

<sup>277</sup> ChLA XXVII, n. 824 (25 ottobre 758).

<sup>278</sup> Vedi *supra* nota 209.

<sup>279</sup> ChLA XXVII, n. 832 (22 gennaio 796).

<sup>280</sup> Su 169 atti totali sono stati identificati come originali 156 documenti, mentre i restanti 13 come delle copie.

<sup>281</sup> A fronte d’un totale di 138 documenti sono 129 gli originali e 9 invece le copie.



che si mantengono quantitativamente all'incirca sullo stesso numero di atti per il secolo precedente, fatta eccezione per le vendite e i *brevia*. Nello caso specifico delle permutate si tratterà nel corso del seguente capitolo.


Da notare inoltre la differenza tra i diplomi conservati presso S. Antonino e S. Giustina tra i due secoli, con un netto squilibrio a favore della chiesa cattedrale. Questa differenza dimostra come quasi la totalità degli atti regi in favore della chiesa di Piacenza preservati fossero custoditi nell'*ecclesia mater* di Piacenza, nonostante i primi diplomi dei re longobardi Ildeprando e Ratchis presentassero la menzione della chiesa dei SS. Antonino e Vittore. Analizzando però con più attenzione non soltanto questi due documenti, ma anche gli altri *praecepta* editi da Carlrichard Brühl in favore di alcuni vescovi del *Regnum Italiae*, questi erano indirizzati anzitutto alla chiesa cattedrale presso cui erano stati inumati i resti del santo a cui erano stata dedicata la struttura e solo in seguito al vescovo titolare della cattedra in quel momento<sup>282</sup>. Tuttavia, i due diplomi prodotti in favore della chiesa di Piacenza presentano una peculiarità rispetto a questo modello, in quanto in seguito alla menzione della chiesa dei santi Antonino e Vittore e del vescovo Tommaso (737-756) è presente l'espressione *custodi eius*<sup>283</sup>. Si tratta di una minima variazione rispetto agli altri tre *praecepta*, la quale mette però in luce il ruolo di tutela esercitato dal vescovo nei confronti dei corpi dei santi e della basilica a loro dedicata. L'impiego di questa espressione è pertanto funzionale per distinguere i diplomi indirizzati direttamente a chiese – certamente di grande prestigio – che non rivestivano il ruolo di cattedrale.

---


<sup>282</sup> Tale modalità è riscontrabile in CDL vol. 3/1, n. 8 (9 ottobre 709), pp. 29-34, rr. 1-3 «Beati Eusebii, ubi sanctum eius corpus requiescit in civitate Vercellis et venerabili viro beatissimo Emiliano pontifici»; n. 13 (14 ottobre 715), pp. 56-63 rr. 1-4 «Sancte catholice Aretinę aeccliesie, in qua corpus Christi confessoris et martiris quiescit Donati, et beatissimo viro, patri nostro, Lupertiano episcopo»; n. 24 (749-751), pp. 115-118, rr. 1-4 «Aeccliesiae beatissimi et confessoris Christi Geminiani, in qua eius sanctum corpus quiescit humatum, et beatissimo viro, patri nostro, Lopecino episcopo».

<sup>283</sup> CDL vol. 3/1, n. 18 (22 marzo 744), pp. 80-85, rr. 1-5 «Ecclesiae Beatissimi martyris et confessoris Christi Antonini et Victoris sita foris muris civitatis nostre Placentine ubi eorum sancta corpora requiescunt humata, et viro beatissimo patre nostro Thome episcopo, custodi eius»; n. 19 (4 marzo 746), pp. 85-88, rr. 1-5, «Ecclesiae Beatissimi martyris et confessoris Christi Antonini et Victoris sita prope muros civitatis nostrae Placentinae, ubi sancta eorum corpora quiescunt humata, et viro beatissimo patre nostro Thome episcopo, custodi eius».


## L'Archivio capitolare di S. Antonino nel IX secolo




## L'Archivio capitolare di S. Antonino nel X secolo



## L'Archivio capitolare della cattedrale nel IX secolo



## L'Archivio capitolare della cattedrale nel X secolo



3

I FORMULARI E GLI SCRITTORI DI PERMUTE NEL PIACENTINO

### 3.1 L'UTILIZZO DELLE CARTE DI PERMUTA NEL *REGNUM ITALIAE* E LA LORO CONSERVAZIONE A PIACENZA

La cospicua mole di atti su pergamena custodita negli archivi di Piacenza e databile al periodo tra IX e il X secolo permette di rilevare l'impiego o l'abbandono di determinate tipologie documentarie durante questa frazione cronologica. Basti a tal proposito notare il caso dei contratti di livello, i quali subirono una crescita vertiginosa tra i due secoli, mentre altri tipi di atti – come i contratti di *fidutia* e le *notitiae traditoriae vel vestitortiae* – si ridussero sino a scomparire. Tale scenario non fu relativo soltanto al contesto piacentino, in quanto caratterizzò la fase carolingia del *Regnum Italiae*, durante la quale si assistette a una fissazione e “normalizzazione” nella produzione documentaria rispetto alla pluralità di usi locali circolanti nella penisola nei secoli precedenti<sup>284</sup>. Ciononostante, oltre all'aumento e alla riduzione di alcune tipologie di atti, è altresì possibile notare come alcuni tra questi si mantennero stabili nella loro quantità o subirono delle minime variazioni, come nel caso degli atti di permuta.

Prima di approfondire l'impiego delle carte di permuta nel *Regnum Italiae* – e soprattutto nel più specifico contesto piacentino – è opportuno definire le caratteristiche di questo negozio giuridico di tradizione romana, attestato con buona frequenza nell'Europa occidentale altomedievale in quanto ritenuto assimilabile alle *cartule vinditionis*. Questo parallelismo tra le due pratiche risulta presente sin dai trattati di giurisprudenza imperiale del I secolo d.C., in cui la *commutatio* di beni viene intesa non tanto come uno scambio, quanto piuttosto come una vendita in cui il prezzo non è corrisposto in denaro. Fu solamente in seguito all'attività legislativa di Giustiniano nel VI secolo che fu posta una distinzione tra i due negozi giuridici; ciononostante, nelle aree occidentali del Mediterraneo un tempo appartenenti alla compagine imperiale romana, rimase nella pratica quanto stabilito in precedenza negli scritti di Ulpiano e nelle *novellae* promulgate da Diocleziano e Valentiniano III<sup>285</sup>. A dimostrazione della diretta influenza di questi precetti ebbero nella legislazione dei regni postromani si ritrova l'associazione tra la vendita e la permuta nella *Lex Baiwariorum*<sup>286</sup>, nella *Lex*

<sup>284</sup> Vedi MANTEGNA 2009a, p. 58.

<sup>285</sup> Vedi VISMARA 1987, pp. 81-83.

<sup>286</sup> MGH LL nat. Germ. 5/2, lib. XVI, 8, p. 436 «Commutatio, hoc est quod cambias, talem qualem emtio habeat firmitatem».

*Visigothorum*<sup>287</sup> e infine anche nella penisola italiana nelle leggi emanate da re Liutprando<sup>288</sup>. Tuttavia, nonostante queste differenze rispetto all'area orientale del Mediterraneo, la memoria della costituzione giustiniana nella realizzazione delle varie *leges gentium* è conservata a partire dai formulari impiegati nella realizzazione dei due negozi giuridici, in cui la permuta è definita con il termine *vicem emptionis* ed è fondata sulla *bona fides* delle due parti contraenti<sup>289</sup>. Su questi aspetti sarà prestata maggior attenzione in seguito nell'analisi del formulario impiegato nelle permutate tra IX e X secolo.

L'analisi degli scambi di beni mobili e immobili risulta particolarmente interessante soprattutto per quanto concerne la formazione e sviluppo dei patrimoni ecclesiastici. Infatti, a partire dagli interventi legislativi compiuti dagli imperatori Leone in oriente e Antemio in occidente negli anni Settanta del V secolo, fu vietata l'alienazione dei beni in possesso delle chiese, estendendo quello che sino ad allora era un precetto riservato unicamente alla chiesa di Costantinopoli. Fu in seguito l'imperatore Anastasio a concedere il permesso di permutare i propri beni alle istituzioni ecclesiastiche, a patto che tale scambio comportasse l'accrescimento del patrimonio dell'episcopo<sup>290</sup>. Nelle successive *novellae* di Giustiniano fu invece vietata qualsiasi alienazione da parte delle chiese, fatta eccezione per le vendite all'autorità imperiale per motivazioni di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso che la *pars ecclesiae* ricevesse una quantità di beni maggiore rispetto a quelli ceduti<sup>291</sup>. Bisognerà attendere l'anno 537 perché Giustiniano conceda il diritto alle chiese di scambiarsi tra loro i propri beni oltre che con l'Impero, a patto che la permuta fosse approvata dal vescovo metropolita della provincia e fosse stato compiuto un giuramento tra le parti contraenti in cui si affermava l'utilità e la necessità nel compiere lo scambio. Da questa dinamica era sempre esclusa la chiesa di

---

<sup>287</sup> MGH, LL nat. Germ. 1, lib. V, 4,1, p. 218 «Ut ita valeat commutatio, sicut et emtio. Commutatio si non fuerit per vim et metum extorta, talem qualem et emtio habeat firmitatem».

<sup>288</sup> Si fa riferimento alla legge 116 di Liutprando, in cui il negozio giuridico dello scambio e della vendita presente nelle *cartule vindtionis* e nelle *cartule commutationis* è presentato sullo stesso piano. Per approfondire vedi AZZARA, GASPARRI 2005, pp. 206-207.

<sup>289</sup> Vedi VISMARA 1987, pp. 85-86. Il riferimento alla *bona fides* è presente anche nelle leggi di Diocleziano, ma tale espressione fu attestata soprattutto nelle *Istitutiones* di Giustiniano, per approfondire vedi *Ivi*, pp. 98-99

<sup>290</sup> *Ivi*, pp. 87-88.

<sup>291</sup> È in particolare la *novella* VII a sancire il divieto d'alienazione da parte delle istituzioni ecclesiastiche, in particolar modo nel capitolo I «Alienationis autem nomen generalius ideo posuimus, ut prohibeamus et venditionem et donationem et commutationem et in perpetuum extensam emphyteosin, quae non procul ab alienatione consistit». Per consultare l'intero capitolo di legge vedi CIC vol. 3, Iust. Nov. VII,1.

Costantinopoli, alla quale fu ancora negata la possibilità di compiere alienazioni<sup>292</sup>. Questi precetti, come si è detto, circolarono soprattutto nell'area orientale del Mediterraneo, mentre nell'area peninsulare – e in particolar modo durante il periodo di regno dei sovrani ostrogoti – fu mantenuta la tradizione legislativa pre-giustiniana in cui l'alienazione di beni ecclesiastici era in linea di principio condannata. Ciononostante, fu concesso il diritto di permutare tali proprietà sempre a patto che la *pars ecclesiae* ricevesse una quantità superiore di beni rispetto a quella ceduta<sup>293</sup>. A segnare una variazione rispetto a questa prassi fu l'attività legislativa del sovrano longobardo Astolfo nella seconda metà dell'VIII secolo, nella quale sono rintracciabili dei riferimenti al diritto romano di matrice giustiniana, seppur con delle notevoli variazioni. Risulta però opportuno segnalare come già a partire dal prologo dell'Editto di Rotari dell'anno 643 fossero presenti dei richiami all'*Authenticum*, vale a dire la versione latina delle *Novellae* di Giustiniano<sup>294</sup>; tuttavia, è a partire dalle aggiunte compiute da re Astolfo che è possibile registrare l'influenza di quest'opera nella *Lex Langobardorum*. Sembra infatti presente un richiamo al *caput* II della *novella* LIV<sup>295</sup> nella legge numero 16 promulgata nell'anno 755, relativa alle permutate effettuate con enti ecclesiastici. In questa legge viene decretato come per rendere valida la transazione tra le parti sia necessaria la presenza di *missi regi* o vescovili, oppure di giudici o ancora di *hominis tres, quorum fides ammittitur* in grado di valutare la bontà dei beni ceduti all'ente ecclesiastico<sup>296</sup>. La presenza di almeno tre estimatori convocati per valutare e confermare il vantaggio ottenuto da una chiesa o da un monastero non ha precedenti nella legislazione romana antecedente al *Corpus Iuris Civilis*, segnalando in questo modo la ricezione e interpretazione della normativa di matrice giustiniana nel *Regnum Italiae* dell'VIII secolo. Tuttavia, una notevole differenza rispetto al precetto imperiale è la possibilità concessa agli enti ecclesiastici di effettuare gli scambi non solo tra loro, ma altresì con individui laici, ampliando notevolmente in questo modo le possibilità d'azione delle istituzioni religiose<sup>297</sup>. L'applicazione della legge numero 16 di re Astolfo è inoltre rintracciabile non solo pochi anni dopo la sua emanazione, ma anche poco prima che il provvedimento fosse promulgato ufficialmente, sintomo che la prassi di derivazione giustiniana era già circolante nella pratica prima della formulazione del precetto. A tal proposito si

---

<sup>292</sup> Vedi VISMARA 1987, pp 89-90. Si fa in questo caso riferimento al capitolo II della *novella* LIV. Per approfondire vedi CIC vol. 3, Iust. Nov. LIV, 2.

<sup>293</sup> Vedi VISMARA 1987, p. 92

<sup>294</sup> Vedi DE ANGELIS 2014, p. 143.

<sup>295</sup> Vedi *supra* nota 292.

<sup>296</sup> Vedi AZZARA, GASPARRI 2005, pp. 290-291.

<sup>297</sup> Vedi VISMARA 1987, pp. 93-94.

consideri la permuta effettuata nel 754 – tradita però in copia l’anno seguente, lo stesso in cui fu emanata la legge numero 16 di re Astolfo – tra la *curtis* regia rappresentata dal duca lucchese Alperto e il vescovo Vualprando, nella quale sono attestati per entrambe le parti degli estimatori incaricati di sovrintendere allo scambio<sup>298</sup>. Successivamente a questo caso è possibile rintracciare l’applicazione di questa legge in una delle pochissime *chartae* sopravvissute prodotte a Pavia antecedenti alla conquista franca. Questo documento, datato all’anno 761, riguarda lo scambio di ingenti parcelle di terreno effettuato tra la badessa del monastero di S. Salvatore di Brescia Anselperga, figlia del re Desiderio e della regina Ansa, con Natalia, moglie del gasindio Alchis, e con sua sorella Pelagia, badessa del cenobio di S. Giovanni presso Lodi. Si tratta di uno scambio avvenuto tra figure ai vertici del *Regnum Italiae* in quei decenni, comprendenti diverse proprietà sparse tra il lodigiano, il corso del fiume Oglio e la Valtellina, tutte elencate nella misura e nel valore monetario corrispettivo in solidi. Al termine della presentazione dei beni permutati si può rintracciare quanto previsto dalla normativa di re Astolfo, ossia la presenza di dieci estimatori – sia laici sia ecclesiastici e di alta estrazione sociale – che valutarono i beni che avrebbe ricevuto la badessa Anselperga<sup>299</sup>. Spostando lo sguardo al di là delle Alpi, nel Regno dei Franchi il negozio giuridico della permuta è conforme alle pratiche di diritto romano pre-giustiniano, in cui lo scambio di beni è assimilato nella vendita<sup>300</sup>. A partire però dal IX secolo sono registrabili delle novità nella redazione di questi atti, in quanto iniziarono ad essere attestati degli *exstimatores* nel caso tra le parti contraenti fosse attestato un ente ecclesiastico. Nei formulari franchi redatti precedentemente a questo momento compaiono de

---

<sup>298</sup> CDL vol. 2, n. 113 (2-3? Luglio 754), pp. 329-333, in particolare p. 330, rr. 9-15 «Uualprand episcopus et au ipso ordinati fuirunt da parte ecclesie ipsi commutationem faciendum lordanni arcipresbitero, Rachipert arcidiaconus et Auduaici scario; et da parte curtis domni regis ab Alpert duce ordinati fuirunt ad ipsa res extimandum Teupert scario, Teutprand filio quondam Teppuloni et Gradulus negudias».

<sup>299</sup> CDL vol. 2, n. 155 (10 settembre 761) pp. 77-84, in particolare p. 81 rr. 7-12 «Estimatum est hec omnia suprascriptas res per Gaupert sculdasius, Gausus filius quondam Giselis, Georgio, Donato primicerio, Daiperto, Warnefrit, Pottone perequatore, Adoin notario, Andreas clericus et Arioald filius quondam Gervasii aurefici. Totas insimul estimate sunt res iste que supra estimaverunt solidos quattuor milia».

<sup>300</sup> Per quanto concerne il contesto piacentino si consideri la permuta effettuata presso Carpaneto tra il conte Aroin e il *vir devotus* Lopone nell’anno 791 (vedi *supra* nota 92). In questo scambio di terre l’ufficiale franco utilizzò 20 soldi d’argento per equilibrare il valore dei beni immobili ricevuti, segnalando così sia una maggior praticità nell’utilizzare delle risorse monetarie rispetto al patrimonio fondiario comitale, il quale con buona probabilità era ancora in corso di formazione successivamente al suo insediamento nella penisola. Tuttavia, secondo quanto stabilito dal diritto romano a partire dal I secolo d.C., la differenza tra la vendita e la permuta era data dall’impiego di denaro per effettuare la transazione. Pertanto, In questo caso specifico si assistette a un’ibridazione dei due negozi giuridici, segnalante altresì la differenza sfumata tra la vendita e la permuta.



riferimenti ai *bonorum hominum*, ma a questi è richiesto di sottoscrivere il documento, non di compiere una valutazione dei beni in grado di certificare l'accrescimento del patrimonio della *pars ecclesiae*<sup>301</sup>. A ulteriore testimonianza del cambiamento avvenuto a partire dalla seconda metà dell'VIII secolo nei formulari utilizzati negli atti di permuta – e concretizzatosi soprattutto partire dal IX secolo, come si vedrà nel corso del presente capitolo – si registra altresì la menzione dell'espressione *bona fides* nell'arena di una permuta tra un conte franco e un monastero, la quale, seppur sia attestata già a partire dalla precedente legislazione dell'imperatore Diocleziano, è menzionata nelle *Istitutiones* di Giustiniano e cronologicamente parallela all'attestazione degli *exstimatores* nelle carte di permuta. Risulta dunque interessante notare come anche nel Regno dei Franchi sia possibile attestare un chiaro riferimento alla legislazione romana prodotta nel VI secolo, rispetto invece a modelli di III-V secolo maggiormente diffusi nell'Europa occidentale. Tuttavia, è assai complesso ricostruire le modalità attraverso cui si giunse a quest'esito per gli atti di permuta: si trattò di uno sviluppo autonomo di questo diritto in seno alla cultura giuridica franca? Oppure fu elaborato in seguito al contatto con altre realtà tra VIII e IX secolo? La seconda tra queste opzioni appare però la più probabile, soprattutto alla luce di quanto è stato possibile attestare delle influenze della legislazione giustiniana nel *Regnum Italiae* prima della conquista del 774<sup>302</sup>.

Nonostante le differenze presenti nel diritto romano nei diversi secoli, un elemento comune e condiviso nelle *novellae* imperiali, seppur con varie sfumature, è costituito dalle limitazioni nei confronti delle istituzioni religiose di alienare il proprio patrimonio. Nonostante alle chiese e ai monasteri non fu mai vietata l'acquisizione di beni mobili e immobili tramite la compravendita fu assolutamente vietato a questi la cessione dei propri possedimenti. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dalla permuta, la quale fu consentita soltanto in casi specifici, limitando in questo modo la possibilità agli enti ecclesiastici di compiere degli interventi sulla gestione dei propri possedimenti. Fu dunque la già citata legge numero 16 di re Astolfo a concedere la possibilità alle chiese e monasteri di commutare le loro proprietà non solo tra loro o con la corona, ma anche con le singole persone, rendendo lo scambio di terre uno strumento privilegiato non solo per ottenere nuovi beni fondiari, ma anche per stringere relazioni con gli individui più eminenti del contesto locale. Come ha infatti rilevato Chris Wickham nella sua analisi relativa alle compravendite di terra nella Toscana dell'XI secolo, la vendita, la donazione e lo scambio di terre non comportava un parallelo aumento o impoverimento della propria ricchezza. È infatti di centrale importanza il soggetto con cui venivano compiute queste transazioni, con cui si cercava di intrecciare un rapporto non tanto di natura

---

<sup>301</sup> Vedi VISMARA 1987, pp. 94-97.

<sup>302</sup> *Ivi*, pp. 98-99.

economica quanto sociale. Basti a tal proposito considerare come nelle transazioni effettuate tra membri appartenenti allo stesso gruppo familiare fosse preteso dalla parte venditrice un prezzo superiore rispetto che a quanto sarebbe stato richiesto per il medesimo bene a un individuo con cui non si possedevano legami di parentela. La motivazione di questa scelta, apparentemente in contraddizione rispetto a una logica volta ad accrescere il patrimonio fondiario di una famiglia, è motivata proprio sulla base del grande valore sociale della transazione, e non soltanto economico<sup>303</sup>. Donazioni, vendite, scambi sono tutti strumenti attraverso cui è possibile creare e coltivare legami tra persone e tra le istituzioni, come ha giustamente rilevate Laurent Feller affermando «ce n'étaient en réalité pas des terres qui étaient échangées par les parties, ni des même de l'argent, mais de l'amitié et des liens»<sup>304</sup>.

Il medesimo ragionamento si applica alle transazioni, e in particolar modo agli scambi, effettuati da parte degli enti ecclesiastici. Infatti, oltre alla costruzione di legami sociali o al mantenimento di una propria clientela, chiese e monasteri sfruttarono la possibilità di permutare i propri beni con i soggetti di maggior spicco del contesto locale per ottenere diversi vantaggi. Tra questi vi era la possibilità di procurarsi dei terreni più produttivi rispetto a quelli ceduti, oppure di compattare dei possedimenti sparsi in un blocco più compatto in una specifica area interna o esterna alla diocesi, in modo da ottenere un controllo più forte in alcune aree specifiche. Un'ulteriore occasione d'utilizzo della permuta da parte di un'istituzione ecclesiastica è data dalla mancanza di denaro da investire per l'acquisizione di un terreno, rendendo così necessario cedere dei fondi per poterne acquisirne altri. Tuttavia, la necessità di possedere dell'argento non era motivata soltanto dall'investimento di questo nella compravendita di nuovi terreni, ma anche per altri scopi legati a necessità cogenti, come nel caso delle permutate effettuate dall'abate Campo (936-962) di S. Maria di Farfa per ottenere del denaro con cui restaurare il monastero<sup>305</sup> o ancora dell'abate del cenobio pugliese di S. Benedetto di Conversano, il quale cedette nell'aprile dell'anno 915 dei terreni per ottenere dei fondi con cui finanziare un suo viaggio a Costantinopoli<sup>306</sup>. Nel corso del IX secolo, e in particolar modo a partire dagli anni di impero di Ludovico il Pio, i regnanti carolingi tentarono di regolare il più possibile lo scambio di terre da parte degli enti ecclesiastici in modo da limitare l'eccessivo uso di questa pratica. A partire dal capitolare di Worms dell'anno 829 il sovrano si riservò il diritto di annullare gli scambi ritenuti e allo stesso tempo di approvare le transazioni degli enti ecclesiastici effettuate in

---

<sup>303</sup> Vedi WICKHAM 1987, pp. 360-370.

<sup>304</sup> Vedi FELLER 2005, p. 20.

<sup>305</sup> Vedi BOUGARD 2013, p. 83.

<sup>306</sup> Vedi VISMARA 1987, p. 130.

precedenza<sup>307</sup>. La prassi di confermare le permutate effettuate dagli enti ecclesiastici si mantenne per tutto il corso del IX secolo, come è ben dimostrato dalla produzione documentaria da parte di Carlo II il Calvo, il quale, in parallelo alle iniziative promosse dal padre Ludovico il Pio, riprese quanto decretato a Worms sulle permutate nel *Capitulare Carisiacense* dell'anno 873<sup>308</sup> e produsse numerosi diplomi volti a confermare le permutate effettuate da enti ecclesiastici<sup>309</sup>. A tal proposito si consideri per il piacentino il monastero di S. Sisto, il quale fu destinatario di un gran numero di diplomi nell'ultimo quarto del IX secolo volti a confermare tutte le transazioni precedenti – tra cui le permutate – per costituire il patrimonio fondiario del cenobio. Nel corso del X secolo si registra invece un calo significativo nelle conferme di scambio da parte dei sovrani, con una leggera ripresa durante di questa pratica durante la fase ottoniana<sup>310</sup>.

La molteplicità di impiego dello strumento delle carte di permuta risulta inoltre ben attestato nella penisola italiana. Come ha infatti rilevato François Bougard, sono circa 1200 i documenti relativi allo scambio di beni o in cui è contenuta l'espressione *commutatio* tra l'inizio dell'VIII secolo e la metà dell'XI secolo, costituendo il 10% della documentazione privata prodotta nel *Regnum Italiae* durante l'alto medioevo. Analizzando soprattutto il contesto lombardo e toscano, possiamo notare come oltre all'espressione *commutatio*, maggiormente aderente all'atto giuridico romano, siano attestate anche altri termini per descrivere lo scambio di beni: *permutatio*, *cambium*, *concombium*, *viganeum* e *vicariatio*, queste ultime due presenti soprattutto a sud della fascia degli Appennini<sup>311</sup>. A partire proprio dall'area della Tuscia, in cui è presente il ricchissimo polo documentario lucchese, è possibile osservare grazie all'abbondanza delle pergamene la percentuale degli atti di permuta rispetto alle restanti tipologie documentarie tra IX e X secolo. Oltre a Lucca, è possibile considerare in questa analisi anche Pisa e il monastero di S. Salvatore al Monteamiata, tenendo ben presente però il netto

<sup>307</sup> Vedi DEPREUX 2000, pp. 47-49. Per quanto concerne il capitulare di Worms dell'829 vedi MGH Capit. Vol. 2, n. 192 (agosto 829), pp. 14-17, in particolare p. 15 c. 5 «Ubi cumque commutationes tam tempore nostro quamque genitoris nostri legitime et rationabiles atque utiles ecclesiis Dei factae sunt, permaneant; ubi cumque vero inutiles et incommoda atque irrationabiles factae sunt, disolvantur, et recipiat unusquisque, quod dedit. Ubi vero mortua manus interiacet aut alia quaelibet causa, quae rationabilis esse videtur, inventa fuerit, diligenter describatur et ad nostram notitiam perferatur».

<sup>308</sup> MGH Capit. Vol. 2 n. 278 (4 gennaio 873), pp. 342-347, in particolare p. 346, c. 8. In questo è ripreso alla r. 9 per intero il c. 5 del *Capitulare Missorum Wormatiense* dell'829.

<sup>309</sup> Vedi DEPREUX 2013, p. 46. Sono infatti 30 i diplomi volti a confermare le transazioni compiute dagli enti ecclesiastici, tra cui le permutate. A fronte della produzione di diplomi di Carlo II il Calvo, queste costituiscono circa il 6-7% del totale della documentazione prodotta, in particolar modo destinata all'abbazia di S. Denis.

<sup>310</sup> *Ivi*, pp. 54-55.

<sup>311</sup> Vedi BOUGARD 2013, pp. 67-68.

sbilanciamento quantitativo della documentazione verso il primo di questi tre centri di conservazione documentaria. Infatti, su un totale di circa 193 atti di permuta prodotti nel IX e nel X secolo, ben 184 sono conservati presso Lucca, mentre nel medesimo intervallo cronologico sono attestate solamente 6 *chartae commutationis* a Pisa e 3 nel cenobio di S. Salvatore<sup>312</sup>. Pertanto, nel compiere delle riflessioni sull'impiego dei documenti di scambio nell'area della Tuscia occidentale, bisogna tenere ben presente in netto sbilanciamento della documentazione conservata nel polo archivistico lucchese.

| <b>Periodo</b> | <b>Nr. Totale atti</b> | <b>Lucca</b> | <b>Pisa</b> | <b>S. Salvatore</b> | <b>Nr. Permute</b> | <b>Lucca</b> | <b>Pisa</b> | <b>S. Salvatore</b> |
|----------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 801-850        | 480                    | 399          | 6           | 75                  | 36                 | 35           | 0           | 1                   |
| 851-900        | 427                    | 367          | 11          | 49                  | 48                 | 46           | 1           | 1                   |
| 901-950        | 337                    | 291          | 22          | 24                  | 32                 | 30           | 2           | 0                   |
| 951-1000       | 498                    | 427          | 53          | 18                  | 77                 | 73           | 3           | 1                   |
| <b>Totale</b>  | 1742                   | 1484         | 92          | 166                 | 193                | 184          | 6           | 3                   |

*Tabella 2 – Il numero degli atti rispetto ai documenti di permuta nella Toscana occidentale tra IX e X secolo. Fonte: STOFFELLA 2013, p. 132.*

Per quanto concerne invece un'altra area prossima a quella di Piacenza, quale quella lombarda, è interessante osservare la diffusione delle carte di permuta in due contesti specifici: quello del monastero milanese di S. Ambrogio e quello della chiesa cattedrale di S. Alessandro di Bergamo. A partire dall'importante cenobio dedicato al vescovo meneghino è importante registrare il largo impiego delle carte di permuta tra IX e X secolo per consolidare o sviluppare alcuni possedimenti in aree strategicamente importanti dell'area lombarda in relazione sia con gli esponenti più eminenti della realtà locale – e anche transalpina, come testimoniano alcune donazioni<sup>313</sup> – sia con altre istituzioni religiose.

<sup>312</sup> Vedi STOFFELLA 2013, pp. 132-133.

<sup>313</sup> Vedi BALZARETTI 2019, p. 360.

| <b>Anno</b>     | <b>Luogo di redazione</b> | <b>Tipo di documento</b>    |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Aprile 803      | Sertole                   | <i>Venditio</i>             |
| 830             | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Ottobre 841     | Cologno Monzese           | <i>Commutatio</i>           |
| Gennaio 853     | Cologno Monzese           | <i>Cartola iudicati</i>     |
| Maggio 859      | Milano                    | <i>Notitia</i>              |
| Giugno 859      | Milano                    | <i>Notitia</i>              |
| Marzo 861       | Cernusco sul Naviglio     | <i>Donatio</i>              |
| Maggio 861      | Milano                    | <i>Commutatio</i>           |
| Marzo 862       | S. Ambrogio               | <i>Breve divisionis</i>     |
| Giugno 862      | Monza                     | <i>Commutatio</i>           |
| Marzo 863       | Cologno Monzese           | <i>Commutatio</i>           |
| Luglio 863      | Milano                    | <i>Placitum</i>             |
| Gennaio 865     | Milano                    | <i>Placitum</i>             |
| 865             | Cologno Monzese           | <i>Commutatio</i>           |
| 16 febbraio 875 | S. Ambrogio               | <i>Petitio</i>              |
| 16 febbraio 875 | S. Ambrogio               | <i>Venditio</i>             |
| Dicembre 875    | Cologno Monzese           | <i>Breve vestitura</i>      |
| Maggio 876      | Milano                    | <i>Venditio</i>             |
| Giugno 876      | S. Ambrogio               | <i>Breve preparatorio</i>   |
| 882             | S. Ambrogio               | <i>Venditio</i>             |
| 20 marzo 885    | S. Ambrogio               | <i>Cartola ordinationis</i> |
| 24 maggio 885   | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Maggio 892      | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Agosto 892      | Milano                    | <i>Placitum</i>             |
| Agosto 918      | S. Ambrogio               | <i>Breve</i>                |
| Maggio 923      | Milano                    | <i>Commutatio</i>           |
| Dicembre 943    | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Agosto 955      | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Aprile 960      | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Aprile 966      | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Aprile 973      | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Maggio 974      | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| 24 gennaio 987  | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Novembre 987    | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Dicembre 990    | S. Ambrogio               | <i>Commutatio</i>           |
| Luglio 995      | Castro Modicia (Monza)    | <i>Commutatio</i>           |

|               |                 |                            |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| 23 agosto 995 | Monza           | <i>Venditio</i>            |
| 28 aprile 997 | Roma            | Bolla papale di Gregorio V |
| Dicembre 1000 | Cologno Monzese | <i>Commutatio</i>          |

*Tabella 4 – Gli atti relativi alle transazioni fondiari compiute dal monastero di S. Ambrogio presso Inzago e Gessate tra IX e X secolo. Fonte: BALZARETTI 2019, p. 461.*

Come risulta infatti dalle recenti analisi compiute da Ross Balzaretti sul patrimonio fondiario di S. Ambrogio tra VIII e X secolo, furono soprattutto gli atti di permuta a essere impiegati come strumento per consolidare e sviluppare i possedimenti dell'ente religioso in alcune zone mirate prossime alla città di Milano. È pertanto possibile notare l'utilizzo prevalente delle *chartae commutationis* per condurre una strategia mirata a consolidare e sviluppare un patrimonio fondiario in aree come Gessate, Inzago e Cologno Monzese. Presso quest'ultima località sono registrati tra IX e X secolo circa una quarantina di documenti relativi alle transazioni compiute dal monastero, dei quali ben 20 sono atti di permuta. Risulta inoltre interessante notare come la maggior parte di questi siano state realizzate nel X secolo presso il monastero stesso, al contrario di quanti è possibile riscontrare nel IX secolo. Allo stesso modo è possibile riscontrare l'utilizzo prevalente del negozio giuridico della permuta anche nelle suddette località di Inzago e Gessate, con un progressivo aumento nella redazione delle *chartulae commutationis* presso il monastero di S. Ambrogio nel corso del X secolo. Nonostante il campione documentario relativo alle transazioni effettuate dal cenobio presso Cologno Monzese fosse maggiormente cospicuo, anche nel caso di Inzago e Gessate è possibile registrare la preminenza delle permutate rispetto alle altre tipologie documentarie. Su infatti 27 documenti prodotti tra il IX e il X secolo, 12 sono carte di scambio, di cui quasi la totalità prodotte dall'anno 913 in avanti.

| <b>Anno</b> | <b>Luogo di redazione</b> | <b>Tipo di documento</b> |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 840         | Ghisalba                  | <i>Donatio</i>           |
| 848         | S. Ambrogio               | <i>Venditio</i>          |

|     |                 |                            |
|-----|-----------------|----------------------------|
| 848 | S. Ambrogio     | <i>Convenientia</i>        |
| 855 | Gorgonzola      | <i>Venditio</i>            |
| 858 | Gorgonzola      | <i>Venditio</i>            |
| 859 | Inzago          | <i>Venditio</i>            |
| 870 | Milano          | <i>Testamentum</i>         |
| 874 | Scosse et Villa | <i>Breve vestitura</i>     |
| 892 | S. Ambrogio     | <i>Commutatio</i>          |
| 892 | S. Ambrogio     | <i>Notitia</i>             |
| 893 | S. Ambrogio     | <i>Preceptum</i>           |
| 903 | Milano          | <i>Testamentum</i>         |
| 913 | S. Ambrogio     | <i>Commutatio</i>          |
| 917 | Inzago          | <i>Commutatio</i>          |
| 918 | Milano          | <i>Placitum</i>            |
| 931 | Gessate         | <i>Commutatio</i>          |
| 931 | Gessate         | <i>Commutatio</i>          |
| 941 | S. Ambrogio     | <i>Commutatio</i>          |
| 953 | Milano          | <i>Commutatio</i>          |
| 955 | S. Ambrogio     | <i>Commutatio</i>          |
| 957 | Milano          | <i>Commutatio</i>          |
| 957 | S. Ambrogio     | <i>Commutatio</i>          |
| 963 | S. Ambrogio     | <i>Commutatio</i>          |
| 963 | S. Ambrogio     | <i>Commutatio</i>          |
| 985 | Imbersago       | <i>Promissio</i>           |
| 985 | S. Ambrogio     | <i>Venditio</i>            |
| 997 | Roma            | Bolla papale di Gregorio V |

*Tabella 3 – Gli atti relativi alle transazioni fondiarie compiute dal monastero di S. Ambrogio presso Cologno Monzese tra IX e X secolo. Fonte: BALZARETTI 2019, pp. 368-369.*

Anche nel caso delle transazioni effettuate dalla chiesa di Bergamo, le permutate rappresentano la principale negozio giuridico attestato nel corso dell'alto medioevo. La documentazione per questo periodo è conservata in tre poli documentari – l'Archivio Capitolare e l'Archivio Generale della cattedrale più il fondo pergamene della biblioteca Angelo Mai – nei quali sono custodite 205 pergamene prodotte tra il IX e il X secolo, di cui ben 69 sono *chartulae commutationis*. Come è stato

possibile registrare nel caso della Toscana occidentale e del monastero di S. Ambrogio nel milanese, la maggior parte degli scambi fu effettuata in particolar modo nella seconda metà del X secolo, segnalando così una diffusa tendenza da parte dei principali enti ecclesiastici del *Regnum Italiae* nella pratica dello scambio di terre. A Bergamo sono infatti registrate solamente 13 permutate<sup>314</sup> – sulle 69 totali – prodotte nel corso del IX secolo, in particolar modo nell'ultimo trentennio. Risulta particolarmente interessante notare come in nessuno degli atti di scambio conservati nei suddetti archivi entrambe le parti contrenti fossero rappresentate da laici. Almeno una delle due era caratterizzata da un chierico o del clero della cattedrale o delle chiese soggette all'episcopio bergamasco, il quale era per l'appunto il principale attor nelle transazioni. Tra i vescovi locali particolarmente intraprendenti nell'effettuare degli scambi vi fu Adalberto (894-929), figura di grande importanza per la chiesa bergamasca a cavallo tra i due secoli<sup>315</sup>. Sono infatti conservate 16 permutate effettuate da Adalberto durante il suo episcopato in cui furono commutati sia terreni all'interno della città sia nella campagna circostante<sup>316</sup>. Ad avviare invece un tentativo di penetrazione della chiesa bergamasca verso le valli delle Alpi Orobie utilizzando in particolar modo le permutate fu il suo successore Odelrico (954-968), il quale, attraverso l'acquisizione nel 959 tramite uno scambio di terreni di alcuni possedimenti nell'area di Sovere ed Endiana, si pose come una forza concorrente rispetto al cenobio di S. Giulia di Brescia, il quale controllava già dei fondi presso quelle località<sup>317</sup>.

---



<sup>314</sup> CORTESI 1988, n. 7 (aprile 805), pp. 12-14; n. 15 (luglio 847), pp. 25-26; n. 19 (dicembre 857), pp. 31-32; n. 21 (marzo 867), pp. 33-35; n. 22 (dicembre 870), pp. 25-36; n. 23 (28 febbraio 871), pp. 36-37; n. 25 (ottobre 879), pp. 40-41; n. 29 (aprile 882), pp. 46-47; n. 31 (luglio 886), pp. 49-51; n. 32 (febbraio 888), pp. 51-52; n. 33 (aprile 896), pp. 52-53; n. 35 (marzo 898), pp. 56-57; n. 36 (marzo 898), pp. 58-59.

<sup>315</sup> Per un approfondimento sull'episcopato di Adalberto vedi DE ANGELIS 2009, pp. 73-88.

<sup>316</sup> CORTESI 1988, n. 33 (aprile 896), pp. 52-53; n. 35 (marzo 898), pp. 56-57; n. 36 (marzo 898), pp. 58-59; n. 39 (ottobre 904), pp. 63-64; n. 41 (dicembre 905), pp. 65-66; n. 45 (marzo 909), pp. 71-73; n. 47 (aprile 909) pp. 75-76; n. 48 (febbraio 909-gennaio 910), pp. 76-78; n. 52 (8 giugno 911), pp. 83-85; n. 56 (gennaio 913), pp. 90-91; n. 57 (agosto 913), pp. 91-93; n. 58 (aprile 915), pp. 93-95; n. 60 (aprile 917), pp. 96-98; n. 67 (maggio 924), pp. 109-110; n. 69 (luglio 924), pp. 112-113; n. 75 (marzo 929), pp. 122-123; n. 78 (agosto 929), pp. 126-128.

<sup>317</sup> *Ivi*, n. 103 (maggio 959), pp. 167-169. Per un approfondimento sulle strategie dell'episcopio bergamasco nell'acquisizione di beni montani nel X secolo vedi DE ANGELIS 2011, pp. 40-41.





318



<sup>318</sup> Tra i vescovi presenti in questo grafico sono assenti i nomi di Grasmundo (828-837), Ambrogio (971-975) e Gisalberto (975-986) in quanto non sono conservate *chartulae commutationis* in cui è attestata la loro presenza.

In questa cursoria disamina dell'impiego delle *chartulae commutationis* in alcuni dei principali poli archivistici del *Regnum Italiae* prossimi a Piacenza permette di effettuare dei paragoni con la documentazione conservata presso gli archivi del capoluogo emiliano, presso cui sono conservati 26 atti di scambio per il IX secolo e 34 per il X secolo. Un elemento comune rispetto a quanto è stato possibile osservare nei casi di Lucca, Pisa, S. Salvatore al Monteamiata, S. Ambrogio e infine Bergamo è il progressivo aumento nell'impiego della pratica dello scambio nel corso del X secolo rispetto al periodo precedente. Tale crescita è allo stesso modo riscontrabile anche a Piacenza, ma con delle caratteristiche diverse rispetto a quanto notato nelle località soprascritte; infatti, la produzione di *chartulae commutationis* nel piacentino è concentrata in due momenti specifici: nell'ultimo quarto del IX secolo e nell'ultimo quarto del X secolo, con un leggero aumento nel numero degli atti conservati per quanto concerne quest'ultima frazione cronologica.

Tuttavia, è opportuno considerare questi dati non soltanto alla luce del generale aumento nel numero della documentazione conservata nell'Italia centro-settentrionale durante il X secolo, in quanto la crescita d'impiego delle permutate non è motivabile solamente sulla base di questo fattore. Le *chartulae commutationis* risultano infatti attestate in una percentuale maggiore rispetto al IX secolo, ma soprattutto sono presenti in momenti specifici e coincidenti spesso con l'episcopato di un vescovo in grado di attuare quella che François Bougard definì una «politique de l'échange», prima di subire una brusca decrescita a partire dall'XI secolo<sup>319</sup>. Un ulteriore elemento che è possibile rilevare nelle permutate piacentine dal punto di vista quantitativo è dato dall'assoluta preminenza dell'Archivio capitolare di S. Giustina rispetto a quello della chiesa di S. Antonino nella conservazione delle permutate nel corso del IX secolo. Presso la cattedrale sono infatti custodite 21 *chartulae commutationis* contro le 5 di S. Antonino. Tuttavia, tale divario fu in seguito colmato nel corso del X secolo, durante il quale il numero di atti di scambio conservati presso S. Giustina si mantenne pressoché invariato, mentre nell'archivio della basilica esterna alle mura cittadine sono attestati per il medesimo periodo 14 documenti.

---

<sup>319</sup> Vedi BOUGARD 2013, p. 67.



320

<sup>320</sup> Per il periodo compreso tra IX e X secolo sono assenti i nomi dei vescovi Giuliano (780-809), Podone (809-837) e Guido (904-940), in quanto non sono attestati in alcune *chartula commutationis* conservata negli archivi di Piacenza.

Infine, come è possibile registrare anche nell'analogo caso bergamasco, sono attestate a Piacenza non solo scambi di terre, ma anche di persone, le quali sono però documentate unicamente sul finire del IX secolo<sup>321</sup>, mentre non ne sono attestati nel corso del X secolo. Le 26 permutate piacentine del IX secolo sono quasi totalmente pubblicate nei volumi della seconda serie delle *Chartae Latinae Antiquiores*<sup>322</sup>, tranne la *chartula commutationis* relativa allo scambio delle chiese di S. Michele Arcangelo in Piacenza e di S. Maria di Capua e delle loro proprietà tra Maione (872-901), abate del monastero di S. Vincenzo al Voltorno, e Ageltrude, vedova di Guido di Spoleto e definita nell'atto «*holim imperatrix augusta*»<sup>323</sup>. Nel caso invece delle 34 permutate datate entro i limiti cronologici del X secolo è stato necessario consultare direttamente le fonti primarie attraverso delle fotocopie del materiale pergameneo al fine di realizzare delle trascrizioni – presenti nella sezione di Appendice – per poter meglio analizzare gli atti di scambio. L'unica eccezione è data dalla permuta effettuata tra il vescovo Giovanni Filàgato e il Gundeperto, *magister monete* della zecca di Pavia nel 989, la quale è scomparsa dall'Archivio capitolare della cattedrale dove era custodita e risulta consultabile solamente nella trascrizione effettuata a metà XVII da Pietro Maria Campi<sup>324</sup>.

Analogamente a quanto si può constatare nel caso di Bergamo, sono numerose le permutate effettuate da parte dei chierici delle chiese di Piacenza, in particolar modo per quanto riguarda i beni in possesso di S. Antonino. Infatti, su 14 *chartulae commutationis* conservate presso l'archivio capitolare della basilica per il X secolo ben 6 sono eseguite dall'*archipresbiter et custodem* di S. Antonino a partire dall'anno 989 in avanti<sup>325</sup>. Precedentemente a questa data non risulta attestata nelle

---

<sup>321</sup> ChLA2 LXXI, n. 2 (maggio 893), pp. 22-25; n. 22 (dicembre 897), pp. 102-105. Come nel caso dello scambio di terre, anche in quello relativo alla cessione di servi la *pars ecclesiae* deve ottenere un vantaggio della transazione, il quale è dato da un numero maggiore di persone o di queste più dei beni fondiari, come risulta anche in CORTESI 1988, n. 69 (luglio 924), pp. 112-113; n. 137 (marzo 976), pp. 225-227.

<sup>322</sup> Vedi *supra* nota 149.

<sup>323</sup> ACCPc, [Cantonale I] Cass. 12, permutate 24. Questo documento è stato oggetto di una più attenta analisi da parte di Cristina Mantegna. Per approfondire cfr. MANTEGNA 2009b.

<sup>324</sup> Il testo della trascrizione effettuata dal Campi è presente in APPENDICE n. 14 (3 gennaio 989).

<sup>325</sup> Tra questi scambi è opportuno segnalare come due *chartulae commutationis* conservate presso l'archivio di S. Antonino siano relative al medesimo scambio effettuato tra l'*archipresbiter et custodem* Martino e il mercante Pietro, in quanto una fu la carta prodotta per il chierico e l'altra per il laico. Per approfondire vedi APPENDICE n. 28 (1 marzo 989); n. 29 (1 marzo 989). Esclusa questa permuta conservata in duplice copia, le restanti in cui è attestata la presenza dei custodi di S. Antonino sono 4, i quali sono Adelberto, Ilderico e Placentino, anch'essi attestati come Martino nella documentazione con il titolo di *archipresbiter et custodem ecclesie sanctorum Antonini et Victoris martiris*. Vedi APPENDICE n. 27 (989); n. 31 (24 aprile 991); n. 32 (26 marzo 993); n. 33 (30 novembre 997).

permutate una figura con il titolo di arciprete avente compiti di custodia sia dell'importante chiesa extraurbana sia dei suoi possedimenti fondiari. Infatti, in una fase antecedente all'attestazione di questa figura nell'ultimo decennio del X secolo, fu soprattutto il vescovo di Piacenza ad agire in favore della canonica di S. Antonino negli scambi in cui fu coinvolta la basilica<sup>326</sup>. Anche nel caso della chiesa di Bergamo negli scambi emersero tra i principali protagonisti due *presbiteri et prepositi* nel corso del X secolo: Lupo e Ingone<sup>327</sup>. Il primo è attestato in 6 permutate tra gli anni 968-977<sup>328</sup>, mentre il secondo in 4 tra il 979 e il 1000<sup>329</sup>, entrambi operanti in favore della chiesa cattedrale di S. Alessandro. In particolar modo l'attività di Lupo si concentrò in una fase di totale assenza di permutate eseguite da parte dell'autorità vescovile locale, la quale perdurò sino alla fine degli anni Ottanta del X secolo. In questo intervallo sono dunque documentate solamente le permutate svolte da questi due chierici e da Audoaldo, presbitero e preposito della chiesa di S. Vincenzo<sup>330</sup>, in nessuna *chartula commutationis* tra il 968 e il 989 compare tra le parti contraenti il vescovo orobico; questo dato rappresenta una notevole differenza rispetto al contesto Piacentino. Infatti, per quanto riguarda la chiesa cattedrale di S. Giustina è quasi sempre il vescovo ad agire in prima persona negli scambi in cui furono ceduti dei beni dell'episcopio tra IX e X secolo<sup>331</sup>, intervenendo altresì a tutelare gli interessi delle altre chiese cittadine— come S. Antonino — o delle pievi rurali e monasteri sottoposte alla sua giurisdizione<sup>332</sup>. Infine, è opportuno segnalare anche la presenza di 8 *chartulae*

<sup>326</sup> Prima della comparsa della figura dell'arciprete e custode Martino nell'989 fu l'episcopo Sigulfo (952-987/988) ad agire in favore dei possedimenti dei canonici di S. Antonino; vedi APPENDICE n. 24 (2 agosto 982); n. 25 (21 ottobre 986); n. 26 (marzo 987-988). Inoltre, successivamente alla prima attestazione degli *archipresbiteri et custodes* di S. Antonino, l'arcivescovo di Piacenza Giovanni Filàgato interverrà nuovamente nella gestione dei beni della canonica di S. Antonino oltre che di S. Giustina. Per approfondire vedi APPENDICE n. 30 (12 aprile 990).

<sup>327</sup> Il nome del prete e preposito Ingone, particolarmente attestato non solo nelle permutate ma anche in altri documenti custoditi presso l'archivio della cattedrale di Bergamo, fu utilizzato anche da un falsario per produrre una carta del 1032. Per approfondire vedi DE ANGELIS 2009, p. 151, nota 195.

<sup>328</sup> CORTESI 1988, n. 119 (maggio 968), pp. 192-194; n. 125 (aprile 971), pp. 201-202; n. 135 (aprile 975), pp. 221-223; n. 137 (marzo 976), pp. 225-227; n. 138 (settembre 977), pp. 228-230.

<sup>329</sup> *Ivi*, n. 144 (febbraio 979), pp. 237-239; n. 145 (novembre 979), pp. 239-240; n. 150 (3 agosto 982), pp. 245-247; n. 188 (28 dicembre 1000), pp. 309-311.

<sup>330</sup> *Ivi*, n. 141 (dicembre 977), pp. 232-234.

<sup>331</sup> L'unica eccezione è rappresentata al termine dell'episcopato di Sigulfo (952-987/988) dalla permuta in cui sono attestati l'arciprete Pietro e l'arcidiacono Agino di S. Giustina, i quali cedettero dei beni della cattedrale di S. Giustina al suddiacono Adelprando e a suo fratello Racherio. Vedi APPENDICE n. 13 (17 novembre 988).

<sup>332</sup> Nel IX secolo il vescovo Paolo (870-888/889) agì direttamente più volte per conto della chiesa rurale di Varsi. Vedi ChLA2 LXIX, n. 32 (15 giugno 875), pp. 109-111; ChLA2 LXX, n. 11 (29 agosto 883), pp. 50-52. Per quanto riguarda

*commutationis* in cui sono presenti solamente individui di provenienza laica attestati soprattutto nell'IX secolo. A differenza però delle permutate in cui almeno una delle due parti contraenti è costituita da un ecclesiastico, quelle tra laici sono state prodotte quasi totalmente al di fuori di Piacenza, segnalando così una marcata differenza rispetto agli scambi effettuati dai rappresentanti delle principali istituzioni religiose di Piacenza, orbitanti presso il centro urbano. L'unico documento prodotto all'interno di Piacenza è lo scambio effettuato tra lo *iudex dominorum regum* Graseberto e i tre fratelli Paolo, Antonino e Teupaldo, con il primo che cedette un terreno posto all'interno della città per ricevere in cambio una casa *scandola tecta* situata anch'essa in Piacenza<sup>333</sup>. Nel computo delle *chartulae commutationis* effettuate tra individui laici si è inoltre tenuto conto della memoria prodotta verso la fine del IX secolo a Piacenza<sup>334</sup> in cui è menzionata la permuta effettuata tra lo sculdascio Pietro di Niviano e Roperga, moglie di Andrea, di alcuni beni localizzati nei *Fines Castellana*<sup>335</sup>.

---


invece il X secolo, la presenza indiretta del presule piacentino si può registrare nella permuta avvenuta tra Giovanni, *diaconus et locopositus* della chiesa di S. Pietro di Varsi e altri sacerdoti locali, nella quale sono attestati tra i sottoscrittori tre uomini dichiaratisi vassalli del vescovo Everardo (893-904); vedi APPENDICE n. 1 (29 giugno 904), r. 35 «Signum manibus Alberici et Lanaldi et Atoni vasalli domni Everardi episcopus testis». Nel caso dei monasteri è invece presente una permuta in cui il vescovo Seufredo (837-870) scambiò dei terreni del monastero di S. Michele di Gravago interni alla città di Piacenza con Lubone del fu Giuliano; vedi ChLA2 LXVIII, n. 38 (maggio 853), pp. 128-131.

<sup>333</sup> APPENDICE n. 22 (31 gennaio 933).


<sup>334</sup> Le *chartulae commutationis* in APPENDICE n. 28 (1 marzo 989); n. 29 (1 marzo 989) sono contate come un unico documento in quanto il negozio giuridico fa riferimento al medesimo scambio. In questo elenco non è stato tenuto conto del documento edito in ChLA2 LXVI, n. 42 (ultimo quarto del IX secolo) in quanto trattasi di una memoria in cui è ricordata una permuta e non un atto di permuta.


<sup>335</sup> ChLA2 LXVI, n. 62 (ultimo quarto del IX secolo), pp. 134-135. Secondo l'interpretazione fornita da François Bougard è tale memoria fu prodotta prima dell'ottobre dell'890/891, in quanto la menzione di Pietro di Niviano è presente senza l'appellativo di *sculdassius*. Per approfondire vedi BOUGARD 1996, p. 321.

### Luogo di realizzazione delle *chartulae commutationis*



### Contraenti nelle permutate dell'Archivio capitolare della cattedrale





### 3.2 *COMMUTATIO BONE FIDEI*. IL FORMULARIO DELLE PERMUTE PIACENTINE TRA IX E X SECOLO

Nonostante nel corso dell'alto medioevo non vi siano particolari alterazioni nell'organizzazione interna degli atti di permuta<sup>336</sup>, è altresì registrabile uno sviluppo tra il IX e il X secolo negli usi formulari delle *chartulae commutationis* che caratterizzerà questo negozio giuridico dopo una fase segnata da diversi usi e tradizioni redazionali localizzati su scala regionale. Fu infatti solamente in seguito alla conquista carolingia e al progressivo innervamento di membri dell'aristocrazia franca e di pratici del diritto transalpini nel territorio centro-settentrionale della Penisola che furono abbandonati alcuni stili e caratteristiche locali presenti nelle *chartulae commutationis*. Anche in questo caso il confronto con le aree della Lombardia e della Tuscia permetterà di meglio inquadrare

<sup>336</sup> Vedi BOUGARD 2013, p. 69.



l'evoluzione nel formulario degli atti di permuta tra il IX e il X secolo, a partire proprio dagli usi locali attestati con regolarità durante l'VIII secolo.

Tra le ripartizioni interne degli atti di permuta che non presentano particolari variazioni nel corso dell'alto medioevo vi è l'apparato protocollare precedente alla, nel quale sono presenti le varie indicazioni relative all'*invocatio*, all'*intitulatio* e alla *datatio* cronica del documento. Nel caso piacentino il momento di redazione viene riportato la maggior parte delle volte con precisione al giorno in cui la *charta* fu realizzata attraverso il computo romano in *kalendae, idii e nonae*. Il riferimento all'anno è invece basato sul periodo di regno di un sovrano nel *Regnum Italiae* o di impero, con l'unica eccezione relativa all'utilizzo dell'era cristiana durante la frazione cronologica tra il 7 dicembre 983 – data di morte di Ottone II – e il 21 maggio 996 – incoronazione di Ottone III –, la quale è riscontrabile anche in altri contesti della Penisola<sup>337</sup>. La presenza dei particolarismi locali si riscontra a partire dalla successiva sezione dispositiva, nella quale sono impiegati diversi termini per descrivere il negozio giuridico<sup>338</sup>. Tuttavia, la permuta altomedievale possiede un minimo comune denominatore che risponde al nome di *chartula convenientia* e che permette di riscontare delle similarità nonostante la presenza di particolarismi regionali. Come ha avuto modo di rilevare Cristina Mantegna, la *convenientia* rappresenta un grande problema nella diplomazia altomedievale dal punto di vista della sua definizione storico-giuridica<sup>339</sup>, in quanto rappresenta un contratto bilaterale tra due parti, segnalato dalla formula *Placuit atque/itaque convenit inter [...] necnon et inter [...]*, ricorrente non soltanto nel caso degli scambi di beni, ma anche nel caso dei contratti di locazione. Essendo questa formula impiegata per segnalare un accordo tra le parti, la *convenientia* si rivelò uno strumento assai flessibile e quindi adattabile non solo alle permutate, ma anche a nuove tipologie documentarie quali i contratti di livello, creando così una sovrapposizione tra la *chartula convenientia* e il *libellus* sia a sud degli Appennini<sup>340</sup>, sia anche nello specifico caso piacentino<sup>341</sup>. Per quanto concerne però gli atti di scambio, la congruenza semantica tra le due tipologie documentarie è sfumata dalla giustapposizione del termine *convenientia* a quello impiegato per descrivere il negozio giuridico della permuta nelle varie aree della Penisola. Troviamo così attestazione a partire dall'VIII secolo, ma ancora documentate nel corso del IX secolo, di espressioni quali: *convenientia commutationis*,

<sup>337</sup> Anche nel contesto bergamasco si può registrare nella medesima frazione cronologica l'impiego dell'era cristiana. Per approfondire vedi DE ANGELIS 2009, pp. 148-149.

<sup>338</sup> Vedi *supra* nota 311.

<sup>339</sup> Vedi MANTEGNA 2009a, p. 59.

<sup>340</sup> Vedi NISHIMURA 2007, pp. 64-68

<sup>341</sup> Vedi MANCASSOLA 2017a, pp. 236-239.

*cartula convenientie et commutationis, carta vicariationis ordine conbenietie*<sup>342</sup>. Anche nel contesto lucchese che, come quello di Piacenza, risulta particolarmente privilegiato dal punto di vista della conservazione documentaria, è rilevabile la presenza del verbo *convenire* in quasi la totalità degli atti custoditi negli archivi cittadini, ma declinato in un formulario locale particolare che caratterizzò gli scambi effettuati nell'area della Toscana occidentale. Nella sezione dispositiva ricorre infatti a partire dall'VIII secolo l'espressione *Manifestus sum ego [...] quia convenit mihi una tecum [...] ut inter nos de [...] commotationem facere debeamus, ita et factum est*<sup>343</sup>, la quale rappresenta la versione maggiormente comune e attestata negli atti di permuta lucchesi. Una sua variante è data dall'utilizzo del verbo *placere* rispetto a *debere*, ma i casi in cui questo è utilizzato sono molto rari – otto in totale – e documentati soltanto entro la fine del IX secolo. La tendenza presente a Lucca, ma diffusa in tutto il *Regnum Italiae*, è mirata all'impiego d'una terminologia maggiormente assertiva e vincolante nei negozi giuridici, evitando possibili sfumature dovuti all'impiego di espressioni di più vaga interpretazione<sup>344</sup>. Anche nel caso delle prime permutate attestata nel piacentino nel corso è possibile notare l'impiego soprattutto del verbo *debere* a partire dalle prime permutate realizzate a Piacenza. Nello scambio tra il presbitero Lamperto e Petronace di alcuni terreni presso Gossolengo nel settembre dell'824 si può infatti registrare l'espressione *Placuit adque convenit commutationem fecere deberent, sicut et fecerunt. In primis dedit suprascripto Lanperto presbiter [...]* seguita poi dall'elencazione dei beni ceduti dal chierico presso la località lungo il fiume Trebbia<sup>345</sup>. Tale schema è riscontrabile nel corso sia del IX sia del X secolo, ma con una leggera differenza rispetto a questo passaggio. Infatti, per rendere più ufficiale il trasferimento del diritto eminente d'un bene da un proprietario a un altro è impiegato dalla metà del IX secolo il verbo *tradere* giustapposto al verbo

<sup>342</sup> Vedi BOUGARD 2013, p. 69. La sovrapposizione tra la *convenientia* e la *chartula commutationis* si può rilevare anche nel piacentino durante la seconda metà del IX secolo, in particolar modo nelle aree del contado. Infatti, rispetto a Piacenza, nelle aree rurali infatti si mantennero più a lungo nel tempo usi ed espressioni che sfumano la differenza tra la *convenientia* e l'atto di permuta. Vedi ChLA2 LXIX, n. 19 (25 febbraio 867), pp. 69-71, rr. 30-31 «Unde duo cartule convinencie seo commutationis pari tinori conscripte sunt»; n. 28 (7 maggio 874), pp. 98-99, rr. 3-4 «Placuit adque convenit bona convenenciam aut voluntatem».

<sup>343</sup> Vedi STOFFELLA 2013, pp. 136-137. L'espressione *Manifestus sum* o *Manifestus est*, seguita dai verbi dispositivi è ricorrente non soltanto nelle permutate, ma è attestata anche nelle donazioni lucchesi. Per approfondire vedi MANTEGNA 2009a, p. 59. Inoltre, l'impiego della prima persona singolare o plurale nella sezione dispositiva appartiene a quello che Bougard definisce *style directe*, attestato soprattutto in Toscana o a sud degli Appennini, mentre nell'area della Pianura Padana si riscontra invece per contro uno *style indirect* in cui le parti contraenti sono presentate con la terza persona singolare o plurale. Vedi BOUGARD 2013, p.72.

<sup>344</sup> Vedi STOFFELLA 2013, p. 138.

<sup>345</sup> ChLA2 LXIV, n. 5 (13 settembre 824), pp. 27-29, in particolare rr. 4-5.

*dare*, il quale risulta impiegato con il medesimo scopo anche nelle *chartulae vinditionis* realizzate nella medesima frazione cronologica<sup>346</sup>. Tale accostamento tra i due termini risulta però tardivo in alcuni contesti, come per esempio bergamasco, nel quale la doppia presenza di *dare* e *tradere* volta a segnalare il trasferimento di proprietà ricorre solamente sul finire del IX secolo<sup>347</sup>, mentre nelle precedenti dieci *chartulae commutationis* prodotte tra l'805 e l'888, è attestato unicamente il verbo *dare*. L'aggiunta di un'espressione verbale volta a porre maggior enfasi sulla trasmissione dei diritti eminenti di un bene non è un dettaglio minimo, in quanto rappresenta la maggior attenzione rivolta alla ricaduta nella pratica dell'atto di scambio dopo una fase – quella dell'VIII secolo – in cui era sfumata la differenza tra la *commutatio* e la *convenientia*.

Come si è infatti accennato in apertura del presente capitolo<sup>348</sup>, la permuta è un negozio giuridico di tradizione romana progressivamente assimilata nella vendita, la cui unica differenza rispetto a quest'ultima è costituita dallo strumento impiegato per acquisire un bene mobile o immobile: del denaro nel caso della vendita, mentre un altro bene nel caso della permuta. Pertanto, la differenza era costituita dal mezzo attraverso cui attuare la transazione, ma da un punto di vista prettamente giuridico non sono registrabili particolari differenze, in quanto in entrambi i casi avveniva era previsto tra le parti contraenti il trasferimento di possesso a pieno titolo attraverso una corresponsione in natura o in denaro. A voler porre una distinzione tra la *venditio* e la *commutatio* fu Giustiniano, il quale riprese un precetto stabilito dai suoi predecessori Diocleziano e Massimiano. L'imperatore decretò così nel suo *Codex Iustinianus* come la differenza tra le due pratiche fosse data dalla buona fede caratterizzante gli scambi, i quali erano riconosciuti in qualità di *vicem emptionis*, ossia alternativi alla vendita<sup>349</sup>. Tale disposizione, contenente una sottile ma importante caratteristica per porre una differenziazione tra i due negozi giuridici, circolò limitatamente nell'Europa occidentale, come dimostrato dalla totale assimilazione della permuta nella vendita nelle *lex gentium* di alcuni regni

---

<sup>346</sup> Nel caso piacentino la prima attestazione nelle permutate della giustapposizione tra *dare* e *tradere* risale all'anno 841, in cui è riportata l'espressione «comutacionem facere deberent sicuti et de presenti fecerunt; in primis dedit hac tradedit». La successiva attestazione è invece presente nell'anno 853, e si presenta, in cui è documentato il medesimo passaggio «Icomutacio facere deberent, sicuti et de presenti fecerunt: in primis dedit hac tradidit». Vedi ChLA2 LXVIII, n. 25 (4 marzo 841), pp. 91-93, in particolare r. 4; n. 38 (maggio 853), pp. 129-131, in particolare r. 4. La diffusione del verbo *tradere* nella sezione dispositiva è registrabile nella stessa frazione cronologica anche nell'area lucchese. Per approfondire vedi STOFFELLA 2013, p. 140.

<sup>347</sup> CORTESI 1988, n. 33 (aprile 896), pp. 52-53.

<sup>348</sup> Vedi *supra* nota 285.

<sup>349</sup> CIC vol. 2, Iust.Cod. 4, 64, 2 «Permutationem re ipsa utpote bonae fidei constitutam, sicut commemoras, vicem emptionis obtinere non incogniti iuris est».

postromani<sup>350</sup> e l'assenza di riferimenti al diritto giustiniano<sup>351</sup>. L'eccezione in questo contesto è rappresentata dal *Regnum Italiae* nel corso dell'VII e soprattutto VIII secolo, nel quale è possibile registrare l'iniziativa di diversi sovrani longobardi in materia di legge. Si è infatti già menzionato il precetto di re Astolfo relativo alla presenza di estimatori di buona e riconosciuta fama in grado di attestare il valore maggiore dei beni scambiati da un ente ecclesiastico<sup>352</sup>, disposizione attestata già prima dell'effettiva promulgazione nel 755<sup>353</sup> e successivamente nel grande scambio di terre del 761 tra la badessa Anselperga di S. Salvatore con Natalia e sua sorella e badessa Pelagia di S. Giovanni in Lodi<sup>354</sup>. Oltre all'applicazione della legislazione di re Astolfo attraverso la menzione degli *exstimatores*, quest'ultimo documento redatto a Pavia possiede un'altra interessante caratteristica. In questo è infatti contenuto un ulteriore e chiaro rimando alla normativa giustiniana che caratterizzerà le *chartulae commutationis* rogate tra il IX e il X secolo. Successivamente all'*invocatio*, all'*intitulatio* e alla *datatio* cronica è presente l'arena che recita il seguente passaggio: «Comutacio bone fidei noscitur esse contractum ut vicem emptionis obtinead firmitatem eodemque nexu obligat contrahentes», seguita poi dal consueto passaggio *Placuit adque convenit*<sup>355</sup>. Si tratta di un palese riferimento al precetto giustiniano, in quanto in esso sono contenuti sia il riferimento alla *bona fides* sia al fatto che la permuta si caratterizza in quanto *vicem emptionis*. Già in altre occasioni i notai pavesi avevano dato prova nell'VIII secolo di possedere una certa dimestichezza nell'utilizzare termini relativi alla sfera giuridica romana<sup>356</sup>, come in questo caso in cui è anche confermato il richiamo al diritto giustiniano nella pratica degli *exstimatores* prevista da re Astolfo attraverso l'impiego di questa formula introduttiva. Tuttavia, l'arena giustiniana non ebbe un'immediata diffusione in seguito a questa sua prima attestazione nell'anno 761. Nell'area lombarda questa è infatti

---

<sup>350</sup> Vedi *supra* note 286 e 287

<sup>351</sup> Nel caso specifico del Regno dei Franchi in materia di permuta non è registrabile né la differenza basata sulla *bona fides* tra vendita e permuta, né la presenza di *exstimatores* nel caso di permuta di beni ecclesiastici. Per approfondire vedi VISAMRA 1987, pp. 95-97.

<sup>352</sup> Vedi *supra* nota 288.

<sup>353</sup> Vedi *supra* nota 297.

<sup>354</sup> Vedi *supra* nota 298.

<sup>355</sup> CDL vol. 2, n. 155 (10 settembre 761), pp. 77-84, in particolare p. 77, rr. 4-6.

<sup>356</sup> Un esempio a tal proposito è fornito dall'espressione *pragmaticum*, termine desueto e fatto riemergere dopo un silenzio durato secoli da un notaio pavese contemporaneo di Paolo Diacono, il quale riprese lo stesso termine nel narrare l'incontro tra re Alboino e il vescovo Felice di Treviso nella sua *Historia Langobardorum*. Per approfondire vedi DE ANGELIS 2014, p. 146.

documentata nuovamente nell'anno 805 in una permuta della chiesa bergamasca in cui si registrano alcune imprecisioni – quali l'assenza della preposizione *ut* e del termine *emtionis* – ma rappresenta comunque la presenza di una pratica presente nella documentazione pavese precedente alla conquista carolingia<sup>357</sup>. Secondo quanto rilevato da Giulio Vismara sarà necessario attendere l'anno 885 per la riemersione dell'arena giustiniana nel territorio lombardo dopo un silenzio durato ottant'anni, la quale – per quanto riguarda invece lo specifico contesto bergamasco – sarà nuovamente attestata soltanto nell'anno 896<sup>358</sup>. Tuttavia, è possibile attestare nel territorio lombardo la nuova comparsa di questa formula ben prima rispetto ai termini cronologici proposti da Vismara, come risulta da una *chartula commutationis* conservata presso l'Archivio capitolare di S. Giustina di Piacenza ma rogata a Lodi nell'851. Questo atto conserva la memoria dello scambio di alcuni terreni tra la badessa Ratelda del monastero di S. Giovanni di Lodi e i fratelli Anselmo e Garifuso di Caorso, aprendosi con l'arena giustiniana che segue «Comudatio bone fidei nascitur esse contractum advicem emtionis sunt firmitate eodem que nexo publico contraentes adevicem emtionis obtineant firmitate» la quale è però caratterizzata da alcune aggiunte e ripetizioni rispetto alle precedenti attestazioni nel pavese e nel bergamasco, probabilmente dovute allo scarso impiego di questa formula nel corso del IX secolo o a una sua recente ripresa<sup>359</sup>. Rispetto al prossimo contesto lombardo, l'attestazione dell'arena giustiniana è invece documentata nelle permutate piacentine sin dagli anni Quaranta del IX secolo. La prima comparsa di questa formula è registrata infatti nell'841 in una *chartula commutationis* tra il vescovo Seufredo (837-870) e il franco Arnone, quest'ultimo agente per conto del monastero di S. Michele di Gravago nei *Fines Castellana*. Tuttavia, rispetto alle altre permutate in cui il passaggio del precetto giustiniano è menzionato nella sua forma estesa – composta sia dalla sezione sulla *bona fides* e *vicem emtionis* sia sull'obbligazione sorta tra i contraenti – in questo caso è presentata una sua versione parziale, relativa solamente alla prima parte sulla buona fede e sull'alternatività dello scambio rispetto alla vendita<sup>360</sup>. Sulle tre carte di permuta della prima metà del IX secolo questa è l'unica in cui sia riscontrabile l'arena giustiniana, mentre nelle restanti pergamene una risulta mutila della sezione protocollare e di testo<sup>361</sup>, mentre nella seconda è invece

<sup>357</sup> CORTESI 1988, n. 7 (aprile 805), pp. 12-14, rr. 1-3 «Commutatio bone fidei nascitur esse contractum et vecem obtineat firmitatem eodemque nexu oblicat contrahentes».


<sup>358</sup> Vedi VISMARA 1987, pp. 109-110. Per l'atto bergamasco dell'anno 896 vedi *supra* nota 347.

<sup>359</sup> ChLA2 LXVIII, n. 37 (29 dicembre 851), pp. 125-127, rr. 1-3.

<sup>360</sup> ChLA2 LXVIII, n. 25 (4 marzo 841), pp. 91-93, r. 2 «Comutacio bone fidei nascitr esse contractis ut vicem emtjonis obtineat firmitatem».

<sup>361</sup> ChLA2 LXIV, n. 4 (818-821), pp. 24-25.

unicamente presente la consueta formula *Placuit adque convenit*<sup>362</sup>. Sembrerebbe inoltre che tale formula sia stata adottata recentemente nel piacentino, in quanto nella permuta tra il vescovo Seufredo (837-870) e il franco Arnone questa è attestata in una versione ridotta rispetto a quelle documentate a Pavia o a Bergamo, sia è possibile rilevare la presenza dell'avverbio dimostrativo *idcirco* con il fine di porre in connessione tra loro la novità rappresentata dall'arenga giustiniana con l'usuale e tradizionale riferimento alla *convenientia*.<sup>363</sup> La presenza di questa alternativa rispetto al modello tracciato dall'arenga pavese e bergamasca perdurò per quasi un secolo, in quanto l'ultima attestazione di tale formula è data all'anno 933 per poi scomparire definitivamente<sup>364</sup>. Bisognerà invece attendere gli anni Settanta del IX secolo per rilevare nel piacentino la prima presenza della versione per esteso della formula iniziale senza la presenza dell'avverbio<sup>365</sup>, la quale ricomparirà in questa versione estesa e solamente verso la metà del X secolo, durante il quale si affermerà diffusamente l'utilizzo dell'arenga giustiniana nella sua versione completa<sup>366</sup>.



<sup>362</sup> Vedi *supra* nota 345.

<sup>363</sup> La presenza dell'avverbio *idcirco* è attestata anche nel documento redatto a Lodi nell'851 in seguito alla formulazione completa dell'arenga giustiniana. Vedi *supra* nota 359.

<sup>364</sup> APPENDICE n. 22 (31 gennaio 933).

<sup>365</sup> ChLA2 LXIX, n. 21 (23 giugno 870), pp. 75-79; CHLA2 LXX, n. 1 (aprile 877), pp. 14-15.

<sup>366</sup> Nel confronto con la documentazione conservata a Bergamo, si è fatto riferimento alla ricomparsa dell'arenga giustiniana dopo più di novant'anni di silenzio. Vedi *supra* nota 347. Ciononostante, si trattò di una ricomparsa fugace,

Successivamente all'arenga e alla sezione iniziale della *dispositio* erano presentate le due parti contraenti. Nel caso delle permutate effettuate tra un ente ecclesiastico e uno o più individui di estrazione laicale, la *pars ecclesie* era presentata in prima posizione sia nell'introduzione degli autori del negozio giuridico, sia nella successiva elencazione dei beni ceduti. Nel caso invece delle poche permutate effettuate tra contraenti laici sembrerebbe che la precedenza nella presentazione delle parti sia riservata a individui in possesso di un incarico pubblico o esercitanti la professione di notaio<sup>367</sup>. Seguiva poi l'elenco dei beni ceduti da entrambe le parti, i quali erano presenti sia specificando la natura del bene<sup>368</sup>, la sua collocazione geografica e infine l'estensione del bene misurato in iugeri e tavole, per quanto riguarda la superficie areale, e in pertiche, per quanto concerne la lunghezza del terreno<sup>369</sup>. Nel caso delle *chartulae commutationis* rogate nell'area lombarda è possibile notare successivamente all'elenco dei beni permutati una formula relativa al trasferimento di proprietà, elaborata sulla base di alcune diverse *traditiones* locali nel corso del IX secolo. Infatti, la semplice giustapposizione del verbo *tradere* accanto al verbo *dare* nella sezione dispositiva non fu probabilmente più ritenuto da solo sufficiente a indicare il passaggio di diritto eminente di un bene tra due parti contraenti e i loro eredi, rendendo necessario elaborare una formula che è la seguente: «et facerent exinde pars parti proprietario nomine legibus quicquid previderint, sine uni alterius contradicione»<sup>370</sup>. Ad esclusione della *chartula commutationis* lodigiana dell'anno 851 conservata a

---

in quanto per vedere attestata con regolarità questa formula è necessario attendere l'anno 938, in linea con quanto è stato rilevato a Piacenza. Vedi DE ANGELIS 2009, p. 125.

<sup>367</sup> Nel caso della permuta effettuata tra lo *iudex dominorum regum* Graseberto con i fratelli Paulo, Antonino e Teupaldo, il giudice è presentato nella *dispositio* prima dei tre parenti. Vedi APPENDICE n. 22 (31 gennaio 993). Invece, nel caso dello scambio tra Giovanni e il notaio Adalberto, quest'ultimo è introdotto prima rispetto all'altro contraente. Vedi APPENDICE n. 23 (prima metà X secolo).

<sup>368</sup> Nel caso dello scambio di parcelle di terreno era anzitutto precisata la presenza di strutture soprastanti – come nel caso di canali, pozzi, case o case *scandola tecta* – e se si trattasse di prati, campi di terreno arabile o vigneti, questi ultimi caratterizzati da un maggior valore in quanto trattasi di beni di natura speculativa. Nel caso invece di aree incolte, come ad esempio i boschi, era specificato se si trattasse di *stalareis seu buscaleis* – ossia bosco ceduo da cui ricavare principalmente legname – o invece *castanetis*.

<sup>369</sup> Per quanto riguarda le varie unità di misura nell'Italia altomedievale si rimanda a GOODSON 2021, p. XIV.

<sup>370</sup> Vedi VISMARA 1987, pp. 110-111. Nel caso delle permutate tra due ecclesiastici è possibile notare una variazione nell'impiego di questa formula nel bergamasco, la quale fa riferimento al diritto canonico attraverso l'espressione: «Ipsis comutatores receperunt iure proprietario nomine et canonice ordine legibus quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alterius contradicione». Per approfondire vedi DE ANGELIS 2009, p. 143.

Piacenza<sup>371</sup>, è soltanto uno l'atto di permuta databile entro il IX secolo prodotto è presente tale formula relativa alla trasmissione dei diritti di proprietà<sup>372</sup>. Si tratta tuttavia d'una attestazione fugace, in quanto lo sviluppo di questa formula è necessario attendere la metà del X secolo. Da questo momento in poi nelle permutate piacentine si può registrare la presenza costante di una sezione volta a specificare e riepilogare la totale cessione dei beni sopramenzionati – introdotta dalla preposizione *has denique* – e la presenza della suddetta formula di trasferimento a pieno titolo del diritto eminente di un bene mobile o immobile. La prima comparsa di questa formula recita quanto segue:

«As denique predictes pecies terres in locas et fundas tam infra civitate Placencia quamque et foris superius nominates vel comutates unacum accessionibus et ingressoribus earum seu cum superioribus et inferioribus earum qualiter superius mensura et coerencia legitur in integrum sibi uno alteri vicissimi comutacionis nomine tradiderint facientes exinde unus quis de ec receperunt presenti die tam ipsi quamque et eredes vel successores eorum legaliter iure proprietario nomine quecumque voluerint aut previderint sine omnihuni alterius contradiccione»<sup>373</sup>

Oltre alla presenza dell'arenga, l'altro elemento di matrice giustiniana – declinato nella normativa longobarda da re Astolfo – fu la presenza degli *exstimatores* nel caso delle permutate effettuate con o tra enti ecclesiastici, insieme ai quali era attestato uno o più *missi regi* o della *pars ecclesiae*. Questi ultimi erano presentati prima dell'elenco dei vari incaricati di compiere l'ispezione, presentandosi come i principali supervisori dell'istituzione religiosa durante la valutazione dei beni da parte degli *exstimatores*. Nella maggior parte dei casi i *missi* nelle permutate piacentine sono individui appartenenti al clero locale – in particolar modo della chiesa di S. Giustina o della basilica di S. Antonino – inviata sul posto e definiti nella maggior parte dei casi come *missi pontifici* o *missi episcopi*. L'unica eccezione è però rappresentata da una permuta riguardante il monastero di S. Sisto nell'anno 925 tra la sua badessa Berta e lo *scavinus* Graseberto. Infatti, in questo scambio di terreni interni alla città di Piacenza fu chiamato come inviato non un *missus* del vescovo locale o dell'arcivescovo di Milano – al quale l'imperatrice Angelberga aveva affidato la tutela del cenobio nel suo testamento – ma di un

---

<sup>371</sup> Vedi *supra* nota 359.

<sup>372</sup> ChLA2 LXIX, n. 21 (23 giugno 870), pp. 75-79, rr. 29-32 «ex omnibus quitquod dedit sicut superius legitur per hac comutacio sibi unus alterii in comutacio nomine tradiderunt, facientes exinde a presenti diede suprascriptis rebus quitquod dederunt, tam ipsis quamque heredes eorum iure proprietario nomine quicquid voluerit sine omni uni alteri contradiccione».

<sup>373</sup> APPENDICE n. 3 (5 gennaio 947), rr. 16-20.



*missus domni regis*, ossia l'arcidiacono Donnino, appartenente al clero della cattedrale di Piacenza<sup>374</sup>. Nel caso del monastero di S. Sisto è presente anche un'altra permuta di fine IX secolo in cui furono ceduti dei beni del cenobio, ma in questo caso non è menzionato alcun intervento da parte di *missi* del sovrano, ma soltanto degli *idonei homines* che effettuarono la stima dei terreni scambiati tra le parti<sup>375</sup>. Una possibile spiegazione che motivi l'assenza prima e la presenza poi di un inviato del potere regio nelle *chartulae commutationis* di S. Sisto è dovuta alla volontà di re Arnolfo di Carinzia nel confermare nell'anno 896 i possedimenti del monastero fondato da Angelberga, ponendolo altresì sotto la sua *tuitio* imperiale<sup>376</sup>. Da quel momento in poi si registra così la supervisione del sovrano negli scambi effettuati dalle badesse del monastero, sempre però attraverso degli esponenti del clero della cattedrale di Piacenza. Nel caso invece degli estimatori, il loro intervento fu segnalato nel corso del IX secolo attraverso l'utilizzo di un'espressione che segnalassero lo specifico riferimento alla legislazione longobarda. In una delle prime attestazioni in cui è possibile riscontrare la sezione dell'*exstimatio* nelle permutate piacentine del IX secolo si può infatti notare come, successivamente all'elenco, collocazione e misurazione dei beni, i *missi* e gli estimatori fossero introdotti dalla seguente formula:

«Ea vero rationem ut habendum suprascripta comutacio ab utraque partis firmis et stabilis permeat. Ubi et mea comutacio secundum lege interfuerunt Bancio, diaconus misso suprascripti pontifici, et idoneis homines eorum fide sumitatur, it sunt Benedictus fabro et Ageprando de Foro seo Gauspertus de Crispinassi et Sunivertus da Cisterna, qui eas comutacio providerunt et estimaverunt et paruit eorum quot pars suprascripti monasterii meliorata et ampliata comutacio suscepisset»<sup>377</sup>.

La presenza di inviati – in questo caso del vescovo di Piacenza – e di estimatori viene quindi motivato attraverso l'espressione *secundum lege*, riferendosi così al precetto di re Astolfo. A confermare inoltre l'intuizione che il riferimento alla legge non fosse un fumoso riferimento al

<sup>374</sup> APPENDICE n. 21 (25 giugno 925), r. 21.

<sup>375</sup> ChLA2 LXVII, n. 34 (secolo IX-X), pp. 104-107.

<sup>376</sup> ChLA2 XCIII, n. 35 (1 marzo 896), pp. 160-163, rr. 6-7 «Ut deinceps iam dictum coenobium sub nostra imperiali tuitione ac defensione cuncta quae ibi sunt concessa».

<sup>377</sup> CHLA2 LXVIII, n. 38 (maggio 853), pp. 129-131, rr. 17-21.

precetto giustiniano relativo all'approvazione da parte dell'arcivescovo o vescovo dello scambio<sup>378</sup> ma invece un chiaro rimando alla norma numero 16 di re Astolfo è il passaggio in cui si precisa come questi gli estimatori fossero *idoneis homines eorum fide sumitatur*. Infatti, questo passaggio sembrerebbe un calco parziale dell'espressione relativa alla buona fama degli incaricati dell'ispezione che, in altre *chartulae commutationis* piacentine, è invece attestato ancora più congruente al testo della legge longobarda<sup>379</sup>. Una versione alternativa e più rara di questo passaggio in riferimento non tanto alla legge quanto alla bontà e alla devozione degli estimatori si presenta come segue «*alios bonos et idoneos Deum timentes hominibus*»<sup>380</sup>, attestato solamente in alcune *chartulae commutationis* di fine IX e inizio X secolo<sup>381</sup>. A partire dalla metà del X secolo compare nella documentazione conservata a Piacenza una nuova formula indicante l'aderenza alla legge per quanto concerne l'intervento dei missi e degli *exstimatores* volta a introdurre la supervisione da loro compiuta<sup>382</sup>. Rispetto infatti al passaggio rivolto alle parti contraenti sulla robustezza e stabilità del negozio giuridico – il quale si riscontra sin dalle prime permutate del IX secolo documentate nel piacentino dopo l'elenco delle proprietà scambiate<sup>383</sup> – si preferisce utilizzare la seguente formula, così attestata per la prima volta nel 947: «*quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc prevideam comutacionem acceperun super ipses peciex vites et terra ad previdendam, id est [...]*»<sup>384</sup> e che avrà largo corso nei decenni successivi.

---

<sup>378</sup> Vedi *supra* nota 292.

<sup>379</sup> Per il passaggio specifico della legge longobarda vedi *supra* nota 12. Le *chartae commutationis* piacentine contenenti l'espressione *fides amittitur* sono invece edite in ChLA2 LXVII, n. 34 (secolo IX-X), pp. 104-107; n. 38 (secolo IX-X), pp. 116-117; ChLA2 LXVIII, n. 25 (4 marzo 841), pp. 91-93; ChLA2 LXIX, n. 17 (24 ottobre 865), pp. 61-64; n. 24 (2 maggio 873), pp. 84-87; ChLA2 LXX, n. 38 (2 ottobre 892), pp. 136-139; ChLA2 LXXI, n. 22 (dicembre 897), pp. 102-105.

<sup>380</sup> ChLA2 LXX, n. 23 (8 luglio 886), pp. 86-89, r. 25. Questa espressione ricorre con delle leggere differenze anche in ChLA2 LXXI, n. 2 (maggio 893), pp. 22-25, rr. 16-17; APPENDICE n. 2 (909), r. 31.

<sup>381</sup> Nel bergamasco tale espressione comparirà successivamente a partire dalla prima metà del X secolo. Vedi DE ANGELIS 2009, p. 129.

<sup>382</sup> Questa formula risulta attestata per la prima volta in una permuta compiuta dall'arcivescovo milanese Landolfo (896-904). Per approfondire vedi VISMARA 1987, p. 112.

<sup>383</sup> ChLA2 LXIV, n. 5 (13 settembre 824), pp. 27-29, rr. 17-18 «*Ea vero ratjonem ut a presenti die suprascripta comutatjo ab ambarum partjem firmis et stavilem permaneat omni in tempore*». Tale espressione ricorrerà anche nel X secolo nel caso di permutate effettuate tra privati. Vedi APPENDICE n. 22 (31 gennaio 933), rr. 17-18.

<sup>384</sup> APPENDICE n. 3 (5 gennaio 947), rr. 38-39.

Un'ulteriore differenza notevole nella sezione dell'*exstimatio* tra IX e X secolo è data dalla conferma da parte degli estimatori dell'effettivo accrescimento del patrimonio ecclesiastico in seguito allo scambio appena effettuato, segnalato negli anni Quaranta del IX secolo attraverso questo passaggio: «qui eas comutacio providerunt et estimaverunt et paruit eorum quot pars suprascripti monasterii meliorata et ampliata comutacio suscepisset»<sup>385</sup>. A partire però dall'anno 865 è possibile riscontrare in questa sezione conclusiva di valutazione dei beni un nuovo riferimento alla legge e quindi alla validità del negozio giuridico: «perviderunt et exstimaverunt et paruit eorum ut pars eclesie Sancti Thome meliorata et ampliata supcepisse die ilio quando comutacio ista facta fuit secundum lege»<sup>386</sup>. Tale formula comparirà sempre con maggiore frequenza sul finire del IX secolo, ibridando forme precedenti, come ad esempio il riferimento alla legge numero 16 di re Astolfo attraverso l'espressione «coram fides amititur» con il semplice riferimento alla normativa vigente espressa attraverso la formula «hanc comutacio legibus fieri poteret»<sup>387</sup>. Questa sintesi giunse infine a una stabilizzazione sempre a partire dalla metà del X secolo attraverso l'abbandono del riferimento diretto al passaggio del precetto longobardo ma conservando il riferimento sulla conformità alla legge della permuta. Dal gennaio 947 in avanti nelle permutate in cui furono coinvolti enti ecclesiastici – e quindi degli *exstimatores* – ricorrerà, con leggere variazioni, la seguente formula: «omnibus estimantibus cumparverunt eorum et estimaverunt quod meliorata et ampliata rex sussipere [...] quam dedissem et legibus comutacionis ec fieri poteret»<sup>388</sup>.

Successivamente alla *exstimatio* dei beni segue la sezione sulle sanzioni da applicare nel caso di violazione rispetto a quanto stabilito nell'atto di permuta. Analogamente a quanto è possibile constatare nel territorio lombardo – sia nelle permutate tra individui laici sia tra quelle in cui almeno una delle controparti è costituita da un ente ecclesiastico – la pena prevista è di corrispondere il doppio del bene che è stato scambiato<sup>389</sup>; erano invece rari i casi in cui era specificata una somma di

---

<sup>385</sup> ChLA2 LXVIII, n. 38 (maggio 853), pp. 129-131, rr. 20-21.

<sup>386</sup> ChLA2 LXIX, n. 17 (24 ottobre 865), pp. 61-64, rr. 27-28.

<sup>387</sup> ChLA2 LXX, n. 38 (2 ottobre 892), pp. 136-139, rr. 34-36.

<sup>388</sup> APPENDICE n. 3 (5 gennaio 947), rr. 23-24.

<sup>389</sup> Vedi VISMARA 1987, p. 115. Questa regola si applica anche nel caso dello scambio di persone, come si evince nel caso delle permutate piacentine in cui furono permutati degli schiavi. Vedi ChLA2 LXXI, n. 2 (maggio 893), pp. 22-25, rr. 23-24 «conponant pars parti per quem remobita fuerint ad illa qui conservaverint suprascriptas personas vel eius naciones omnia in dublo sicut remelioratas fuerint aut valuerint».

denaro<sup>390</sup>. La *sanctio* era rivolta non soltanto ai contraenti del negozio giuridico, ma anche ai loro eredi nell'eventualità decidessero di mettere in discussione la liceità dello scambio, impiegando verbi quali *removere*, *inrumpere* e *distollere*. A queste espressioni segue la cosiddetta *clausola defensare*, derivata dal mondo romano e che presentava l'impegno di entrambe le parti di tutelare il negozio giuridico appena contratto tra le parti<sup>391</sup>. Sul finire del IX secolo a queste espressioni si aggiunse anche una formula di impegno solenne reciproco tra le parti segnalato dall' verbo al tempo perfetto *spoponderunt*, anch'esso un relitto del mondo romano riaffiorato sul finire del IX secolo<sup>392</sup>. Nelle permutate piacentine dalla metà del X secolo in poi questo verbo sarà attestato con regolarità, ma con la differenza di essere posto nella sezione dell'*exstimatio*, anticipando l'espressione *ut ordo legis depossit* e l'introduzione degli estimatori<sup>393</sup>, mentre nelle due *chartulae commutationis* degli anni 870 e 885 in cui compare per la prima volta il verbo *spoponderunt* questo è posto all'inizio della *sanctio*, come è stato possibile rilevare anche nel caso di alcune permutate lombarde di fine X secolo<sup>394</sup>. Un

---

<sup>390</sup> La presenza della *sanctio* pecuniaria nelle permutate piacentine si registra nel primo quarto del IX secolo in una permuta tra il prete Lamperto e Petronace di Gossolengo; vedi ChLA2 LXIV, n. 5 (13 settembre 824), pp. 27-29, rr. 22-23 «conponat pars parti qui minime conpleverit in argento soledos viginti». Le restanti attestazioni di questa prassi sono però soprattutto attestate nel caso di permutate tra privati in cui una delle controparti è costituita da individui di stirpe franca. Nel IX secolo si registra il caso di Gamenufo *ex genere francorum*, il quale, oltre a prevedere la doppia pena in relazione ai beni permutati, aggiunge anche una sanzione pecuniaria pari a 10 onces d'oro da corrispondere a lui o ai suoi eredi nel caso delle terze parti o i loro discendenti dovesse mettere in discussione il lecito possesso dei beni permutati. Vedi ChLA2 LXIX, n. 21 (23 giugno 870), pp. 75-79, rr. 37-40 «aut ego ipse Gamenulfus aut ullus de heredibus ac pro hredeibus mei seu quaslibet oposita persona qui contra ac comutacio aliqua calomnia vel repeticione generare presumerit, ille que repetit non vincet et insuper contra cui litem intuleris oblico conponere tibi vel heredibus tuis pena, quod est multa auri boni obtimi uncias decim». Anche sul finire del X secolo è possibile riscontrare il medesimo *modus operandi* nella permuta tra il mercante Adam di legge salica e l'arciprete Placentino. Vedi APPENDICE n. 33 (30 novembre 997), rr. 28-32 «si quis vero quod futurum esse non credebat si ego ipse Adam quod absit aut ullus de eredibus ac pro eredibus suis seu quislibet oposita persona contra hanc sua tradizione ire quandoque tentaverint aut eam percovis genium infrangere quesierint, tunc inferant ad illam partem contra quem exinde licitem intullerint multa, quod est pena auro obtimo uncias duas, argenti ponderas tres».

<sup>391</sup> Vedi MANTEGNA 2005, pp. 8-9.

<sup>392</sup> *Ibidem*. L'impiego del verbo *spoponderunt* è registrabile solamente in due casi nelle permutate piacentine di IX secolo, quali ChLA2 LXIX, n. 21 (23 giugno 870), pp. 75-79, r.32; ChLA2 LXX, n. 21 (11 maggio 885), pp. 80-82, r. 19.

<sup>393</sup> La prima attestazione risale al febbraio del 947 per poi essere documentata con regolarità nei decenni successivi. Vedi APPENDICE n. 4 (15 febbraio 947), r. 37

<sup>394</sup> Per la formula ricorrente e perfezionata della *sanctio* nelle permutate lombarda di fine IX secolo vedi VISMARA 1987, p. 116.

valido esempio di *sanctio* nelle permutate piacentine tra IX e X secolo è espresso nella seguente formula:

«Presenti die suprascripta comutacio ab utraque partibus firma et stabile debeat permanere, omnia in tempore unde inter se oblicaverunt ad partibus, ut quis ex ipisis aut subcessoribus vel heredibus ipsorum quoque tempore contra eas cartule commutacioni ire, agere aut removeve vel retollere voluerimus, quisco dedit ab omnem hominem defensare non potuerimus, dupla suprascripta commutacio unum alterius restituat ad illa parts qui conservaverint; qui minime defensare non potuerint in consimile locum cum omni sicut in tempore fuerit meliorata sub exstimacionem valuerint et cartule commutationis in sua maneat firmitatem»<sup>395</sup>.

Un ulteriore differenza tra i due secoli è registrabile anche nella sezione della dichiarazione finale del notaio – la *rogatio* – in cui è segnalata la redazione del documento in duplice copia e la sua consegna agli autori giuridici, seguita poi dalla datazione topica in cui fu redatto l'atto di permuta. Nel IX secolo la prassi prevedeva la stesura in duplice copia della *chartula commutationis* avente lo stesso contenuto, come risulta segnalato nel primo quarto del IX secolo dall'espressione: «Unde due cartole pari tinore scripte sibi invicem tradiderunt»<sup>396</sup>. Nonostante nel contesto lombardo sia rilevabile la progressiva rarefazione nel X secolo della menzione della duplice redazione<sup>397</sup>, nel territorio piacentino questa risulta ben attestata con regolarità nel corso di entrambi i secoli, salvo alcune sparute eccezioni in cui è assente la menzione *uno o pari tinore*. Ciò che segnerà una differenza

<sup>395</sup> ChLA2 LXVII, n. 34 (secolo IX-X), pp. 104-107, rr. 38-42.

<sup>396</sup> ChLA2 LXIV, n. 4 (818-821), pp. 24-24, rr. 5-6. L'attestazione di questa formula non rappresenta una novità della documentazione altomedievale, in quanto è possibile risalire all'impiego di tale espressione sino all'età antica e tardo antica, in particolar modo nei contratti di locazioni dell'Egitto romano del IV secolo, nei quali l'utilizzo della formula *dupliciter scriptus* testimoniava la consensualità e reciprocità del negozio giuridico. Per approfondimenti vedi MANTEGNA 2009a, p. 60. Per quanto concerne la duplice redazione degli atti di permuta, è interessante rilevare nel caso delle *chartulae commutationis* lucchesi e pisani siano presenti delle differenze sostanziali tra due atti relativi al medesimo negozio giuridico, in quanti i documenti sono realizzati tra l'VIII e il X secolo attraverso una tecnica definibile *en miroir*, Per approfondire cfr. HUERTAS 2013. Nel caso specifico degli atti di scambio piacentini del X secolo è attestato solo un negozio giuridico tradito in due versioni originale per entrambe le parti contraenti che risultano identici tra loro sia nell'ordine di presentazioni degli autori giuridici, dell'impiego dei verbi dispositivi e delle proprietà permutate. L'unica è variazione tra i due documenti è soltanto data dalla presenza di diversi testimoni chiamati a sottoscrivere l'atto. Per approfondire vedi APPENDICE n. 28 (1 marzo 989); n. 29 (1 marzo 989).

<sup>397</sup> Vedi VISMARA 1987, p. 127.

tra i due periodi sarà la comparsa sul finire del IX secolo dell'espressione *cum stipulacione subnixa*, posta appena prima della *rogatio*, attestata con regolarità nel corso del X secolo<sup>398</sup>. Tale espressione non rappresenta una novità assoluta, in quanto anch'essa come la *promissio defensare* rappresenta un retaggio delle carte di vendita del mondo romano che riemerge dopo un lungo silenzio sul finire del IX secolo, e sarà attestato con usi e frequenze nel *Regnum Italiae* durante il X secolo. Nel caso specifico di Bergamo questa è possibile attestare l'espressione *cum stipulacione subnixa* soprattutto nelle permutate in cui almeno uno dei due contraenti fosse di legge salica<sup>399</sup>, mentre nel caso piacentino non si registrano usi particolari dovuti alla professione di legge, fatta eccezione forse per la prima e precoce attestazione di questa formula negli anni Settanta del IX secolo<sup>400</sup>.

Per quanto concerne infine la sezione sulle *subscriptions* non si registrano particolari variazioni tra i due secoli. L'ordine attraverso cui sono presentati le sottoscrizioni procede dall'autore giuridico del documento a cui fu destinata la propria copia della *chartula commutationis*, al quale seguono nel caso di una permuta con o tra enti ecclesiastici i *missi*, seguiti dagli *exstimatores*, i quali segnalano il proprio intervento attraverso soprattutto l'utilizzo dei verbi *interesse* o *exstimare* insieme a *parere* alla terza persona singolare o plurale<sup>401</sup>, oppure l'espressione *secundum lege interfui*<sup>402</sup>. Nel corso del X secolo nelle sottoscrizioni dei *missi* e degli estimatori – sia autografe sia realizzate dal notaio – si registra una formula più articolata, con delle leggere variazioni<sup>403</sup>, nella quale si specifica come l'incaricato della valutazione «super ipsis rebus accessi et exstimavit et paruit mihi ut supra»<sup>404</sup>. A questa sezione seguono poi i restanti *testes* e infine la *completio* del notaio redigente l'atto.

---

<sup>398</sup> La prima attestazione di questa espressione risale all'anno 870. Vedi ChLA2 LXIX, n. 21 (23 giugno 870), pp. 75-79, r. 41. In seguito, l'espressione *cum stipulacione subnixa* è attestata rispettivamente negli anni 886 e 893. Vedi ChLA2 LXX, n. 23 (8 luglio 886), pp. 86-89, r. 36; ChLA2 LXXI, n. 2 (maggio 893), pp. 22-25, r. 25. Nel caso invece del X secolo è possibile riscontrare l'attestazione di questa espressione in una permuta dell'anno 909 realizzata nei *Fines Castellana* per poi ricomparire dopo più di cinquant'anni di assenza ed essere da quel momento in poi attestata con frequenza nelle permutate rogate a Piacenza. Vedi APPENDICE n. 2 (909), r. 46; n. 8 (29 ottobre 965), r. 27.

<sup>399</sup> Vedi DE ANGELIS 2009, pp. 136-137.

<sup>400</sup> Vedi *supra* nota 398.

<sup>401</sup> ChLA2 LXIX, n. (24 ottobre 865), pp. 61-64, rr. 35-36

<sup>402</sup> ChLA2 LXVIII, n. 38 (maggio 853), pp. 129-131, rr. 30-31.

<sup>403</sup> APPENDICE n. 2 (909) è impiegato alla r. 50 il verbo *ambulaverunt* e non *accesserunt*.

<sup>404</sup> La prima attestazione di questa formula più articolata compare nel gennaio dell'anno 947. Vedi *Ivi*, n.3 (5 gennaio 947), rr. 30-34.

Sulla base di queste osservazioni è possibile constatare come, nonostante sia registrabile uno sviluppo nel formulario impiegato nelle permutate tra IX e X secolo, non vi sia un sostanziale mutamento dell'organizzazione interna di questo negozio giuridico. È interessante rilevare inoltre come tale evoluzione ebbe i suoi prodromi in seno alla cultura giuridica e notarile del mondo carolingio e non in una fase successiva di allentamento dell'autorità franca sulla Penisola successivamente alla morte di Carlo III Il Grosso. Fu infatti durante il regno di Ludovico II che si ebbero le prime riprese di formule provenienti dalla legislazione longobarda o l'adozione di espressioni ancora più arcaiche e legate alla tradizione documentaria romana, delle quali magari era ignorata la provenienza ma non la forte efficacia comunicativa, tale da configurarsi in una diffusa ricomparsa di queste formule dopo un'assenza nella pratica documentaria di almeno cinque secoli<sup>405</sup>. Risulta dunque di centrale importanza il periodo compreso tra il terzo quarto del IX secolo e il primo quarto dell'X secolo nell'elaborazione e nell'adozione di formule innovative per le *chartulae commutationis* nel piacentino, la cui prossimità al contesto lombardo favorì certamente il confronto e lo sviluppo con una prassi notarile prossima al cuore del *Regnum Italiae*. Tuttavia, il consolidamento di queste nuove formule si ebbe solamente a partire dalla metà del X secolo in avanti, alla vigilia di una nuova fase di stabilità politica inaugurata dall'incoronazione regia prima e imperiale poi di Ottone I. Durante questa fase è infatti possibile notare una maggior regolarità nella realizzazione delle *chartulae commutationis*, le quali presentano un'organizzazione interna particolarmente uniforme tra loro, limando le piccole peculiarità e differenze che le contraddistinguevano nel corso del IX e della prima metà del X secolo.

|                  | <b>Permute piacentine<br/>(IX secolo sino all'anno 947)</b>                                | <b>Permute piacentine<br/>(Dal 947 in avanti)</b>   |
|------------------|--|---|
| <i>Invocatio</i> | + <i>In Christi nomine.</i><br>+ <i>In nomine Domini et salvatoris nostri Iesu Christi</i> | + <i>In Christi nomine.</i><br>+ <i>In nomine Domini et salvatoris nostri Iesu Christi.</i> |

<sup>405</sup> Vedi *supra* nota 391.

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <p><i>Datatio cronica</i></p>     | <p>+ <i>In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi.</i></p> <p><i>Anni regni/imperii eius/eorum [...]</i></p>  | <p>+ <i>In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi.</i></p> <p><i>Anni regni/imperii eius/eorum [...]</i></p> <p>Oppure</p> <p><i>Anno ab incarnatione eius [...]</i></p>  |
| <p><i>Arenga e Dispositio</i></p> | <p>[<i>Arenga assente</i>] <i>Placuit atque convenit inter [...]</i></p> <p>Oppure</p> <p><i>Comutacio bone fidei nossitur esse contractum ut vicem emptionis obtinead firmitatem. Idcirco placuit atque convenit [...]</i></p>   | <p><i>Comutacio bone fidei nossitur esse contractum ut vicem emptionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit atque convenit [...]</i></p>   |
| <p><i>Exstimatio</i></p>          | <p><i>Ea vero racionem ut habendum suprascripta comutacio ab utraque partis firmis et stabilis permeat. Ubi et mea comutacio secundum lege interfuerunt [...]</i> et idoneis homines – oppure alios bonos et idoneos Deum timentes hominibus – eorum fide sumitur; it sunt [...] qui eas comutacio providerunt et estimaverunt et paruit eorum quot pars suprascripti monasterii meliorata et ampliata comutacio suscepisset.</p> | <p><i>Has denique [...]</i> sine omni uni alterius contradicione et sponderunt sibi unus alteri quisco dederunt in integrum ab omni hominem defensare quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc provideam comutacionem accenserunt super ipsis rebus ad provideadum, id est [...] omnibus estimantibus cum parverunt eorum et estimaverunt quod meliorata et ampliata rex sussipere [...] quam dedissem et legibus comutacionis ec fieri poteret.</p> |
|                                   | <p><i>Et sponderunt sibi unus alteri [...] vel omnibus rebus quitquod dederunt unacum acessionibus et ingressoras</i></p>   | <p><i>Et pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut subcessores vel heredes eorum se de hanc comutacionem removere vel irrumpere</i></p>  |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><i>Defensio e<br/>Sanctio</i></p>   | <p><i>earum seu superioribuss et inferioribus earum in integrum ab omni homine defensare. Pena vero inter se posuerunt ut si qua pars ipsis aut heredes eorum set de ac comutacio removeere aut distollere quesierint vel ab unumquemquem hominem sicut suprius legiutr in integrum non defensaverint, tunc in dublum suprascriptis rebus sibi unus alterius restituant qui menime defensare potuerint, qualiter pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub extimacionem in easdem locas</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Oppure</b></p> <p><i>Et debet comutacio superius scripta pena inter se ambus partes posuerunt, ut quis ex ipsis aut successores vel heredes ipsorum set de hac comutacio distollere quesierint aut ire agere vel removeere aut rectollere quesierunt aut minime ab unumquemque homine defensare non potuerint dubla suprascripta comutacio unus alterius restituat in consimile loco sub extimacione sicut in tempore fuerit remeliorata</i></p> | <p><i>quaesierin et non permanserin in ea omnia qualiter superius legitur; vel si ab unum quemquae hominem quis co dederunt in integrum non defensaverint, componant pars parti fidem servanti dublis suprascriptes [...] qualiter pro tempore fuerin meliorates aut valuerin sub estimacione in con simile loco</i></p> |
| <p><i>Stipulatio e<br/>Rogatio</i></p> | <p>[Stipulatio assente] <i>Unde due cartaula comutatjonis pari – oppure uno – tinore scripte sunt sivi per manibus invicem tradiderunt</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Oppure</b></p> <p><i>Et de hac commuatatio firma permaneat cum stipulacione subnixa.</i></p>   | <p><i>Et de hac commuatatio firma permaneat cum stipulacione subnixa. Unde due cartule commutacionis uno – oppure pari – tinore scripte sunt.</i></p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <i>Unde due cartule commutationis uno –<br/>oppure pari – tinore scripte sunt.</i>   |  |
| <i>Subscriptiones<br/>degli exstimatores</i> | <i>Signum + manus [...] qui exstimavit et<br/>paruit</i><br><br>Oppure<br><i>Signum + manus [...] secundum lege<br/>interfui</i> | <i>Signum + manus [...] qui super ipsis rebus<br/>accessit et exstimavit et paruit mihi ut supra</i> |

*Tabella 5 – Lo sviluppo del formulario nelle chartulae commutationis piacentine tra il IX e il X secolo.*

### 3.3 I NOTAI DELLE PERMUTE PIACENTINE

Tra il IX e il X secolo risultano attestati 39 notai redigenti *chartulae commutationis* nella città di Piacenza o nel contado, le quali ammontano per questa frazione cronologica a un totale di 56 unità<sup>406</sup>. Queste cifre ben restituiscono una dimensione di largo impiego e, soprattutto, di produzione degli atti di permuta, non circoscritta solamente a un numero limitato di individui, ma altresì ben documentato sia presso i notai operanti nel centro urbano o orbitanti nei pressi della città, sia presso i notai attestati unicamente presso le circoscrizioni rurali. Al netto dei cambiamenti e sviluppi che interessarono il notariato nel *Regnum Italiae*, e in particolare di Piacenza tra IX e X secolo è possibile riscontrare tra i due periodi una distribuzione quasi omogenea sia dal punto di vista quantitativo delle *chartulae commutationis* sia dal numero di notai che realizzarono questi documenti.

I cambiamenti nelle modalità di redazione e nell'formulario impiegato nelle permutate piacentine tra IX e X secolo sono strettamente intrecciati con lo sviluppo della professione notarile nel *Regnum*

<sup>406</sup> Per il IX secolo sono rintracciabili 18 notai al fronte di 25 atti di permuta, mentre per il X secolo sono 21 i notai identificabili a fronte di 31 atti di permuta. Rispetto alla sessantina di *chartulae commutationis* presentate nel corso del presente capitolo non sono stati conteggiati in questo caso l'atto di permuta conservata nell' Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 412, in quanto mutila di gran parte del testo, e 4 documenti prodotti in contesti esterni a Piacenza, quali per esempio Pavia e Lodi. Vedi *supra* nota 334.

*Italiae* durante questo periodo. È tuttavia opportuno ricordare nuovamente come alcuni elementi riscontrati nelle permutate di fine IX e X secolo risultino già documentati in alcune *chartulae commutationis* prodotte dalla metà dell’VIII secolo in poi, testimoniando le conoscenze in campo giuridico dei notai attivi durante il periodo longobardo – in particolar modo quelli operanti nella capitale Pavia<sup>407</sup> – e le loro funzioni, non relegate solamente all’ambito della produzione documentaria<sup>408</sup>. Ciononostante, è partire dall’età carolingia che si assistette a dei cambiamenti rispetto alla precedente fase longobarda, dovuti in particolar modo all’attestazione di specifici luoghi di istruzione all’esercizio della professione notarile, alla progressiva laicizzazione di questo mestiere e infine alla progressiva assimilazione delle funzioni dei notai a quelle dei pratici del diritto.

Nonostante nel maggio 825 il sovrano Lotario I avesse emanato il *Capitulare olonnese ecclesiasticum primum*, nel quale si fa espressamente riferimento nel sesto *capitulus* all’istituzione di specifici luoghi di istruzione nelle città del regno<sup>409</sup>, non è possibile attestare l’effettiva attuazione di tale precetto volto all’istituzione di centri di insegnamento della scrittura nei principali centri urbani del *Regnum Italiae*. In alcuni casi è stato però possibile rintracciare la presenza di luoghi di formazione coincidenti con le scuole cattedrali e sviluppatasi soprattutto durante il periodo di episcopato di un vescovo particolarmente attento a tematiche di tipo culturale, nella fattispecie legati alla produzione scrittoria manoscritta. Nel caso bergamasco questo ruolo fu ricoperto dal presule Aganone (837-867), fautore di un programma di un intenso programma di riforma scolastica rispetto al periodo precedente al suo insediamento presso la cattedra della chiesa di Bergamo<sup>410</sup>. È infatti durante questa fase che si assistette alla diffusione della minuscola carolina in altre varie aree del *Regnum Italiae*, quali Milano e Asti, incontrando soprattutto un positivo riscontro dai membri del diaconato, i quali furono tra i più vivaci scriventi non professionisti a impiegare questo tipo di scrittura<sup>411</sup>. La presenza a Piacenza di una scuola di scrittura è altresì attestata entro la metà del IX secolo, anticipando di qualche decennio quanto è stato possibile notare nel caso bergamasco. Nel contesto piacentino il principale promotore di questo movimento culturale fu il vescovo Podone (809-

---

<sup>407</sup> Vedi DE ANGELIS 2014, pp. 152-153.

<sup>408</sup> Come inoltre rilevato da François Bougard, il cambiamento di regime politico nel 774 non produsse uno stravolgimento nelle funzioni del notariato, il quale mantenne anche delle funzioni più ampie rispetto a quelle della sola scrittura, come compiti di inquisizione e giudizio nelle assise giudiziarie. Vedi BOUGARD 2009, pp. 445-46

<sup>409</sup> MGH Capit. Vol. 1, n. 163 (maggio 825), c. 6, pp. 326-237.

<sup>410</sup> Per un approfondimento sulla figura del vescovo Aganone vedi DE ANGELIS 2009, pp. 39-45.

<sup>411</sup> *Ivi*, p. 47.

839), il quale è ricordato a partire dall'opera del Campi come grande fautore degli studi letterari<sup>412</sup>, testimoniati anche dalla produzione durante il suo periodo di episcopato di numerosi codici manoscritti, di cui ben undici donati alla neo eretta chiesa monastica edificata in onore di santa Maria a Caorso nell'anno 820 in occasione della sua costruzione<sup>413</sup>. A proseguire nel solco tracciato dal predecessore fu il vescovo Seufredo (837-870), il quale dedicò a sua volta particolare attenzione alla produzione manoscritta e allo sviluppo di un centro di insegnamento della scrittura in Piacenza, dedicata non soltanto agli appartenenti alla categoria degli ecclesiastici, ma anche aperta agli individui di estrazione laicale<sup>414</sup>, nonostante Arrigo Solmi avesse ipotizzato a metà XX secolo la presenza di una scuola di notariato separata e distinta rispetto a quella vescovile<sup>415</sup>. Pertanto, sulla base delle considerazioni esposte è possibile affermare che i luoghi di formazione dei notai piacentini furono gli stessi dei copisti di manoscritti. Tale sovrapposizione sembrerebbe altresì segnalata dalle *completio* di alcuni documenti privati in cui i notai si presentano con entrambi i titoli di *notarius* e *presbiter, diaconus o clericus*.

È inoltre notevole dalla metà del IX secolo in poi è una progressiva laicizzazione della professione notarile, in quanto risultano sempre meno attestati notai di estrazione clericale. Tale scenario è notevole in tutte le principali città italiane dell'Italia centro-settentrionale, nonostante perdurarono alcune eccezioni come il caso di Verona, in cui la presenza di notai di estrazione ecclesiastica è riscontrabile con maggior regolarità anche oltre la metà del IX secolo<sup>416</sup>. Tale movimento ebbe delle conseguenze visibili nella produzione documentaria, a partire dal progressivo accantonamento della minuscola carolina – impiegata come si è ricordata soprattutto in ambito manoscritto – in favore della corsiva nuova. Nel caso specifico di Piacenza è possibile notare come su 37 atti redatti da notai laici tra l'854 e l'878 fu utilizzata come grafia la corsiva nuova, al contrario invece dei documenti prodotti a Varsi dal notaio e chierico Gumprando realizzati in minuscola carolina, segnalando la sua estraneità rispetto a un contesto documentario che stava assumendo delle caratteristiche ben distinte dal punto di vista grafico rispetto a quello della produzione libraria<sup>417</sup>. Per quanto concerne le *chartulae*

---

<sup>412</sup> Il Campi riporta il testo di una lapide dedicata a Podone, celebrante le sue virtù pastorali e culturali. Vedi CAMPI 1651, p. 207.

<sup>413</sup> Vedi PONZINI 2008, p. 107

<sup>414</sup> Per un approfondimento sull'insegnamento a Piacenza nell'alto medioevo cfr. RACINE 1991.

<sup>415</sup> Vedi SOLMI 1941, pp. 5-15.

<sup>416</sup> Vedi BOUGARD 2009, pp. 448- 449.

<sup>417</sup> *Ivi*, p. 449. Per i documenti redatti da Gumprando si rinvia a ChLA2 LXIX, n. 2 (4 maggio 855), pp. 17-19; n.4 (9 agosto 857), pp. 23-25; n. 11 (aprile 861), pp. 44-45.

*commutationis* redatte tra il IX e il X secolo è riscontrabile solamente un'unica attestazione di un documento realizzato da un notaio con la doppia titolazione di *presbiter* e *notarius*<sup>418</sup>. Si tratta di Reginaldo, il quale, oltre a questa pergamena, realizzò altri due documenti tra l'816 e l'818 – rispettivamente una *chartula vinditionis* e una *chartula donationis* – in una corsiva nuova ordinata e regolare con quale elemento di sopravvivenza del modello tardoantico, segnalando altresì la sua progressione all'interno della gerarchia ecclesiastica piacentina attraverso la sua *completio*<sup>419</sup>.

A partire dunque dallo sviluppo di luoghi di istruzione alla pratica scrittoria nella prima metà del IX secolo e di progressiva laicizzazione della professione notarile nella seconda metà del IX secolo è possibile constatare come Piacenza fosse una realtà urbana dinamica e in grado di recepire positivamente queste novità in seguito, come s'è detto, alla presenza in loco di vescovi particolarmente attenti alla dimensione culturale e di formazione della classe notarile. A tal proposito è opportuno notare anche l'eccletticità dei notai piacentini, i quali seppero coniugare una conoscenza e ripresa di alcuni formulari di provenienza romana e allo stesso tempo far fronte alle esigenze documentare delle nuove élites transalpine di provenienza soprattutto franca e alamanna. Nel caso dei modelli di tradizione classica o tardoantica è possibile notare nel contesto piacentino è possibile infatti notare già in alcune *chartae* databili all'VIII secolo la presenza di alcune clausole, come la *defensio* o la *stipulatio* di cui si è trattato nel precedente paragrafo, ma anche di alcuni termini presenti negli atti di compravendita ammantati di arcaicità, quali *expensum*, *petiti*, *accepit* che risultano assolutamente identici a quelli impiegati in alcuni documenti contabili presenti nel *codices accepti expensi* di Ercolano prima dell'eruzione dell'anno 79 d.C.<sup>420</sup>. Sempre nei documenti di compravendita è possibile notare anche delle formule sul finire dell'VIII secolo con dei chiari e forti richiami alle *mancipationes emptionis causa accepto pretio* che risultano testimoniate in alcune tavolette della Transilvania del II secolo d.C.<sup>421</sup>. Tuttavia, all'alba del IX secolo si configurò un cambiamento nella documentazione piacentina, attestato dall'abbandono di queste formule probabilmente per rispondere alle nuove esigenze delle nuove élites al potere in seguito alla conquista

---

<sup>418</sup> ChLA2 LXIV, n.4 (818-821), pp. 24-25. La pergamena risulta mutila della sezione protocollare e di gran parte della sezione dispositiva. L'unica sezione chiaramente leggibile è data dalle sottoscrizioni dei testimoni e dalla *completio* di Reginaldo, in cui segnala appunto la sua appartenenza alla sfera clericale.

<sup>419</sup> Nel primo documento Raginaldo si presenta con la titolazione di *subdiaconus et notarius*, mentre nella *chartula donationis* dell'818 si presenta come *presbiter*, come sarà registrabile anche nella successiva *chartula commutationis*. ChLA2 LXIV, n.1 (7 novembre 816), pp. 13-15, rr. 28-30; n.2 (30 marzo 818), pp. 17-19, rr. 30-31.

<sup>420</sup> Per approfondire cfr. VINCENZO ARANGIO-RUIZ 1974.

<sup>421</sup> Vedi MANTEGNA 2005, pp. 8-9.

carolingia del *Regnum Italiae*. Entro i limiti temporali del IX secolo è infatti possibile registrare la redazione di tipologie di atti in precedenza estranei al contesto della Penisola, quali la *notitia tradtoria vel vestitoria* e i contratti di *fidutia*, realizzati solamente per individui definiti o professanti la legge salica o *ex genere francorum*. Tuttavia, è opportuno sottolineare come i notai piacentini non si limitarono soltanto ad adottare queste nuove tipologie documentarie transalpine, come nel caso della *notitia tradtoria vel vestitoria*, la quale fu inizialmente prodotta insieme alla più consueta *chartula vinditionis* per certificare una compravendita attraverso l'impiego oggetti e rituali simbolici volti a certificare l'alienazione<sup>422</sup>, ma giunsero anche a una sintesi originale di queste forme, come attestato anche in alcune *chartulae commutationis*. Fatta esclusione per la permuta eseguita nell'870 tra Gamenufo, *ex genere francorum* e padre del futuro conte Gisulfo I<sup>423</sup>, in cui è comunque presente la singolare *sanctio* pecuniaria di 10 once d'oro, è possibile notare nella permuta di fine X secolo tra Placentino, arciprete e custode di S. Antonino, con il mercante Adam «qui professus est ex natione sua legem vivere salicha». Oltre al riferimento alla legge salica e anche in questo caso alla presenza di una *sanctio* pecuniaria, è interessante rilevare come sia altresì attestata la presenza degli oggetti simbolici relativi alla pratica dell'investitura di possesso di un bene tipica del mondo franco, incastonati nell'ormai ben organizzato formulario delle *chartulae commutationis* di fine X secolo tra la *dispositio* e l'*exstimatio*:

«ipse Adam de ipsa pecia de terra aratoria quam in comutacione nomine dedit a parte ipsius canonice legitimam fecit tradicionem et vestituram per cultellum, fistucum notatum, vvanonem terre atque rammum arboris et me exinde foris expulli, vvarpivi et absasito feci a parte ipsius canonice abendum relinqui faciendum»<sup>424</sup>.

I notai piacenti seppero dunque produrre una sintesi singolare tra pratiche e formule risalenti secoli addietro con nuove e caratteristiche tipologie documentarie presenti Oltralpe e che non hanno paragoni in altri contesti del *Regnum Italiae*. Piacenza si pone così come un crocevia tra la prassi documentaria di tradizione germanica con quella invece di matrice romana, quest'ultima a sua volta

---

<sup>422</sup> *Ivi*, pp. 11-12. Sono undici i notai che Cristina Mantenga ha individuato come i principali autori di carte di vendita prodotte dall'878 in poi per individui appartenenti alla stirpe franca o professanti la legge salica.

<sup>423</sup> Per un approfondimento sulla figura di Gamenufo vedi BOUGARD 1989, p. 20. In riferimento alla *sanctio* pecuniaria nella permuta di Gamenufo vedi *supra* nota 390.

<sup>424</sup> Vedi APPENDICE n. 33 (30 novembre 997), rr. 23-26.

in parte declinata nella pratica giuridica longobarda<sup>425</sup>. A rimarcare ulteriormente la vivacità del contesto notarile piacentino nel periodo precedente all'anno Mille v'è anche la cospicua attestazione di notazioni dorsali, le quali furono oggetto nel corso del secolo scorso di particolare attenzione storiografica, in particolare volta a rintracciare un possibile valore probatorio di quelle che corrisposero ad annotazioni preparatorie alla successiva stesura del documento<sup>426</sup>. Sulla base delle rilevazioni compiute da Cristina Mantegna su un campione documentario di 425 pezzi pergamenei databili tra il IX e il XI secolo è stato possibile notare come su 45 di questi siano presenti delle notazioni dorsali, di cui 40 riconducibili successivamente all'anno Mille prima di scomparire definitivamente in seguito alla comparsa dei primi registri delle imbreviature<sup>427</sup>. Le restanti 5 attestazioni sono invece distribuite come segue: 1 nel IX secolo, 4 nel X secolo. Di queste una fu redatta sul verso di una pergamena contenente un atto di permuta vergata dal *notarius sacri palatii* Adam nell'anno 982, in cui è presente il seguente passaggio «Testes Gariardus, [Teu]zo, Erizo romani, Rineri»<sup>428</sup>, ossia alcuni dei testimoni che non posero la propria sottoscrizione autografa e di cui i primi tre si professarono di legge romano. Secondo quanto rilevato da Cristina Mantegna, questa notazione dorsale fu realizzata direttamente dal suddetto notaio Adam, probabilmente in vista della preparazione della stesura definitiva del documento<sup>429</sup>.

Infine, come s'è detto, fu tra IX e X secolo che si assistette alla progressiva assimilazione delle funzioni dei notai a quelle dei pratici del diritto. Già però a partire dall'età longobarda è rintracciabile l'attività dei notai non soltanto come semplici redattori di documenti, ma come *missi* dei sovrani o dei vescovi volti a dirimere controversie locali. Nel corso del presente lavoro è stata già ricordata l'attività svolta dal notaio Ausone insieme allo spatario Autechi per determinare i confini del gastaldato di Piacenza rispetto a quello di Parma nel VII secolo<sup>430</sup>, la quale non si trattò di un'attestazione isolata. Ben conosciuta è infatti l'*inquisitio* svolta dal notaio Gunteram nel giugno

---

<sup>425</sup> Vedi MANTEGNA 2005, p. 13-16. È interessante rilevare come degli 11 notai individuati da Cristina Mantegna attivi a Piacenza nel terzo quarto del IX secolo e produttori di documenti per individui *ex genere francorum* o professanti legge salica 4 anche risultarono produttori di *chartulae* commutationis nelle quali sono attestati i primi usi di formule quali l'arenga giustiniana in forma parziale. Si tratta nello specifico dei notai Adalberto V (aa. 888-900), Giselperto II (aa. 879-893), Leo VII (aa. 848-890) e Ursiniano II (850-884).

<sup>426</sup> Vedi MANTEGNA 2008, pp. 5-6.

<sup>427</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>428</sup> ACSAPc, Atti privati, busta 3, n. 382.

<sup>429</sup> Vedi MANTEGNA 2008, p. 8, in particolare la nota 16.

<sup>430</sup> Vedi *supra* note 199 e 200.

dell'anno 715 per determinare l'appartenenza di alcune pievi rurali nell'area toscana alle diocesi di Arezzo o Siena e analizzato nel dettaglio da Stefano Gasparri<sup>431</sup>. Anche nel corso del IX secolo è dunque rintracciabile l'attività di notai come *missi* del potere sovrano per presenziare nei placiti, come nel già citato caso di Cremona<sup>432</sup>, segnalando anche successivamente alla conquista carolingia la continuità di questa prassi plurisecolare e che sfumò i limiti tra la professione notarile e quella dei pratici del diritto, quali scabini e giudici. Tuttavia, rispetto alla fase longobarda l'assimilazione nella funzione notarile di aspetti legati alla sfera giuridica si realizzò soprattutto nel corso del IX secolo, segnalato dalla prima attestazione nel contesto piacentino dal *notarius* Pietro, che nella *completio* di una *charta vinditionis* segnalò per esteso la sua professione di notaio, aggiungendo dopo la consueta formula *complevi et dedi* delle note tachigrafiche che, seppur contenenti dei tratti anomali, sono riconducibili all'espressione *iudex sacri palatii*<sup>433</sup>. La presenza di queste note tachigrafiche risulta particolarmente interessante, in quanto in diversi contesti – tra i quali Piacenza e Bergamo – conobbero un uso limitato alla dimensione ecclesiastica<sup>434</sup>. Nel caso specifico di Bergamo si assistette a una progressiva generalizzazione nell'uso delle note tachigrafiche anche tra i notai e gli scabini laici tra la fine del IX secolo e i primi vent'anni del X secolo, con un progressivo abbandono nell'uso di queste a partire dagli anni Trenta del X secolo<sup>435</sup>. Oltre alla presenza e l'utilizzo di queste note tachigrafiche, ciò che risulta interessante nel caso del notaio Pietro è dato proprio dalla giustapposizione della professione notarile a quella di giudice del sacro palazzo, carica che sino alla morte dell'imperatore Ludovico II caratterizzò i notai e i giudici formatisi effettivamente presso Pavia, a differenza di quanto è possibile riscontrare nell'ultimo quarto del IX secolo e soprattutto nel X secolo. Pertanto, sino circa all'anno 875 è soprattutto riscontrabile non tanto la giustapposizione tra le professioni di notaio a quella di *iudex sacri palatii*, quanto piuttosto a quella di *scavinus*. Nel contesto piacentino. Un percorso professionale particolarmente interessante da osservare è quello compiuto da Amalperto, di cui è possibile rintracciare le prime attestazioni nell'anno 850. Negli atti in cui è rintracciabile la sua sottoscrizione autografa questi si presenta con i titoli di *notarius* o *scavinus*, utilizzando questi termini in alcuni casi singolarmente e in altri contemporaneamente, come

---

<sup>431</sup> CDL vol. 1, n. 19 (20 giugno 715), pp. 61-77. L'analisi dettagliata dell'inquisizione del successivo verdetto è stata analizzata dettagliatamente in GASPARRI 2019b, pp. 45-65.

<sup>432</sup> Vedi *supra* note 84 e 85.

<sup>433</sup> ChLA2 LXVIII, n. 26 (15 giugno 842), pp. 95-97, rr. 29-30.

<sup>434</sup> Nel caso del già citato vescovo piacentino Podone (809-837) è opportuno segnalare come questi fosse stato uno dei primi episcopi a ricevere delle lettere realizzate con note tachigrafiche sillabate. Vedi PATETTA 1941, p. 474.

<sup>435</sup> Vedi DE ANGELIS 2009, pp. 96-106.



nel caso d'un documento dell'anno 879 riportante l'espressione *Amalpertus archinotarius et scavinus*. Tuttavia, non risulta possibile definire precisamente le mansioni relative al titolo di *archinotarius*, in quanto tale termine rappresenta un hapax, consentendo di formulare soltanto delle ipotesi sui compiti svolti da questa figura, forse inerenti alla gestione d'un collegio notarile o probabilmente indicante la posizione auto attribuitasi dallo stesso Amalperto nel contesto degli scribi e dei pratici del diritto locale<sup>436</sup>, come testimoniate dai diversi placiti in cui fu partecipò in qualità di scavino e *advocatus*<sup>437</sup>. La carriera di Amalperto termina infine nell'897 con la sola qualifica di scabino, segnalando tuttavia una stretta correlazione tra l'esercizio della funzione pubblica e la professione notarile da questi svolta contemporaneamente. Tale connessione è altresì osservabile nel caso coevo del lucchese Rofrid, attestato inizialmente con il titolo di semplice notaio tra l'857 e l'878, per poi comparire nella documentazione successiva sino all'890 con il doppio attributo di *notarius et scavinus*<sup>438</sup>. Tornando al notaio Amalperto, è altresì possibile identificare la sua mano in una permuta rogata in un'ordinata e ben impostata grafia corsiva nuova nel maggio 872 presso Piacenza relativa allo scambio di terre tra Wualperto di *Vico Tagoni* con il prete Agostino, il diacono Laurencio di S. Antonino e i loro cugini Faustino, Giovanni e Fratello. È interessante rilevare come in questo caso Amalperto si presentò solamente con la qualifica di notaio, senza menzionare la carica di scavino che eserciterà, come s'è detto, sino alla fine del IX secolo<sup>439</sup>.

A partire dal X secolo, e in particolar modo a partire in età ottoniana, una tendenza comune in diversi contesti del *Regnum Italiae* è data dalla diffusa presenza di *iudex* e *notai* definitisi *domni regis*, *domni imperatoris* o *domnorum regum*, oppure ancora *sacri palatii*; progressivamente a ciò è

---

<sup>436</sup> Vedi BOUGARD 2009, p. 450. Un ulteriore riferimento alla carriera di notaio e scavino di Amalperto è presente in BOUGARD 1997, p. 363.

<sup>437</sup> La presenza di Amalperto è attestata in cinque placiti tra gli anni 880-881 e 897. Vedi ChLA2 LXX, n. 6 (dicembre 880 – febbraio 881), pp. 29-35; n. 17 (7 aprile 884), pp. 68-71; n. 36 (29/30? Giugno 892), pp. 125-132; n. 38 (2 ottobre 892), pp. 136-139. Vedi ChLA2 LXXI, n. 19 (24-30 settembre 897), pp. 88-93. L'importanza di Amalperto in queste assise giudiziarie si può notare dal primo documento qui citato degli anni 880-881. In questo caso specifico, Amalperto è definito *scavinus Placentinus et advocatus istius comitati*. Inoltre, si presume in quanto ritenuto competente nello svolgimento della professione notarile, è chiamato a verificare l'autenticità di un diploma emesso da Carlo III in favore del diacono Gariberto *filius quondam Ioanni de Robereto*, insieme al conte Adalgiso II di Piacenza. Al termine della valutazione, entrambi si espressero affermando che «Vere preceptum istum quam ic ostendistis verum et bonum est». Per un approfondimento sulla figura di Amalperto e in particolare sul placito in cui si discusse il diploma emesso in favore del diacono Gariberto vedi ANSANI 2020 pp. 163-166.

<sup>438</sup> Vedi BOUGARD 2009, pp. 450-451.

<sup>439</sup> ChLA2 LXV, n. 10 (7 maggio 872), pp. 41-43.

possibile assistere all'inversamente proporzionale rarefazione e scomparsa della titolazione di scabino<sup>440</sup>. Il rimando a questo doppio titolo in relazione al potere sovrano o al palazzo non è più attribuibile direttamente a una formazione notarile o giuridica svoltasi solamente presso Pavia<sup>441</sup>, come registrato ad esempio nel citato caso di Pietro a metà IX secolo<sup>442</sup>. Questi notai e giudici regi, attestati prima marginalmente e appartenenti a un livello sociale particolarmente elevato, saranno invece ampiamente attestati nel X secolo, sfumando in questo modo la possibilità di rintracciare il *milieu* di provenienza. Ciononostante, è dimostrabile come alcuni degli individui in possesso di queste qualifiche fossero tra le personalità più in vista nel *Regnum Italiae*, come nel caso di Walperto, il quale tentò di deporre poco dopo la sua elevazione al titolo regio Ugo di Provenza, mossa che si rivelerà fatale in quanto la sua carriera si concluse nell'anno 927<sup>443</sup>. Basarsi quindi solamente sulla presenza di tali qualifiche nelle *completio* di questi notai e giudici al fine stabilire il loro livello sociale non è sufficiente. A rappresentare quindi una possibile individuazione di un ceto di notai e giudici effettivamente provenienti dagli strati più elevati del contesto sociale non è tanto la menzione di questi titoli, quanto il possesso di determinate competenze tecniche nella realizzazione del documento e di maggior correttezza sintattica e grammaticale del latino. A tal proposito un elemento distintivo è rappresentato proprio dalla grafia, la quale risulta classificata da Armando Petrucci come una cancelleresca palatina, caratterizzata dall'ampiezza e ariosità delle singole lettere e dallo slancio delle aste ascendenti ripiegato artificiosamente verso destra, di rimando alla scrittura di cancelleria<sup>444</sup>. Inoltre, similmente a quanto è stato possibile rilevare nel caso bergamasco, la diffusa attestazione di queste figure a partire dai primi decenni del X secolo ebbe come conseguenza la stabilizzazione delle pratiche documentarie e dei formulari dopo una fase precedente caratterizzata da una più marcata

---

<sup>440</sup> È possibile che alcuni individui, inizialmente attestati nella documentazione con la qualifica di *scavinus*, sostituirono questo termine legato soprattutto ai contesti locali con la più prestigiosa qualifica di *iudex*. Un esempio a tal proposito sembrerebbe quello di Graseberto, il quale risulta inizialmente attestato con il titolo di scavino in una permuta effettuata con la badessa di S. Sisto Berta nel 925, mentre in una successiva *chartula commutationis* datata all'anno 933 è attestato nuovamente un Graseberto, ma questa volta definito *iudex domnorum regum*. Vedi APPENDICE n. 21 (25 giugno 925), r. 5 «Necnon et Grasebertus scavino, filius bone memorie itemque Graseberti de loco Graciano»; n. 22 (31 gennaio 933), rr. 4-5 «Inter Grasebertus, iudex domnorum regum, filio quondam item que Graseberti».

<sup>441</sup> Come è stato rilevato da almeno gli anni Venti del X secolo in poi nel caso dei notai *domni regis et imperatoris* bergamaschi il "passaggio per Pavia" per svolgere a formazione e ottenere la qualifica non corrisponde con buona dose di probabilità alla realtà. Per approfondimenti vedi DE ANGELIS 2009, pp. 106-107.

<sup>442</sup> Vedi *supra* nota 433.

<sup>443</sup> Vedi BOUGARD 2009, p. 451.

<sup>444</sup> Per un approfondimento su questa specifica tipologia grafica vedi PETRUCCI, ROMEO 1992, p. 233.

presenza di varianti nelle formule delle *chartae commutationis*<sup>445</sup>. Nel caso specifico piacentino è possibile allo stesso modo riscontrare il progressivo ridursi di alcuni usi precedentemente attestati nel corso del IX secolo o nei primi decenni del X secolo parallelamente alla comparsa dei primi *notai* e *iudex domnorum regum*. Le prime attestazioni diffuse di queste figure si ebbero a partire dall'anno 947 in cui furono redatte a breve distanza due atti di permuta. Nel primo tra questi due documenti la presenza degli *iudices domnorum regum* è attestata nelle sottoscrizioni non autografe di coloro che operarono l'*exstimatio* dei beni scambiati, mentre Giovanni, il notaio che produsse l'atto, figura semplicemente con la sua qualifica senza riferimenti al palazzo o ai regnanti Ugo e Lotario<sup>446</sup>. Invece, nel caso del secondo documento redatto a poco più di un mese di distanza, la qualifica di giudice o notaio con il riferimento ai due sovrani compare sia nella sezione delle sottoscrizioni degli estimatori prima con Giselberto *iudex domnorum regum* e subito dopo con Ingelmundo *notarius domnorum regum*. Infine, nella *completio* notarile è possibile riscontrare il nome del notaio Adelberto, il quale si presenta a sua volta con la qualifica di *notarius domnorum regum*<sup>447</sup>. Da questo momento in avanti quasi tutti i notai redigenti permuta a Piacenza compariranno sino alla fine del X secolo con la qualifica in riferimento in una prima fase all'autorità sovrana e nella successiva fase ottoniana al sacro palazzo, contrariamente a quanto è possibile riscontrare nel IX secolo. Infatti, in questo periodo nessun notaio redigente delle permuta presente una titolatura di questo tenore, e le attestazioni di tali pratici della scrittura e del diritto risultano estremamente limitate se paragonate alla loro successiva diffusione<sup>448</sup>. La marcata presenza di queste figure non si limita inoltre alla rogazione di *chartae*, ma

---


<sup>445</sup> Vedi DE ANGELIS 2009, p. 129. Oltre alla progressiva stabilizzazione negli usi formulari impiegati negli atti di permuta, è altresì possibile registrare nel X secolo la presenza di alcuni passi giuridiche documentate nel *Cartularium Langobardicum* e che ebbero una prima diffusione nel corso dell'età ottoniana. Un esempio a tal proposito è rappresentato dalla *licentia comes*, presente in tre delle sei *chartulae commutationis* rogate gli anni 988 e 989 dal *notarius sacri palatii* Sigefredo. Tale espressione ricorre anche in una donazione prodotta dallo stesso notaio nel medesimo intervallo cronologico. Per un approfondimento sul *Cartularium Langobardicum* cfr. BOUGARD 2022. Per le *chartulae commutationis* vedi APPENDICE n. 13 (17 novembre 988), rr. 39-40; n. 28 (1 marzo 989), rr. 57-58; n. 29 (988-989), rr. 48-49. Per la *chartula donationis* vedi Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, Cass. IV, donazioni I, 37.

<sup>446</sup> APPENDICE n.3 (5 gennaio 947), in particolare le sottoscrizioni non autografe dei tre *iudices domnorum regum* vedi rr. 32-34. Per la *completio* del notaio Giovanni vedi r. 39.

<sup>447</sup> APPENDICE n. 4 (15 febbraio 947), Per le sottoscrizioni non autografe di Fiselberto e Ingelmundo vedi rr. 50-51, mentre per la *completio* di Adelberto rr. 58.59.

<sup>448</sup> Oltre al *iudex sacri palatii* Pietro, è possibile rintracciare a Piacenza l'attività di due notai formati a Pavia, ossia Ingelmundo e Farimundo entro la prima metà del IX secolo. Analogamente a quanto riscontrato nel caso di Pietro, sia Ingelmundo sia Farimundo utilizzarono nella propria *completio* delle note tachigrafiche il proprio nome o la propria qualifica notarile. Per gli atti rogati da Ingelmundo vedi ChLA2 LXIV, n. 9 (19 aprile 827?), pp 39-41., n. 18 (10-15

è altresì documentata una loro partecipazione come estimatori dei beni in cui fu coinvolta la chiesa cattedrale o la basilica di S. Antonino, testimoniando in questo modo lo stretto legame presente tra questi pratici della scrittura e del diritto con l'episcopio piacentino.



giugno 834?), pp. 68-69; n. 29 (1 luglio 844?), pp. 100-101. Per l'atto rogato da Farimundo vedi ChLA2 LXIV, n. 31 (maggio 845), pp. 105-107.



4

I PROTAGONISTI DEGLI SCAMBI E LE STRATEGIE DI IMPIEGO  
DELLE PERMUTE

#### 4.1 LE PERMUTE TRA PRIVATI

Con l'espressione "permutate tra privati" sono indicati gli scambi effettuati tra due o più soggetti agenti a titolo personale. Sono quindi considerati privati tutti gli individui permutanti direttamente i propri beni, a prescindere dalla loro estrazione sociale, laicale o clericale che sia. Come si avrà appunto modo di notare, questa rigida dicotomia tende a sfumare quando si osservano casi in cui furono scambiati i beni di un gruppo familiare in cui è rintracciabile la presenza di cugini e fratelli, alcuni dei quali intrapresero la carriera ecclesiastica. Un ulteriore elemento in comune in queste permutate tra privati è che, nonostante in alcune di queste siano coinvolti individui appartenenti alla sfera clericale, non vi si rintracciano le prassi specifiche presenti invece nelle *chartulae commutationis* in cui è coinvolto un ente religioso, quali, per esempio, gli interventi degli *extimatores* oppure formule o obblighi di corrispondere una quantità maggiore di beni rispetto a quelli ceduti.

Quanto alle permutate effettuate dalle istituzioni ecclesiastiche, di cui si tratterà in maniera più approfondita nel corso di questo capitolo, quelle tra privati costituiscono una porzione ridotta delle carte di scambio custodite negli archivi piacentini prima dell'anno Mille. Tra IX e X secolo sono individuabili 11 *chartulae commutationis* in cui le parti contraenti agirono a titolo personale, più una memoria di Pietro di Niviano in cui sono elencati diversi negozi giuridici, tra cui appunto un atto di permuta<sup>449</sup>. Di questa dozzina di documenti, sono solo 4 gli atti in cui tra le parti contraenti è registrabile la presenza di uno o più chierici e solamente 2 se si considerano le permutate effettuate senza la presenza dei loro parenti. Inoltre, risulta interessante rilevare come gli scambi tra privati siano relativi soprattutto al IX secolo, con soltanto due attestazioni riconducibili alla prima metà del X secolo; infatti, anche in altre aree del *Regnum Italiae*, come per esempio nella Toscana occidentale, è possibile notare una progressiva flessione in negativo delle permutate effettuate tra soggetti laici ed ecclesiastici o tra due contraenti ecclesiastici tra IX e X secolo, parallelamente a un progressivo aumento per quanto riguarda gli scambi in cui fu coinvolto direttamente il vescovo<sup>450</sup>. Ulteriori elementi comuni che si possono riscontrare tra le diverse aree della Penisola sono dati dalla possibilità, nelle permutate tra privati, di compensare il bene ricevuto attraverso una quota in denaro,

---

<sup>449</sup> Si tratta della memoria in cui è riportata la permuta tra Pietro di Niviano con Roperga, in cui sono brevemente indicati la tipologia, il luogo, la misura e i confini dei beni permutati. Vedi ChLA2 LXVI, n. 42, rr. 1-11.

<sup>450</sup> Vedi STOFFELLA 2013, pp. 145-146, in particolare la tabella 4 e la tabella 5.

come nel caso della già citata permuta di terreni presso Carpaneto piacentino, tra Aroin, il primo conte franco di Piacenza, e il *vir devotus* Lopone nell'anno 791<sup>451</sup>.

Per quanto concerne la localizzazione e la tipologia dei beni scambiati tra privati, è possibile notare come in quasi la totalità dei casi le proprietà commutate fossero collocate nel medesimo luogo – o nelle sue prossimità – e corrispondessero perfettamente tra loro sia nella quantità sia nella qualità. A partire infatti dalla prima permuta tra privati, databile all'anno 824 ed effettuata tra il prete Lamberto e Petronace del fu Giovanni, furono scambiati alcuni lotti fondiari, nella medesima grandezza di 4 pertiche. Il presbitero cedette infatti un terreno arabile presso *Gosselingo*, ricevendo in cambio due terreni: uno sempre a *Gosselingo* e uno a *Corneto*, località situate nella circoscrizione dei *Prata vel Campanea Placentina*<sup>452</sup>. Anche nel caso della seconda permuta tra privati effettuata nell'anno 858 tra Anselmo di *Caput Ursi* e Arimondo del fu Gaidoaldo si può registrare un ancor più marcato parallelismo tra la collocazione e la tipologia dei beni commutati: in questo caso furono scambiati due terreni della dimensione di 1 pertica e 6 tavole non solo presso la medesima località di *Caput Ursi*, ma entrambi presso *ubi Campo Longo dicitur*<sup>453</sup>. Questa prassi è motivabile, soprattutto, osservando i limiti dei beni immobili che furono scambiati, in quanto questi sono spesso confinanti con altre proprietà dei soggetti contraenti già presenti in quel determinato luogo. Infatti, sia nel caso dei terreni ottenuti a *Gosselingo* da Petronace, sia in quelli acquisiti da Anselmo e Arimondo presso *Campo Longo*, entrambi confinavano o con altri lotti fondiari già posseduti dai permutanti o con possedimenti dei propri parenti<sup>454</sup>. Nel caso invece dei beni ottenuti dal prete Lamberto, questi non

---

<sup>451</sup> Vedi *supra* note 92 e e 300. Sulla corresponsione di una quota di denaro per pareggiare il valore di una permuta si consideri BOUGARD 2013, p. 74.

<sup>452</sup> ChLA2 LXIV, n. 5 (13 settembre 824), pp. 27-29. *Gosselingo* corrisponde all'odierna Gossolengo. Invece, nel caso di *Corneto* non bisogna confondere questo luogo con la frazione omonima del comune di Pecorara (PC). Si tratta infatti di una località quest'oggi scomparsa e collocata nei *Prata vel Campanea Placentina*, come risulta indicato da un altro documento in cui *Corneto* è collocato entro questi limiti. Vedi ChLA2 LXVIII, n. 31 (aprile 845), pp. 109-111, rr. 12-13 «operas per annos dies duodecim quatuor cum boves arandum ic in campanea Placentina quatuor vites faciendum in Corneto».

<sup>453</sup> ChLA2 LXIX, n. 5 (23 luglio 858), pp. 27-29. La località di *Campo Longo* risulta quest'oggi scomparsa, ma sorse nei pressi di *Caput Ursi*, oggi Caorso (PC), e soprattutto lungo il corso del torrente Nure, come indicato dai confini del terreno ceduto da Arimondo del fu Gaidoaldo dall'espressione alla rr. 3-4 «coere ad fine de uno caput in Brandeberti et de alio caput in Nure».

<sup>454</sup> Arimondo del fu Gaidoaldo ottenne un terreno direttamente confinante con quello di suo fratello.



confinavano direttamente con sue proprietà, ma con i terreni di alcune chiese urbane<sup>455</sup>, tra cui l'importante basilica *extra moenia* di S. Antonino.

La possibilità di ottenere proprietà confinanti con quelle possedute da importanti individui o istituzioni ecclesiastiche locali rappresenta un fattore di primaria importanza nella costituzione di un patrimonio fondiario, non limitato solamente ad un accrescimento quantitativo e qualitativo degli appezzamenti. Si è già ricordata a tal proposito l'analisi compiuta da Chris Wickham sulle compravendite lucchesi dell'XI secolo, in cui il valore di un bene era valutato in particolar modo dal punto di vista del guadagno non tanto in termini economici, bensì sociali<sup>456</sup>.

Tale criterio è applicabile anche al caso del contesto piacentino di IX e X secolo, come risulta appunto da talune *chartulae commutationis* in cui alcuni individui privati istaurarono – o tentarono di instaurare – un legame con persone o istituzioni preminenti nel contesto locale, attraverso la prossimità fisica o lo scambio dei propri possedimenti. Uno di questi casi è quello del già citato Anselmo di *Caput Ursi*: egli, cinque anni prima della permuta effettuata con Arimondo del fu Gaidoaldo, commutò insieme al proprio fratello Garifuso numerose proprietà presso *Vico Arcole*<sup>457</sup>, nella misura di 14 iugeri e 6 pertiche, con la badessa Ratelda del monastero di S. Giovanni in Lodi, ottenendo in cambio un prato e un terreno arabile presso *Caput Ursi, ubi nominatur Valli*, per un totale di 13 iugeri<sup>458</sup>. Oltre all'importanza del cenobio lodigiano, con cui i due fratelli di Caorso stabilirono un contatto diretto attraverso la permuta effettuata, è interessante rilevare come i beni da questi ottenuti, inferiori sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo, fossero però confinanti con i lotti fondiari di altre rilevanti istituzioni religiose interne ed esterne al contesto piacentino. Infatti, nel caso del campo ottenuto da Anselmo e Garifuso, questo confina direttamente non solo con le terre di S. Antonino, ma anche con quelle del monastero *Sigemari* di Pavia. Seppur, rispetto alle premesse poste all'inizio del presente capitolo, lo scambio di proprietà tra i fratelli Anselmo e Garifuso e la badessa Ratelda non costituisca una permuta tra privati, questo ci permette di porre ben in evidenza

---

<sup>455</sup> Si tratta delle chiese di S. Faustino e S. Germano, quest'ultima non presente in SIBONI 1986 ma segnalata da Giorgia Musina come una delle chiese urbane con proprietà nei *Prata vel Campanea Placentina*. Vedi MUSINA 2012, p. 135.

<sup>456</sup> Vedi *supra* nota 303.

<sup>457</sup> La località di *Vico Arcole* viene descritta come prossima a *Muntecello*, oggi Monticelli d'Ongina (PC).

<sup>458</sup> ChLA2 LXVIII, n. 37 (29 dicembre 851), pp. 125-127. Oltre a queste due permutate sono conservati altri documenti in cui furono protagonisti i due fratelli di Caorso. Per approfondimenti vedi MUSINA 2012, pp. 169-170.

le caratteristiche dello scambio di terre nell'alto medioevo, soprattutto in confronto con la successiva *chartula commutationis* dell'anno 858 in cui fu coinvolto unicamente Anselmo<sup>459</sup>.

Oltre alla possibilità d'accorpere i propri patrimoni o d'utilizzarli per porsi in relazione con alcuni enti ecclesiastici, è possibile rintracciare l'impiego della permuta negli scambi avvenuti tra privati per trasferire in modo totale – o parziale – i propri possedimenti fondiari da un'area a un'altra. Nel caso piacentino, un valido esempio a tal proposito è rappresentato dalla *chartula commutationis* del 23 giugno 870 tra Gamenufo *ex genere francorum* ed Ermemperto del fu Vuarneperto *notarius*. In questa permuta, Ermemperto decise di cedere tutte le sue proprietà presso *Rosiaco* e *Iuliano*<sup>460</sup>, comprendenti vigneti, campi e una porzione di bosco ceduo per un totale di 17 pertiche e 41 tavole, e di acquisire nuove proprietà presso *Taxariola* e *Pociolo*<sup>461</sup>, in un'area più occidentale della Val Tidone. In questi luoghi erano infatti collocate alcune delle proprietà di Gamenufo, il quale cedette in cambio un vigneto – presso *Taxariola* – e alcuni terreni, di cui uno *cum clauso de casella et casinellas super abente* e uno *cum frascario*, per la misura di 12 pertiche e 51 tavole<sup>462</sup>. Rispetto agli esempi presentati prima, in questo caso è possibile notare come sia il luogo, sia la tipologia e la quantità dei beni non siano perfettamente equivalenti, traducendo così una finalità diversa rispetto all'accorpamento di proprietà prima separate. Ermemperto, infatti, cedette tutti questi possedimenti – ottenuti precedentemente da sua moglie Vuarneperga<sup>463</sup> – per ottenerne di nuovi in un'area dove non risultano già attestati suoi lotti fondiari, mentre Gamenufo, pur acquisendo nuove proprietà, mantenne presso *Taxariola* e *Iuliano* alcuni appezzamenti, come risulta segnalato dai confini di alcune delle proprietà cedute ad Ermemperto. Tuttavia, la decisione di Ermemperto nell'acquisire dei beni sia in quantità e qualità ridotta rispetto a quelli ceduti mal si concilia con un'interpretazione volta a individuare nel mercato della terra un guadagno puramente in termini economici. Come nella sopramenzionata permuta tra i fratelli Anselmo e Garifuso di *Caput Ursi* con la badessa Ratelda del monastero di S. Giovanni di Lodi, anche in questo caso è possibile scorgere la volontà da parte di Ermemperto di porsi in relazione non con un'istituzione ecclesiastica ma con un individuo, ossia

---

<sup>459</sup> Vedi *supra* nota 453.

<sup>460</sup> *Iuliano*, oppure in alcuni documenti *Giliano*, corrisponde all'odierna località di Ziano Piacentino (PC), mentre *Rosiaco* è identificabile con Rossago, odierna frazione nel comune di Ziano Piacentino (PC).

<sup>461</sup> *Taxariola* corrisponde all'odierna Tassarole, una frazione del comune di Montù Beccaria (PV). Sorgono invece dei dubbi per quanto riguarda l'identificazione di *Pociolo*, località che potrebbe corrispondere a Poggiolo oppure Pozzolo, entrambe frazioni del comune di Montù Beccaria (PV).

<sup>462</sup> ChLA2 LXIX, n. 21 (23 giugno 870), pp. 75-79.

<sup>463</sup> *Ibid.* r. 23 «omnia et ex omnibus quidquit eidem Ernemperti in ipsis locis obvenerunt ab Vuarneperga coniugi eius».

Gamenulfo. Quest'ultimo infatti ricoprì tra gli anni Quaranta e Ottanta del IX secolo l'importante *officium* di gastaldo a Piacenza<sup>464</sup>, la cui attività è altresì attestata in alcuni placiti, come quello presieduto dall'imperatrice Angelberga nell'anno 874 e quello successivo in cui fu al fianco del conte Adalgiso II (880-890)<sup>465</sup>. Gamenulfo morì prima dell'anno 888, poiché da questo momento in avanti è possibile rilevare la presenza dei suoi eredi con dicitura *filius quondam Gamenulfi*, tra i quali vi fu il futuro conte di Piacenza Gandolfo I, capostipite dei Gandolfingi. Successivamente alla sua dipartita, è possibile notare come i figli di Gamenulfo si spartirono tra loro i possedimenti paterni, tra cui quelli menzionati nella *chartula commutationis* dell'anno 870, oltre ad alcune terre nei pressi di Piacenza nella località nota come *argele*, prossime a degli appezzamenti di S. Sisto<sup>466</sup>. Pertanto, alla vigilia degli anni Settanta del IX secolo la possibilità di scambiare dei beni con uno degli ufficiali pubblici più importanti del contesto locale, dalla quasi trentennale esperienza e in contatto con i vertici politici non solo di Piacenza, ma del *Regnum Italiae*, rappresentava per Ermemperto una motivazione più che valida per cedere una quantità e tipologia di beni superiori rispetto a quelli acquisiti. Egli ottenne certamente un guadagno da questa permuta, non misurabile però in iugeri, pertiche o tavole.

Come è stato segnalato in apertura del presente capitolo, sono altresì attestabili dei casi in cui una - o entrambe - le parti contraenti sono costituite da un insieme di persone imparentate tra loro e d'estrazione sociale laicale e clericale. Questo è per l'appunto il caso della permuta effettuata nell'anno 872 tra Walperto del fu Ageperto di *Vico Tagoni*<sup>467</sup> con il prete Agostino, il diacono Lorenzo - fratelli, appartenenti al clero di S. Antonino - e i loro cugini Faustino, Giovanni e Fratello. L'oggetto principale di questo scambio fu un campo di terra acquitrinosa<sup>468</sup> della ridotta dimensione di 2 tavole

---

<sup>464</sup> Come rilevato da François Bougard in BOUGARD 2008, p. 63, la prima attestazione del gastaldo Gamenulfo risale all'anno 842, retrodatando di circa un decennio l'attività di Gamenulfo rispetto a quanto presentato in BOUGARD 1989, p. 20. Per il documento dell'anno 842 vedi ChLA2 LXIV, n. 22 (25 novembre 842), pp. 79-82.

<sup>465</sup> MANARESI 1955, n. 59 (25 agosto 854), pp. 208-217; n. 77 (luglio 874), pp. 277-283; n. 91 (dicembre 880-febbraio 881), pp. 328-332.

<sup>466</sup> BOUGARD 1989, p. 20. Con il termine *argele* si fa probabilmente riferimento a un terrapieno per arginare le piene del fiume Po. Questo sbarramento era esteso dalle mura di Piacenza - la sua prima attestazione è dell'anno 873 durante i lavori per la costruzione del monastero di S. Sisto - percorreva l'area nord-ovest dei *Prata vel Campanea Placentina*. Secondo le analisi condotte da Giorgia Musina, l'*argele* fu realizzato probabilmente proprio durante l'edificazione del cenobio imperiale, come testimonierebbero due documenti nei quali Angelberga si dimostrò interessata ad acquisire dei territori in quella determinata zona. Per approfondire vedi MUSINA 2012, pp. 81-82.

<sup>467</sup> Località non chiaramente identificabile ma situata nell'area a nord di Piacenza, tra la città e il corso del fiume Po.

<sup>468</sup> ChLA2 LXV, n. 10 (7 maggio 872), pp. 41-43, rr. 5-6 «id est pecia una de terra torbida».

presso *Lovenciassi*<sup>469</sup>, il quale fu ottenuto dal consorzio familiare attraverso la cessione di un campo dalla nettamente superiore misura di 1 iugero presso *Casale Quarto Scorticoto*<sup>470</sup>. Per comprendere le motivazioni che spinsero questi cinque cugini a cedere un terreno così esteso rispetto a quello ottenuto è necessario porre attenzione su un elemento in particolare: nel terreno acquitrinoso di *Lovenciassi* è compresa una gora che dal fiume Trebbia conduceva sino a un mulino costruito dal fu Martino, padre del prete Agostino e del diacono Lorenzo. Grazie alla cospicua mole documentaria conservata negli archivi di Piacenza sono rintracciabili a partire dall'anno 843 gli investimenti compiuti da tale Martino insieme a suo fratello Donnino, quest'ultimo genitore di Faustino, Giovanni e Fratello. Gli atti del periodo permettono di osservare come entrambi iniziarono ad acquisire alcuni terreni nei pressi del loro luogo natale<sup>471</sup>, edificando su uno di questi un mulino ad acqua. Inoltre, questo terreno acquitrinoso confinava con altri beni in possesso dei cinque cugini, ma fu ottenuto da Walperto del fu Ageperto in eredità da sua moglie, la defunta Gunteperga<sup>472</sup>, inserendosi dunque tra le fitte maglie degli appezzamenti del gruppo familiare. Pertanto, in questo caso la permuta fu necessaria per ricompattare nuovamente dei possedimenti, motivando così l'azione congiunta dei cinque cugini. A confermare il forte interesse di questo gruppo familiare, volto a proseguire investimenti presso *Lovenciassi* dei genitori Martino e Donnino, vi è la successiva compravendita, effettuata nel novembre dell'anno 872, da parte del prete Agostino di un campo dal valore di 20 soldi d'argento situato sempre presso *Lovenciassi*<sup>473</sup>.

Infine, un elemento comune relativo a queste 12 permutate effettuate tra privati è la quasi totale assenza di scambi di terreni urbani. L'unica attestazione in tal senso è del X secolo, in cui Graseberto *iudex domnorum regum* cedette ai fratelli Paolo, Antonino e Teupaldo, un terreno con delle mura distrutte interno a Piacenza della dimensione di 2 tavole. In cambio, il giudice ottenne un terreno

---

<sup>469</sup> Località oggi scomparsa ma localizzata presso Gariga, frazione del comune di Podenzano (PC) nella circoscrizione dei *Prata vel Campanea Placentina*.

<sup>470</sup> Si tratta di una località non identificata. Probabilmente è da collocare nei *Prata vel Campanea Placentina* e in particolar modo nelle vicinanze di *Lovenciassi*, in quanto Walerto del fu Ageperto possedeva già delle proprietà in luogo.

<sup>471</sup> Per un'analisi più approfondita dei fratelli Martino e Donnino di *Lovenciassi* vedi MUSINA 2012, pp. 164-165.

<sup>472</sup> Anche se nel documento non è specificato è probabile che Gunteperga fosse sorella del prete Agostino e del diacono Lorenzo, in quanto ottenne una frazione di terreno appartenuta a Martino. ChLA2 LXV, n. 10 (7 maggio 872), pp. 41-43, rr. 8-10 «Ex ipsa pecia de terra per fines et coerencia adque cum porcione meam de clusa illa de ipso rigo sicut currit usque in ipsorum germanis et consobrinis, quo eorum pertinet de hereditate, vel sicut mihi qui supra Vualperti obvenit in hereditate de bone memorie Gunteperga, qui fuit coniux mea».

<sup>473</sup> ChLA2 LXV, n. 13 (novembre 872), pp. 48-49.

all'interno della città della medesima estensione, ma con inclusa una casa *scandola tecta*<sup>474</sup>. Come nel caso della permuta tra Gamenulfo ed Ermemperto è possibile attribuire la decisione da parte dei tre fratelli nel cedere un bene di qualità superiore rispetto a quello ottenuto per porsi in contatto con un importante figura del contesto locale e residente in città<sup>475</sup>. Cionondimeno, questa risulta l'unica attestazione di uno scambio tra privati di fondi urbani. In questo contesto sono soprattutto le istituzioni ecclesiastiche a cedere o acquisire terreni tramite le *chartulae commutationis*, e in particolar modo le chiese di S. Antonino e S. Giustina.

| Data             | Chierico permutante   | Laico permutante                   | Beni ceduti dalla controparte clericale | Misura                | Luogo             | Beni ceduti dalla controparte laica           | Misura                | Luogo                                    |
|------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|--|
| 13 settembre 824 | Lamperto <i>presbiter</i>   | Petronace del fu Giovanni          | Un terreno arabile                      | 4 pertiche            | Gosselingo        | Due terreni                                   | 4 pertiche            | Corneto e Gosselingo                     |
| 7 maggio 872     | Agostino <i>presbiter</i> e Lorenzo <i>diaconus</i> , cugini dei fratelli Faustino, Giovanni e Fratello | Walperto del fu Ageperto           | Un campo                                | 1 iugero              | Quarto Scorticoto | Una <i>pecia de terra torbida</i> con fossato | 2 tavole              | Lovenciassi                              |
| Maggio 874       | Suniberto <i>presbiter</i> , con i suoi fratelli Giseperto <i>diaconus</i> , Vualperto e Daghiberto     | Aiardo, <i>ex genere francorum</i> | Alcuni terreni arabili e prati          | 9 pertiche e 5 tavole | Maurenasco        | Tre terreni arabili e un terreno con casa     | 9 pertiche e 5 tavole | Nei pressi del torrente Luretta e Pomaro |
| Secolo IX-X      | Gariberto <i>presbiter</i>  | Aldedruta                          | /                                       | /                     | /                 | Tre vigne                                     | 18 tavole             | Veclano                                  |

Tabella 6 – Le permuta a titolo personale tra chierici e laici tra IX e X secolo.

<sup>474</sup> APPENDICE n. 22 (31 gennaio 933).

<sup>475</sup> È plausibile che il giudice Graseberto sia il medesimo individuo che permuto dei terreni urbani con la badessa Berta di S. Sisto nell'anno 925, sebbene in quell'atto di permuta comparve con la qualifica di *scavinus*. Tuttavia, l'esercizio d'una professione giuridica, la dicitura in entrambi gli atti di *filius quondam item Graseberti* e la breve distanza cronologica tra le due *chartulae commutationis* rende plausibile un'identificazione del Graseberto scavino con il Graseberto *iudex domnorum regum*. Vedi APPENDICE n. 21 (25 giugno 925).

| <b>Data</b>                 | <b>Laico permutante</b>                               | <b>Altro contraente laico</b>                                 | <b>Beni ceduti dal laico permutante</b>                          | <b>Misura</b>              | <b>Luogo</b>                                      | <b>Beni ceduti dall'altro controparte laica</b>    | <b>Misura</b>                  | <b>Luogo</b>                   |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 23 luglio 858               | Anselmo di Caput Ursi                                 | Arimodo del fu Gaidoaldo                                      | Un terreno   | 1 pertica e 6 tavole       | Campo Longo, presso Caput Ursi                    | Un terreno   | 1 pertica e 6 tavole           | Campo Longo, presso Caput Ursi |
| 2 gennaio 864               | Gontardo di Piacenza                                  | Gisemundo di Arigassi   | Un terreno arabile   | 2 pertiche                 | Casteniola  | Una vigna e due terreni arabili                    | 3 pertiche e 27 tavole e mezzo | Arigassi e Gibidasco           |
| 23 giugno 870               | Gamenulfo, <i>ex genere francorum</i> del fu Agilulfo | Ermemperto del fu Vuarneperto <i>notarius</i>                 | Varie proprietà: vigna, <i>campello cum frascario, campellas</i> | 12 pertiche e 51 tavole    | Taxariola, Pociolo e Pulpedroso sul monte Curtani | Varie proprietà: vigne, terre, campi e bosco ceduo | 17 pertiche e 41 tavole        | Gilliano e Rosiaco             |
| Aprile (?) 877              | Seofredo  | Daghiberto e Teosperto  | Un terreno arabile con delle vigne                               | 42 tavole                  | Arcello   | Un terreno e una vigna                             | 52 tavole                      | Arcello                        |
| 23 maggio 880               | Gaidoaldo e Leoperto, figli del fu Raginpaldo         | Martino e Gisone, figli del fu Simperto                       | Due terreni arabili e <i>aliquantulum</i> di prato               | 175 tavole                 | Agnanina  | Cinque terreni arabili e cinque prati              | 175 tavole                     | Agnanina                       |
| Ultimo quarto del IX secolo | Pietro di Niviano                                     | Roperga, moglie di Andrea                                     | Due orti   | 16 tavole                  | Niviano   | Una terra <i>cortiva</i>                           | 16 tavole                      | Niviano                        |
| 31 gennaio 933              | Graseberto <i>iudex domnorum regum</i>                | Paolo, Antonino e Teupaldo, figli del fu Giovanni di Maconigo | Un terreno urbano con mura distrutte                             | 2 tavole                   | Piacenza, presso la chiesa di S. Michele          | Un terreno urbano con casa <i>scandola tecta</i>   | 2 tavole                       | Piacenza                       |
| Prima metà X secolo         | Giovanni  | Adalberto <i>notarius</i>                                     | Oltre due terreni arabili  | Oltre 1 pertica e 8 tavole | Vico Zoroni                                       | /  | /                              | Vico Zoroni                    |

Tabella 7 – Le permutate tra contraenti laici tra IX e X secolo




Figura 9 – Le permute tra privati nel territorio di Piacenza tra IX e X secolo

## 4.2 LE PERMUTE CON LA CHIESA DI PIACENZA: LE STRATEGIE FONDIARIE DEI VESCOVI LOCALI

In maniera analoga a quanto scritto sulle permutate tra privati, è opportuno anzitutto definire a cosa faccia riferimento l'espressione "permutate con la chiesa di Piacenza". Attraverso questa frase sono indicate tutte le permutate nelle quali furono protagonisti i vescovi cittadini tra IX e X secolo, i quali non commutarono beni personali, bensì le proprietà delle principali istituzioni ecclesiastiche del piacentino e, soprattutto, quelle delle chiese di S. Giustina e S. Antonino.

La possibilità di disporre non soltanto dei possedimenti della cattedrale, ma anche di quelli delle basiliche urbane ed extraurbane, delle pievi rurali e dei monasteri rappresentò uno strumento estremamente funzionale per sviluppare delle strategie di governo e controllo del territorio attraverso la permutata. Infatti, come esposto nel terzo capitolo del presente lavoro<sup>476</sup>, lo scambio rappresentò per le istituzioni ecclesiastiche l'unico mezzo per poter cedere dei propri beni mobili o immobili e acquisirne altri di maggior valore. Alle chiese e ai monasteri non era però interdotta la compravendita di beni, come non erano vietate le donazioni di territori in loro favore, anzi! Le *chartulae vinditionis* e le *donationis* conservate negli archivi di Piacenza restituiscono un ampio impiego di queste due tipologie documentarie tra il IX e il X secolo, superiori in termini quantitativi rispetto agli atti di permutata<sup>477</sup>. Interpretare dunque l'impiego delle *chartulae commutationis* come uno strumento volto unicamente a conseguire un guadagno in senso materiale è riduttivo, in quanto la chiesa di Piacenza ebbe durante questa frazione cronologica la possibilità di mobilitare risorse monetarie per ampliare i propri possedimenti. Lo scambio di beni, e in particolar modo di lotti fondiari, fu motivato soprattutto dalla necessità di cedere dei beni con il fine di acquisirne altri in aree maggiormente funzionali a seguire una strategia non tanto economica, quanto di gestione del territorio.

Anche in questo caso il confronto con altri contesti del *Regnum Italiae* permette di rilevare altrove questa linea d'azione, evidente in particolar modo soprattutto a partire dal X secolo, durante il quale si assistette alla cessione non tanto di singole parcelle di terreno, quanto di estesi appezzamenti<sup>478</sup>. Come ha infatti rilevato Marco Stoffella nel caso della Toscana occidentale, è a partire dagli anni Trenta del X secolo che si registrano una serie di scambi, effettuati da parte dell'episcopio lucchese, aventi lo scopo precipuo di costituire un patrimonio fondiario concentrato presso l'area di Vaccoli,

---

<sup>476</sup> Vedi *supra* capitolo 3, par. 1.

<sup>477</sup> Vedi *supra* capitolo 2, par. 3.

<sup>478</sup> BOUGARD 2013, p. 86.



località situata a circa 5 chilometri a sud della città<sup>479</sup>. La volontà di creare una compatta base fondiaria in questa zona permise ai vescovi di Lucca di porsi in relazione con alcuni dei più eminenti gruppi familiari locali, tra cui gli Aldobrandeschi e gli Auderami, ai quali furono ceduti alcuni terreni localizzati presso le aree collinari della diocesi, dove in seguito si svilupperanno alcuni centri castrensi di proprietà di queste famiglie<sup>480</sup>. Parallelamente opposta fu invece la strategia d'impiego delle permutate adottata dalla chiesa bergamasca. Come ha infatti il rilevato Gianmarco De Angelis, i presuli orobici tra X e XI secolo furono particolarmente solerti nel cedere terreni in pianura per acquisirne altri presso le aree collinari e alpine della diocesi. Tale scelta è motivata soprattutto dal complicato quadro di concorrenze delle aristocrazie locali, che limitò la capacità d'azione dell'episcopato bergamasco sul territorio<sup>481</sup>.

Per quanto concerne invece il contesto piacentino, è anzitutto opportuno precisare alcuni fattori per meglio comprendere l'impiego delle carte di permuta da parte dei presuli tra IX e X secolo. Il primo elemento è dato dalle risorse fondiarie di cui i vescovi furono in possesso. Essi, come s'è ricordato, ebbero la possibilità di disporre non solo ai possessi della chiesa cattedrale, ma anche a quelli delle numerose chiese e monasteri poste sotto la loro autorità. Sono pertanto suddivisibili tre gruppi distinti: I beni di S. Giustina, i beni della basilica di S. Antonino e, infine, i beni delle chiese e dei monasteri urbani e sparsi nel territorio della diocesi<sup>482</sup>. È bene specificare come questa tripartizione non sia effettuata solamente con il fine di distinguere tra loro le proprietà delle diverse istituzioni ecclesiastiche, ma altresì per meglio evidenziare la diversa e mirata funzione che queste svolsero nelle strategie dei vescovi di Piacenza. Il secondo fattore da considerare nell'operare quest'analisi è rappresentato dal cambiamento nel contesto politico della Penisola tra IX e X secolo, mutamento che condizionò inevitabilmente le azioni e le strategie da adottare. Infatti, i presuli si relazionarono non solo con individui presenti nel contesto locale, ma altresì furono nella maggior

---

<sup>479</sup> STOFFELLA 2013, p. 143.

<sup>480</sup> *Ivi*, p. 147.

<sup>481</sup> DE ANGELIS 2011, p. 35. Si è già accennato a questa politica d'azione dei vescovi di Bergamo a partire da Odelrico (954-968) verso l'acquisizione di beni in area montana. Vedi *supra* nota 317.

<sup>482</sup> Per quanto concerne le proprietà di S. Giustina e S. Antonino è opportuno specificare come siano considerate in questo insieme anche le proprietà delle canoniche dei due enti ecclesiastici. Nel caso della canonica della cattedrale, questa è attestata a partire dall'anno 872, vedi *supra* nota 245. Nel caso di S. Antonino la prima attestazione della presenza di una canonica presso la basilica martiriale è databile all'anno 821, vedi ChLA2 LXVIII, n. 13 (3 marzo 821), pp. 52-53, rr. 17-19 «et quidquid exinde pars sepe dicte ecclesie facere voluerint iuxta canonica institutionem domini abeatis in omnibus potestatem». Tuttavia, secondo Giorgia Musina è possibile attestare la presenza di un capitolo canonico in aperta opposizione con quello cattedrale solamente sul finire del IX secolo, vedi MUSINA 2012, p. 133.

parte dei casi in contatto diretto con l'autorità sovrana del *Regnum Italiae*, con la quale ebbero alterne vicende. Pertanto, sono queste le premesse da tenere a mente per contestualizzare e interpretare l'impiego delle *chartulae commutationis* tra i due secoli.

Il punto d'avvio di questa analisi è costituito dal vescovo Seufredo (837-870), primo vescovo piacentino a impiegare delle carte di permuta. Egli fu inizialmente in buoni rapporti con il potere imperiale, come dimostra il diploma con cui Lotario I concesse a Seufredo il diritto d'inquisizione nella diocesi con il fine di ripristinare l'ordine turbato dall'azione di alcuni *callidorum hominum*, che privarono la chiesa piacentina del possesso di alcune proprietà fondiarie<sup>483</sup>. L'attenzione di Seufredo fu così rivolta sin dai primi anni del suo episcopato verso il controllo e la supervisione sia dei possedimenti di sua diretta pertinenza, sia delle istituzioni soggette alla sua autorità e presenti nel territorio diocesano. Questa forma di tutela e controllo non si espresse unicamente attraverso il diritto di *inquisitio* concessa da Lotario I, ma altresì attraverso lo scambio di proprietà tra queste istituzioni e la chiesa di S. Giustina. Sono pertanto interpretabili in tal senso due *chartulae commutationis* relative al periodo di episcopato di Seufredo, le quali riguardarono in entrambi i casi le proprietà del monastero di S. Michele di Gravago, situato nei *Fines Castellana*. Si è già fatto riferimento alle particolari vicende che interessarono questo cenobio rurale<sup>484</sup>, collocato nella circoscrizione più meridionale del comitato di Piacenza e ricondotto sotto l'autorità della chiesa piacentina dall'imperatore Ludovico attraverso un diploma nell'anno 820<sup>485</sup>.

Il primo tra i due scambi non coinvolse però direttamente le massime autorità dei due enti ecclesiastici, bensì dei loro rappresentanti: da un lato Gisulfo, *missus* del vescovo Seufredo, dall'altro Arnone *ex genere francorum* e agente per conto del suddetto cenobio rurale. Attraverso i propri inviati, i due enti ecclesiastici commutarono tra loro alcuni terreni arabili e coltivati a vigneto situati nei *Fines Castellana*. Lo scambio si concluse un leggero guadagno in termini quantitativi da parte del monastero di S. Michele di Gravago, come risulta segnalato dal sopralluogo compiuto dagli *exstimatores*, attestati per la prima volta nel territorio piacentino proprio in questo atto di permuta<sup>486</sup>. Tuttavia, ciò che è interessante notare in questa permuta non è tanto la quantità e la qualità dei beni scambiati, quanto la loro collocazione. La cattedrale cedette infatti tre terreni presso *Betolasco* –

---

<sup>483</sup> MGH DD Lo I/Lo II, n. 34 (9 novembre 837), pp. 111-112.

<sup>484</sup> Vedi *supra* capitolo 2, par. 1.

<sup>485</sup> Vedi *supra* note 217 e 218.

<sup>486</sup> ChLA2 LXVIII, n. 25 (4 marzo 841), pp. 91-93, rr. 22-25.

località oggi scomparsa – e una vigna presso *Clavenna*<sup>487</sup>, ottenendo in cambio tre terreni sempre presso *Betolasco* e una vigna presso *Costa*<sup>488</sup>. Si tratta di località tutte prossime tra loro, in cui erano già presenti delle proprietà sia di S. Giustina, sia del monastero di S. Michele, come risulta segnalato dai limiti dei lotti fondiari ceduti da entrambe le parti. Un ulteriore elemento interessante è dato dalla distanza tra questi possedimenti e gli enti ecclesiastici loro proprietari. Infatti, la zona di *Betolasco*, *Clavenna* e *Costa*, situata nell'area settentrionale della Val d'Arda, risulta collocata all'incirca alla stessa distanza sia da Piacenza, sia dal monastero di S. Michele di Gravago<sup>489</sup>. Emerge dunque la volontà da parte del vescovo di commutare delle proprietà già presenti in quelle località per creare una prossimità tra i beni della cattedrale e quelli di un cenobio rurale, che in diverse occasioni si era rivelato sfuggente al controllo dell'autorità episcopale. Tale motivazione sembrerebbe inoltre motivata dalla cessione da parte di Seufredo di una quantità e qualità di beni superiore rispetto a quelli ricevuti, in modo da rendere favorevole lo scambio a S. Michele di Gravago. Tale strategia, volta ad assicurare un più solido controllo al presule piacentino su questo importante monastero rurale, si rivelò particolarmente adatta a tale scopo, come rivela la successiva *chartula commutationis* dell'anno 853 nella quale il vescovo Seufredo agì proprio per conto proprio del monastero di S. Michele di Gravago, definito nell'atto *sub regimine sancti Antonini*<sup>490</sup>. La controparte di questo scambio è rappresentata da un laico, ossia Lubone del fu Giuliano, il quale ottenne un terreno interno a Piacenza, nei pressi di S. Giustina, della misura di 1 pertica e 2 tavole, cedendo in cambio due campi dalla nettamente superiore dimensione di 1 pertica e 246 tavole. È anche in questo caso importante considerare la collocazione dei due appezzamenti ceduti da Lubone del fu Giuliano, situati presso *Faduglaria* e *Clusura Carpenasca*<sup>491</sup>, località anche esse prossime o comprese nei limiti settentrionali dei *Fines Castellana* e dove furono altresì presenti dei lotti fondiari sia di altre chiese soggette all'autorità del vescovo piacentino – come la chiesa di S. Fedele e S. Lorenzo –, sia appartenenti ad altre figure, come in questo caso specifico la chiesa di S. Silvestro, costruita entro le mura urbane di Piacenza ma

---

<sup>487</sup> Si tratta del torrente Chiavenna, località che risulta altresì attestata in altri documenti nei *Fines Castellana* appena a nord dell'attuale comune di Lugagnano Val d'Arda (PC).

<sup>488</sup> Attuale località di La Costa- Rustigazzo, oggi nel comune di Lugagnano Val d'Arda (PC).

<sup>489</sup> Prendendo come riferimento l'attuale Lugagnano Val d'Arda è possibile misurare una distanza di circa 25-26 chilometri in linea d'aria da quest'area sino al monastero di S. Michele di Gravago e da quest'area sino a Piacenza.

<sup>490</sup> ChLA2 LXVIII, n. 38 (maggio 853), pp. 129-131, r. 5.

<sup>491</sup> Rispettivamente si tratta della frazione con il nome di Fellegara, nel comune di Alseno (PC), mentre nel caso di *Clusura Carpenasca* non vi sono corrispondenze odierne. Tale località compare nella documentazione piacentina anche con il nome di *Carpenasco* o *Carpenascu*, attestata in altri documenti nei pressi di Niviano, nei *Fines Castellana*. Vedi ChLA2 LXV, n. 38 (agosto 882), pp. 126-129.

di proprietà dell'abate di Nonantola<sup>492</sup>. La strategia fondiaria attuata dal vescovo Seufredo attraverso le permutate aveva dunque lo scopo di rafforzare il proprio controllo in un'area mirata della diocesi in due modi: commutando i beni della cattedrale con quelli di altre importanti istituzioni ecclesiastiche, in modo da creare non solo un contatto diretto tra le parti, ma anche una prossimità tra le proprietà nonostante la distanza geografica, e poter disporre direttamente dei beni delle varie chiese e monasteri sotto la sua autorità, dislocandoli ove fosse necessario e impiegandoli per formare nuove connessioni sociali.

La medesima linea d'azione è riscontrabile anche negli scambi effettuati dal successore e nipote di Seufredo, il vescovo Paolo (870-888/889). È interessante notare come la prima permuta in cui è possibile rilevare la presenza di Paolo sia di cinque anni antecedente all'inizio del suo episcopato. Infatti, in questa *chartula commutationis* il suo nome compare con in seguito l'espressione *vocatus episcopus*, e non direttamente *episcopus*, come nel caso dei successivi atti di permuta<sup>493</sup>. Tale locuzione sembrerebbe dunque fare riferimento a un momento in cui Paolo esercitò la funzione di presule ma senza poter ancora impiegare a tale titolo, in quanto ancora detenuto da suo zio Seufredo. A questo proposito è una lettera inviata da papa Niccolò I al sovrano Ludovico II a far maggiore chiarezza sulla vicenda. In questa epistola, infatti, il pontefice romano si rivolse all'imperatore chiedendo di reintegrare nella propria sede vescovile Seufredo, rimosso dalla cattedra per via di alcuni atteggiamenti scorretti non meglio specificati<sup>494</sup>. La contemporaneità tra l'epistola di papa Niccolò I e l'attestazione nella documentazione piacentina di Paolo *vocatus episcopus*, entrambe databili all'anno 865, fanno supporre che la frattura tra Seufredo e Ludovico II si realizzò in quel periodo, in quanto in una fase antecedente è possibile assistere a una fase di collaborazione tra il presule piacentino e l'imperatore, dimostrata dall'avvio dei lavori per costruire la canonica della cattedrale e ultimati durante l'episcopato del nipote Paolo<sup>495</sup>, con il quale fu inaugurato un rapporto di collaborazione con la coppia imperiale. Prima di procedere alla presentazione delle varie permutate compiute da Paolo – il quale si dimostrò il presule che produsse il numero maggiore di atti di scambio per il IX secolo<sup>496</sup> – è opportuno anzitutto considerare come il suo periodo di episcopato si sviluppò

---

<sup>492</sup> Vedi MUSINA 2012, p. 43 e pp. 151-152.

<sup>493</sup> ChLA2 LXIX, n. 17 (24 ottobre 865), pp. 61-63, rr. 3-4.

<sup>494</sup> MGH Epp. VI, n.120 (865), pp. 638-639.

<sup>495</sup> La costruzione di una canonica circoscritta da mura a Piacenza non fu un caso isolato di quel periodo, ma fu parte di un più ampio fenomeno di protezione delle sedi episcopali che coinvolse tra IX e X secolo altre città prossime a Piacenza, quali Cremona, Parma, Reggio Emilia, Pavia e Modena. Per un approfondimento cfr. CANTINO WATAGHIN 2014.

<sup>496</sup> Vedi *supra* capitolo 3, par. 1.

durante una fase di instabilità politica in seguito alla morte di Ludovico II, in una fase in cui si alternarono diversi pretendenti al trono del *Regnum Italiae* nell'arco di pochi anni. Nel corso di questa breve frazione cronologica Paolo decise di supportare le rivendicazioni di re Carlo II Il Calvo, ma in seguito alla morte di quest'ultimo e all'elevazione regia dei suoi diretti concorrenti, Paolo dovette fronteggiare un ridimensionamento della propria autorità episcopale all'interno della propria diocesi<sup>497</sup>.

Sono 7 le *chartulae commutationis* in cui fu protagonista il vescovo Paolo, incluso il già citato atto dell'anno 865. In questo caso il presule agì per conto della chiesa urbana di S. Tommaso, permutando per conto di questa numerose proprietà localizzate presso *Grasiolo*<sup>498</sup> con il prete Peredeo di *Casiano*<sup>499</sup>. Le due parti si scambiarono tra loro numerosi appezzamenti, comprendenti terreni arabili, vigneti, una porzione di bosco ceduo e pascoli, per un totale di 12 iugeri, con un naturalmente un leggero vantaggio in favore della *pars ecclesiae* rappresentata dal vescovo Paolo. Analogamente a quanto è stato possibile notare nel caso del suo predecessore e zio Seufredo, anche il vescovo Paolo dispose liberamente sia dei beni della chiesa cattedrale sia di quelli delle chiese locali sotto la sua autorità, come nel sopracitato caso della premuta di appezzamenti di S. Tommaso presso *Grasiolo*. Tuttavia, è possibile notare come il presule Paolo attinse solamente in due occasioni al patrimonio fondiario dei beni di proprietà di S. Giustina per effettuare degli scambi, i quali però non comportarono mai lo spostamento di interi appezzamenti e furono contenuti sia nella quantità sia nella tipologia dei beni commutati. La prima volta in cui il vescovo Paolo scambio dei terreni della cattedrale fu nell'anno 876, cedendo a Pietro e Ratcauso, figli del fu Ratcario<sup>500</sup> di *Muretelle*, un terreno della dimensione di 8 pertiche e 3 tavole di pertinenza della *curte* di *Carmiano*, situata presso *Fabricas*<sup>501</sup>, ottenendo in cambio nel medesimo luogo un campo e un terreno della dimensione totale

---

<sup>497</sup> Vedi *supra* note 221, 223, 225 e 226.

<sup>498</sup> Sito localizzato nei pressi di Bettola (PC) presso la Val Riglio.

<sup>499</sup> Presente nella documentazione anche come *Cassiano*. Si tratta dell'odierna località di Cassano, frazione di Ponte dell'Olio (PC).

<sup>500</sup> Attraverso la documentazione piacentina è possibile ricostruire gli investimenti fondiari compiuti da Ratcario, dai suoi figli Pietro e Ratcauso e altresì dai suoi nipoti Rotchildo e Riculfo. Questo gruppo familiare fu particolarmente attivo nel corso del IX secolo nell'acquisire terreni nell'area dei *Fines Placentina* e in particolare nella località di *Gudi*, attuale Godi (PC). Per un approfondimento cfr. MUSINA 2012, pp. 177-178.

<sup>501</sup> Si tratta rispettivamente di Muradello, nei pressi di Pontenure (PC) e di Carmiano nel comune di Vigolzone (PC). Nel caso invece di *Fabricas* – o *Fabrica* –, questa è una località oggi scomparsa ma che fu situata entro un raggio di circa 4 chilometri dalla suddetta frazione di Carmiano di Vigolzone (PC). Per approfondire vedi *Ivi*, p. 91.

di 8 pertiche e 24 tavole<sup>502</sup>. Risulta interessante notare come i limiti del terreno ceduto dall'episcopo fossero confinati non solo con delle proprietà già presenti in loco dei fratelli Pietro e Ratcauso, ma altresì dei lotti fondiari appartenuti all'imperatrice Angelberga, i quali saranno successivamente ceduti al monastero di S. Sisto<sup>503</sup>. Per contro, le proprietà ottenute da S. Giustina sono invece confinanti con altri terreni già posseduti in precedenza dalla chiesa cattedrale, segnalando così l'intenzione da parte di Paolo di compattare alcuni appezzamenti e allo stesso modo cedere quelli ritenuti non più necessari per stabilire una prossimità con l'imperatrice all'indomani della morte del marito Ludovico II. La seconda e ultima permuta in cui fu coinvolto direttamente il patrimonio di S. Giustina ebbe luogo nel maggio dell'anno 885 ed ebbe come controparte Andrea del fu Adoino di *Regiano*<sup>504</sup>. Anche in questo caso le proprietà commutate furono di modesta entità: il vescovo cedette un terreno arabile situato presso il *Casale Foconis et Maurini*<sup>505</sup> della misura di 38 tavole, ottenendo in cambio due campi presso *Regiano* dalla superficie complessiva di 58 tavole e confinati con delle proprietà di S. Antonino.

Fu invece diversa la strategia attuata dal presule negli scambi in cui furono coinvolti i beni di altri enti religiosi soggetti alla sua autorità. Come è infatti possibile osservare nel caso della prima *chartula commutationis* in cui Paolo comparve *vocatus episcopus*<sup>506</sup>, egli cedette una quantità consistente di beni, ottenendone però in cambio una quantità appena superiore. Tale prassi si ripeté in diverse altre occasioni in cui furono coinvolti i beni di altre chiese e monasteri, in particolar modo quelli in possesso di S. Pietro di Varsi, nella Val Ceno. Sono infatti registrabili due *chartulae commutationis* in cui il vescovo Paolo intervenne per commutare alcuni possessi di questa pieve rurale, collocata in profondità della circoscrizione dei *Fines Castellana* e nei pressi dei confini con il comitato e la diocesi di Parma. Nell'antecedente tra queste, databile all'anno 875 ed effettuata con

---

<sup>502</sup> ChLA2 LXIX, n. 36 (23 agosto 876), pp. 120-123.

<sup>503</sup> *Ibid.* rr. 8-9 «coercit eidem fines da uno caput domne Angelberge». Come ha rilevato Roberta Cimino le proprietà presso *Fabricas* – che la studiosa colloca però presso Fabbrica Curone (AL) – furono successivamente donate dal cenobio urbano di S. Sisto. Vedi CIMINO 2012, p. 151.

<sup>504</sup> ChLA2 LXX, n. 21 (11 maggio 885), pp. 80-82. *Regiano* corrisponde all'odierna Rezzano, centro a sud di Piacenza presso Carpaneto Piacentino (PC).

<sup>505</sup> Località non più attestata ma situata nella Val Nure, in quanto nella *chartula commutationis* è indicata la vicinanza presso la *curte Sala*, centro da cui provenne Giovanni *de Sala*, nonno dei cinque cugini che effettuarono una permuta presso *Lovenciassi* nell'anno 872 per ottenere un terreno acquitrinoso con una gora. Vedi *supra* nota 468.

<sup>506</sup> Vedi *supra* nota 492.

Gariprando *diaconus* di Piacenza<sup>507</sup>, furono commutati da parte di S. Pietro di Varsi numerose proprietà, localizzate presso *Casanova*, comprendenti terreni arabili, vigne e una casa *scandola tecta* nella ragguardevole quantità di 11 iugeri, 7 pertiche e 7 tavole. In cambio di queste, Gariprando cedette anch'egli un'ampia varietà di beni – tra cui anche un *casalivo cum vinea* e una frazione di bosco ceduo – per un totale di 11 iugeri, 18 pertiche e 24 tavole, situati però non nel medesimo luogo, bensì più a est, presso *Rubiano*<sup>508</sup>. È interessante notare come quest'ultima località sia collocata lungo il fiume Taro e, soprattutto, a ridosso del confine con il territorio parmense e in particolar modo con la chiesa di S. Maria di Fornovo, ente contendente a S. Pietro alcuni territori situati sul monte Spinola. A causa di queste liti fu necessario, nel corso del IX secolo, convocare due assisi giudiziarie – una delle quali proprio durante l'episcopato di Paolo – per stabilire a quale delle due chiese appartenessero i suddetti appezzamenti<sup>509</sup>. La successiva *chartula commutationis* nella quale fu protagonista il vescovo Paolo per conto della chiesa di S. Pietro di Varsi fu redatta a otto anni di distanza dalla prima<sup>510</sup>. In questo caso la controparte permutante è rappresentata da un abitante della Val Ceno, tale Madelberto di *Villola*<sup>511</sup>, il quale cedette alla pieve rurale due terreni arabili localizzati presso *Agolasio* e *Fontana Gemella*<sup>512</sup> della dimensione complessiva di 1 iugero, 4 pertiche e 63 tavole. In cambio, Madelberto ottenne un unico terreno arabile situato presso la medesima località di *Villola* della misura di 1 iugero, 4 pertiche e 9 tavole. Non si trattò dunque di scambi volti a incrementare i

<sup>507</sup> ChLA2 LXIX, n. 32 (15 giugno 875), pp. 109-111.

<sup>508</sup> Si tratta rispettivamente delle località di Casanova di Bardi (PR) e Rubbiano, frazione del comune di Solignano (PR).

<sup>509</sup> Si è già fatta menzione dell'importanza della chiesa di Varsi e dei suoi possedimenti per stabilire i limiti rispetto al territorio parmense nel IX secolo. Il primo placito convocato per stabilire se il pagamento delle decime provenienti dai possedimenti collocati presso il monte Spinola fosse dovuto alla pieve di Varsi o alla chiesa di S. Maria di Fornovo ebbe luogo nell'854, vedi *supra* nota 207. Anche durante l'episcopato del vescovo Paolo fu necessario stabilire attraverso un'assise giudiziaria i confini tra le due circoscrizioni, contestati sempre per via di alcuni appezzamenti contesi tra S. Pietro di Varsi e la chiesa di S. Maria di Fornovo sul monte Spinola. Anche in questo caso il verdetto fu emesso in favore della pieve rurale piacentina. Per approfondire cfr. MANARESI 1955, n. 87 (30 maggio 879), pp. 312-315. Per una ricostruzione complessiva delle vicende giudiziarie che interessarono la chiesa di Varsi vedi MANCASSOLA 2013, pp. 137-139.

<sup>510</sup> ChLA2 LXX, n. 11 (29 agosto 883), pp. 50-52.

<sup>511</sup> Oggi Villora, frazione del comune di Varsi (PR).

<sup>512</sup> *Agolasio* è una delle località più antiche presenti in questa zona, attesta già durante la prima metà dell'VIII secolo e corrispondente oggi alla località di Golaso nel comune di Varsi (PR). Vedi ChLA XXVII, n. 818 (16 dicembre 736), pp. 25-28. Nel caso invece di *Fontana Gemella* non vi sono particolari indizi che permettano di collocare con precisione questo luogo. Secondo l'interpretazione fornita da Giorgia Musina si tratterebbe della località di Fontegemella – anche nota come Ca' Giumella – nel comune di Tornolo (PR). Vedi MUSINA 2012, p. 106.

possedimenti della chiesa di S. Pietro di Varsi, per quanto questa ottenne un numero superiore di terreni rispetto a quelli ceduti, come stabiliva la prassi. L'elemento interessante che emerge da queste permutate è dato dal progressivo spostamento d'una parte significativa dei beni in possesso della pieve rurale verso le aree più marginali della Val Ceno e della Val Taro. Tale strategia fondiaria risulta ancora più evidente se confrontata con la documentazione precedente relativa ai possessi della chiesa di S. Pietro di Varsi. Infatti, sin dall'età longobarda il clero locale riuscì ad accorpere un modesto patrimonio della pieve – allora ammontante all'incirca a 15 iugeri – presso la stessa Varsi e la prossima località di *Casale Cavalionano*<sup>513</sup>; mentre fu soltanto dalla seconda metà del IX secolo che S. Pietro valicò i propri orizzonti locali<sup>514</sup>, ottenendo il possesso di alcuni fondi lontani dalla località d'origine e prossimi ad altri beni della chiesa cattedrale. Tale operazione non fu condotta unicamente attraverso l'intercessione del vescovo di Piacenza, ma altresì da parte dei vari arcipreti che si alternarono alla guida dell'ente. Un esempio a tal proposito è dato dalla permuta effettuata nel febbraio 867 tra Rotperto *archipresbiter, custodem e rectorem* di S. Pietro e Leone, i quali commutarono alcuni terreni presso *Casale Mocioladi*<sup>515</sup>, località distante circa 11 chilometri da Varsi. A differenza di quanto rilevato nelle *chartulae commutationis* in cui fu presente il presule Paolo, in questo caso il numero di terreni scambiati tra le parti fu notevolmente ridotto: a fronte di 11 tavole di terreno arabile ceduto da S. Pietro di Varsi, Leone corrispose un terreno arabile e un prato dalla grandezza totale di 14 tavole e mezzo. Nonostante la dimensione ridotta di questo scambio, si può notare come proprio presso il medesimo centro di *Casale Mocioladi* si rivolgeranno le attenzioni della chiesa di Piacenza, e in particolare del vescovo Paolo. È infatti possibile registrare in questo luogo, a partire dall'anno 876, la presenza di una *curte* di S. Giustina facente capo proprio alla pieve di Varsi, la quale comprendeva numerosi appezzamenti sparsi per le valli del Ceno e del Taro, comprendenti altresì la località di *Mocioladi*<sup>516</sup>. A dimostrazione ulteriore dello stretto rapporto che legava la chiesa di S. Pietro all'episcopio piacentino è possibile notare la presenza a inizio X secolo di alcuni vassalli del vescovo Everardo (894-904) come sottoscrittori di una permuta effettuata tra il diacono e *locopositus* Angelberto e l'intero clero della pieve rurale<sup>517</sup>.

---

<sup>513</sup> Località oggi scomparsa. Sulle proprietà di Varsi vedi MANCASSOLA 2013, p. 132-133.

<sup>514</sup> BOUGARD 2018, pp. 425-427.

<sup>515</sup> ChLA2 LXIX, n. 19 (25 febbraio 867), pp. 69-71. Si tratta di una località presente nel comune di Valmozzola (PR).

<sup>516</sup> Sono presenti a tal proposito diversi contratti di livello relativi ai beni situati in quest'area e di pertinenza della *curte* di S. Giustina. Vedi ChLA2 LXIX, n. 35 (31 marzo 876), pp. 117-119; n. 37 (16 [?] 876), pp. 123-125; ChLA2 LXXI, n. 11 (18 giugno 895), pp. 61-63.

<sup>517</sup> APPENDICE n.1, r. 35 «+ Signum manibus Alberici et Lanaldi et Atoni vasalli domni Everardi episcopus testis».



L'intercessione da parte del vescovo Paolo negli scambi effettuati dalle chiese e dai monasteri non fu circoscritta solamente alla suddetta chiesa di S. Pietro di Varsi o ad altre istituzioni interne a Piacenza<sup>518</sup>, ma altresì all'importante basilica di S. Antonino. Questa fu l'ultima permuta effettuata da Paolo, nella quale fu coinvolto uno dei monasteri più importanti presenti nella diocesi piacentina, ossia l'abbazia dei SS. Salvatore e Gallo di Tolla, nella Valle del Chero<sup>519</sup>. Un elemento di differenza rispetto a quanto constatato nel caso del precedente scambio tra la cattedrale di S. Giustina e il cenobio di S. Michele di Gravago<sup>520</sup> è notevole a partire dagli attori giuridici del documento. Infatti, in questo caso le due parti contraenti non furono rappresentate da dei propri inviati, ma direttamente dal vescovo Paolo – per conto, come s'è detto, di S. Antonino – e dall'abate Giovanniperto, il quale ricevette in questo scambio una quantità di beni superiore rispetto a quelli ceduti. Lo scambio riguardò diverse proprietà della basilica martiriale situate presso *Vidriano*<sup>521</sup>, comprendenti una casa, un terreno arabile e un prato dalla dimensione totale di 5 iugeri, 5 pertiche, 7 tavole e 4 piedi. In cambio, S. Antonino ottiene una casa *scandola tecta*, una vigna, un prato e un terreno arabile nella quantità complessiva di 5 iugeri presso *Roberetolo*<sup>522</sup>. Si tratta dunque di una quantità significativa di appezzamenti, dei quali non sono specificati i limiti e se questi siano confinanti direttamente con altri possedimenti dei due enti ecclesiastici. A fornire una possibile interpretazione sui motivi per i quali fu realizzato questa permuta è un diploma prodotto dal re Carlo III il Grosso nell'anno 880 in favore dell'abate Giovanniperto<sup>523</sup>, al quale furono confermate tutte le proprietà in suo possesso – alcune delle quali presenti nella suddetta località di *Vidriano* – e fu altresì concesso all'abbazia di Tolla il *mundeburdium*<sup>524</sup>. Tale privilegio fu concesso tre anni dopo anche a tutto il clero di S. Giustina, senza

<sup>518</sup> ChLA2 LXIX, n. 24 (2 maggio 873), pp. 84-87. In questo documento il presule Paolo agì per conto dello xenodochio urbano fondato su volontà di Ratcauso nello scambio di alcune proprietà con il prete Leopardo di *Casteniola*, oggi Castagnola nel comune di Gazzola (PC). Il vescovo cedette una *pecia de terra* della dimensione di 8 tavole e due piedi presso *Casteniola*, ottenendo da Leopardo *presbiter* due vigne nel medesimo luogo della dimensione di 12 tavole.

<sup>519</sup> ChLA2 LXX. N. 23 ((8 luglio 886), pp. 86-89. Per maggiori informazioni sul cenobio vedi *supra* capitolo 2, par. 1.

<sup>520</sup> Vedi *supra* note 217 e 218.

<sup>521</sup> Si tratta di una località oggi scomparsa e situata probabilmente nella Val Chero, dove il monastero possedeva già degli appezzamenti. Vedi DEGLI ESPOSTI 2017, p. 113.

<sup>522</sup> La località di *Roberetolo* è identificata nell'edizione delle *Chartae Latinae Antiquiores* con l'odierna Roveleto Landi, nei pressi di Rivergaro (PC). Tuttavia, si accoglie in questo caso la proposta di Nicola Mancassola, che colloca questa località nei pressi del monastero di S. Gallo di Tolla. Vedi MANCASSOLA 2017b, carta del capitolo 7.

<sup>523</sup> MGH DD Ka III, n. 26 (21 dicembre 880), pp. 43-44.

<sup>524</sup> *Ibidem*, rr. 20-21 «sub nostri muntburdi defensionem et perpetuae augustalis praecepti tuitionem suscipere dignaremur». Per una riflessione sul *mundeburdium* vedi *supra* nota 225.

che fosse fatta esplicita menzione del vescovo Paolo, rivelando così l'iniziativa da parte del sovrano nel voler limitare l'autorità del presule piacentino in seguito al sostegno che questo fornì a re Carlo II Il Calvo. Tale privilegio non limitò solamente il vescovo Paolo nello svolgere un ruolo di tutela e protezione nei confronti del proprio clero, ma anche dei principali enti ecclesiastici rurali che erano stati in precedenza posti sotto l'autorità dei presuli piacentini, tra i quali anche il monastero dei SS. Salvatore e Gallo di Tolla<sup>525</sup>.

Pertanto, durante il suo episcopato, Paolo dovette dunque fronteggiare una situazione politica nel *Regnum Italiae* particolarmente turbolenta<sup>526</sup>, che gli richiese l'impiego di tutti gli strumenti possibili per assicurarsi il controllo sui beni presenti nella diocesi. Non sembra dunque casuale come in questa fase si riscontri la più cospicua produzione di *chartulae commutationis*, la quale sorpassa numericamente tutti gli atti di permuta realizzati dai suoi predecessori e successori di Paolo nel IX secolo. Egli si servì di questo strumento per attuare una strategia orientata in due direzioni: la prima impiegando i beni della cattedrale di S. Giustina per porsi in relazione con i soggetti più dinamici del comitato, come nel caso dei fratelli Pietro e Ratcauso<sup>527</sup>, e allo stesso tempo conservare localmente, entro i *Fines Placentina*, questi appezzamenti. Sono infatti di modesta quantità i beni ceduti dalla cattedrale, per i quali furono ottenuti in cambio dei fondi nelle medesime località non troppo distanti dal centro urbano. La seconda attingendo al cospicuo serbatoio fondiario delle altre istituzioni ecclesiastiche – tra cui, per la prima volta, i possessi di S. Antonino – per raggiungere i luoghi più distanti da Piacenza. Attraverso le proprietà di chiese, monasteri e xenodochi urbani e rurali, Paolo tentò sia d'affermare il proprio ruolo di vescovo ponendosi come intermediario negli scambi – a partire dalla prima permuta in è solamente *vocatus episcopus* –, sia per dislocare le proprietà di alcune di queste chiese in aree strategiche importanti per il controllo della diocesi – soprattutto verso il turbolento confine con il comitato parmense –, sia, infine, per interagire con alcuni enti, come l'abbazia dei SS. Salvatore e Gallo di Tolla, verso cui il potere sovrano tentò di limitare l'autorità dell'episcopio piacentino.

Nel caso del successore di Paolo, il vescovo Bernardo (888/889-893), furono prodotte solamente due *chartulae commutationis* ma entrambe dal contenuto particolarmente interessante. Anzitutto, una

---

<sup>525</sup> Questo monastero, come anche quello di S. Michele di Gravago e S. Fiorenzo di Fiorenzuola d'Arda, compare nella lista delle istituzioni ecclesiastiche nel diploma che re Ildeprando concesse alla chiesa di Piacenza nell'anno 744. Vedi *supra* nota 208.

<sup>526</sup> Sulle conseguenze subite dal vescovo Paolo dopo la sua decisione di schierarsi con Carlo II Il Calvo vedi *supra* note 47 e 48.

<sup>527</sup> Vedi *supra* nota 499.

differenza marcata rispetto ai suoi predecessori è data dal fatto che il Bernardo non permutò nessuna proprietà delle chiese e monasteri nella diocesi di Piacenza, fatta eccezione per alcuni beni di S. Antonino, i quali però, come s'è detto, sono considerati distinti in questa analisi dai possessi delle altre istituzioni ecclesiastiche e di S. Giustina. La prima di queste due permutate, rogata nell'892, coinvolse direttamente alcuni beni della cattedrale, situati appena all'interno e nel suburbio della città di Piacenza<sup>528</sup>. L'episcopo scambiò con il *diaconus et primicerius* Gariberto del fu Garibaldo di *Gosselingo* tre appezzamenti dalla dimensione di 4 pertiche e 13 tavole, sui quali erano presenti una casa *scandola tecta cum curte*, un orto e una porzione di terreno arabile. In cambio, Gariberto cedette a sua volta un lotto fondiario con una casa *scandola tecta* – situato nei pressi di S. Giustina – e un terreno arabile con tutte gli edifici e le sue pertinenze – tra cui un pozzo valutato la ragguardevole somma di 30 solidi – localizzato a *Casale Gorgii*<sup>529</sup>. La somma complessiva dei beni ceduti alla cattedrale è di 4 pertiche e 21 tavole. Non si tratta dunque di appezzamenti particolarmente estesi o comprensivi una ricca varietà di terreni; cionondimeno, è opportuno porre attenzione sui limiti degli appezzamenti commutati, sui *missi* del vescovo Bernardo chiamati a sovrintendere lo scambio e, infine, sul permutante Gariberto *diaconus et primicerius*.

Anzitutto, i primi due fondi ceduti da S. Giustina – comprensivi entrambi di una casa *scandola tecta* – sono collocati immediatamente al di fuori del perimetro urbano: il primo nei pressi della chiesa di S. Stefano, mentre per il secondo non è specificata la prossimità a un ente ecclesiastico o a una porta cittadina. L'area nei pressi di S. Stefano risulta particolarmente interessante sia per la sua prossimità all'importante arteria stradale della Via Emilia, sia perché l'appezzamento ceduto dalla cattedrale è confinante da ogni lato con altri beni di S. Giustina, rappresentando una frattura nel compatto assetto territoriale dell'episcopio nel suburbio. Invece, nel caso della seconda abitazione, questa risulta *adnembrata* dalla residenza piacentina del vescovo Vibodo di Parma (860-895) e adiacente dall'altro lato alla dimora del famulo della cattedrale Gunperto. Infine, l'ultimo appezzamento è collocato all'interno della città di Piacenza nei pressi di S. Giustina, confinando anche in questo caso con un orto di proprietà del suddetto episcopo Vibodo. Per contro, tutti i terreni ottenuti dal presule Bernardo sono confinanti con le proprietà della cattedrale, in particolar modo il fondo urbano comprendete la casa *scandola tecta*, il quale risulta direttamente adiacente alla cattedrale di S. Giustina.

<sup>528</sup> ChLA2 LXX, n. 38 (2 ottobre 892), pp. 136-139.

<sup>529</sup> Si tratta di una località oggi scomparsa ma collocata ai margini nord-orientali della circoscrizione dei *Prata vel Campanea Placentina*, probabilmente ove sorge l'attuale centro di Gerbido, nel comune di Piacenza.

Quanto ai *missi* episcopali, è interessante rilevare la presenza di due individui già incontrati nel corso della presente trattazione: il diacono e vicedomino Gariberto, da non confondere con l'omonimo permutante, e il laico Ratcauso di *Muretelle*<sup>530</sup>. Il primo corrisponde al noto chierico chiamato in giudizio tra gli anni 880 e 881 per dimostrare il legittimo possesso di alcuni beni urbani concessigli tramite diploma dall'imperatore Carlo III Il Grosso<sup>531</sup>; mentre il *missus* Ratcauso è, con buona dose di probabilità, il medesimo permutante presente nella *chartula commutationis* dell'anno 876 con il vescovo Paolo<sup>532</sup>. La duplice presenza di questi individui in qualità di *missi* del presule Bernardo rivela dunque lo stretto legame tra la figura episcopale e alcuni degli individui socialmente ed economicamente più dinamici del territorio piacentino, gravitanti soprattutto nei pressi del centro urbano.

Per quanto concerne il *diaconus et primicerius* Gariberto, costui fu una delle personalità di maggior spicco all'interno del contesto piacentino del periodo. Si trattò infatti d'un medio possessore fondiario, i cui possedimenti furono concentrati soprattutto nei *Fines Placentina* e nella città di Piacenza. Attraverso la stipula di numerosi si pose in relazione con le istituzioni di primo piano del contesto piacentino, riuscendo a compiere una progressiva scalata interna alla gerarchia del clero della cattedrale tra la fine de IX e il primo quarto del X secolo<sup>533</sup>. La sua presenza, attestata per la prima volta in questa permuta, ricorrerà infatti nuovamente anche in altri negozi giuridici che Gariberto intrattenne non solo con l'episcopio piacentino, ma altresì con altre importanti istituzioni ecclesiastiche, tra cui il cenobio di S. Sisto<sup>534</sup>. Si tratta inoltre del medesimo Gariberto fondatore di una *Eigenkirche* interna a Piacenza dedicata alla Vergine– detta appunto S. Maria di Gariberto – la

---

<sup>530</sup> Per la località vedi *supra* nota 501.

<sup>531</sup> Per una trattazione approfondita sulla datazione dei due diplomi emessi in favore del diacono Gariberto editi in MGH DD Ka III, n. 29 (-), pp. 47-49; n. 114 (11 aprile 885), pp. 180-181 si rimanda ad ANSANI 2020, pp. 147-157.

<sup>532</sup> Vedi *supra* nota 502.

<sup>533</sup> A partire dall'anno 920 Gariberto compare con la qualifica di presbitero, primicerio e prevosto della canonica di S. Giustina. Vedi Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, Cass. XI, Livelli 33.

<sup>534</sup> Si tratta di una *chartula commutationis* databile tra la fine del IX e l'inizio del X secolo in cui Gariberto permutò con la badessa Adelberga alcuni possedimenti nel territorio di Piacenza. Vedi ChLA2 LXVII, n. 34 (secolo IX-X), pp. 116-117.

quale sarà oggetto di varie donazioni da parte del presule d Tortona Andrea da *Racle*<sup>535</sup> – probabilmente un discendente di Gariberto – a partire dall’anno 934<sup>536</sup>.

La seconda permuta, effettuata da Bernardo poco meno di un anno dalla prima, coinvolse invece il patrimonio della basilica di S. Antonino<sup>537</sup>. A differenza però dei casi sin ora presentati, non si trattò di uno scambio di appezzamenti fondiari, bensì di persone, rappresentando il primo caso nel territorio piacentino in cui furono commutati dei servi. È pertanto interessante rilevare come anche in questa situazione, in cui la natura del bene scambiato non fu quantificabile secondo i criteri applicabili per gli immobili, fosse mantenuta la prassi giuridica relativa alla corresponsione di una quota maggiore in favore della *pars ecclesiae* e la presenza di *exstimatores* per rendere valida la transazione. Lo scambio coinvolse quindi la proprietà della persona di Ramperto, ceduto dalla basilica di S. Antonino per conto del vescovo Bernardo, ad Andrea del fu Blandini. Per contro, Andrea cedette due servi: Rotberto e Cuniperto. In entrambi i casi fu inoltre precisato come la trasmissione dei diritti di proprietà fosse estesa anche alla loro futura prole dei soggetti commutati<sup>538</sup>.

Nel tracciare un bilancio complessivo sulle strategie d’impiego delle *chartulae commutationis* da parte del vescovo Bernardo emerge anzitutto il netto contrasto rispetto alla fase antecedente, sia in termini di numero di atti prodotti, sia sulla tipologia e collocazione dei beni scambiati. In questa breve fase furono effettuate delle permutate soprattutto per porsi in contatto con i soggetti più dinamici del contesto locale. La permuta effettuata tra Bernardo e il diacono e primicerio Gariberto è un valido esempio a tal proposito, vista sia la qualità dei beni permutati – per lo più urbani o suburbani con strutture di tipo residenziale –, sia la loro posizione nei pressi o della cattedrale o della dimora di altri individui di primo piano, come appunto il vescovo Vibodo di Parma. Non si trattò dunque di uno scambio avente lo scopo d’accrescere o compattare i beni in possesso della chiesa cattedrale, anzi! Come s’è visto, i lotti fondiari ceduti dal presule Bernardo ruppero il quadro uniforme di appezzamenti di S. Giustina nei pressi della chiesa di S. Stefano, nel quale si inserì la presenza di un individuo con incarichi di primo piano del clero cittadino. Allo stesso tempo, questa permuta rivela altresì la capacità da parte del presule piacentino di mobilitare come *missi* altre personalità eminenti

<sup>535</sup> Odierna Rallio, frazione del comune di Rivergaro (PC).

<sup>536</sup> Le donazioni effettuate in favore della chiesa urbana di S. Maria di Gariberto sono elencate in DEGLI ESPOSTI 2017, pp. 243-245. Tuttavia, è opportuno specificare come Degli Esposti sovrapponga le figure di Gariberto *diaconus et primicerius* con quella dell’omonimo *missus* a cui fu destinato il diploma di Carlo III il Grosso.

<sup>537</sup> ChLA2 LXXI, n.2 (maggio 893), pp. 22-25.

<sup>538</sup> *Ibidem*, rr. 13-15 «ut ipsas personas cum omnes naciones filiis et filias qui deinceps inantea nati vel exorti fuerint ad pars ipsius ecclesie abeant et deleneant et faciant ipse pontifex vel successores suos quidquid voluerint».

del contesto locale, tra cui figure con le quali il suo predecessore aveva stretto dei legami attraverso lo scambio di alcune terre. Inoltre, appare evidente come, rispetto ai decenni precedenti, non fu avvertita la necessità da parte di Bernardo d'attingere alle risorse fondiari delle chiese locali per affermare la propria autorità sul territorio diocesano o intervenire in contesti in cui l'autorità sovrana tentò di limitare il vescovo.

Anche nel caso del successivo vescovo Everardo (893-904) si può registrare l'impiego limitato delle *chartulae commutationis*, circoscritto in questo caso a un unico esemplare<sup>539</sup>. Ciononostante, è possibile rilevare in questo documento alcune particolarità, a partire anzitutto dall'impiego esclusivo dei beni di S. Antonino. Infatti, Everardo fu l'unico presule, tra quelli che effettuarono permutate tra IX e X secolo, a non cedere beni di proprietà della chiesa cattedrale. Egli, infatti, accrebbe il patrimonio di S. Giustina – e in particolar modo della canonica – unicamente attraverso offerte e compravendite, come per esempio nel caso delle donazioni in favore dei canonici di S. Giustina<sup>540</sup>, o l'acquisizione della metà del castello di Bardi nei *Fines Castellana* per la cifra di 100 solidi<sup>541</sup>.

Tornando alla *chartula commutationis*, questa fu l'ultima, dopo quella prodotta durante l'episcopato Bernardo, in cui è registrabile uno scambio di servi tra IX e X secolo, insieme ai quali furono altresì ceduti dei terreni di proprietà della basilica martiriale. Lo scambio si configurò come segue: la chiesa di S. Antonino cedette tramite l'episcopo Everardo la persona di Aliverga a Ragineldo del fu Rainardo, insieme a quattro terreni arabili della dimensione totale di 1 iugero, 7 pertiche e 20 tavole presso *Fabrica*<sup>542</sup>. In cambio, la basilica ottenne le persone di Petronilla e Gumperga e due terreni arabili, presso la medesima località, dalla superficie complessiva di 2 iugeri e 11 tavole. Non si tratta della prima volta in cui negli atti di permuta piacentini è attestato il nome di Ragineldo, il quale è identificato come l'amministratore dei possedimenti di S. Giustina presso la corte di *Fabrica*. La sua prima comparsa è quindi databile all'anno 876 nella permuta tra il vescovo Paolo e i fratelli Pietro e Ratcauso, nel quale Ragineldo comparve in qualità di *missus* e *vassus* del

<sup>539</sup> ChLA2 LXXI, n. 22 (dicembre 897), pp. 102-105.

<sup>540</sup>Tra queste vi è la donazione *pro anima* dei beni ricevuti in precedenza dal vescovo Vibodo di Parma, situati nel piacentino e nel milanese, vedi ChLA2 LXX, n. 31 (gennaio 892), pp. 110-112, e altresì la donazione di quattro pievi rurali nel territorio della diocesi, vedi ChLA2 LXXI, n.18, anno (marzo 897), pp. 84-87. Per degli approfondimenti sulle pievi donate vedi MUSINA 2012, p. 129.

<sup>541</sup> ChLA2 LXXI, n. 27 (agosto 898), pp. 121-123. L'importanza di questo *castrum* era data sia dalla sua presenza nelle aree più meridionali della diocesi, sia dalla possibilità di controllare le vie di comunicazione e transito nei pressi degli Appennini. Per approfondire vedi RACINE 2000, p. 90 e RACINE 2008, p. 39

<sup>542</sup> Vedi *supra* nota 501.

presule di Piacenza<sup>543</sup>. Quanto alla *chartula commutationis* prodotta dal presule Everardo, è possibile notare come le proprietà fondiari e le persone ottenute da S. Antonino corrispondessero al doppio rispetto a quelle cedute, configurandosi così come un netto guadagno patrimoniale da parte della basilica presso una località dove erano già presenti dei possedimenti sparsi. Cionondimeno, non è da sottovalutare il valore sociale di questa permuta, che permise a Ragineldo di rafforzare il proprio legame con l'episcopio dopo essere stato parte della clientela più stretta del precedente vescovo Paolo.

Da quest'unica permuta effettuata da Everardo trascorse un intervallo di ben cinquant'anni prima di trovare nuovamente protagonista il vescovo di Piacenza in *chartula commutationis*. In questo mezzo secolo furono prodotte solamente quattro atti di permuta, nei quali la presenza del presule cittadino è menzionata indirettamente attraverso i suoi vassalli in uno scambio di terreni relativo alla pieve di S. Pietro in Varsi a inizio X secolo<sup>544</sup>. Dopo questa fugace attestazione, segue il silenzio. Tale assenza risulta ancora più notevole in quanto si sviluppa lungo tutta la durata – e anche oltre – dell'episcopato di Guido (904-940). Questo presule fu un esponente, insieme al fratello e conte di Piacenza Raginerio, della famiglia longobarda dei Da Gorgo<sup>545</sup>, la quale riuscì a legarsi ad alcuni esponenti dell'aristocrazia franca presente nel territorio di Piacenza<sup>546</sup> sino a crescere d'importanza e sostituire alla guida del comitato i Supponidi Sigefredo (892-904) e Wifred II (911-922)<sup>547</sup>. In seguito alla sua elezione episcopale, Guido intrattenne buoni rapporti con diversi sovrani del *Regnum Italiae*, a partire dall'imperatore Berengario I, il quale, dopo aver inizialmente confermato attraverso un diploma tutti i possessi e i privilegi dell'episcopio<sup>548</sup>, investì Guido della facoltà di *missus* imperiale con competenza sulle controversie riguardanti le proprietà e le persone della chiesa di Piacenza<sup>549</sup>. Si assistette pertanto a uno scenario diametralmente opposto rispetto a quanto constatato in precedenza con il vescovo Paolo, il quale fu invece limitato dall'autorità sovrana nel tutelare le istituzioni religiose e le persone della propria diocesi. A rimarcare ulteriormente i buoni rapporti tra l'autorità

---

<sup>543</sup> ChLA2 LXIX, n. 36 (23 agosto 876), pp. 120-122, rr. 25-26 «Raginelmus vasallus ipsius presulis, qui ipsa curte in Fabri[ca in] beneficio abet, missi ipsius pontifici».

<sup>544</sup> Vedi *supra* nota 517.

<sup>545</sup> Vedi *supra* nota 53.

<sup>546</sup> A questo gruppo parentale appartenne anche Gandolfo I, conte di Piacenza dall'anno 930. Vedi BOUGARD 1989, pp. 20-23 e FUMAGALLI 1973, pp. 162-165.

<sup>547</sup> Vedi BOUGARD 1989, p. 19 e BOUGARD 2006a, pp. 389-390.

<sup>548</sup> SCHIAPARELLI 1903b, n. XCIX (26 luglio 915), p. 259-262.

<sup>549</sup> *Ivi*, n. CXXXIII (915-920), p. 343. Per ulteriori approfondimenti vedi RACINE 2000, p. 90

sovrana e il presule Guido vi fu la donazione da parte di re Rodolfo II di Borgogna – su intercessione dell'arcivescovo di Milano Lamberto (921-932) e dei conti Giselberto e Guglielmo – di un terreno di 25 tavole situato all'interno delle mura di Pavia, permettendo così al vescovo di Piacenza di poter costruire una propria abitazione nella capitale del *Regnum Italiae*<sup>550</sup>. Infine, la presenza di Guido e di suo fratello Raginerio è attestata anche nell'anno 929<sup>551</sup> presso la corte pavese del successivo re Ugo di Provenza, testimoniando così l'esperienza politica di Guido nel sapersi mantenere per diversi decenni nelle posizioni al vertice del *Regnum Italiae*.

Da questo cursorio resoconto sull'episcopato di Guido emerge la solida posizione acquisita del presule piacentino all'interno della propria diocesi e ancor più nel generale contesto del *Regnum Italiae*. Ciò gli permise evidentemente di non impiegare mai lo strumento della permuta per dislocare proprietà in aree sensibili o ribadire la propria autorità nei confronti delle istituzioni interne alla diocesi. La vicinanza e il supporto fornitogli dai vari sovrani fu uno strumento sufficiente a organizzare e governare il territorio di sua competenza.

A rompere il silenzio nella produzione delle *chartulae commutationis* fu il suo successore, il vescovo Bosone (940-952), il quale ebbe dei legami ancor più stretti con i vertici politici del *Regnum Italiae*. Egli fu infatti figlio del re Ugo di Provenza e della concubina Pezola, e, parallelamente all'ufficio episcopale, fu investito dell'incarico di arcicancelliere del regno dal 940 al 945<sup>552</sup>. Bosone produsse in totale tre atti di permuta in un lasso temporale abbastanza ristretto e riguardanti solamente i possedimenti della chiesa cattedrale; egli, pertanto, a differenza dei predecessori, non intervenne nello scambio di beni delle altre istituzioni religiose del piacentino.

Il primo tra questi scambi è datato al gennaio 947 e riguardò la cessione, da parte della chiesa di S. Giustina, di un terreno situato nei pressi della chiesa di S. Pietro in foro, della contenuta dimensione di 10 tavole ad Elperim del fu Rainerio<sup>553</sup>. In cambio, la cattedrale ottenne tre fondi: il primo situato

---

<sup>550</sup>SCHIAPARELLI 1910, n. XI (924), pp. 125-127. Vedi anche RACINE 1973, p. 99.

<sup>551</sup> L'unica attestazione relativa al conte Raginerio è contenuta nel resoconto bobbiese dei *Miracula Sancti Columbani*. In questa fonte è narrato l'episodio in cui la delegazione di monaci di S. Colombano si recò alla corte di re Ugo presso Pavia per ottenere giustizia visti i continui soprusi commessi da alcuni *principes* del *Regnum Italiae*, tra i quali il vescovo Guido e suo fratello Raginerio, conte di Piacenza. Per un approfondimento sulla vicenda vedi BOUGARD 2008, pp. 59-61.

<sup>552</sup> RACINE 1973, p. 100. Per un approfondimento sui rapporti di parentela tra Ugo, il vescovo Bosone e gli altri componenti della famiglia Bosonide vedi BOUGARD 2011, p. 510.

<sup>553</sup> APPENDICE n. 3 (5 gennaio 947).



all'interno di Piacenza e i restanti due presso le località di *Credarie* e *Pausiolo*<sup>554</sup>, la cui superficie complessiva è di 9 pertiche e 28 tavole. Si trattò dunque di un guadagno significativo di appezzamenti rispetto a quelli ceduti dall'episcopo. Tuttavia, anche in questo caso le motivazioni che resero attuabile lo scambio non sono da ricercare unicamente nella volontà d'ottenere un guadagno in senso materiale. Infatti, osservando la seconda permuta effettuata da Bosone a poco più di un mese di distanza da quella con Elperim, quest'ultimo comparve tra i sottoscrittori del documento insieme al fratello Adelberto in qualità di vassalli del vescovo<sup>555</sup>, mentre nella precedente *chartula commutationis* Elperim è presentato solo come figlio del fu Rainerio. Lo scambio effettuato nel mese di gennaio permise dunque alle due parti di stringere un accordo non solo economico, bensì sociale, permettendo ai due fratelli di entrare a far parte del gruppo di individui più prossimi al vescovo. Inoltre, come è stato possibile rilevare anche in altri casi, si trattò di uno scambio effettuato con individui di primo piano, orbitanti nei pressi del centro urbano, come dimostra la *Eigenkirche* dedicata a S. Maria – poi a S. Eustachio – realizzata proprio dai figli di Rainerio e collocata all'interno della città di Piacenza<sup>556</sup>.

Anche nel caso della seconda *chartula commutationis* in cui fu protagonista il vescovo Bosone è possibile riscontrare la medesima linea d'azione<sup>557</sup>. In questo caso lo scambio fu effettuato con il *vicecomes* Riccardo e riguardò alcune proprietà localizzate presso *Vidiliano*, località all'imbocco della Valle del Trebbia-Aveto<sup>558</sup>. La chiesa di S. Giustina cedette in tutto tre vigne e quattro terreni arabili della dimensione totale di 8 pertiche e 24 tavole, ottenendo in cambio la stessa tipologia di beni ma dalla grandezza complessiva di 10 pertiche e 26 tavole. Non si trattò dunque, come nella permuta precedente, di un guadagno netto in termini quantitativi, motivabile nel caso di Elperim dalla volontà di entrare a far parte della cerchia ristretta del vescovo. Il guadagno fu soprattutto di carattere sociale, in quanto anche in questo caso a permuta avvenne tra due individui di primo piano del contesto piacentino. Inoltre, è possibile notare in questo caso come gli appezzamenti ceduti dalla cattedrale fossero quasi tutti confinanti con terreni già in possesso del *vicecomes* Riccardo, il quale

---

<sup>554</sup> Si tratta di due località non meglio identificate ma prossime tra loro – *Credarie* è posta *prope Pausiolo* –, collocate nei *Prata vel Campanea Placentina*.

<sup>555</sup> APPENDICE n. 4 (15 febbraio 947), r. 55 «Signum ++ manibus Adelberti et Elperim germanis filii quondam Raineri et vassalli suprascripto domni Bosoni episcopus testis».

<sup>556</sup> SIBONI 1986, p. 37

<sup>557</sup> APPENDICE n. 4 (15 febbraio 947).

<sup>558</sup> Si tratta dell'attuale Visignano, posta nel comune di Travo (PC).

per contro cedette dei fondi adiacenti alle proprietà della chiesa urbana di S. Pietro in foro presso *Vidiliano*.

Diversa è invece il caso della terza e ultima permuta effettuata dal vescovo Bosone nel luglio del 949, la quale si configurò come un tra i più cospicui scambi di beni immobili effettuati da un presule piacentino tra IX e X secolo. La controparte permutante è costituita in questa situazione da Anselmo da *Travaciano*<sup>559</sup>, residente in Piacenza<sup>560</sup> e probabilmente discendente della famiglia di Adelprando *de finibus Aucenses*, un grande proprietario terriero dalla distinta posizione sociale, come risulta segnalato dalla presenza di alcuni vassalli alle sue dipendenze<sup>561</sup>. L'ipotesi di questa parentela trova inoltre riscontro osservando la localizzazione dei beni permutati, alcuni dei quali inclusi all'interno dei *Fines Aucenses*. Si trattò dunque anche in questo caso di uno scambio effettuato tra il vescovo Bosone e una delle figure di primo piano del contesto piacentino, ma a differenza delle altre due permutate sono numerosi i beni commutati e, soprattutto, ubicati in località diverse tra loro. Fu così che S. Giustina cedette case, terreni arabili, vigneti, delle porzioni di bosco ceduo, un castagneto e, inoltre, la basilica rurale di S. Stefano di *Baniolo*, nella ragguardevole misura complessiva di 27 iugeri e 14 pertiche. Questi appezzamenti sono collocati presso *Baniolo*, *Clauziano*, *Albiano*, *Verzano* e *Melle*<sup>562</sup>. In cambio, Anselmo da *Travaciano* cedette la stessa identità tipologia di beni, inclusa una basilica dedicata a S. Siro a *Valasella*, nella dimensione totale di 35 iugeri, 6 pertiche e 12 tavole. L'unica collocazione in comune tra i beni è *Cluziano*, mentre i restanti fondi sono collocati presso *Duplano*, *Lubedaco*, *Novelleto Canoa*, *Valasella* e *Oriolo*<sup>563</sup>. Purtroppo, gran parte di queste località sono oggi scomparse o non facilmente identificabili, ma i pochi toponimi rintracciabili permettono di notare come gli appezzamenti permutati fossero distribuiti in aree molto diverse della diocesi: dai *Fines*

---

<sup>559</sup> Odierna località di Travazzano, frazione di Carpaneto Piacentino (PC).

<sup>560</sup> Nel caso della prima permuta effettuata da Bosone è indicato come un bene urbano oggetto dello scambio fosse confinante con la terra di Anselmo. Vedi APPENDICE n. 3 (5 gennaio 947), r.12 «et uno lato terra Anselmi de Travaciano».

<sup>561</sup> Vedi MUSINA 2012, p. 177. Lo zio e il cugino di Adelprando sono rispettivamente Teotelmo e Anselmo *de Travociano* – omonimo del permutante di metà X secolo –, attestati come suoi parenti in un contratto di livello dell'anno 879. Vedi ChLA2 LXX, n.4 (5 ottobre 879), pp. 24-25.

<sup>562</sup> Si tratta rispettivamente delle località di Bagnolo, presso Vigolzone (PC) e di Calenzano, nel comune di Bettola (PC). Per quanto concerne invece *Albiano*, questo centro potrebbe essere collocato nei pressi di Pontenure (PC). Non sono state invece identificate le località di *Verzano* e *Melle*.

<sup>563</sup> Tra questi luoghi è possibile rintracciare solamente le località di *Valasella*, presso cui è collocata la chiesa di S. Siro, nei *Fines Aucenses*. Per quanto riguarda invece Oriolo, l'unico riferimento attestato con precisione è un centro, oggi scomparso, nei *Fines Castellana*.

*Castellana* ai *Fines Aucenses*, passando per i *Fines Placentina*. Lo scambio permise quindi alla cattedrale di cedere una grossa quantità di beni per ottenere una quota maggiore di appezzamenti, i quali furono distribuiti in numerose località sparse, in modo da distribuire capillarmente i beni di S. Giustina all'interno della diocesi.

A inaugurare una nuova fase caratterizzata dall'impiego diffuso delle *chartulae commutationis* fu il successivo vescovo Sigulfo (952-987/988), il quale si dimostrò particolarmente intraprendente nel commutare i beni in possesso di S. Antonino e delle altre istituzioni ecclesiastiche piacentine. Basti a tal proposito notare come su 10 atti di scambio realizzati durante il suo episcopato, 3 furono relativi alle proprietà della basilica martiriale e 4 ai possedimenti delle chiese urbane e rurali sotto la sua autorità. Sigulfo fu pertanto il presule piacentino che produsse il maggior numero di atti di permuta tra IX e X secolo, superando anche il vescovo Paolo. Cionondimeno, è possibile rilevare un parallelismo nell'impiego delle permutate da parte dei due vescopi, sia per il fatto che furono gli unici presuli a effettuare permutate per conto di S. Giustina, di S. Antonino e delle chiese e monasteri *sub regimine* del vescovo, sia poiché entrambi non godettero particolarmente dei favori dell'autorità sovrana. Infatti, nel caso di Sigulfo, egli si oppose apertamente nel 965 all'imperatore Ottone I insieme al vescovo di Modena e arcicancelliere Guido (943-968) dopo aver supportato due anni prima il sovrano nella deposizione di papa Giovanni XII<sup>564</sup>. Tale rivolta fu presto soffocata dal rientro dell'imperatore nella Penisola ed ebbe come conseguenza la rimozione di Guido dal suo incarico di palazzo. Tuttavia, nonostante fu concesso ai due presuli di mantenere la propria carica episcopale, entrambi non furono inclusi nella serie di diplomi prodotti da Ottone I, attraverso cui, a partire dall'anno 962, furono concessi ai vescovi delle prerogative equivalenti a quelle comitali sulle proprie città e su un *districtum* di qualche miglio dal centro urbano<sup>565</sup>. Parallelamente a ciò, è altresì notevole come il sovrano nello stesso identico anno riportò in auge l'*officium* comitale piacentino dopo un periodo di più di trent'anni di quasi totale silenzio nelle fonti<sup>566</sup>, nominando conte di Piacenza

---

<sup>564</sup> Come però si rileva dal resoconto del sinodo romano del 963 prodotto da Liutprando da Cremona, i vescovi di Modena, Piacenza e Tortona furono presenti all'assemblea, ma vi giunsero in ritardo. Vedi RACINE 2008, p. 39

<sup>565</sup> I primi vescovi a essere investiti di questa prerogativa furono i vescovi di Parma, Reggio e Asti nel 962, alle quali seguirono Novara nel 972, Cremona nel 973, Acqui nel 978, Tortona nel 979 e Lodi nel 981. Per approfondire vedi RACINE 2000, p. 85.

<sup>566</sup> L'unica fioca attestazione di questo incarico nel territorio piacentino tra il 931 e il 962 è dato dalla già citata permuta tra il vescovo Bosone e il *vicecome* Riccardo nel febbraio del 947. Vedi *supra* nota 557.

Riprando di *Basilica Duce* (962-988)<sup>567</sup>. Costui non fu un diretto discendente del *comes* Gandolfo I – attestato per l'ultima volta nel 931 – ma probabilmente sposò una delle sue figlie, come risulta dalla presenza d'un figlio di Riprando dal nome Gandolfo. I possedimenti di Riprando furono collocati in aree diverse del comitato rispetto a quelli del suo predecessore<sup>568</sup>, per lo più situati nei *Fines Aucenses*. La solida presenza dei Gandolfingi discendenti da Riprando in questa circoscrizione si manifestò sul finire del X secolo attraverso la realizzazione di *castrum* presso *Basilica Duce*, il quale rappresentò il principale centro del neonato comitato aucense. Infatti, attraverso lo sdoppiamento della carica in *comes Placentia* e *comes Auciae*, fu possibile organizzare una successione tra padre e figlio ai vertici del comitato di Piacenza<sup>569</sup>.

Diverso fu invece il destino di Bosone, unico discendente maschio di Gandolfo I. Non vi sono infatti notizie di una sua possibile successione al padre ai vertici del comitato di Piacenza, ma se tale successione si configurò fu solamente per un breve periodo<sup>570</sup>. Bosone dedicò gran parte dei propri sforzi nel rafforzare i possedimenti della famiglia nell'area occidentale del comitato. Egli abbandonando inizialmente la località di Portalbera, presso cui il padre Gandolfo fu insediato in qualità di vassallo dall'imperatore Berengario I nel 917<sup>571</sup>, e concentrò le sue proprietà presso il *castrum* di Nibbiano, nell'alta Val Tidone. Da questa località Bosone tentò d'incrementare i propri possedimenti attraverso qualsiasi mezzo lecito o illecito che fosse<sup>572</sup>, riuscendo altresì a ottenere la piena proprietà dei beni presso Portalbera in una controversia sorta tra i suoi parenti collaterali e culminata in un placito nell'anno 999<sup>573</sup>.

---

<sup>567</sup> Località ancor'oggi esistente con il nome di Baselicaduce, frazione del comune di Fiorenzuola d'Arda (PC). Riprando prima della nomina a conte di Piacenza è attestato come *vassus* di re Berengario II. Vedi BOUGARD 1989, p. 25.

<sup>568</sup> Vedi *supra* nota 462 in cui sono elencate le proprietà di Gamenuolfo, padre di Gandolfo I.

<sup>569</sup> Sui discendenti di Riprando di *Basilica Duce* vedi BOUGARD 1989, pp. 27-28.

<sup>570</sup> Come ha evidenziato François Bougard, se Bosone di Gandolfo esercitò mai l'incarico comitale lo fece probabilmente per un breve periodo. Vedi BOUGARD 1989, p.

<sup>571</sup> BOUGARD 2008, p. 63.

<sup>572</sup> Sono numerose le *depredatio* effettuate da Bosone soprattutto nei confronti delle proprietà di S. Colombano di Bobbio. Vedi BOUGARD 1989, pp. 24 e BOUGARD 2008, p. 65

<sup>573</sup> MANARESI 1957, n. 247 (18 febbraio 999), pp. 410-414; n. 248 (18 febbraio 999), pp. 414-416.




Figura 10 – La linea di discendenza dei Gandolfingi nel comitato di Piacenza da Agilulfo a Bosone.

Fonte: BOUGARD 2008, p. 62

Questo fu dunque il contesto politico locale e del *Regnum Italiae* in cui operò il vescovo Sigulfo. Un contesto mutato rispetto all'inizio del X secolo, in cui alcuni presuli della Penisola furono investiti di prerogative analoghe a quelle dei conti, mentre nel contesto di Piacenza si preferì ridare vita all'*officium* comitale dopo una lunga fase di vacanza. Sigulfo dovette dunque impiegare tutte le risorse a sua disposizione per condurre una strategia volta ad assicurargli il controllo del territorio, con un'attenzione specifica nei confronti degli individui più dinamici della realtà urbana. Ma procediamo con ordine.

Anzitutto, è interessante notare la distribuzione cronologica delle *chartulae commutationis* realizzate da Sigulfo. Infatti, nei suoi primi venticinque anni d'episcopato produsse solamente 4 atti di permuta, tutti per conto di alcuni enti religiosi del piacentino. Sarà dunque solamente a partire dall'agosto dell'977 che il vescovo iniziò a impiegare negli scambi anche le proprietà di S. Antonino e di S. Giustina. È interessante rilevare come due di questi scambi, effettuati rispettivamente negli anni 964 e 965, coinvolsero i beni di alcune chiese poste proprio in contatto con le aree d'influenza dei Gandolfingi. Si può notare come in entrambi i casi la permuta si configurò come uno scambio di appezzamenti già presenti in loco, per i quali furono ottenuti una quantità di beni appena superiore. La prima tra queste due *chartulae commutationis* riguardò la permuta di alcuni lotti fondiari di

proprietà della chiesa di S. Pietro di *Alvvarae*<sup>574</sup> collocati nella prossima località di *Arena*<sup>575</sup>. La *pars ecclesiae* cedette un campo della misura di 1 pertica e 18 tavole a Giselberto del fu Adaiverto, il quale corrispose in cambio due campi dalla dimensione complessiva di 2 pertiche, collocati anch'essi presso *Arena*, lungo il corso del fiume Po. Si tratta del primo atto di permuta realizzato da parte di un presule piacentino relativo a quest'area occidentale della diocesi, interpretabile come una dimostrazione di presenza in una zona al centro delle strategie di Gandolfo I e di suo figlio Bosone.

La medesima finalità è riscontrabile nella permuta prodotta l'anno successivo per conto della basilica di S. Fiorenzo presso *Florenziola*<sup>576</sup>. Anche in questo caso si trattò del primo intervento da parte di un vescovo presso questa località, situata ad appena poco meno di tre chilometri dal centro di *Basilica Duce*. Inoltre, analogamente a quanto è stato possibile rilevare nel caso dei terreni commutati da parte di Sigulfo presso *Arena*, il guadagno da parte dell'ente ecclesiastico da questo scambio fu irrisorio in termini quantitativi. La chiesa di S. Fiorenzo cedette infatti un terreno arabile dalla dimensione di 26 tavole per ottenere in cambio da Donnino del fu Lambaldo la stessa tipologia di lotto fondiario nella misura di 29 tavole, confinante con altre proprietà della basilica di S. Fiorenzo.

Cionondimeno, le permutate prodotte dal vescovo Sigulfo per conto delle chiese di sua competenza non furono sempre limitate allo scambio in loco di parcelle contenute di terreno. In alcuni casi furono ceduti interi domini per collocare queste nuove proprietà in aree di primo interesse interne alla diocesi. Quest'impostazione è registrabile nella prima e nell'ultima *chartulae commutationis* realizzate dal presule per conto delle chiese e dei monasteri nel territorio di Piacenza, che si configurarono tra gli scambi di appezzamenti più ingenti effettuati in favore di questi enti religiosi. Fu così che Sigulfo cedette nel maggio del 954 tutte i terreni arabili e i prati della chiesa urbana di S. Pietro in foro collocate presso *Marmariola*, località situata *in comitatu regiense*<sup>577</sup>, dalla dimensione complessiva di 22 iugeri e 4 pertiche. L'altra parte contraente, rappresenta in questo scambio da Adam del fu Adeodato, cedette invece case, terreni arabili, vigne e una porzione di bosco ceduo localizzate presso *Moreniano, Molassco, Mursinimgo e Pultioli*<sup>578</sup>, quantificato nella misura totale di 21 iugeri e

---

<sup>574</sup> Da identificarsi con Portalbera (PV).

<sup>575</sup> APPENDICE n.7 (8 aprile 964). La località corrisponde all'odierna Arena Po (PV).

<sup>576</sup> APPENDICE n. 8 (29 ottobre 965). Oggi Fiorenzuola Val d'Arda (PC).

<sup>577</sup> APPENDICE n. 6 (10 maggio 954), r. 8 «in loco et fundo Marmariola vel in eius territorio situs in comitatu regiense». SI tratta probabilmente dell'attuale località di Marmirolo, situata nel comune di Reggio Emilia.

<sup>578</sup> Di queste località è stato possibile identificare con precisione solamente *Moreniano*, attuale Marignano, frazione di Castell'Arquato (PC). Tuttavia, anche le altre località furono situate all'interno dei *Fines Castellana*, come nel caso di *Mollasco* – centro della Val d'Arda – e *Mursinimgo*, centro nei pressi della chiesa di S. Lorenzo, situata anch'essa presso

mezzo e 4 pertiche. Si trattò dunque di uno scambio pressappoco alla pari dal punto di vista della quantità di beni ceduti, con un miglioramento notevole nella tipologia di appezzamenti ottenuti dalla chiesa di S. Pietro in foro. Tuttavia, l'importanza di questo scambio è dato dalla collocazione di questi possedimenti, concentrati soprattutto nei limiti settentrionali dei *Fines Castellana*, presso il centro amministrativo di Castell'Arquato, ottenuti cedendo delle proprietà situate all'esterno della diocesi di Piacenza.

Nel caso invece della permuta del luglio del 977 furono scambiati un gran numero di appezzamenti interni al territorio piacentino, i quali furono però dislocati presso la Val Tidone, area in cui fu particolarmente attivo il gandolfingio Bosone<sup>579</sup>. In questa situazione, il vescovo Sigulfo agì per conto della chiesa di S. Eustorgio a *Mameliano*<sup>580</sup> cedendo al diacono Adam, figlio dello *iudex* Graseberto<sup>581</sup>, la significativa quantità di 38 iugeri di terreni arabili, vigne, prati, una porzione di bosco ceduto e un castagneto distribuiti tra le località di *Mameliano*, *Comaniano*, *Uciano* e *Roveta*<sup>582</sup>. In cambio, il chierico cedette la stessa esatta tipologia di beni ma nell'accresciuta misura di 44 iugeri e mezzo, collocati presso *Arcello*, *Rovedario*, *Frasceneto* e *Mariano*<sup>583</sup>. Si trattò pertanto dello

---

Castell'Arquato. È invece particolare il caso di *Putioli*, località dal quale provenne il permutante Adam del fu Adeodato. Quest'insediamento corrisponderebbe con l'odierna Pozzolo di Bargone, frazione di Salsomaggiore (PR), e località al confine con il comitato parmense e sito nei *Fines Castellana*. Tuttavia, nella *chartula commutationis* è specificato come questa località sia posta nei *Fines Aucenses*. Vedi *ivi*, rr. 12-13 «[sunt] positus in locas et fundas Moreniano Molassco, situs in valle fluvio Arda, et infra plebe sancti Laurentii et ubi Mussinimgo dicitur, Pulcioli situs in finibus Aucense».

<sup>579</sup> APPENDICE n. 9 (25 luglio 977).

<sup>580</sup> Oggi Momeliano, nel comune di Agazzano (PC).

<sup>581</sup> Si tratta probabilmente del medesimo Graseberto protagonista della permuta con i fratelli Paolo, Antonino e Teupaldo nel 933. Vedi *supra* nota 474. Egli inoltre è attestato come residente in Piacenza nell'anno 947 e come *exstimator* nella permuta tra il vescovo Bosone e Elperim del fu Rainerio. Vedi APPENDICE n. 3 (5 gennaio 947), r. 15 «Coerit ei uno caput sancti Domnini, alio caput terra Graseberti iudex»; r. 33 «+ Grasebertus iudex domnorum regum qui super ipsis rebus accessi et estimavi et paruit mihi ut superius»

<sup>582</sup> Si tratta soprattutto di beni collocati nella Val Trebbia, come *Comaniano* e di beni prossimi alla chiesa di S. Eustorgio, in quanto localizzati presso *Mameliano* e *Roveta*, quest'ultima località definita *prope Mameliano*.

<sup>583</sup> Di queste località è stato possibile identificare soltanto *Arcello*, oggi omonima frazione presso Pianello Val Tidone (PC), mentre sorgono dei dubbi nella collocazione di *Mariano*. Infatti, secondo l'interpretazione di Giorgia Musina, si tratterebbe dell'attuale Marano, frazione del comune di Vigolzone (PC), mentre Stefano degli Esposti propone altresì una collocazione presso Marano di Rivergaro (PC). A tal proposito si rimanda a MUSINA 2012, p. 124, nota 756, e DEGLI ESPOSTI 2017, p. 73. Tuttavia, nella *chartula commutationis* del luglio 977 le proprietà cedute dal diacono Adam sono elencate con in seguito la frase «vel in eorum adiacentis sita valle fluvio Tidone», facendo dunque propendere per una

scambio in cui fu coinvolta la quantità maggiore di proprietà ecclesiastiche tra IX e X secolo, il quale ebbe come conseguenza il rafforzamento della presenza della chiesa di S. Eustorgio, e di conseguenza dell'episcopio, verso ovest, nella Val Tidone.

Quanto invece i possedimenti di pertinenza della chiesa cattedrale, è possibile notare come la maggior parte degli scambi effettuati coinvolse soprattutto alcuni chierici appartenenti alla gerarchia ecclesiastica di S. Giustina e di S. Antonino, coi i quali furono commutati degli appezzamenti dalla dimensione significativa. La prima permuta relativa ai beni in possesso della cattedrale, realizzata nell'agosto del 977<sup>584</sup>, riguardò infatti la cessione di un terreno arabile della dimensione di 1 iugero e 4 pertiche al *diaconus et primicerius* Pietro presso *Casiano*<sup>585</sup>, ricevendo in cambio oltre 1 iugero e 7 pertiche di terreno arabile presso *Veiano*, nella Val Nure<sup>586</sup>. A questa seguì a dieci anni di distanza la permuta di ingenti proprietà con il prete Adalberto della chiesa di S. Antonino, al quale furono cedute case, terreni arabili, vigne, prati, una porzione di bosco ceduo e di castagneto presso *Turiano*, nella Val Nure<sup>587</sup> per la ragguardevole dimensione totale di 15 iugeri. In cambio, il *presbiter* Adalberto cedette la stessa tipologia di appezzamenti ma dislocati presso le località di *Veglano*, *Viculo* e *in silva ubi Runcoveare dicitur*<sup>588</sup> nella misura complessiva di 16 iugeri e 2 pertiche. Sembrerebbe dunque che il vescovo impiegò le permutate per accrescere i beni in possesso della cattedrale, commutando appezzamenti unicamente attraverso i membri del clero con cui era direttamente in contatto.

L'unica eccezione rispetto a questo quadro è rappresentata dalla *chartula commutationis* del marzo 984<sup>589</sup>, la quale non contemplò né lo scambio di possedimenti rurali estesi, né fu effettuata con membri del clero cittadino. La permuta in questione fu infatti relativa ad alcuni terreni urbani e vide come controparte un *negociator*. Si tratta della prima volta in cui un mercante fu protagonista di uno scambio di beni; cionondimeno è possibile rintracciare la presenza di questo termine già dalla metà

---

collocazione di queste nella Val Tidone; ipotesi che trova conferma dall'effettiva presenza del centro di Arcello in quest'area. Vedi APPENDICE n. 9 (25 luglio 977), r. 16.

<sup>584</sup> APPENDICE n. 10 (12 agosto 977).

<sup>585</sup> Vedi *supra* nota 499.

<sup>586</sup> Si tratta probabilmente di Pian di Verniano, presso cui sono già attestate delle proprietà della chiesa di S. Eustorgio di *Mameliano* a partire dalla seconda metà del IX secolo. Vedi ChLA2 LXVIII, n. 39 (aprile 854), pp. 132-133.

<sup>587</sup> APPENDICE n. 12 (21 marzo 987). *Turiano* corrisponde all'odierna Torrano, frazione del comune di Ponte dell'Olio (PC).

<sup>588</sup> Sono rispettivamente le località di Cascina Vezzano, nel comune di Carpaneto Piacentino (PC) e di Vigolo Marchesi, presso Castell'Arquato (PC). Non sono invece stati identificate delle possibili località relative a *Runcoveaere*.

<sup>589</sup> APPENDICE n. 11 (30 marzo 984).



del X secolo in relazione ad alcuni individui possessori di terreni interni a Piacenza<sup>590</sup>. Inoltre, la presenza di alcuni mercanti è altresì registrabile in una precedente *chartula commutationis* del vescovo Sigulfo, nella quale il mercante Martino fu coinvolto in uno scambio in qualità di *extimator*<sup>591</sup>. Tornando alla permuta del marzo 984, questa vide coinvolto il presule Sigulfo e il mercante Liutfredo, con il primo che cedette una casa, di proprietà di S. Giustina, della dimensione di 2 tavole e mezzo nei pressi della chiesa di S. Faustino. Per contro, il *negociator* Liutfredo cedette una casa con delle mura situata su un terreno dalla superficie di 3 tavole e collocata presso il mercato *becaria*, dove si svolse presumibilmente il commercio della carne. Appare subito lampante la ridottissima differenza tra il bene ceduto da S. Giustina rispetto a quello acquisito, senza contare la posizione del terreno, localizzato presso l'area del foro di Piacenza. Si trattò pertanto di uno scambio che manifestò la volontà di Sigulfo di porsi in relazione con il ceto più dinamico dal punto di vista commerciale della città di Piacenza.

Tale intenzione emerge in maniera ancor più marcata osservando le *chartulae commutationis* in cui il vescovo Sigulfo intervenne per conto della chiesa di S. Antonino. Infatti, diversamente da quanto è stato possibile notare nello scambio dei beni della cattedrale e delle altre istituzioni ecclesiastiche della diocesi, in queste permutate il presule strinse degli accordi soprattutto con dei *negociatores*, cedendo loro dei terreni urbani e acquisendo in cambio alcuni fondi localizzati in città e nel comitato piacentino. Si consideri a tal proposito la permuta effettuata nell'ottobre 986 tra Sigulfo e il *negociator* Rainardo del fu Adelberto<sup>592</sup>, nella quale il presule cedette un terreno con casa presso la porta di S. Lorenzo della dimensione di 2 tavole e 10 piedi, per ottenere in cambio una casa presso la chiesa di S. Maria e un terreno arabile a *Casaliclo, prope Tuna*<sup>593</sup>, il tutto calcolato nella dimensione di 2 iugeri, 3 tavole e 7 piedi. Allo stesso modo, nel successivo scambio con Antonino *presbiter* e il mercante Paolo<sup>594</sup>, furono ceduti due terreni con casa – uno interno alla città e uno nel suburbio – nei pressi della porta di S. Lorenzo e della chiesa di S. Martino, per i quali furono ottenuti in cambio un'abitazione presso la porta di S. Antonino e alcuni terreni arabili con *cassina* situati in diverse

---

<sup>590</sup> APPENDICE n. 3 (5 gennaio 947), rr. 7-8 «da tribus partibus terra ipsius episcopio placentine ecclesie et in aliquid Iohanni negociator».

<sup>591</sup> APPENDICE n. 9 (25 luglio 977), rr. 28-29 «bonos homines estimatores qui estimarent, id sunt Georguis et Adrevertus germanis atque Martinus negociator, filius quondam Vitali».

<sup>592</sup> APPENDICE n. 25 (21 ottobre 986).

<sup>593</sup> Si tratta di una località nei *Prata vel Campanea Placentina*, nei pressi di Tuna, frazione nel comune di Gazzola (PC).

<sup>594</sup> APPENDICE n. 26 (marzo 987-988).

località, tra cui *Nebiano*<sup>595</sup>. Infine, oltre a queste due permutate effettuate con dei mercanti, è opportuno ricordare la *chartula commutationis* dell'agosto 982<sup>596</sup>, in cui il vescovo Sigulfo cedette al prete Damiano del fu Andrea<sup>597</sup> un terreno interno a Piacenza, nei pressi della chiesa di S. Agata della dimensione di 1 tavola e mezza, Per contro, il *presbiter* cedette un fondo con casa soprastante nei pressi della chiesa di S. Maria<sup>598</sup> e della grandezza complessiva di 1 tavola e 1 piede, al quale aggiunse inoltre un terreno arabile situato nei *Prata vel Campanea Placentina*, presso *Turrisiane*<sup>599</sup>, della dimensione di 1 iugero e 9 pertiche.

Focalizzandoci anzitutto sulle proprietà ottenute, risulta netto in questo caso il guadagno da parte dell'ente ecclesiastico, il quale, cedendo nei tre scambi dei terreni urbani o suburbani dalla grandezza totale di 21 tavole e mezzo e 10 piedi, ottenne in cambio numerosi beni immobili dalla superficie complessiva di 10 iugeri, 18 pertiche, 21 tavole e 8 piedi. Oltre a questo dato, è interessante notare la localizzazione di questi beni rurali ottenuti, tutti collocati in aree strategicamente importanti per il controllo della diocesi. Infatti, nel caso delle permutate effettuate negli anni 982 e 986 si può rilevare come gli appezzamenti ottenuti fossero situati lungo il corso del fiume Trebbia, aree in cui sono presenti dei possedimenti del monastero di S. Sisto, come risulta segnalato dai limiti dei fondi ottenuti, entrambi confinanti con il cenobio di fondazione imperiale<sup>600</sup>. Invece, nel caso dell'ultima *chartula commutationis* effettuata da Sigulfo per conto di S. Antonino, fu ottenuto un terreno presso *Nebiano*, confermando in questo modo l'attenzione da parte del presule nel porsi in contatto con i

---

<sup>595</sup> Si tratta di Nibbiano, frazione del comune italiano di Alta Val Tidone (PC), presso cui concentrò i propri possedimenti Bosone, figlio di Gandolfo I. Questa località, da non confondere con la simile *Neviano*, nei *Fines Castellana*, risulta infatti attestata con la dicitura di *Nebiano* anche in altri documenti piacentini del X secolo, vedi BOUGARD 1989, pp. 55-56.

<sup>596</sup> APPENDICE n. 24 (4 agosto 982)

<sup>597</sup> Damiano fece presumibilmente parte del clero di S. Antonino, prima di passar a far parte della chiesa di S. Brigida, sotto la tutela dell'abate di S. Colombano di Bobbio. Vedi *ivi*, rr. 4-5 «Damianus presbiter, qui nunc missa cannere videor in baxilica sancte Brigide, et fiius quondam Andrei».

<sup>598</sup> Nel documento non viene specificato se si tratti della chiesa eretta del vescovo Seufredo o di quella realizzata dal *primicerio* Gariberto. Si fa soltanto menzione alla sua collocazione interna alle mura. Vedi *ivi*, rr. 13-14 «posita intra anc civitate Placencia, prope sancte Marie».

<sup>599</sup> Si tratta di una località situata ad ovest di Piacenza, lungo il corso del fiume Trebbia. Nella permuta fu infatti collocata nei pressi di *Visscaria*, località ove furono presenti dalla fine del IX secolo delle proprietà del monastero di S. Sisto. Vedi ChLA2 LXVII, n. 30 (IX-X secolo), pp. 96-97.

<sup>600</sup> APPENDICE n. 24 (4 agosto 982), r. 18 «Coerit ei de una parte terra monasterio sancti Sisti»; n. 25 (21 ottobre 986), r. 16 «de alia parte terra et casa monasterio sancti Sisti». Per i beni del monastero di S. Sisto collocati lungo il corso del fiume Trebbia vedi CIMINO 2012, p. 151.

membri della famiglia dei Gandolfingi e in particolar modo con Bosone, collocando alcune proprietà nella Val Tidone e, in questo caso, direttamente nel medesimo luogo in cui risiedette il figlio del conte Gandolfo I.

Quanto invece ai beni ceduti in questi scambi, è interessante notare come in due permutate furono cedute delle case situate nei pressi della porta di S. Lorenzo, e di come in entrambi i casi questi scambi furono effettuati con dei *negociatores*. Una possibile interpretazione a tal proposito è fornita dalla presenza in quest'area di due fiere mercantili annuali, organizzate dal vescovo nei pressi della basilica di S. Antonino e della oggi scomparsa chiesa S. Siro. Tale facoltà venne accordata nell'872 dall'imperatore Ludovico II al vescovo Paolo<sup>601</sup>, ed ebbe come in seguito come conseguenza lo sviluppo di un sobborgo nei pressi delle due chiese fuori le mura di Piacenza<sup>602</sup>. Pertanto, è possibile che il vescovo Sigulfo abbia voluto trarre il massimo profitto possibile dallo scambio di terreni residenziali in un'area dinamica sotto il profilo commerciale, cedendoli a dei *negociatores* fortemente interessanti nel possedere un'abitazione nei pressi di un mercato. I quali, per contro, furono disposti a commutare beni dalla cospicua tipologia e qualità per ottenere quelle case.

Tra il 988 e il 989 terminò il lungo episcopato di Sigulfo, in seguito al quale la diocesi di Piacenza, suffraganea della chiesa di Ravenna, fu sottratta all'autorità del metropolita ed elevata essa stessa al rango di arcidiocesi, seppur senza alcuna sede vescovile alle proprie dipendenze. Tale cambiamento fu possibile proprio grazie all'operato dell'arcivescovo chiamato a sostituire Sigulfo, ossia il bizantino di Calabria Giovanni Filàgato (988/989-997), il quale intrattenne dei buoni rapporti con la corte – presso la quale svolse dal 980 al 982 l'incarico di arcicancelliere – e in particolare con l'imperatrice Teofano. Egli riuscì infatti affiliarsi al gruppo di intellettuali che giunsero al seguito della principessa bizantina, riuscendo a scalare rapidamente le gerarchie interne alla *Reichskirche*, sino a essere incaricato del battesimo e della successiva formazione di Ottone III<sup>603</sup>. Giovanni fu dunque un personaggio a stretto contatto con l'autorità imperiale e fu altresì dotato di una grande ambizione. La sua carriera, infatti, non si concluse a Piacenza, ma culminò nell'elevazione al soglio pontificio con il nome di Giovanni XVI – antipapa – nel 997, concludendosi però malauguratamente con la sua deposizione e incarcerazione l'anno successivo<sup>604</sup>.

---

<sup>601</sup> Vedi *supra* nota 220.

<sup>602</sup> ZANINONI 1994, pp. 268-269.

<sup>603</sup> Per una biografia su Giovanni Filàgato vedi CANETTI 2001.

<sup>604</sup> RACINE 2008, p. 40. Durante il suo breve periodo di pontificato Giovanni Filàgato rinvenne a Roma, nella chiesa di S. Rufino, le spoglie del vescovo Cipriano di Cartagine e della martire antiochena Giustina. In seguito, mentre si trovava

Sono attribuibili all'arcivescovo Giovanni 6 *chartulae commutationis*, quasi tutte riguardanti i beni in possesso della cattedrale. L'unica eccezione è rappresentata da un atto di permuta, oggi scomparso e tradito unicamente nell'edizione prodotta da Pietro Maria Campi a metà XVII secolo<sup>605</sup>, nella quale l'arcivescovo commutò dei beni interni alla città di Pavia per conto del monastero di S. Silvestro di Nonantola, di cui fu abate su nomina di Ottone II<sup>606</sup>.

Tale riferimento all'incarico monastico non è però presente nei successivi atti di permuta. Questa assenza è pertanto motivabile con l'abbandono dell'incarico d'abate tra il gennaio dell'989 e l'aprile del 990 – data della prima *chartula commutationis* piacentina di Giovanni – e risulta altresì confermata da altri documenti del medesimo anno, tra cui un placito svoltosi a Piacenza nel settembre 990, in cui Giovanni è presentato in qualità di arcivescovo e di *missus donni regis*<sup>607</sup>.

Riguardo i restanti 5 atti di permuta traditi in originale, questi riguardarono solamente le proprietà della chiesa cattedrale e furono stipulati unicamente con individui appartenenti al clero di S. Giustina, alcuni dei quali ricorrono in più di un documento. Le prime due *chartulae commutationis* furono infatti effettuate entrambe con il prete Martino, al quale furono ceduti un terreno urbano presso S. Eufemia –in comproprietà con la canonica di S. Antonino<sup>608</sup> – e uno nel suburbio, presso le mura<sup>609</sup>. Per contro, S. Giustina ricevette dei beni situati all'interno di Piacenza più altri appezzamenti collocati nei *Fines Placentina a Mariano*<sup>610</sup> e, soprattutto, a Pontenure, dalla dimensione non particolarmente estesa. Infatti, tra i due scambi con il *presbiter* Martino, la cattedrale cedette dei lotti fondiari per un totale di 15 tavole e mezzo, ricevendo in cambio beni dall'estensione complessiva di 5 pertiche, 21 tavole e 10 piedi. Si trattò di certo di un guadagno in termini quantitativi, ma, piuttosto, risulta interessante notare la collocazione dei terreni acquisiti presso Pontenure, località a ridosso dei *Fines Aucenses*. Infatti, in entrambi i casi si tratta di beni di tipo residenziale e collocati strategicamente

---

in carcere, organizzò la *translatio* del corpo della santa, che giunsero a Piacenza nell'anno 1001. Vedi CANETTI 1993, pp. 19-29.

<sup>605</sup> Vedi APPENDICE n. 14 (3 gennaio 989).

<sup>606</sup> L'inizio dell'incarico è datato all'anno 982, ma non si tratta del diploma originale, bensì d'una copia dell'XI secolo conservata presso l'abbazia di Nonantola. In questo documento Giovanni Filàgato è posto alla guida del monastero, al quale furono inoltre confermati i propri possessi e l'immunità. Vedi MGH DD O II, n. 283 (982), pp. 329-331.

<sup>607</sup> MANARESI 1957, n. 212 (30 settembre 990), pp. 277-279, rr. 3-4.

<sup>608</sup> APPENDICE n. 30 (12 aprile 990), rr. 7-8 «id est pecia una de terra iuris ipsius archiepiscopio et canonice sancti Antonini qui est posita intra hanc civitate Placencia, prope ecclesia sancti Fidelis».

<sup>609</sup> APPENDICE n. 15 (15 ottobre 991).

<sup>610</sup> Vedi *supra* nota 583.

lungo la *strada romea*, ossia la via Francigena, importante arteria viaria attraversata soprattutto da pellegrini e mercanti in arrivo o in partenza da Piacenza<sup>611</sup>.

Diverso è invece il caso dei successivi due scambi effettuati con il prete Ariulfo. In questi casi è infatti possibile notare la grande quantità e varietà di terreni permutati e il netto guadagno patrimoniale conseguito da S. Giustina. Nella prima *chartula commutationis* tra l'arcivescovo Giovanni e Ariulfo *presbiter* furono infatti permutati dalla cattedrale numerosi terreni arabili e vigne per la dimensione di 4 iugeri e 12 pertiche collocati presso *Speteni* e *Casale Romano*<sup>612</sup>, per i quali furono ricevuti in cambio case, terreni arabili, vigne, prati, una porzione di bosco ceduo e infine un'abitazione in Piacenza, nell'insieme di oltre 10 iugeri, 10 pertiche e 1 tavola. Ad eccezione del terreno urbano, collocato nei pressi della chiesa di S. Gervasio, tali appezzamenti ceduti dal *presbiter* Ariulfo sono situati presumibilmente nella Val Luretta, presso *Plauciano* e *Coani*<sup>613</sup>. Ancor più significativo è il guadagno ottenuto dalla cattedrale dalla seconda *chartula commutationis* tra Giovanni e Ariulfo, realizzata a meno di un anno di distanza dalla prima<sup>614</sup>. In questo caso, S. Giustina cedette unicamente un terreno con casa e mura della dimensione di 4 tavole, situato all'interno della città, nei pressi della porta di S. Antonino. In cambio, Ariulfo cedette a sua volta una casa in Piacenza, presso la chiesa di S. Sebastiano, e numerose altre proprietà, quali terreni arabili, vigne e una porzione di bosco ceduo, situate lungo il corso del torrente Nure presso *Cervarecia* e *Vico Aucioni*<sup>615</sup>, per un totale di 5 iugeri, 16 pertiche e 2 tavole. Si tratta dunque di uno scambio estremamente vantaggioso per la cattedrale, probabilmente dovuto dalla collocazione dell'abitazione nei pressi di S. Antonino che, come s'è detto nel caso delle permutate effettuate dal vescovo Sigulfo con i *negociatores*, rappresentò un'area particolarmente dinamica sotto il profilo commerciale, motivando così la cospicua cessione operata dal presbitero Ariulfo per ottenere quella casa. Risulta infatti diverso il

---

<sup>611</sup> Per un approfondimento vedi RACINE 1999.

<sup>612</sup> APPENDICE n. 16 (10 ottobre 994). Si tratta di varie località collocate nella Val Nure, di cui è stato possibile identificar Spettine, località nel comune di Bettola (PC). *Casale Romano* è un centro oggi scomparso, attestato in un altro documento di IX secolo che lo colloca nella Val Nure. Vedi ChLA2 LXX, n.3 (dicembre 878-gennaio 879), pp. 21-23.

<sup>613</sup> Entrambe le località non sono attestate nel corso del IX secolo. Una possibile indicazione sulla collocazione di *Plauciano* è fornita dalla duplice menzione di questo luogo insieme alle località di *Segiano* e *Pomario* nell'XI secolo. Il centro di *Pomario* è stato identificato con l'odierna Pomaro, nel comune di Piozzano (PC), nella Val Luretta; mentre *Segiano*, noto altresì nel IX secolo con il nome di *Seliano*, è collocato da Giorgia Musina nei pressi di *Pomario*. Vedi MUSINA 2012, p.89. Sulla base di queste considerazioni si propone una collocazione anche di *Plauciano* nei pressi delle suddette località.

<sup>614</sup> APPENDICE n. 18 (15 aprile 995).

<sup>615</sup> Si tratta delle località di Selvareggia Grande, presso Cadeo (PC) e di Vigolzone (PC).

valore dei fondi urbani sulla base della loro collocazione o della presenza o meno di una struttura residenziale soprastante, come rivela l'unica permuta effettuata tra l'arcivescovo Giovanni e il prete Sigezo<sup>616</sup>. In quest'occasione fu commutato dalla cattedrale un fondo vacuo, dalla superficie di 1 tavola e mezza, posto nei pressi della chiesa di S. Giuliano, per il quale fu ricevuto in cambio un terreno con casa e mura, dalla dimensione di 2 tavole e 2 piedi, nei pressi della Porta Nuova.

Sulla base delle considerazioni presentate, emerge la volontà da parte dell'arcivescovo Giovanni di creare un legame con alcuni esponenti del clero della cattedrale, in particolar modo con coloro che già possedevano una cospicua quantità di terreni nella diocesi. Per fare ciò, Giovanni sfruttò soltanto i beni in possesso della cattedrale, localizzati perlopiù all'interno Piacenza, ottenendone in cambio degli altri, insieme all'aggiunta di numerosi appezzamenti posizionati in aree centrali per il controllo della diocesi, e in particolare delle vie di comunicazione d'acqua e di terra.

L'ultimo vescovo piacentino a effettuare permuta nel corso del X secolo fu Sigefredo (997-1031), succeduto all'arcivescovo Giovanni in seguito alla sua già ricordata elevazione al soglio pontificio. Come il suo predecessore, anche Sigefredo provenne da un contesto esterno a quello piacentino. Egli appartenne alla famiglia milanese dei da Besate, e fu fratello dell'arcivescovo e suo metropolita Giovanni di Ravenna (983-998)<sup>617</sup>. Infatti, con Sigefredo la chiesa di Piacenza perse il rango di arcidiocesi, tornando ad essere una sede episcopale suffraganea di Ravenna, dimostrando così come la situazione precedente fosse motivata soprattutto dagli ottimi rapporti tra Giovanni Filàgato e la corte imperiale. Tuttavia, secondo l'interpretazione fornita da Pierre Racine, tale ridimensionamento comportò una compensazione da parte dell'autorità sovrana, espressa attraverso il privilegio che concesse al presule di Piacenza d'esercitare diritti paralleli a quelli concessi da Ottone I e Ottone II ad altre vescovili<sup>618</sup>.

Nell'analizzare le *chartulae commutationis* prodotte nel X secolo da Sigefredo bisogna dunque tenere conto che queste fanno riferimento a una fase limitata del suo lungo periodo d'episcopato. Cionondimeno, è possibile osservare come le permuta effettuate da Sigefredo nei suoi primi anni da vescovo non riguardarono in alcun modo i beni urbani. Si tratta dunque di un'inversione di tendenza notevole se paragonata alla documentazione di scambio prodotta dai precedenti vescovi per il X

---

<sup>616</sup> APPENDICE n. 17 (11 febbraio 995).

<sup>617</sup> Per un resoconto più dettagliato sulle origini di Sigefredo e sul suo episcopato DEGLI ESPOSTI 2017, pp. 129-132.

<sup>618</sup> Vedi *supra* nota 565. Pierre Racine ritenne vi sia una differenza tra i diplomi emessi da Ottone I e Ottone II in favore dei vescovi dell'Italia centro-settentrionale e quello prodotto da Ottone III in favore di Sigefredo. Infatti, in questo sembrano meglio definiti e precisati i diritti commerciali, giurisdizionali e amministrativi del presule piacentino. Vedi RACINE 2000, pp. 91-91.

secolo, e in particolare dal suo predecessore Giovanni Filàgato. Una possibile interpretazione a tal proposito è data proprio a partire dal diploma prodotto in suo favore dall'imperatore Ottone III, che gli concesse diritti di «districtum, curaturam, teloneum, placitum, aquas aquarumque decursus, piscationes, omnesque publicas exhibitiones vel redditiones» nella città ed entro un miglio da essa<sup>619</sup>. Forte di questa recente concessione, i suoi interventi nello scambio di proprietà furono soprattutto orientati al di fuori di questo limite, nei *Fines Placentina*.

La prima permuta fu effettuata nel marzo del 998 con il mercante Bonizo del fu Lupone<sup>620</sup>, riprendendo così la tendenza, non rilevata nel corso dell'episcopato di Giovanni, nel permutare beni con i *negociatores*<sup>621</sup>. In questo documento Sigefredo commutò un terreno arabile *in loco et fundo ubi Sancto Georgio dicitur*<sup>622</sup> di proprietà della canonica di S. Giustina della dimensione di 1 pertica e 4 tavole, il quale confinava con delle terre già in possesso del mercante. In cambio, Bonizo del fu Lupone cedette a sua volta un terreno arabile situato nello stesso luogo, ma nella dimensione appena accresciuta di 1 pertica e 8 tavole, anch'essa adiacente ad altre proprietà del *negociator*. Si trattò pertanto di una permuta effettuata non tanto per ottenere un guadagno territoriale, ma stabilire una relazione tra il vescovo e un possessore fondiario e mercante in un'area poco distante da Piacenza.

L'ultima *chartula commutationis* qui presentata valica di appena un anno il termine cronologico del X secolo, in quanto fu erroneamente catalogata come una permuta realizzata nell'anno 986 dal vescovo Sigulfo<sup>623</sup>. Cionondimeno, questa pergamena permette di compiere una rapida incursione nella documentazione di scambio prodotta dal presule Sigefredo all'alba dell'XI, la quale si conferma in linea con quanto osservato nella permuta di tre anni prima. In questa situazione fu ceduto da Sigefredo un terreno arabile di proprietà della cattedrale situato presso *Campaniola*<sup>624</sup>, nella Val Tidone, dalla dimensione di 3 pertiche, ottenendo in cambio da Radino del fu Martino la stessa tipologia di terreno, diviso però in due appezzamenti dalla dimensione totale di 4 pertiche e mezzo,

<sup>619</sup> Vedi MGH DD O III n. 250 (17 luglio 997), pp. 666-667, rr. 10-11.

<sup>620</sup> APPENDICE n. 19 (11 marzo 998).

<sup>621</sup> Tuttavia, nelle *chartulae commutationis* realizzate dall'arcivescovo Giovanni è possibile riscontrare la presenza dei mercanti in qualità di *exstimatores*. Uno di questi fu probabilmente lo stesso Bonizo presente in questa permuta con il vescovo Sigefredo. Vedi APPENDICE n. 15 (15 ottobre 991) rr. 28-29 «*seu cum bonos omnes exstimatores qui exstimarent, id sunt Martinus et Bonizo atque Addammi negociatores*».

<sup>622</sup> Si tratta dell'odierna località di San Giorgio Piacentino (PC).

<sup>623</sup> Fu il notaio Grimaldi a porre come termine il 30 agosto 986, confondendosi tra il vescovo Sigulfo e il vescovo Sigefredo. Vedi ACCPc, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 44.

<sup>624</sup> Località corrispondente all'attuale Trevozzo, presso Pianello Val Tidone (PC).

presso *Linari*<sup>625</sup>. È dunque possibile notare anche in questo caso il guadagno minimo ottenuto da parte di S. Giustina, la quale riuscì però a cedere dei beni situati presso la Val Tidone – area verso cui, come s'è visto, il vescovo Sigulfo acquisì diversi possedimenti tramite alcune permutate – per ottenerne altri in una zona più vicina al centro urbano e in grado di costituire un'estensione della presenza del vescovo in un'area appena al di là dei termini stabiliti dal privilegio di Ottone III.

---

<sup>625</sup> Centro altresì noto nella documentazione piacentina come *Lineare*, la quale corrisponde con una località situata nei pressi di Godi (PC).



| Data            | Permutante per la cattedrale                        | Altro permutante   | Beni ceduti dalla cattedrale  | Misura                                 | Luogo  | Beni ottenuti alla cattedrale   | Misura                           | Luogo   |
|-----------------|---|--|---|--|--|---|----------------------------------|---|
| 4 marzo 841     | Gisulfo, <i>missus</i> di Seufredo <i>episcopus</i> | Arnone, agente per conto del monastero di S. Michele di Gravago.               | Tre terreni arabili e una vigna   | Oltre 2 iugeri, 2 pertiche e 29 tavole | Betolasco e Clavenna                                   | Un terreno e tre vigne  | 2 iugeri, 2 pertiche e 29 tavole | Betolasco e Costa   |
| 23 agosto 876   | Paolo <i>episcopus</i>                              | Pietro e Ratcauso, figli del fu Ratcario di Muretelle                          | Un terreno di pertinenza della <i>curte</i> di Carmiano   | 8 pertiche e 3 tavole                  | Fabricas   | Un terreno arabile e un campo   | 8 pertiche e 24 tavole           | Fabricas  |
| 11 maggio 885   | Paolo <i>episcopus</i>                              | Andrea del fu Adoino di Regiano  | Un terreno arabile  | 38 tavole                              | Casale Foconis e Maurini                               | Due terreni arabili   | 58 tavole                        | Regiano   |
| 2 ottobre 892   | Bernardo <i>episcopus</i>                           | Gariberto, <i>diaconus</i> e <i>primicerius</i> del fu Garibaldo di Gossolengo | Due terreni con casa <i>scandola tecta</i> con <i>curte</i> , orto e un terreno arabile. Un terreno urbano            | 4 pertiche e 13 tavole                 | Piacenza, fuori le mura presso la chiesa di S. Stefano | Una casa <i>scandola tecta</i> e una terra arabile con tutti i suoi edifici e un pozzo                        | 4 pertiche e 21 tavole           | Piacenza e Casale Gorgii ( <i>campaneae</i> )                       |
| 5 gennaio 947   | Bosone <i>episcopus</i>                             | Elperim del fu Rainerio  | Un terreno urbano   | 10 tavole                              | Piacenza, presso la chiesa di S. Pietro                | Un terreno urbano e due terreni arabili   | 9 pertiche e 28 tavole           | Piacenza, Credarie ( <i>campaneae</i> ) e Pausiolo ( <i>prata</i> ) |
| 15 febbraio 947 | Bosone <i>episcopus</i>                             | Riccardo <i>viccomes</i>   | Tre vigne e quattro terreni arabili   | 8 pertiche e 23 tavole                 | Vidiliano  | Quattro vigne e sei terreni arabili   | 10 pertiche e 26 tavole          | Vidiliano   |
| 25 luglio 949   | Bosone <i>episcopus</i>                             | Anselmo da Travaciano  | Varie proprietà: case, terreni arabili, vigne, bosco ceduo e castagneto. Inoltre, una basilica in onore di S. Stefano | 27 iugeri e 14 pertiche                | Baniolo, Clauziano, Verzano Albiano e Melle            | Varie proprietà: case, terreni arabili, vigne, bosco ceduo e castagneto. Inoltre, una basilica in onore di S. | 35 iugeri, 6 pertiche 12 tavole  | Clauziano, Duplano, Lubedaco, Valasella e Oriolo                    |

|                       |  |  |  |                                       |  |   |  |   |
|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|
|                       |  |  | presso<br>Baniolo  |                                       |  | Siro presso<br>Valasella  |  |   |
| 12<br>agosto<br>977   | Sigulfo<br><i>episcopus</i>  | Pietro,<br><i>diaconus et<br/>primicerius</i><br>del fu<br>Ingelprando               | Un terreno<br>arabile <i>cum<br/>duas incisas<br/>et frascago</i>                                    | 1 iugero<br>e 4<br>pertiche           | Casiano  | Un terreno<br>arabile   | [oltre 1<br>iugero] e<br>7<br>pertiche                 | Veiano  |
| 30<br>marzo<br>984    | Sigulfo<br><i>episcopus</i>  | Liutfredo<br><i>negociator</i>   | Un terreno<br>con casa   | 2 tavole<br>e mezzo                   | Piacenza,<br>presso la<br>chiesa di S.<br>Faustino   | Un terreno<br>con casa e<br>mura  | 3 tavole   | Piacenza,<br>presso il<br>mercato<br>detto<br><i>Becaria</i>                              |
| 21<br>marzo<br>987    | Sigulfo<br><i>episcopus</i>  | Adalberto<br><i>presbiter</i> di<br>S. Antonino                                      | Varie<br>proprietà:<br>case, terreni<br>arabili,<br>vigne, prati,<br>bosco ceduo<br>e<br>castagneto. | 15<br>iugeri                          | Turiano  | Varie<br>proprietà:<br>case, terreni<br>arabili,<br>vigne, prati,<br>bosco ceduo<br>e<br>castagneto.                      | 16 iugeri<br>e 2<br>pertiche                           | Veglano,<br><i>Viculo e in<br/>silva ubi<br/>Runcoveare<br/>dicitur</i>                   |
| 17<br>novembre<br>988 | Pietro<br><i>archipresbiter</i><br>e Agino<br><i>archidiaconus</i><br>di S. Giustina | Racherio e<br>suo fratello,<br>il <i>diaconus</i><br>Adelprando<br>di S.<br>Giustina | Tutti i<br>terreni<br>arabili, i<br>prati e il<br>bosco ceduo  | 8 iugeri                              | Godi   | Tutti i<br>terreni<br>arabili, i<br>prati e il<br>bosco ceduo   | 9 iugeri   | Canoletto e<br>Noenta,<br>presso<br>Casale<br>Peredei                                     |
| 12<br>aprile<br>990   | Giovanni<br><i>archiepiscopus</i>  | Martino<br><i>presbiter</i> di<br>S. Giustina  | Un terreno<br>urbano, la<br>cui<br>proprietà<br>condivisa<br>con S.<br>Antonino                      | 9 tavole<br>e mezzo                   | Piacenza,<br>presso la<br>chiesa di S.<br>Fedele     | Due terreni<br>urbani, un<br>terreno con<br>casa e un<br>vigneto  | 5<br>pertiche,<br>25<br>tavole e<br>10 piedi           | Piacenza,<br>presso la<br>chiesa di S.<br>Eufemia e il<br>Foro,<br>Pontenure e<br>Mariano |
| 15<br>ottobre<br>991  | Giovanni<br><i>archiepiscopus</i>  | Martino<br><i>presbiter</i> di<br>S. Giustina  | Un terreno<br>vuoto<br>accanto alle<br>mura  | 6 tavole                              | Suburbio di<br>Piacenza                              | Un terreno<br>con casa<br><i>scandola<br/>tectata</i>   | 16<br>tavole   | Pontenure   |
| 10<br>ottobre<br>994  | Giovanni<br><i>archiepiscopus</i>  | Ariulfo<br><i>presbiter</i> di<br>S. Giustina  | Tutte i<br>terreni<br>arabili e le<br>vigne.   | Oltre 4<br>iugeri e<br>12<br>pertiche | Speteni,<br>Casale<br>Romano e<br>Stradiniano        | Varie<br>proprietà:<br>case, terreni<br>arabili,<br>vigne, prati<br>e bosco<br>ceduo.<br>Inoltre, un<br>terreno<br>urbano | Oltre 10<br>iugeri,<br>10<br>pertiche<br>e 1<br>tavola | Piacenza,<br>presso la<br>chiesa di S.<br>Gervasio,<br>Plauciano e<br>Coani               |
| 11<br>febbraio<br>995 | Giovanni<br><i>archiepiscopus</i>  | Sigezo,<br><i>presbiter</i> di<br>S. Giustina e                                      | Un terreno<br>vuoto in<br>Piacenza   | 1 tavola<br>e mezzo                   | Piacenza,<br>presso la<br>basilica di<br>S. Giuliano | Un terreno<br>con casa e<br>mura  | 2 tavole<br>e 2 piedi                                  | Piacenza,<br>presso Porta<br>Nuova  |

|                |                                |  |                            |                      |                                    |  |                                  |  |
|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                |                                | figlio del fu Radaldo                    |                            |                      |                                    |  |                                  |  |
| 15 aprile 995  | Giovanni <i>archiepiscopus</i> | Ariulfo, <i>presbiter</i> di S. Giustina | Un terreno con casa e mura | 4 tavole             | Piacenza, presso Porta S. Antonino | Un terreno urbano e terreni arabili, vigne e bosco ceduo | 5 iugeri, 16 pertiche e 2 tavole | Piacenza, presso la chiesa di S. Sebastiano, Cervarecia ( <i>campanea</i> ) e Vico Aucioni |
| 11 marzo 998   | Sigefredo <i>episcopus</i>     | Bonizo <i>negociator</i> del fu Lupone   | Un terreno arabile         | 1 pertica e 4 tavole | S. Giorgio                         | Un terreno arabile                                       | 1 pertica e 8 tavole             | S. Giorgio   |
| 31 agosto 1001 | Sigefredo <i>episcopus</i>     | Radino del fu Martino                    | Un terreno arabile         | 3 pertiche           | Campaniola                         | Due terreni arabili                                      | 4 pertiche e mezzo               | Linari   |

Tabella 8 – Le permutate dei beni della cattedrale S. Giustina tra IX e X secolo.

| <b>Data</b>    | <b>Permutante per S. Antonino</b> | <b>Altro permutante</b>  | <b>Beni ceduti da S. Antonino</b>                       | <b>Misura</b>                            | <b>Luogo</b>   | <b>Beni ottenuti da S. Antonino</b>   | <b>Misura</b>                             | <b>Luogo</b>   |
|----------------|-----------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|
| 8 luglio 886   | Paolo <i>episcopus</i>            | Giovaniper to <i>abbas</i> del monastero di S. Salvatore di Tolla                  | Una casa, un terreno arabile e un prato                 | 5 iugeri, 5 pertiche, 7 tavole e 4 piedi | Vidriano   | Una casa <i>scandola tecta</i> , una vigna, un prato, un terreno arabile        | 5 iugeri                                  | Roberetolo   |
| Maggio 893     | Bernardo <i>episcopus</i>         | Andrea del fu Bladini  | La persona di Ramberto, figlio del fu Adelberto         | /  | /  | Le persone di Rotberto e Cuniperto  | /   | /  |
| Dicembre 897   | Everardo <i>episcopus</i>         | Raginelmo del fu Rainardo  | La persona di Aliverga e quattro terreni arabili        | 1 iugero, 7 pertiche e 20 tavole         | Fabrica  | Le persone di Petronilla e Gumperga e due terreni arabili                       | 2 iugeri e 11 tavole                      | Fabrica  |
| 4 agosto 982   | Sigulfo <i>episcopus</i>          | Damiano <i>presbiter</i> di S. Brigida   | Un terreno urbano con casa                              | 1 tavola e mezzo                         | Piacenza, presso la chiesa di S. Agata   | Un terreno con casa e un terreno arabile  | 1 iugero, 9 pertiche, 1 tavola e 1 piede  | Piacenza, presso la chiesa di S. Maria, e Turrisiane ( <i>campanea</i> ) |
| 21 ottobre 986 | Sigulfo <i>episcopus</i>          | Rainardo <i>negociator</i> del fu Adelberto  | Un terreno urbano con casa                              | 2 tavole e 10 piedi                      | Piacenza, presso la porta di S. Lorenzo  | Un terreno con casa e un terreno arabile  | 2 iugeri, 3 tavole e 7 piedi              | Piacenza, presso la porta di S. Brigida, e Casaliclo (presso Tuna)       |
| Marzo 987-988  | Sigulfo <i>episcopus</i>          | Antonino <i>presbiter</i> di S. Antonino e Paolo <i>negociator</i> del fu Giuliano | Un terreno urbano con casa e mura e un terreno con casa | 18 tavole e 3 piedi                      | Piacenza, presso la porta di S. Lorenzo e nel suburbio, presso la chiesa di S. Martino | Un terreno urbano con casa e mura, terreni con <i>cassina</i> e terreni arabili | 7 iugeri, 9 pertiche, 13 tavole e 7 piedi | Piacenza, presso la porta di S. Antonino, e Nebiano                      |

|                       |  |  |  |                                      |  |   |   |   |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|
| 988-989               | Martino<br><i>archipresbiter<br/>e custodem</i>    | Antonino<br><i>iudex sacri<br/>palacii</i>                 | Un terreno<br>urbano   | 6 pertiche                           | Piacenza   | Un terreno<br>urbano e<br>dei terreni<br>arabili      | Oltre 1<br>iugero e<br>13<br>pertiche     | Piacenza,<br>presso porta<br>S. Antonino                        |
| 1<br>marzo<br>989     | Martino<br><i>archipresbiter<br/>e custodem</i>    | Pietro<br><i>negociator</i><br>del fu<br>Domenico          | Due campi<br>e una<br>vigna  | 13<br>pertiche e<br>mezzo            | <i>Campanea</i><br>(presso<br>l' <i>argele</i> ) e<br>Berriano   | Due<br>campi, un<br>terreno<br>arabile e<br>una vigna | 1 iugero,<br>5 pertiche<br>e 10<br>tavole | <i>Campanea</i><br>(presso<br>l' <i>argele</i> ), e<br>Berriano |
| 24<br>aprile<br>991   | Ilderico<br><i>archipresbiter<br/>e custodem</i>   | Arialdo<br><i>iudex sacri<br/>palacii</i> del fu<br>Ilario | Un terreno<br>arabile<br><i>cum<br/>aliquit<br/>vites super<br/>abente</i> | 2 pertiche                           | Pontenure  | Una vigna   | 3 pertiche                                | Crispinassi   |
| 26<br>marzo<br>993    | Adalberto<br><i>archipresbiter<br/>e custodem</i>  | Broningo<br><i>diaconus</i>                                | Quattro<br>terreni<br>arabili e<br>un orto                                 | 5 iugeri e<br>2 tavole               | <i>Campanea</i><br>(Costa,<br>Luanica,<br>Pissina) e<br>nel suburbio<br>di Piacenza,<br>presso S.<br>Brigida | Un terreno<br>arabile                                 | 5 iugeri e<br>6 pertiche                  | <i>Campanea</i><br>(Buxeto)                                     |
| 30<br>novembre<br>997 | Piacentino<br><i>archipresbiter<br/>e custodem</i> | Adam<br><i>negociator</i><br>del fu<br>Martino             | Due<br>terreni<br>arabili  | 1 iugero,<br>1 pertica<br>e 8 tavole | <i>Campanea</i><br>(presso<br>l' <i>argele</i> )   | Un terreno<br>arabile                                 | 1 iugero,<br>3 pertiche<br>e 15<br>tavole | <i>Campanea</i><br>(presso<br>l' <i>argele</i> )                |

Tabella 9 – Le permutate dei beni di S. Antonino tra IX e X secolo.

| <b>Data</b>     | <b>Permutante per la parte ecclesiastica</b>   | <b>Altro permutante</b>                                     | <b>Beni ceduti dalla parte ecclesiastica</b>                                | <b>Misura</b>                   | <b>Luogo</b>                          | <b>Beni ottenuti dalla parte ecclesiastica</b>   | <b>Misura</b>                     | <b>Luogo</b>                    |
|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 29 dicembre 851 | Ratelda, <i>abbatissa</i> del monastero di S. Giovanni in Lodi   | Anselmo e Garifuso, fratelli.                               | Un prato e un terreno arabile   | 13 iugeri                       | Caput Ursi                            | Varie proprietà: case, orto, terreni arabili, prati, vigne, pascoli, bosco ceduo e un querceto | 14 iugeri e 6 pertiche            | Vico Arcole, presso Muntecello  |
| Maggio 853      | Seufredo <i>episcopus</i> agente per conto del monastero di S. Michele di Gravago                      | Lubone del fu Giuliano                                      | Un terreno urbano   | 1 pertica e 2 tavole            | Piacenza, presso la chiesa cattedrale | Due campi  | 1 pertica e 246 tavole            | Faduglaria e Clusura Carpenasca |
| 24 ottobre 865  | Paolo <i>episcopus</i> agente per conto della chiesa urbana di S. Tommaso                              | Peredeo <i>presbiter</i> e <i>abitator in Casiano</i>       | Varie proprietà: case, terreni arabili, vigne, prati, bosco ceduo, pascoli. | 12 iugeri                       | Grasiolo                              | Varie le proprietà: case, terreni arabili, vigne, prati, bosco ceduo, pascoli.                 | 12 iugeri e 2 pertiche e mezzo    | Grasiolo                        |
| 25 febbraio 867 | Rotperto, <i>archipresbiter</i> , <i>custodem</i> e <i>rectorem</i> della chiesa di S. Pietro di Varsi | Leone   | Un terreno arabile  | 11 tavole                       | Casale Mocioladi                      | Un terreno arabile e un prato  | Oltre 14 tavole e mezzo           | Casale Mocioladi                |
| 2 maggio 873    | Paolo <i>episcopus</i> , agente per conto di uno xenodochio urbano fondato dal fu Ratcauso             | Leopardo <i>presbiter</i> , e <i>abitator in Casteniola</i> | Una <i>pecia de terrola</i>   | 8 tavole e 2 piedi              | Casteniola                            | Due Vigne  | 12 tavole                         | Casteniola                      |
| 5 giugno 875    | Paolo <i>episcopus</i> , agente per conto della chiesa di S. Pietro di Varsi                           | Gariprando <i>diaconus</i> della città di Piacenza          | Varie proprietà: una casa <i>scandola tecta</i> , terreni                   | 11 iugeri 7 pertiche, 25 tavole | Casanova                              | Varie proprietà: <i>casalivo et vinea</i> , terreni  | 11 iugeri 18 pertiche e 34 tavole | Rubiano                         |

|                      |  |   | arabili, prati,<br>vigne   |   |   | arabili,<br>bosco ceduo  |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|
| 29<br>agosto<br>883  | Paolo<br><i>episcopus</i> ,<br>agente per<br>conto della<br>chiesa di S.<br>Pietro di Varsi  | Madelberto<br>di Villola  | Un terreno<br>arabile  | 1 iugero,<br>4<br>pertiche<br>e 9<br>tavole | Villola, <i>ubi<br/>Font[ana]<br/>[...]resaca<br/>dicitur</i> | Due terreni<br>arabili   | 1 iugero,<br>4<br>pertiche<br>63 tavole      | Casale<br>Agolasio e<br>Fontana<br>Gemella   |
| 24<br>giugno<br>904  | Angelberto<br><i>diaconus</i> e<br><i>locopositus</i><br>della chiesa di<br>S. Pietro di<br>Varsi  | Il clero<br>della chiesa<br>di S. Pietro<br>di Varsi            | Un terreno<br>arabile  | 1 iugero<br>e 5<br>pertiche                 | Clusurula   | Quattro<br>terreni   | 1 iugero,<br>5<br>pertiche<br>e 24<br>tavole | Curvula,<br>Campo<br>Tordario,<br>Pero Linare,<br>Pero<br>Cavalino                   |
| 909                  | Andrea<br><i>diaconus</i><br><i>vocatur</i><br><i>archipresbiter</i><br>e Gontardo<br><i>advocatus</i><br>della chiesa di<br>S. Maria di<br>Casanova | Adreunge  | Terreno<br>arabile   | 3<br>pertiche<br>e 12<br>tavole             | Casanova  | Tre terreni  | 3<br>pertiche<br>e 24<br>tavole              | Casanova   |
| 10<br>maggio<br>954  | Sigulfo<br><i>episcopus</i> ,<br>agente per<br>conto della<br>chiesa di S.<br>Pietro in Foro   | Adam del fu<br>Adeodato   | Varie<br>proprietà:<br>Terreni<br>arabili e<br>prati                                       | 22 iugeri<br>e 4<br>pertiche                | Marmariola,<br>in <i>comitatu<br/>regiense</i>                | Varie<br>proprietà:<br>case, terreni<br>arabili,<br>vigneti,<br>bosco ceduo                | 21 iugeri<br>e mezzo<br>e 10<br>pertiche     | Moreniano,<br>Molassco,<br>Mursinimgo<br>e Pultioli<br>nei <i>Fines<br/>Aucenses</i> |
| 8<br>aprile<br>964   | Sigulfo<br><i>episcopus</i> ,<br>agente per<br>conto della<br>chiesa di S.<br>Pietro di<br>Arena   | Giselberto<br>del fu<br>Adaiverto                               | Un campo   | 1 pertica<br>e 18<br>tavole                 | Arena   | Un campo   | 2<br>pertiche                                | Arena  |
| 29<br>ottobre<br>965 | Sigulfo<br><i>episcopus</i> ,<br>agente per<br>conto della<br>basilica di S.<br>Fiorenzo   | Donnino del<br>fu<br>Lambaldo                                   | Un terreno<br>arabile  | 26 tavole                                   | Florenziola   | Un terreno<br>arabile  | 29 tavole                                    | Florenziola  |
| 25<br>luglio<br>977  | Sigulfo<br><i>episcopus</i> ,<br>agente per<br>conto della<br>chiesa di S.<br>Eustorgio  | Adam<br><i>diaconus</i><br>del fu<br>Giselberto<br><i>iudex</i> | Varie<br>proprietà:<br>Terreni<br>arabili,<br>vigne, prati,<br>bosco ceduo<br>e castagneto | 38 iugeri                                   | Roveta<br>Mameliano,<br>Comaniano,<br>Uciano                  | Varie<br>proprietà:<br>Terreni<br>arabili,<br>vigne, prati,<br>bosco ceduo<br>e castagneto | 44 iugeri<br>e 5<br>pertiche                 | Arcello,<br>Rovedario,<br>Frasceneto,<br>Mariano                                     |

|                     |   |  |                       |                           |  |                      |          |   |
|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--|----------------------|----------|---|
| 3<br>gennaio<br>989 | Giovanni<br><i>archiepiscopus</i><br>e <i>abbas</i> di S.<br>Silvestro di<br>Nonantola,<br>agente per<br>conto di S.<br>Silvestro di<br>Nonantola | Gundefredo,<br><i>magister</i><br><i>monetae</i> di<br>Pavia | Due terreni<br>urbani | 2 tavole<br>e 12<br>piedi | Pavia,<br>presso la<br>basilica di<br>S. Maria | Un terreno<br>urbano | 3 tavole | Pavia,<br>presso la<br>porta <i>qua</i><br><i>dicitur</i><br><i>ponte</i> . |
|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--|----------------------|----------|---|

Tabella 10 – Le permutate degli altri enti ecclesiastici nel territorio di Piacenza tra IX e X secolo.

| Data                | Badessa<br>permutante         | Altro<br>permutante           | Beni<br>ceduti da<br>S. Sisto  | Misura                             | Luogo  | Beni<br>ottenuti da<br>S. Sisto   | Misura   | Luogo   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|
| Secolo<br>IX-X      | Adelberga<br><i>abbatissa</i> | Gariberto<br><i>diaconus</i>  | Un terreno<br>con casa<br><i>scandola</i><br><i>tecta</i> e<br><i>palia tecta</i> ,<br>quattro<br>vigne,<br>sedici<br>terreni<br>arabili e<br>due<br><i>frascari</i> | 1 iugero e<br>1 pertica e<br>mezzo | Mediaule e<br>Cilianuolo                                       | Due vigne<br>e due<br>terreni<br>arabili  | 1 iugero, 3<br>pertiche e<br>mezzo e 6<br>tavole | Octabello   |
| 25<br>giugno<br>925 | Berta<br><i>abbatissa</i>     | Graseberto<br><i>scavinus</i> | Un terreno<br>urbano con<br>mura<br>distrette  | 6 tavole                           | Piacenza,<br>nei pressi<br>della<br>basilica di<br>S. Faustino | Un terreno<br>urbano con<br>mura<br>distrette e<br>un terreno<br>urbano con<br><i>aliquid</i><br><i>muras</i> | 7 tavole   | Piacenza,<br>nei pressi<br>della<br>basilica di<br>S. Paolo |

Tabella 11 – Le permutate del monastero di S. Sisto tra IX e X secolo.






Figura 11 – Le permute effettuate dal vescovo Seuffredo.




Figura 12 - Le permutate effettuate dal vescovo Paolo.




Figura 13 – Le permutate effettuate dal vescovo Bernardo.




Figura 14 – Le permute effettuate dal vescovo Everardo.




Figura 15 – Le permutate effettuate dal vescovo Bosone.




Figura 16 –Le permutate effettuate dal vescovo Sigulfo.




Figura 17 – Le permute effettuate dall'arcivescovo Giovanni.




Figura 19 – Le permutate effettuate dal vescovo Sigefredo.





## CONCLUSIONI

Il primo dato che emerge dall'analisi delle *chartae commutationis* prodotte e custodite a Piacenza è la loro omogenea distribuzione tra l'età carolingia e la fase postcarolingia. Questo fattore risulta ancor più evidente se confrontato con realtà coeve e prossime al centro emiliano, in particolare Bergamo e Lucca, ove si assistette a un netto incremento nella realizzazione di atti di permuta nell'ultimo quarto del IX secolo e, soprattutto, nel X secolo. Rispetto però alla documentazione prodotta in Lombardia o in Toscana, in quella piacentina è possibile rilevare una precoce attestazione di alcuni elementi di formulario che caratterizzeranno la documentazione di scambio, quali per esempio la presenza dell'arenga giustiniana, la menzione degli *exstimatores* e altresì richiami alla pratica della *stipulatio* romana. Sono dati che emergono ancor più significativi grazie al paragone con la medesima tipologia documentaria prodotta in contesto toscano, nel quale si rilevano una molteplicità di usi, formule e criteri redazionali degli atti di permuta. Questi fattori sono pertanto degli indicatori della vivacità e del dinamismo culturale dei notai e dei pratici del diritto piacentini, in grado di adottare, integrare e reinterpretare elementi provenienti dalla pratica giuridica romana, insieme ad altri di matrice longobarda e franca.

Quanto all'impiego degli atti di permuta, questo dato risulta in linea rispetto a quanto è stato possibile rilevare per Bergamo e per Lucca. Nel IX secolo si assistette infatti a un sostanziale equilibrio tra gli scambi effettuati a titolo personale tra diversi individui e quelli da parte delle istituzioni ecclesiastiche. Solo a partire dal X secolo anche nel piacentino si rileverà un netto squilibrio nelle permutate relative alle proprietà di chiese e monasteri, con solamente due uniche attestazioni di permutate tra privati – da intendersi nell'accezione presentata a inizio del quarto capitolo – durante il X secolo. In questo periodo, infatti, fu il vescovo cittadino il protagonista indiscusso degli scambi, in grado di mobilitare le risorse non solo della chiesa cattedrale, ma di numerose istituzioni ecclesiastiche *sub regimine*. Egli poté dunque disporre di un vasto arsenale fondiario, che si rivelò uno strumento assai duttile per organizzare e gestire al meglio il territorio diocesano.

Si può infatti rilevare come il vescovo impiegò le proprietà della cattedrale, di S. Antonino o delle altre istituzioni ecclesiastiche sotto la sua giurisdizione per cedere alcuni possedimenti e dislocarne altri in aree in cui mirava ad acquisire una posizione più stabile. Non si trattò dunque solamente di accrescere il patrimonio delle chiese e dei monasteri della diocesi, ma di ottenere degli appezzamenti in grado di segnare dei limiti fisici tra le parti e altresì, in alcuni casi, di creare una prossimità tra i patrimoni di altre istituzioni o soggetti particolarmente preminenti nel contesto politico locale e del *Regnum Italiae*. Già nel caso della prima permuta effettuata da Seufredo è possibile riscontrare questa

linea d'azione. Egli tentò infatti d'instaurare una prossimità fisica con un ente monastico, quale il monastero di S. Michele di Gravago, collocato in profondità nel territorio piacentino, permutando direttamente degli appezzamenti della cattedrale con questo o ponendosi direttamente come intermediario dello scambio di proprietà del cenobio rurale.

Quest'ultimo elemento ben rivela l'importanza delle permutate come mezzo non solo per acquisire beni, ma per ribadire la propria autorità. Il poter disporre liberamente dei beni mobili e immobili di un ente dimostra l'intenzione del vescovo nel porsi come principale figura di riferimento rispetto a queste istituzioni cui era chiamato a soprintendere. Questo dato trova soprattutto conferma nel momento in cui a sedere sulla cattedra di Piacenza furono i vescovi Paolo nel IX secolo e Sigulfo nel X secolo. Entrambi furono personaggi di primo piano nel contesto politico del *Regnum Italiae*, come dimostrano gli stretti rapporti che questi ebbero con l'autorità sovrana. Cionondimeno, il periodo d'episcopato sia di Paolo sia di Sigulfo fu condizionato dalle loro scelte e dal supporto che questi fornirono ad alcuni pretendenti alla corona. Non sembra pertanto un fattore casuale come entrambi, rispetto agli altri presuli, abbiano prodotto il più cospicuo numero di atti di permuta, relativi in particolar modo ai beni della basilica di S. Antonino e delle altre istituzioni ecclesiastiche piacentine diverse dalla cattedrale. Nel caso del vescovo Paolo, l'impiego di *chartae commutationis* fu mirato soprattutto per intervenire in quei contesti ove il potere imperiale mirava a svincolare dalla sua tutela alcune istituzioni e a privilegiare la posizione del vicino presule parmense. Invece, nel caso di Sigulfo, gli atti di permuta relativi ai beni delle chiese e dei monasteri del piacentino si rivelarono particolarmente funzionali per creare una prossimità con le proprietà dei discendenti Gandolfingi sia presso i *Fines Aucenses*, sia presso la Val Tidone.

Si tratta certamente di contesti politici e sociali diversi tra loro, ma, pur tenendo conto delle singolarità dei due momenti, emerge la grande versatilità della permuta. Si tratta infatti d'uno strumento in grado non solo di accrescere, ma di tutelare e confermare – soprattutto in un momento di difficoltà – la piena disponibilità da parte di un vescovo d'operare la cessione di una proprietà di un ente sotto il suo controllo.

Per contro, emerge l'uso limitato – per non dire assente – delle *chartae commutationis* relative ai possessi di queste istituzioni da parte di quei vescovi in buoni rapporti con l'autorità sovrana, come nel caso di Bosone e Giovanni Filàgato. Entrambi, infatti, permutarono unicamente beni della cattedrale, acquisendo una cospicua quantità di appezzamenti rispetto a quelli ceduti. Cionondimeno, anche in questo caso è possibile rilevare l'impiego delle *chartae commutationis* per un fine ulteriore rispetto all'accrescimento dei beni, vale a dire la costruzione di una rete di rapporti sociali gravitanti soprattutto presso il centro urbano. Sia Bosone sia Giovanni, furono insediati dall'autorità sovrana a

Piacenza, a differenza invece di altri presuli, come il precedente vescovo Guido. Fu dunque avvertita la necessità da parte di entrambi di creare un legame con alcuni individui dall'elevato profilo sociale e gravitanti nei pressi del centro urbano, in modo da rafforzare la propria posizione non solo nel territorio della diocesi, ma all'interno della città stessa.

Un ulteriore elemento che emerge da quest'analisi riguarda inoltre lo scambio di terreni urbani da parte dei vescovi. Questa pratica, già attestata anche nel corso del IX secolo, affiora soprattutto a partire dalla metà del X secolo in avanti, ed è possibile notare anche in questo caso la cessione mirata di questi fondi a individui particolarmente eminenti del contesto locale, tra i quali diversi *negociatores*. Questi ultimi comparvero negli atti di permuta non solo come controparti negli scambi, ma anche in qualità di *exstimatores* dei beni acquisiti dalla *pars ecclesiae*, segnalando così lo stretto rapporto con l'autorità episcopale. Tale prossimità trova conferma negli scambi effettuati a partire dall'episcopato di Sigulfo in poi e che coinvolsero diverse abitazioni collocate nei pressi della basilica di S. Antonino, la cui cessione favorirà la costituzione di un sobborgo mercantile anche grazie alla progettualità dei vescovi di creare un legame con gli individui economicamente più dinamici del panorama urbano.

In conclusione, le *chartae commutationis* rappresentarono per ciascun vescovo piacentino uno strumento assai versatile per condurre una propria strategia di controllo della diocesi, motivata sia dalla necessità di tutelare la propria posizione, sia per accorpate propri possedimenti in una determinata area della diocesi. Ciò che però rappresenta un fattore comune di grande importanza in tutte queste permutate di IX e X secolo è la grande rilevanza sociale dello scambio, il quale in gran parte dei casi rappresentò il motore principale della permuta, al quale faceva seguito il guadagno in termini materiali. Vorrei pertanto concludere questo lavoro riprendendo le appropriate parole di Laurent Feller nell'introduzione *Le marché de la terre au Moyen Âge*: «ce n'étaient en réalité pas des terres qui étaient échangées par les parties, ni des même de l'argent, mais de l'amitié et des liens».



APPENDICE

## PERMUTE DELL'ARCHIVIO DEL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE

1.

29 giugno 904, Varsi

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permutate 25.

*Permuta avvenuta tra Angelberto, diacono e locoposito della chiesa di S. Pietro di Varsi, e diversi sacerdoti della stessa chiesa. La pieve rurale cedette un terreno presso Clusurula, ottenendo in cambio quattro peciole di terreno collocate presso Pero Linare e Pero Cavalino.*

**1/** + In nomine Domini nostri Iesu Christi. Berengarius rex hic in Italia, anno regni eius sextodecimo, tercii kalendae iulii, indictione septima. Comutatio

**2/** bone fide contracta esse videtur. Idcirco, placuit adque bona convenit voluntatem inter Angelbertus diaconus et locumpositus [de]

**3/** Varsio ecclesie, necnon inter sacerdotes sito plebe Varsio, coram nomine illorum sunt Iohannes presbiter et custodem ipsius ecclesie [sancti Petri, Gaifre-]

**4/** -dus, Domninus, Teotardo, Giselfredo, Giselpertus et alio Giselpertus, Garibertus, Adelprandus, Adelpertus, Rodaldus, Riprandus, [...]

**5/** [...] Petri site Varsio vel illorum fratrum ipsa ecclesia. Ut in [Dei] nomine inter eorum terra aratoria comutacione de[berent et a pre-]

**6/** -sente die inter eorum comutaverunt. Primis omnium dedit ex ipso Angelberus diaconus eorum sacerdotes terr[a aratoria]

**7/** ipsius plebe Varsio in locum et fundo Clusurula Membrate rebus elemosinarum sacerdotum et est per mensura [...]

**8/**-tas ad racione facta unum se tenentes iuge una et perticas iugalis quinque. Coeret ibi finis ambabus corente rigo [...]

**9/** -tum de super in iam dicte ecclesie sancti Petri, alio lato de subto in nostrorum fatrum sacerdotum si quis aliis ad finis sunt infra [...co-]

**10/** -erencia iuge una et perticas iugalis quinque. Sicut mensura est de terra aratoria. Unde ad in vicem dederunt suprascriptis sacerdotum [ad Ang-]

**11/** -elberti diaconus et locumpositus ad pars ipsius ecclesie sancti Petri tam similiter iuges una et perticas iugalis quinque in pecioles quattuor.

**12/** Ad propre et pro ampliatis et remeliorata rebus, ad pars sancti Petri dederunt ipsi sacerdotes ad pars ipsius ecclesia plus tabulas vigin-

**13/** -ti et quattuor in ipse pecioles quatuor, et insuper ipsis rebus accesserunt tres personis quod estimaverunt qui ic subter conscripti sunt

**14/** quit ampliatis et remeliorates date fuisset ipsis rebus ad predicta ecclesia. Est prima pecia in via Curwla, secunda [pecia] in Campo [...]

**15/** Tordario, tertia pecia ad Pero Linare. in quarta quidem ad Pero Cavalino. In iste quatuor pecies sic ad [..pro...iu-]

**16/** ge una et perticas iugalis quinque insuper melioramtum ad pars ipsius ecclesia tabulas viginti et quatuor, sicut supra legitur. Ad [...]

**17/** comutacio ambabus partibus unacum omnia super adstantem vel abentem cum superioribus et inferioribus terre, cum accessione et regreso[ras...]

**18/** ex integrum, et insuper spondimus nos quis sacerdotes, pro nos et nostri sucepsoribus, qui ic in nostra elemoxinarum pre ordine [...]

**19/** de ipso casale Clusurulo vobis locumpositus, vel ad tuis sucepsoribus, predicte ecclesie defensare ipsis rebus; et per mensura similiter

**20/** qui supra Angelbertus repromitto me, unacum meis sucepsoribus, vobis sacerdotem, vel ad vestris sucepsoribus, similiter defensare unus ad [...]

**21/** [...et] quidem si defensare non potuerimus aut contra anc cartula ista comutacionis ire, agere, causare aut ini[plere]

**22/** [noluerimus] aut minuare aut retollere aut infrangere voluerimus tunc tempore, componat illa pars qui non compleverundam ad illa

**23/** pars qui conservaverint ipsis rebus in duplum, sicut in die illa aput nos meliorates fuerit cum omnia super adstante nos

**24/** nostrorum comutatoris vel nostris sucepsoribus. Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt et sibi in vicem tradider[unt].

**25/** Actum in suprascripta curte plebe Varsio.

**26/** Ego Dominus presbiter manu mea subscripsi.



**27/** + Ego Iohannis presbiter in anc comutacio a me facta manu mea subscripsi. + Ego Gaifredus in anc cartula a me facta manu mea subscripsi.

**28/** + Ego Teotardus presbiter in ac comutacio a me facto manu mea subscrpsi. + Ego Iselpertus presbiter in ac comtacio a me facta manu mea subscripsi.

**29/** + Ego Garibertus presbiter in ac comutacio a me facto manu mea subscripsi. + Ego Riprandus presbiter in ac comutacio manu mea subscripsi.

**30/** + Ego Gisibertus presbiter in ac comutacio a me facto manu mea subscripsi. + Ego Adelprandus presbiter in ac comutacio a me facta manu mea subscripsi.

**31/** + Ego Iohannis presbiter in ac comutacio a me facto manu mea subscripsi. + Ego Adelbertus presbiter in comutacio a me facto manu mea subscripsi.

**32/** + Ego Rodoaldo presbiter in ac comutacio a me facto manu mea subscripsi.

**33/** + Signum manibus Gisevaldi de Carucia et Leoni de Villola et Venerabile de ipso vico, qui super ipsis rebus accenserunt et exstimaverunt ut supra, ibi fuerunt testes.

**34/** + Signum manus Roberti cui ipsum beneficium erat de ipsa terra ut supra consensi testis.

**35/** + Signum manibus Alberici et Lanaldi et Atoni vasalli domni Everardi episcopus testis. + Signum manus Madelberti de Giseliclo testis.

**36/** + Scripsi ego Iohannes notarius ac cartula comutacionis post tradito complevi et dedit.

## 909, chiesa di S. Maria di Casanova

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 26.

*Permuta di alcuni terreni situati a Casanova tra Andrea diacono, qui vocatur archipresbiter, e Gontardo, advocatus della chiesa di S. Maria di Casanova, con Adreunge.*

**1/** + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Berengarius rex, anno regni eius in Italia vigesimosecundo, duodecimo [...]

**2/** indictione duodecima. Placuit adque bona convenit voluntate inter Andreas diaconus, qui vocatur archipresbiter, [et Gontardo advoca-]

**3/** [-tus] ecclesie sancte Marie beate virginis, qui fundata esse videtur in [...] sito monte Casanova, necnon inter [Adreunge con-]

**4/** -iux Roperti de Silva Arimannorum, filia Iohannis ferrario de rigo Garoli. Ut in Dei nomine inter eorum terra [aratoria de-]

**5/** -berent et ad presenti die inter se commutaverunt in tetulum commutacionis. Ab oc primnis hominum dedit

**6/** adque tradidit ad ipse Andreas diconus, qui vocatur archipresbiter, unasimul cum Gontardo, advocato ipsius ecclesie

**7/** sancte Marie, da pars ipsius ecclesiae sancte Marie de Casanova de eidem Adreunge in tetulum commutacionis, hoc est pe-

**8/** -cia una de terra arabile iuris ipsius ecclesiae sanctae Marie de Casanova unum se tenentes in casale Casa[nova]

**9/** per mensura unum se tenentes ad racionem facta perticas legitimas iugalis trex et tabbular duodecime. Coeret ibi [fines]

**10/** una parte da mane rigo qui dicitur Riosolo et de alia parte da sera Gualperti et fratris vel consortes et

**11/** de subte, da tercia parte in Andrei filio quondam Le[...] notarius et da quarta quidem parte de super corren[te]

**12/** via publica. Infra isti finis, per mensura sicut supra legitur, unacum omnia super adstante [vel] haben-

**13/** -te cum perioribus et inferioribus terre, unacum acesione sua vel cum ingresso et regresso suo ex [in-]

**14/** -tegrum, dedit adque tradidit ipse Andrea diaconus, qui vocatus archipresbiter, unasimul cum Gontardo,

**15/** advocato da pars sancte Marie sito Casanova, pro eo quod tam similiter. Ad invicem receperunt de ipsa Adreunga

**16/** cetera tantum similiter. Dedit adque tradidit ipsa Adreunga, una per consensum et data licencia [Roperti iugalis]

**17/** suo et subter confirmante, pro eo quod supra recepit de eorum recepit da pars sancte Marie alterum tantum, hoc

**18/** est pecias trex de terra arabile iuris ipsius Adreunge in ipso casale Casanova. Primma pecia est

**19/** posita subto casa ipsius, abet finis da mane via publica e da sera rigo que dicitur Riosolo et de super ipsius

**20/** sancte Marie de subto fratris vel consortes. Tercia pecia in ipso loco abet finis da mane rigo qui dicitur Rio-

**21/** -solo et da sera Rigo Seculo de super sorte da[...]uti et de subto in Agiperti. Si quis aliis ad finis da ipsas trex

**22/** pecias et habet tam similiter per mensura ad iusta mensura mensurata ad racionem facta perticas legitima

**23/** iugalis trex, tabbular duodecim; et dedit ipsa Adreunga ad pars sancte Marie ecclesie [in] ipsa pecias pro ampliorem

**24/** firmitatem, adfirmandum secundum legem, ad ipsa commutacione meliorantum tabulas duodecim,

**25/** unum se tenentes ex integrum unacum omnia super adstantem vel habentem superioribus et inferioribus

**26/** terret, unacum acesione sua vel cum ingresso et regresso suo ex integrum quid est tote insimul per mensu-

**27/** -ra ad racionem facta perticas legitimas iugalis quatuor. Dedit adque tradidit Adreunga in

**28/** comutacioni ad pars sancte Marie ecclesie ad proprium eorum Andrei diaconus et Gontardi advocato p [...] su-

**29/** -pra de eorum recepit ad pars sancte Marie ad proprium. Ubi in ea comutacio ibi fuerunt missi ipsius

**30/** Andrei diaconi, qui vocatur archipresbiter, unacum ipso Gontardo avvocato, hoc sunt Rodelando presbiter Ansper-

**31/** -ti presbiter unainsimul cum aliis boni hominibus Deo timentes, hoc sunt Liusperto de Aquabo-

**32/** -na, Madelberto de Giselegro, Andrea de Casanova, qui super ipsis rebus ambulaverunt et estimave-

**33/** -runt paruit eorum recte quod meliorata et ampliorate dediset Adreunga quam suscipset

**34/** da pars sancte Marie de Casanova, et de eorum Andrea diaconus, qui vocatur archipresbiter et de Gontardo advo-

**35/** -cato de ec omnia superius comprehensis rebus commutacio seo convenencia pena obligata inter eorum

**36/** ambas partes ubligata posuerunt et si qua pars ipsis commutatoris vel eorum eredes seo succesores

**37/** de pars ipsius ecclesie sancte Marie quacumque tempore sed de hac convencia seu commutacione distullere,

**38/** inrumperere vel minuare aut inquietare quesierit vel ad implere noluerimmus aut contra hanc

**38/** cartula commutacione voluntatis nostre scripta aut menime defensare potuerimmus[...]

**39/** unus alterus, vel nostris eredes aut succesores, da pars sancte Marie vel ire, agere causare aut retollere

**40/** voluerimmus inter no unus alterius, sicut supra legitur, et causam probatam fuerit tunc tempore, co-

**41/**-mponamus pars partis fide servandi illa par qui non conservaverint vel non ad impleverint ad par-

**42/** -te conservator qui hec omnia conservaverint vel ad impleverint illa pars per quem ipsis rebus

**43/** commutatoris inrupta fuerit ipsis rebus omnia in duplum cum omnia super posita. Sicut [et...]

**44/** [...] die illa aput vos melioratas fuerit subestimacione daturus esse promittimus [...]

**45/** [...] nos vel nostri eredes aut succesores da pars sancte Marie et as cartula commutacionis seo comve-

**46/** -nencia firmis et stabilis permaneat futuris temporibus cum stipulacione submixa. Actun

**47/** in Casanova, ad ecclesie sancte Marie.

**48/** + Signum manum Adreunge qui anc cartula commutacionis fieri et firmare rogavit et [...].

**49/** + Signum manum Roperti iugalis eius ad omnia suprascripto consensi et fieri rogavit et licencia dedi.

**50/** + Signum manibus Liusperti, Madelberti, Andrei qui super ipsis rebus ambulaverunt et estimaverunt ut supra testis.

**51/** +Signum manibus Andrei eidem [...] supra consensi.

**52/** + Signum manibus Boniu[...] filio Walperti de Casanova [...]

**53/** et Tadelberti filio bone memorie Radeverti et Andrei filio eius et [...]

**54/** -bona filio bone memorie Maniverti et Iohannis de Lacore testibus.

**55/** Scripsi ego Odelprandus notarius hius cartula commutacionis

**56/** pos tradita compevit et dedit.

5 gennaio 947, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 27.

*Il vescovo Bosone scambiò un terreno interno alla città di Piacenza di proprietà dell'episcopio con tre terreni posseduti da Elperim del fu Raniero. I tre terreni ceduti in cambio da Elperim sono situati entro le mura cittadine, nella campanea placentina, presso Credarie, e infine l'ultimo nei pratas placentina presso Pausiolo, ubi Sambugo dicitur.*

1/ + In nomine Domini et salvatoris nostri Iesu Christi. Hugo et Lothario filio eius, gratia Dei reges, anno regni eorum domni Hugoni, Deo propicio,

2/ vigesimoprimum, Lothari vero sextodecimo, quinto die intrante mense ienuario, indicione quinta. Comutacio bone fidei nussi-

3/ -tur esse contractum ut vicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque et bona con-

4/ venit voluntatem inter domnis Bosone, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie, [necnon et Elperim] filius quondam Rainerii. Ut in Dei nomine debead dare, sicut a pre-

5/ -sentem dedit, sibi unus alteri pars porti vicissimi comutacionis. [In primis dedi]t is ipse dominis episcopus eidem Elperim in causa comutacionis, oc

6/ est pecia de terra iuris ipsius episcopio sancte placentine ecclesie, qui est posita infra civitate Placencia, non multum longe da basilica sancti

7/ Petri, et est pecia ipsa de terra per mensura iusta tabula decem. Coerit eius finis da mane terra et casa ipsius Elperim et in aliquid via publica da tri-

8/ -bus partibus terra ipsius episcopio placentine ecclesie et in aliquid Iohanni negociator. Quidem et ad vicem recepit is ipse domnis Bosus episcopus ab eun-

9/ -dem Elperim a parte ipsius episcopio meliorata et ampliata rex sicut lex abet, id sunt pecias tres. Una ex is intra civitate Placencia quod

10/ est [...], alia in campanea placentina, ubi Credarie dicitur, tertia in pratas placentina prope Pausiolo, ubi Sambugo dicitur, iuris eidem Elpe-

**11/**-rim, quod simul per mensura iusta illa pecia terra de infra civitate Placencia, quod est congrua per mensura iusta tabula decem. Coerit ei fines uno caput via publica, ali-

**12/** -o caput et uno lato terra Anselmi de Travaciano et alio lato terra sancti Fideli; et illa pecia terra, quod est aratoria, de campanea placenti-

**13/** -na, ubi Credario dicitur, est per mensura iusta perticas octo legitime iugalis. Coerit ei uno caput via publica, alio caput Inseteperti, uno

**14/** lato terra archititia, alio lato terra sancti Ipoliti. Adque et predicta tertia pecia terra, qui est aratoria, est per mensura iusta pertica u-

**15/** -na legitima iugale et tabula decem et octo. Coerit ei uno caput sancti Domnini, alio caput terra Graseberti iudex, uno lato terra sancti Silvestri,

**16/** alio lato Petroni filius quondam Antonini. As denique predictes pecies terres in locas et fundas tam infra civitate Placencia quamque et fo-

**17/** -ris superius nominates vel comutates unacum accessionibus et ingressoribus earum seu cum superioribus et inferioribus earum qualiter superius mensura et co-

**18/** -erencia legitur in integrum, sibi uno alteri vicissimi comutationis nomine tradiderint, facientes exinde unus quis de ec receperunt presenti die,

**19/** tam ipsi quamque et eredes vel successores eorum, legaliter iure proprietario nomine quecumque voluerint aut previderint sine omnihuni alterius con-

**20/** -tradicione et posponderunt sibi hunus alteri quis co dederunt in integrum ab omni hominem defensare. Quidem et ut ordo legi de possit ad hanc

**21/** previdendam comutatione accesserunt super ipses pecies terres ad praevidendum, id est Iohannis diaconos et primicerio sancte placentine ecclesie misus domni Boso-

**22/** -ni episcopus ab eo dilecto, unasimul cum eidem Elperim et cum bonos homines estimatores qui estimarent, id sunt Giselbertus et Grasebertus seu

**23/** Gausus iudices domnorum regum, quibus omnibus estimantibus cumparverunt eorum et estimaverunt quod meliorata et ampliata rex sussipere

**24/** ipse domnus Bosis episcopus a parte ipsius episcopi sancte placentine ecclesie eidem Elperim quam dedissem et legibus comutationis ec fieri poteret. De quibus et pena inter

**25/** se posuerunt quis, ex ipsis aut successores vel eredes eidem Elperim, sed de ac comutatione remuovere vel inrumpere quesierint et non permanserint in ea

**26/** omnia qualiter superius legitur, vel si ubi unum quemque homine quis co dederunt in integrum non defensaverint, componat pars parti fidem ser-

**27/** -vanti duples ipse pecies terre qualiter pro tempore fuerint meliorates aut valuerint sub estimacionem in con similiter locas. Unde due cartu-

**28/** -le comutacionis huno tinore scripte sunt sibi in vicem tradiderint. Actum civitate Placencia, feliciter.

**29/** Signum + manus suprascripto Elperim qui hanc cartula comutacionis fieri rogavi et ei relecta est.

**30/** + Ego Iohannes diaconus et primicerius missus domni Bosonis episcopi qui super ipsis rebus.

**31/** accessi et praevidi et paruit michi ut superius.

**32/** + Gisibertus iudex domnorum regum qui super ipsis rebus accessi et estimavi et paruit mihi ut superius<sup>a</sup>.

**33/** + Grasebertus iudex domnorum regum qui super ipsis rebus accessi et estimavi et paruit mihi ut superius<sup>a</sup>.

**34/** + Gausus iudex domnorum regum qui super ipsis rebus accessi et estimavi et paruit mihi ut superius<sup>a</sup>.

**35/** + Ego Odo rogatus subscripsi. + Ego Radevertus rogatus subscripsi.

**36/** Signum + manus Madelberti filius quondam Raineri et vasallo domni Bosoni episcopi testes.

**37/** + Ego Armano rogatus subscripsi. + Ego Rodaldus rogatus subscripsi.

**38/** + Ego Bruningus rogatus subscripsi.

**39/** + Ego Iohannes notarius scriptor huius comutacionis pos tradita complevi et dedit<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.



4.

15 febbraio 947, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permutate 28.

*Permuta effettuata tra il vescovo Bosone e Riccardo vice comes di terre situate presso Vidiliano. La cattedrale cedette tre terreni coltivati a vite e quattro di terra arabile, ottenendone in cambio quattro coltivati a vite e sei di terra arabile.*

**1/** + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Hugo et Lotharius filio eius, gratia Dei reges, anno regni

**2/** eorum domni Hugoni Deo propicio vigesimoprimum, Lothari vero sestodecimo, mediante mense februario, indictione quinta. Comutaci[o]

**3/** bone fidei nussitur esse contractum ut vice emcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblican contraentes.

**4/** Placuit itaque bona convenit voluntatem inter domnus Bosonem, vir venerabilis, sancte placentine ecclesie episcopus, necnon et Richardus

**5/** vice comes, filius bone memorie Odelberti. Ut in Dei nomine debeat dare, sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alteri

**6/** pras parti vicisimi comutacionis nomine. In primis dedit is ipse domni Boso episcopus eidem Richardi causa comutacionis hoc

**7/** sua peciex tres de vites cum area in quaexstare et peciex quatuor de terra aratoria iuris ipsius episcopio sancte placentine eclesie, ex sunt

**8/** posite in loco et fundo Vediliano, quod sunt per mensura iusta ille tres pecies vites cum in qua extare perticas duo legit-

**9/** -me iugealis et tabules octo. Coerit ei fines a prima pecia vites uno caput via publica, alio caput ipsius Richardi comu-

**10/** -tator, uno lato Mannoni et alio lato in Andrei presbitero et Ariberti. A secunda pecia coerit ei fines uno caput via publica alio ca-

**11/**-put ipsius Richardi, uno lato Andrei de Colonnio et alio lato similiter Andrei. A tercia pecia est fines uno caput via, alio ca-

**12/** -put et uno lato suprascripto Andrei, alio lato ipsius Richardi, et ille quatuor pecie terre aratorie sunt per mensura iusta

**13/** [to]te quatuor insimul perticas sex legitimes iugalis et tabules quindecim. Coerit ei fines a prima pecia terra aratoria

**14/** uno caput via publica, alio caput in Bruningi, uno lato Andrei presbitero et alio lato terra et vites ipsius Richardi. A secunda

**15/** pecia coerit ei fines ex omnibus partibus terra et vites ipsius Richardi. A tertia pecia est fines uno caput via, alio caput Ingelmun-

**16/** -di notarius, uno lato in Albetrude, alio lato in Auderadi sub diaconus. Quidem et ad vicem receptis ipse domnus Boso episcopus a parte ip-

**17/** -sius episcopio meliorata et ampliata rex sicut lex abet, id sunt pecies quatuor de vites cum area in quaexstar et peciex

**18/** sex de terra aratoria iuris eidem Richardi quibus sunt posite in suprascripto loco Vidiliano, quod sunt per mensura iusta ille suprascripte quatu-

**19/-**or pecie vites cum area in quaexstar perticas duo legitime iugealis et tabules viginti. Coerit ei fines a prima pecia vites uno

**20/** lato et uno caput via publica, alio caput, alio caput terra et vites sancti Petri, uno lato Bruningi. A secunda pecia vites coerit ei fines uno caput et

**21/** uno lato via publica, alio caput terra et vites sancta basilica sancti Petri situs civitate Placencia et alio lato in Petroni de Floriano. A ter-

**22/** -cia pecia est fines uno caput in Bruningi, alio caput sancta basilica sancti Petri, uno lato Ingelmundi notarius, alio lato in Alpran-

**23/** -di diaconus. A quarta pecia est fines uno capiut et uno lato ipsius Richardi, quod in sua reservavi potestatem, alio caput in Auderadi

**24/** sub diaconus, alio lato in Vigoni filius quondam Drogoni. Et ille suprascripte sex pecies de terra aratoria sunt per mensura iusta tabules sex, insimul

**25/** perticas octo legitime iugealis. Coerit ei fines a prima pecia terra aratoria a uno capo suprascripta basilica sancti Petri, alio caput

**26/** sancte Marie, uno lato terra canonice, alio lato ipsius Richardi et de suis germanus. A secunda pecia est fines uno caput in Mu-

**27/** -re, alio caput t uno lato in Bruningi et de suis germanus, et alio lato terra canonice. A tertia pecia est fines uno caput Ingel-

**28/** -mundi notarius, alio caput via publica, uno lato terra sancti Antonini, alio lato ipsius Richardi et de suis germanus. A quar-

**29/** -ta pecia est fines uno caput via, alio caput in Bruningi et de suis germanus, uno lato similiter Bruningi, uno lato in Albetru-

**30/** -de. A quinta pecia est fines uno caput ipsius Richardi, quod sua reservavi potestatem, alio caput in Bruningi et de suis germanus,

**31/** uno lato Mangnoni de Colonna, alio lato in Rufini. A sexta pecia est fines uno caput Ingelmundi notarius, alio caput in

**32/** Iohanni, uno lato sancti Domnini, alio lato in Ariberti, sibe quae aliis sunt in is omnibus coerente. As denique predictes peciex vites cum are-

**33/** a in quaexstan ad quae predictes peciex terre aratorie in loco et fundo Vidiliano, superior nominatus, vel comutatas

**34/** cum accesionibus et ingresoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum qualiter superius mensura et coerencias legitur in

**35/** integrum sibi unus alterius vicissimi comutacionis nomine tradiderun facientes exinde unus quis de ec receperunt presen-

**36/** -ti die tam ipsis, quamque et eredes vel subcesores eorum, legaliter iure proprietario nomine quecumque voluerint aut previderint sine omni

**37/** uni alterius contradicione et sponponderunt sibi unus alteri quis co dederunt in integrum ab omni homine defen-

**38/** -sare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc prevideam comutacionem accenserunt super ipses peciex vites et terr-

**39/** -ra ad previdendam id est Aderaldus, qui et Geto, fili quondam Adalgisi miso miso domni Boso episcopus ab eo dilecto, una simul cum eodem

**40/** Richardus et cum bonos homines estimatores qui estimaren id sunt Giselbertus iudex et Ingelmundus notarius domnorum regum ad-

**41/** que Iohannis notarius et Gauselmus quibus omnibus estimantibus cumparuit eorum et estimaverunt quod meliorata et ampliata rex su-

**42/** -siperet ipse domnus Boso episcopus a parte ipsius episcopii sancte placentine ecclesie ad eodem Richardus quam dedisset et legibus comutacio

**43/** ec fieri poteret. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcesores vel eredes eorum set de hanc comuta-

**44/** -cionem removeve vel irrumpere quaesierin et non permanserin in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab unum quemquae homi-

**45/** -nem quis co dederunt in integrum non defensaverint, componant pras parti fidem servanti dublis suprascriptes peciex vi-

**46/** tes adque peciex terre qualiter pro tempore fuerin meliorates aut valuerint sub estimacione in con sime loco.

**47/** Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**48/** + Ego Richardus in hac cartula comutacionis a me facta subscripsi.

**49/** Signum + Manus suprascripto Aderaldi, qui et Geto, misus eidem domni Bosoni episcopus, qui super ipsius rebus accesi et vidi et paruit ei ut supra.

**50/** + Giselbertus iudex domnorum regum qui super ipsis rebus accssi et estimavi et paruit mihi ut supra subscripsi<sup>a</sup>.

**51/** Ingelmundus notarius domnorum regum qui super ipsis rebus accessi et estimavi et paruit mihi ut supra.

**52/** + Iohannes notarius qui super ipsis rebus accessi et estimabi et paruit mihi ut supra.

**53/** + Ego Gauselmo qui super ipsis rebus accessi et estimai et paruit mihi ut supra.

**54/** + Raginaldus iudex domnorum regum et advocatus subscripsi.

**55/** Signum ++ manibus Adelberti et Elperim germanis filii quondam Raineri et vassalli suprascripto domni Bosoni episcopus testis.

**56/** Signum ++ manibus Aderali de Cario filius bone memorie Teufredi et Anselmi de Mondigine et vasalli suprascripto episcopus testis.

**57/** + Ego Radevertus rogatus subscripsi.

**58/** + Ego Adelbertus notarus domnorum regum scriptor huius car-

**59/** - tula comutacionis pos traduta complevi et dedi.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

5.

25 luglio 949, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 29.

*Permuta effettuata tra il vescovo Bosone e Anselmo, figlio del fu Teutermo da Travociano. L'episcopio piacentino cedette diverse case e possedimenti situati presso Baniolo, Melle, Albiano, Clauziano, Verzano e anche la basilica S. Stefano martire. In cambio, Bosone ricevette case e possedimenti presso Oriolo, Duplano, Lubedaco, Clauziano e infine la basilica di S. Siro situata a Vallasella.*

1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Lotharius gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio nonodecimo,

2/ octavo kalendas augustus, indictione septima. Comutacio bone fidei nussitur esse contractum ut vicem emcionis

3/ obitinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona convenit voluntatem inter

4/ domnus Bosone, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie, necnon inter Anselmus, filius quondam Teutelmi de Travociano. Ut in Dei nomine debe-

5/ -ad dare, sicut a presentem dedit ac tradidit, sibi unus alteri pars parti vicissimi comutacionis nomine. Primis is ipse domnus

6/ Bosoni episcopus eidem Anselmi in causa comutacionis, id sunt casis et omnibus rebus illis iuris episcopio sancte placentine ecclesie qui sunt pos-

7/ [-itas] in locas et fundas Baniolo et in Melle seu Albiano, Clauziano et in Verzano seu basilica una, posita in ipso loco Banio-

8/ lo constructa in honore beati sancti Stefani martiris Christi, quod sunt per mensura iusta in ipses pre nominates loca res de ter-

9/ -ra congrua cum casis et edificis seu capella superabentem sunt per mensura iusta perticas decem legitime iugialis. De vites cum areis

10/ quaestant sunt per mensura iusta iuges tres et perticas legitime iugitime iugialis. Inter terris arabilis et gerbidis sunt

**11/** per mensura iusta iuges tredecim. Inter silvis et stalareis seu castenetis sunt per mensura iusta iuges undecim et perticas tres legitime iugialis.

**12/** Quidem et ad vicem recepit ipsius domnus Bosus episcopus ab eundem Anselmus a parti ipsius episcopio meliorata et ampliata rex

**13/** ut lex abet, id sunt casis et omnibus rebus illis iuris eidem Anselmi positus in locas et fundas Oriolo et in Duplano seu Lubedaco

**14/** adque Novelleto Canoa et in Clauziano et adque basilica una, consecrata in onore beati sancti Siri posita in loco Vallasella, [in fi-]

**15/** -nibus auciense, quod sunt per mensura iusta in ecclesie pre nominates loco res de terra congrua cum cas et edificis super abentem sunt

**16/** per mensura iusta iuges duo. De vites cum areis in quaestant sunt per mensura iusta iuges quatuor et perticas duo legitime iugia-

**17/** -lis et tabulas duodecim. Inter terris arabilis et gerbulis sunt iuges quindecim et perticas quatuor legitime iugi-

**18/** -alis. Inter silvis et stalareis seu castenetis sunt per mensura iusta iuges quatuordecem. As denique predictis casis et [edificis et]

**19/** rebus seu capelles omnibus superius nominatis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et

**20/** inferioribus earum rerum qualiter superius mensura legitur ex integrum sibi unus alteri vicissimi comutacioni nomine tradiderunt fa-

**21/** -cientes exinde unus quis de ec receserunt presenti die, tam ipsi quamque et eredes vel successores eorum, legaliter iure proprietario nomine

**22/** quecumque voluerint aut previderint sine omni una alterius contradicione et pos ponderunt sibi unus alteri quis co dederunt in

**23/** [ex] integrum ab omni hominem defensare. Quidem et ut ordo legi de possit et ad anc previdendam comutacionem accesserunt super ipsis ca-

**24/** -sis et rebus ad previdendum, id sunt Aderaldus filius quondam item Aderaldi et placentino misus idem domni Bosoni episcopus ab eo dilec-

**25/** -to, una simul cum eodem Anselmus et cum bonos omnes estimatores qui estimarent, id sunt Sigepandus filius quondam Adelber

**26/** -ti et Winicrius, filius quondam Rodaldi de Cereliano, adque Adalgisus filius quondam item Adalgisi de loco Batude et Madelbertus de loco

27/ Verzano filius quondam Giselperti quibus omnibus estimantibus conparvuit eorum et estimarent quod meliorata rex sussiperet ipse

28/ domnus Bosus episcopus a parte ipsius episcopio sancte placentine ecclesie eidem Anselmus quam dedisset et legibus comutacionis ec fieri poteret.

29/ De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut successores vel eredes Anselmi, sed de anc comutacione removeve vel inrumpere

30/ quesierint et non permanserit in ea omnia qualiter superius legitur, vel sibi unum quemquem hominem quis co dederunt in inte-

31/ -grum non defensaverint, componat pars parti fidem servanti duplis ipsis casis et rebus qualiter pro tempore fuerint melioratis

32/ aut valuerint sub estimacionem in con similiter locoras. Unde due cartule comutacionis scripte sunt sibi in vicem tradide-

33/ -runt ad omnia suprascripta. Actum civitate Placencia. Feliciter.

34/ + Ego Anselmo in ac cartula comutacionis a me facta subscripsi.

35/ Signum + manus suprascripto Aderladi misus domni Bosoni episcopus, qui supra ipsis casis et rebus accepi et misus fui ut supra.

36/ + Ego Sigeprando qui super ipsis casis et rebus accessi.

37/ et pervidi et estimavi et paruit mihi ut supra.

38/ Signa ++ manibus suprascriptorum Winiteri et Adelgisi qui super ipsis casis et rebus accesserunt et provide-

39/ -runt et estimaverunt et paruit eorum ut supra.

40/ + Ego Madelbertus qui super ipsis casis et rebus acces-

41/ -si et provide et estimavi et paruit mihi ut supra.

42/ Signa ++ manibus Adelberti qui et Azo et Elperim germanus fili quondam Raineri testis.

43/ Signum + manus Odillioni filius quondam Aimoni de cive Placencia testis.

44/ Signum + manus Aboni de Clusura filius quondam Armani testis.

45/ + Raginaldus iudex domni regis in hac comutacionis cartula subscripsi.

46/ + Farimundus notarius rogatus subscripsi.

47/ + Ego Rodaldus rogatus subscripsi.

**48/** + Ingelmundus notarius domni regis in hac comutacionis cartula rogatus teste subscripsi.

**49/** + Ego Iohannes notarius scriptor huius cartula comutacionis

**50/** pos tradita complevi et dedit<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.



## 6.

10 maggio 954, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permutate 30.

*Permuta tra il vescovo Sigulfo e Adam del fu Adeodato. I beni scambiati da Sigulfo appartengono alla basilica di S. Pietro, fondata entro le mura di Piacenza. La basilica cede dei terreni situati a Marmariola, nel comitatu regiense. In cambio, Adam ottenne delle case e dei beni situati presso il fiume Arda e nei Fines Aucienses.*

**1/** +In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesus Christi. Berengarius et Adelbertus, filius eius, gratia Dei reges. Anno regni eorum Deo propicio quarto.

**2/** Decimo die mense madii, indictione duodecima. Commutatio bone fidei nossitur esse contracta ut vicem empcionis obtinead firmita-

**3/** -tem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter domnum Sigulfum, vir venerabilis, episcopum sancte

**4/** placentine ecclesie, necnon et Adam, filius bone memorie Adeodati de loco Pulcioli. Ut in Dei nomine debeat dare, sicut et ad presentem dederunt [ac]

**5/** tradiderunt, sibi unus alteri vicissim commutationis nomine. In primis dedit ac tradedit ipse domnus Sigulfus episcopus eidem Adam

**6/** in commutationis causa, id sunt rebus illis iuris beati basilice sancti Petri, fundata intra anc civitate Placencia, que basilicam ipsam cum

**7/** [illis] rebus ad se pertinentibus pertine se videtur de regimine et potestatem predicte sancte placentine ecclesie, quibus sunt positus rebus

**8/** ipsis in loco et fundo Marmariola vel in eius territorio situs in comitatu regiense, quod sunt rebus ipsis per mensura iusta super [...]

**9/** -tis insimul sedimen et terris arabilis, adque pratis iuges vigintidue legitime et perticas quattuor legitime iugialis. Qui-

**10/** -dem et advicem se cepit his ipse domnus Sigulfus episcopus ad parte predicte basilice sancti Petri et sui episcopio ab eundem Adam meliora[ta]

**11/** et ampliata causa sicut lex abet similiter in commutationis causa, id sunt casis et rebus illis iuri Adam quibus

**12/** [sunt] positis in locas et fundas Moreniano Molassco, situs in valle fluvio Arda, et infra plebe sancti Laurentii et ubi Mussi-

**13/** - nimgo dicitur, Pulcioli, situs in finibus Aucense, quod sunt ipsis casis et rebus de easdem locas et fundas Moreniano, Molassco de sedimen

**14/** et areis ubi vites estant iuges duas legitimas, de terris arabilis iuge una et di midia, de silvis et stallareis perticas sex legi-

**15/** -time iugialis. In suprascripto loco Mussinimgo sunt per mensura iusta de sedimen et vitis in qua estant perticas quatuor legiti-

**16/** [-me] iugialis, de terris arabilis et unum se tenentes iuges decem et octo. Has denique casis et rebus in easdem locas et fundatas

**17/** Marmariola, Moreniano, Molassco, Mussinimgo, Pulcioli, superius nominatis vel commutatis unacum accessionibus et ingressoras eorum

**18/** seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius legitur in integrum, sibi unus alterii commutationis nomine tradide-

**19/** -runt faciendum exinde a presenti die unus quis de co receperunt, tam ipsis quamque et subcessores vel eredes eorum, legaliter iure proprie-

**20/** -tario nomine quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alterius contradicentes et poponderunt sibe unus al-

**21/** -teri quisquid dederunt in integrum ab omni homine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc previd-

**22/** -emdam commutationem accesserunt super ipsius casis et rebus ad previdendum, id est Teupertus diaconus de eadem ordine sancte placenti-

**23/** -ne ecclesie misso idem pontifici ab eo directo, una simul cum eodem Adam seu bonos homines estimatores qui estimaserint, id sunt

**24/** Rodaldus qui et Rogo vocatur et Adam abitatoris in Besuciola montanea placentina, seu Grimaldus de loco Fabricida, filius bone memorie Gis-

**25/** -sembaldi quibus omnibus estmantibus conparuit eorum et estimaverunt quod meliorata et ampliata rem susciperet ipse domnus

**26/** Sigulfus episcopus ab eundem Adam ad parte predictae sancte placentine ecclesie quam daret et legibus commutacio ec fieri posset. De qui-

**27/** -bus pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel heredes eorum, se de anc commutatione remove quiesierint et non

**28/** permanserint in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab unum quemque hominem quisquid dederunt in integrum

**29/** non defensaverint, componat pars parti fidem servanti pena dublis ipsis casis et omnibus rebus sicut

**30/** pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub estimacione in easdem locas. Unde

**31/** due cartule commutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter<sup>a</sup>.

**32/** Signum + manus suprascripto Adam qui hanc cartula commutacionis fieri rogavit [...est].

**33/** Ego Teoperto diacono missus eidem domnum Sigulfi sanctissimi episcopi super ipsa res accessi et pervidi ut supra.

**34/** + Ego Rodaldus super ipsis rebus accessi et estimavi et paruit mihi ut supra.

**35/** + Ego Adam super ipsis rebus accesi et estimavi et paruit

**36/** mihi ut supra.

**37/** Signum + manus suprascripto Grimaldi qui super ipsis rebus accessit et estimavit et paruit ut supra.

**38/** + Ego Angelbertus diaconus et vicedomino subscrpsi.

**37/** + Ego Odelbertus rogatus subscripsi. + Giselbertus iudex domnorum regum rogatus subscripsi.

**38/** + Ego Odo rogatus subscripsi. Signa +++ manibus Walandi et Petri,

**39/** filii Andrei adque Leoni de civitate Placentia

**40/** testes. + Ego Valcherio rogatus subscripsi.

**41/** + Adelbertus iudex domnorum regum rogatus subscripsi. + Ego Giselbertus notarius

**42/** rogatus subscripsi.

**43/** + Ego Garibaldus notarius domnorum regum rogatus subscripsi.

**44/** + Ego Iohannes notarius et iudex domnorum regum scrip-

**45/** -tor huius cartula commutacionis post tradite complevi

**46/** et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

8 aprile 964, Pavia

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 31.

*Permuta effettuata tra Giselberto del fu Adaiverto e Sigulfo, vescovo di Piacenza, il quale compie la permuta per conto della pieve di S. Pietro di Portalbera, di un campo ad Arena, presso il fiume Po.*

1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Hotto gratia Dei imperator et item Hotto filius eius rex, anno impe-

2/ ri et regni eorum Deo propicio hic in Italia tercio, octavo die mense aprilis, indictione septima. Co-

3/ mmutacio bone fidei nossitur esse contractum ut vicem enpcionis obtinead firmitatem

4/ eodemque nexu oblicant contraentes. Placuid itaque bone convenit voluntatem

5/ inter domno Sigulfus, episcopus sancte placentine ecclesie, necnon et Giselbertus, filius quondam Adaiverti,

6/ qui professus est ex nacione sua legem vivere romana. Ut in Dei nomine debeant dare, si-

7/ -cut et a presenti dederunt ut tradiderunt, vicissimi sibi unus alteri comutacionis nomine.

8/ In primis dedit ipse domnus Sigulfus episcopus eidem Giselberti in causa comuta-

9/ -cionis, id est campum unum iuris plebis sancti Petri sita a Alwerae quibus esse

10/ videtur super fluvio Padi, in loco et fundo ubi Arena subteriore dicitur, non multum longe da

11/ castro qui dicitur Vico Baroni, [que plebe et cum] omni sua pertinenciam pertinere

12/ videtur de sub regimine et potestate iam dicti episcopii sancte placentine ecclesie, quod

13/ est campum ipsum per mensura iusta pertica una et tabulas decem et hocto. Coerit

14/ ei da tribus partibus suprascripto Giselberti, da quarta parte vites iam dicte plebe sancti Pe-

15/ -tri quod in sua reservait potestate. Quidem et advicem recepit ipse domnos Sigulfus

16/ episcopus a parte iam dicte plebis sancti Petri meliorata et ampli-

- 17/ -ata causa sicut lex abet, id est campum unum iuris eidem Giselperti quam abere visus est super eo-
- 18/ -dem fluvio Padi, in iam dicto loco et fundo Arena, que latet ad locus ubi Saxo dicitur , et est
- 19/ campum ipsum per mensura iusta perticas iugealis duas. Coerit ei de duabus partibus terra
- 20/ iam dicte plebis sancti Petri, da tercia parte terra qui fuid quondam Eicardi notario sibe que alii
- 21/ sunt in is omnibus coerentes. Has denique iam dictas camporas super eodem fluvio Padi
- 22/ in predicto loco et fundo Arena supra nominatas vel comutatas una sucessionibus et in-
- 23/ - gressoras earum seu superioribus et inferioribus earum rerum qualiter supra mensura et coerencias
- 24/ legitur sibi unus alteri pars parti per as paginas comutacionis nomine tradiderunt facientes exinde
- 25/ a presenti die, tam ipsi quamque ei subcessores vel eredes eorum, legaliter proprietario nomine quesque volue-
- 26/ -rint aut previderint sine omni uni alterius contradicone et si oponderunt se ipsi comutatores, tam
- 27/ ipsi quamque et subcessores vel eredes eorum quis co ab in vicem comutacionis nomine dederunt in integrum omni tem-
- 28/ -pore ab omni omine defensare. Quidem et ut ordo legit deposit et ad hanc previdendam comuta-
- 29/ - cione acaserunt super ipsas camporas ad previdendum, id est Geriardus, sub diacono de ordine iam dicte sancte
- 30/ placentine ecclesie misso eidem domni Sigulfi episcopus ab eo directo,, una simul cum viri et boni omi-
- 31/ -nes estimatores qui ipsas camporas estimarent, id sunt Richardus, filius quondam Rodulfi et Papius filius
- 32/ quondam Petri, seu item Papius, filius quondam item Rodulfi quibus omnibus estimantibus cum paruid eorum et estima-
- 33/ -verunt quod meliorata et ampliata causa reciperet ipse domnus Sigulfus episcopus ab eundem Giselbertus
- 34/ a parte iam dicte baxilice Petri quam dare et legibus comutacio ec fieri poteret. De quibus e pena inter se

**35/** posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se de hanc comutacione remove-  
re quexierint et non per-

**36/** -manserint in ea omnia qualiter super legitur, vel si ab unum quaeque omine quis co ab invicem  
comutacionis nomine dede-

**37/** -runt non defensaverint, componat pars parti fides servandi pena dublas ipsas camporas quod ab  
in vitem comuta-

**38/** -cionis nomine dederunt qualiter per tempore fuerit meliorata aut valuerint sub exstimacione in  
cum similes locas et quod

**39/** ab eundem Giselbertus semel factum vel cum scriptum est sub ius iurandu\_inviolabili cumservare  
promisit cum stipulacione sub-

**40/** -nixa. Unde duo cartule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Ticina. Feliciter.

**41/** + Giselbertus in ac cartula comutacionis a me facta subscripsi.

**42/** + Ego Gerardus sub diaconus misus fuit ut supra.

**43/** Signum +++ manibus suprascriptorum Rihardi et Papii, seu item Papii, qui super ipsas camporas  
aceserunt et esti-

**44/** -maverunt ut supra.

**45/** Signum ++ manibus Iosepi et Franconi, pater et filio, legem vivente romana testes + Francus  
rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**46/** + Raululfus iudex domni imperatoris rogatus subscripsi. + Aistulfus iudex domni imperatoris  
rogatus

**47/** subscripsi. + Gualpertus iudex domni imperatoris rogatus subscripsi<sup>a</sup>

**48/** + Petrus iudex sacri palacii rogatus subscripsi.

**49/** + Ego Giselbertus notarius sacri palacii scriptor huius cartula comuta-

**50/** -cionis post tradite complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

8.

29 ottobre 965, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permutate 32.

*Permuta effettuata tra il vescovo Sigulfo e Donnino del fu Lambaldo. Le parti scambiano tra loro di due campi situati presso Fiorenzuola. L'episcopo ottiene così, per conto della basilica di S. Fiorenzo, un campo di 29 tavole, cedendo a Dominus un campo della stessa basilica della misura di 26 tavole.*

1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Otto gratia Dei imperator augustus et item Otto filius eius gratia Dei rex, anno imperii

2/ eorum Deo propicio hic in Italia tercio, quarto kalendae novembris, indictione hoctava. Commutacio bone fidei noositur esse contractum [ut vicem]

3/ emcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona convenit voluntatem inter domnum Sigulfus, vir venerabilis,

4/ episcopum sancte placentine ecclesie, necnon et Dominus de loco Burgo sancta Domnina, filius quondam Lambaldi. Ut in Dei nomine debeat dare, sicut [a pre-]

5/ - senti dederunt ac tradiderunt, sibi unum alteri vicissimi commutationes nomine. In primis dedit ac tradedit is ipse domnum Sigulgus episcopus eidem [Dominus de loco Burgo sancta Dom -]

6/ -nina in commutationis causa, id est peciola una de terra aratoria iuris basilice sancti Florenci sitas Florenciola qui est posita in loco et fundo

7/ Florenciola, ubi vico Canena dicitur, et est sub regimine et potestatem predicto episcopo sancte placentine ecclesie, et est peciola ipsa de terra per mensura iusta tabulas vi-

8/ -gintisex legitimas. Coerit ei de una parte terra cum vites super abente ipsius Domnini, de alia parte terra Mauroni, de tercia parte via pu-

9/ -blica. Quidem et advicem recepit ipse domnum Sigulfus episcopus a parte ipsis basilice sancti Florenci meliorata et ampliata causa sicut lex abet, hoc est

10/ pecia una de terra item aratoria iuris eidem Domnini qui est posita in eodem loco et fundo Florenciola, sicut iusta suprascripta peciola de terra quas da

11/ parte predictae basilice per hanc commutationem ipse Dominum quod est iam dicta pecia de terra aratoria quas ipse Dominum a parte ipsis basili-

**12/** -ce dedit advicem pro illa que recepit per mensura iusta tabulas viginti et novem legitime. Coerit ei de una parte terra ipsis basilice, de alia par-

**13/** -te terra suprascripti Mauroni, de tercia parte predicta via publica, sibe que alii sunt in is omnibus coerentes. Has denique ian dicta pecias de terra

**14/** aratoria in eodem loco et fundo Florenciola super nominatus vel commutatas unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum super[ioribus]

**15/** [et in]ferioribus earum rerum qualiter qualiter superius mesure et coerencias legitur in integrum, sibi unum alterii pars parti commutationis nomine tradiderunt

**16/** [fa]ciendum unum quis de co recepit, tam ipsi quamque et subcessores vel eredes, eorum legaliter iure proprietario nomine quicquid voluerint aut pre-

**17/** -viderint sine omni uni alterius contradicentes et poponderunt sibi et unum alteri quis co dedit in integrum ab omni homine

**18/** defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc previdendam commutationem super ipsis pecias de terra ad previden-

**19/** -dum, id est Petrus diaconus de ordine episcopio sancte placentine ecclesie misso idem pontifici ab eo directo,, una simul cum viri boni ho-

**20/** [-mines] estiamtores qui estimarent, id sunt Giselbertus, Gausus, Iohannes, iudices sacri palacii, quibus omnibus estimanti-

**21/** -bus comparuti eorum estimaverunt quod meliorata et ampliata causa susciperet ipse domnum Sigulfus episcopus a parte

**22/** basilice sancti Florenci et sui episcopio ab eundem Dominum quam dedisset et legibus commutacio hec fieri posset. De quibus

**23/** et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se de hanc commutationem remove

**24/** aut inrumpere quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab omni contradicentem hominem minime

**25/** defensaverint, componant pars parti fidem servanti pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore fuerit melioratis aut valuerit sub ex-

**26/** -stimacione in eodem loco et nec eundem Dominum licead ullo tempore quod nolle quod volvis quod ad eundem semel factum vel

**27/** conscriptum est sub ius iurandum inviolabiliter conservare promisit cum stipulacione subnixa. Inde du-

**28/** e cartule commutationis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.



- 29/** + Ego Dominus in ac cartula commutationis a me facta subscripsi.
- 30/** + Ego Petrus diaconus misus predicti domni Sigulfi episcopus super ipsis rebus
- 31/** accessi et previdi et paruit mihi ut supra.
- 32/** + Gisibertus iudex sacri palacii qui super ipsis rebus accessi et estimavi et paru-
- 33/** -it mihi ut supra.
- 34/** + Gausus iudex sacri palacii accessi, estimavi et paruit mihi
- 35/** ut supra.
- 36/** + Iohannes iudex sacri palacii accessi estimavi et partuit mihi ut supra.
- 37/** Signum +++ manibus Winigis de loco Lauanania et Arialdi de loco burgo sancti Domnini, filius quondam
- 38/** Aichardi atque Bonizoni, filius bone memorie Teuzoni, legem viventes romana testes.
- 39/** Signum ++ manibus Gumdelberti, filius quondam item Gumdelberti, et Tuoni, filius bone memorie Teugoni, testes
- 40/** + Iohannes iudex domni imperatoris rogatus subscripsi<sup>a</sup>.
- 41/** + Ego Ingelprandus notarius sacri palacii scriptor huius cartule commu-
- 42/** -tacionis post tradita complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

25 luglio 977, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permutate 33.

*Permuta tra Sigulfo, vescovo di Piacenza, e il diacono Adam. Vengono scambiati alcuni beni di pertinenza della pieve di S. Eustorgio presso Mameliano. In cambio la suddetta pieve ottiene tramite il vescovo Sigulfo dei beni situati presso Arcello Rovedario, Mariano, Frasceneto vel in eorum adiacentis sita valle fluvio Tidone.*

1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Otto gratia Dei imperator augustus, anno imperi eius Deo propi-

2/ -cio decimo, hoctavo kalendae augusti, indictione quinta. Commutacio bone fidei nossitur esse contracac-

3/ -tu ut vicem encionis obitinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona

4/ convenit voluntatem inter domnus Sigulfus, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesiee, necnon et Adam diaconus de eadem

5/ ordine ipsius sancte placentine ecclesiee et filius bone memorie Giselberti iudex. Ut in Dei nomine debeat dare, sicut e ad

6/ preseti dederint ac tradiderunt, sibi unus alteri vicissimi in commutacionis nomine. In primis dedit

7/ his ipse domnus Sigulfus episcopus eidem Adammi diaconus in commutacionis causa, id sunt rebus illis iuris plebe

8/ sancti Steorgii sita in Mameliano, que plebem ipsam cum omni sua integritate pertinere videtur de sub regimi-

9/ [-ne] et potestate ipsius episcopio sancte placentine ecclesie, quibus sunt positus rebus ipsis in locas et fundas Roveta, prope

10/ [fundo et lo]co Mameliano, Uciano Comaniano nominative illis rebus, quibus nunc rectis et laboratis sunt per Petrone et

11/ [.. filius] Bonipertus cum sui germanis et Petrus masarii, in integrum quod sunt rebus ipsis per mensura de sediminas cum casis et torcloras super

12/ [aben]te et areis ubi vites estant iuges quatuor, de terris arabilis et pratis iuges treginta, de silvis

**13/** [sta]lareis seu buscaleis que castenetos sunt per mensura iusta iuges quatuor. Quidem et ad vicem recepit his ipse

**14/** domnus Sigulfus episcopus ad parte ipsius plebis et sui episcopio ab eundem Adam diaconus meliorata causa sicut lex

**15/** abet, hoc sunt casis et rebus illis omnibus iuris eidem Adam diaconus quibus sunt positus in locas et fundas Arcello, Rovedario

**16/** Mariano, Frasceneto vel in eorum adiacentis sita valle fluvio Tidone, quod sunt rebus ipsis per mensura iusta

**17/** de sediminas cum casis et torcloras super abente et areis ubi vites estant iuges quatuor et perticas quinque legitime iugea-

**18/** -lis, de terris arabilis et pratis iuges treginta octo, de silvis et stalareis et castanetis seu buscaleis

**19/** sunt per mensura iusta iuges duas legitime. Nominative illis rebus, quibus nunc regere et laborare videtur per

**20/** Iohannis et item Iohannis, pro Anzo seu Marco et Adelbertus pro similiter que Iohannis masarii liberis hominibus in integrum. Has de-

**21/** -nique casus et rebus ipsis supra nominatis vel comutactis unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum superio-

**22/** -ribus et inferioribus earum rerum qualiter supra mensura leguntur in integrum, sibi unus alteri pars parti comuta-

**23/** -cionis nomine tradiderunt faciendum exinde a presenti die unus quis de co receperunt, tam ipsi quamque et suc-

**24/** -cessores vel eredes eorum, legaliter iure proprietario nomine quicquit voluerint aut previderin sine omni uni alte-

**25/** -rius contradicione et sponponderunt sibi unus alteri quis co dederunt in integrum ab omni homine defensa-

**26/** -re. Quidem et ut ordo legis depossit et ad anc previdendam commutationem accesserunt super ipsis casis et rebus

**27/** ad previdendum, id est Petrus presbiter de ordine ipsis sancte placentine ecclesiee misso idem pontifici ab eo direc-

**28/** -to, una simul cum eodem Adam diaconus seu cum bonos homines estimatores qui estimarent, id sunt Georguis

**29/** et Adrevertus germanis atque Martinus negociator, filius quondam Vitali, quibus omnibus estimantibus comparuit

**30/** eorum et estimaverunt quod meliorata et ampliata rem suscipere et ipse domnus Sigulfus episcopus ad parte

**31/** ipsius plebis et sui episcopio ab eundem Adam diaconus quam in commutacione dedisset et legibus commutacione et fie-

**32/-ri** posset. De quibus et pena inter se posuerint ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se de anc commu-

**33/** -tacione remove re quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter supra legitur vel si ab unum contradicione hominem quis co

**34/** dedit qualiter supra legitur in integrum non defensaverint, componat pars parti fidem servanti pena dublis ipsis rebus

**35/** sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub estimacione in con similiter locas cum stipulacione

**36/** subnixa. Unde due cartule commutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**37/** + Ego Adam diaconus in hc cartula commutacionis a me facta subscripsi.

**38/** + Ego Petrus presbiter missus supradicti domni Sigulfi episcopi super ipsis casis et

**39/** rebus accessi et missus fui ut supra.

**40/** Signum +++ manibus suprascriptorum Georgi et Adreverti germanis atque Martini qui super ipsis rebus acces-

**41/** -serunt et estimaverunt ut supra.

**42/** Signum +++ manibus Rotechildi, qui et Rozo, et Bonizoni atque Rakari, qui et Azo vocatur, legem

**43/** viventes langobardorum testes.

**44/** + Farimundus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**45/** + Adraldus iudex sacri palacii rogatus subscripsi.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

46/ + Leo rogatus subscripsi.

47/ + Ego Amelricus rogatus subscripsi.

48/ + Antoninus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

49/ + Ego Tuniprandus notarius sacri palatii scriptor huius cartule commuta-

50/ -cionis post tradita complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

12 agosto 977, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 34.

*Permuta di beni tra il vescovo Sigulfo e Pietro, diacono e primicerio della chiesa di Piacenza. L'episcopo cede una pecia de terra aratoria cum incisas duas [...] cum in parte frascago, situata presso Casiano, lungo la valle del fiume Nure. Petrus cede invece dei beni situati presso Veiano, località anch'essa nella Val Nure.*

1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Otto, gratia Dei imperatori augustus, anno imperi eius deo propi-

2/ -cio decimo, duodecimo die mense augusti, indictione quinta. Commutacio bone fidei nossitur esse

3/ contractum ut vicem encionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit

4/ ut itaque et bona convenit voluntatem inter domnus Sigulfus, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie, nec-

5/ -non et Petrus, diaconus et primicerius ipsis sancte placentine ecclesie et filius bone memorie Ingelprandi. Ut in Dei nomine

6/ debeat dare, sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alteri vicissimi in commuta-

7/ -cionis nomine. In primis dedit his ipse domnus Sigulfus, episcopus eidem Petri diaconus in commutacionis causa,

8/ id est pecia una de terra aratoria cum incisas duas in ibi se tenente cum in parte frascago insimul

9/ se tenente viris episcopo sancte placentine ecclesie qui est posita in loco et fundo Casiano, sito valle fluvio Nure,

10/ quod est pecia ipsa de terra aratoria cum easdem incisas et eodem frascago insimul tenente super totas

11/ per mensura iusta iuge una et perticas quatuor legitime iugealis. Coerit ei de una parte terra a canonica

12/ sancte placentine ecclesie de alia parte vites ipsis Petri diaconus, de tercia parte terra ipsis episcopo. Ad prima incisa coerit

- 13/** eide una parte vites ipsis Petri diaconus, de alia parte percurrit via. Ad secunda incisa eodem frascario
- 14/** coerit ei percurrit ipse via que est intermedium, de alia parte frascario ipsis episcopio, sibe que alii sunt coerentes. Qui-
- 15/** - dem et ad vicem recepit his ipse domnus Sigulfus episcopus ad parte ipsis episcopio ab eundem Petrus diaconus me-
- 16/** -liorate causa sicut lex abet, id sunt omnibus rebus illis iuris eidem Petri diaconus quibus sunt positus
- 17/** in loco et fundo Veiano, vel in eius territorio situs valle fluvio eodem Nure, quod sunt rebus ipisi per mensura iusta de are-
- 18/** -is [...] perticas trex legitime iugealis, de terris arabilis iuge una et perticas quattuor iugea-
- 19/** -lis. Has denique rebus ipsis supra nominatis vel commutatis unacum accesionibus et ingressoras earum seu cum
- 19/** superioribus et inferioribus earum rerum qualiter supra mensura et in aliquit coerencias leguntur in integrum sibi unu alte-
- 20/** -ri pars parti commutacionis nomine tradiderunt facientes exinde a presenti die unus quis de co receperunt,
- 21/** tam ipsis quamque et subcessores vel eredes eorum, legaliter iure proprietario nomine quecumque voluerint aut previ-
- 22/** -derint sine omni uni alterius contradicentes et poponderunt sibi unus alteri quis co dedit qualiter supra legitur in integrum
- 23/** ab omni homine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad anc previdendam commutacione
- 24/** accesserunt super ipsis rebus ad previdendum, id est Petrus presbiter de eadem ordine ipsis sancte placentine
- 25/** ecclesie misso idem pontifici ab eo directo, unasimul cum eodem Petrus diaconus seu cum bonos omnes
- 26/** estimatores qui estimarent, id sunt Addraldus, qui et Gezo iudex, et Richardus de loco Stradenia-
- 27/** -no atque Bonizo filius quondam Garibaldi, quibus omnibus estimantibus comparuit eorum et estimaverunt quod melio-
- 28/** -rata et amoliata rem sussiperet ipse domnus Sigulfus ad parte ipsis episcopio ab eundem Petrus diaconus

**29/** quam in commutatione dedisset et legibus commutacio et fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt

**30/** ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se de anc commutatione remove re quesierint et

**31/** non permanserint inter omnia qualiter supra legitur, vel si ab unum quemque omine quis co dedit qualiter super legitur in integrum non

**32/** defensaverint, componat pars parti fidem servanti pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore fuerint me-

**33/** lioratis aut valuerint sub estimacione in con similes locas cum stipulacione subnixa. Unde

**34/** due cartule commutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**35/** + Ego Petrus diaconus et primicerius in hanc cartula commutacionis

**36/** a me facta subscripsi.

**37/** + Ego Petrus presbiter missus supradicti domni Sigulfi episcopi super ipsis rebus accessi

**38/** et previdit ut supra.

**39/** + Adraldus iudex sacri palacii super ipsis rebus accessi et estimavi et paruit mihi

**40/** ut supra.

**41/** Signum ++ manibus Richardi et Bonizoni qui super ipsis rebus accesserunt et estimave-

**42/** -runt ut supra.

**43/** Signum ++ manibus Mainfredi, filius quondam Sigulfi, et Rufini, qui et Rozo, legem viventes

**44/** langobardorum testes.

**45/** + Antoninus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**46/** + Ego Tuniprandus notarius sacri palacii scriptor huius

**47/** cartula commutacionis post tradita complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.



11.

30 marzo 984, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 35.

*Permuta tra il vescovo Sigulfo e Liutfredo negociator di case situate entro le mura di Piacenza. La cattedrale cedette una terra con casa situata nei pressi della chiesa di S. Faustino, ricevendo in cambio una terra con un'abitazione e mura nei pressi del mercato di Piacenza, detto anche Becaria.*

1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius nogetesimo hoctagesimo quinto,

2/ [ter]cio kalendas aprilis, indictione duodecima. Commutacio bone fidei esse contractu ut vicem encionis obti-

3/ -nead firmitate eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter dom-

4/ -nus Sigulfus, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie, necnon et Liutfredus negociator, filius quonam Ioanni. Ut

5/ in Dei nomine debeant dare, sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alterii vicissimi commutacionis

6/ nomine. In primis dedita c tradidit ipse domnus Sigulfus episcopum eidem Liutfredi negociator in commutacionis cau-

7/ -sa, id est pecia una de terra cum casa super abente iuris ipsis episcopio, qui est posita intra hanc civitate Placencia prope ecclesia

8/ sancti Faustini, quidem est pecia de terra cum eadem casa super abente per mensura iusta tabulas duas ac dimidia. Coe-

9/ -rit ei de duabus partibus terra ipse episcopio, da tercia parte terra et casa ipsius Liutfredi, da quarta parte

10/ via publica. Quidem et advicem recepit ipse domnus Sigulfus episcopus a parte sui episcopio ab eundem Liutfredus

11/ negociator meliorata causa sicut lex abet , id est pecia una de terra cum casa et muras super abente iuris

**12/** eidem Liutfredi negiciens qui est posita intra hanc civitate Placencia prope mercato publicio, qui dicitur Becari-

**13/** -a, quod est pecia ipsa de terra cum eadem casa et muras super abente per mensura iusta tabulas tres. Coerit ei da duabus

**14/** partibus terra et casa Adammi, da tercia parte via publica sibe que alii sunt coerentes. Has denique

**15/** casis et rebus ipsius supra nominatis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum supe -

**16/** -rioribus et inferioribus earum rerum qualiter supra mensura et coerencias leguntur in integrum, sibi unus alterii

**17/** per has paginas comutacionis nomine tradiderunt faciendum exinde a presenti die unus quis de co recepe-

**18/** -runt, tam ipsis quamque et subcessores vel eredes eorum, legaliter iure proprietario nomine quicquid voluerint aut pre-

**19/** -viderint sine omni uni alterius contradicione et sponponderunt sibi unus alterii quis co dederunt in integrum ab omni

**20/** omine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc previdendam commutacionem accenserunt super ipsis

**21/** rebus ad previdendum id est Adam diaconus de ordine ipsis sancte placentine ecclesie misso eidem pontifici ab eo directo, u-

**22/** -nasimul cum eodem Liutefredus seu cum bonos omnes estimatores qui estimarent, id sunt Aldo, qui et Bonizo et Lupus atque Rodul-

**23/** -fus, qui et Ozo, quibus omnibus estimantibus conparuit eorum et estimaverunt quod meliorata et ampliata

**24/** rem susiperet ipse domnus Sigulfus episcopus a parte sui episcopio ab eundem Luitefredus negociator quam in comuta-

**25/** -cione dedisset et legibus comutacio hec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut

**26/** subcessores vel eredes eorum, se de han comutacione removeve quesierint et non permanserint in ea om-

27/ -nia qualiter supera legitur, vel si ab unum quemquem ominem quis co dederunt in integrum non defensaverint, componant pars

28/ parti fidem servanti pena dublis ipsis casis et rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut value-

29/ -rint sub exstimacione intra hanc civitate in eisdem locis cum stipulacione subnixa. Unde due cartule

30/ comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

31/ Signum + manus suprascripto Liutefredi qui hanc comutacionis fieri rogavit ei que relecta est.

32/ + Ego Adam diaconus missus fui ut supra.

33/ Signum ++ manibus suprascriptorum Aldoni, qui et Bonizo, et Luponi, qui super ipsis casis et rebus accesserunt et estimave-

34/ -runt ut supra.

35/ + Ego Rodulfo, qui super ipsis casis et rebus accessi et

36/ estimavi ut supra.

37/ Signum +++ manibus Broningi, filius quondam Andrei, et item Andrei, filius quondam Laurencii atque Adelber-

38/ -ti filius quondam Antonini, legem viventes romana testes.

39/ + Farimundus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

40/ + Antoninus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

41/ + Sigefredus notarius sacri palatii rogatus subscripsi.

42/ + Teudero rogatus subscripsi.

43/ + Ego Addraldus notarius et iudex sacri palatii scriptor huius cartule co-

44/ -mutacionis post tradita complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

21 marzo 987, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 37.

*Permuta effettuata tra il vescovo Sigulfo e il prete Adelberto della chiesa dei SS. Antonino e Vittore. Sigulfo, per conto della chiesa episcopale, cede dei beni situati presso Turiano per ottenere in cambio diversi appezzamenti situati in locas et fundas Veglano et in Viculo seu in silva ubi Runcoveaere dicitur.*

1/ Hanni ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi nogetesimo octavogesimo septimo, duodecimo

2/ kalendae aprilis, indictione quintadecima. Commutacio bone fidei nossitur esse contractu ut vicem [empcionis ob-]

3/ tinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque et bona [convenit volun-]

4/ -tatem inter domnus Sigulfus, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie necnon et Adel[bertus presbiter]

5/ de ordine ecclesie sanctorum Antonini et Victori martire et confessor Cristi, fundata foris hanc [civitate Placenci]

6/ -a, qui professus est ex nacione sua legem vivere langobardorum. Ut in Dei nomine debeant dare, si[cut et a presen-]

7/ -ti dederunt ac tradiderunt, vicissimi sibi unum alteri per has paginas comutacionis [nomine. In pri-]

8/ -mis dedit ac tradidit is ipse domnum Sigulfus episcopus da parte ipsis episopio eidem Adelberti presbiter in [commuta-]

9/ -cionis causa, id sunt casis et rebus illis iuris ipsis episcopio quibus sunt positus in loco et fundo Turiano, et sunt [ca-]

10/ -sis et rebus ipsis per mensura iusta de sedimen et vites cum areis suarum iuges duas, de terris arabilis et pratis [iu-]

11/ -ges octo, de silvis ac stalares seu buscaleis atque castenetis iuges quinque. Quidem et ad vicem recep[it]

**12/** is ipse dominus Sigulfus episcopus a parte ipsis episcopo ab eundem Adelbertus presbitert similique comutacionis [causa]

**13/** [...] meliorata rex sicut lex abet, hoc sunt casis et omnibus rebus illis iuris ipsis Adelberti presbitero quibus [sunt po-]

**14/** -sitis in locas et fundas Veglano et in Viculo seu in Silva et ubi Runcoveaere dicitur [...]

**15/** [...] rebus ipsis de pre nominatas locas et fundas Veglano, Viculo, Silva et ubi Runcov[eare dicitur [sunt per men-]

**16/** -sura iusta de sediminas et areis ubi vites estant iuges due et perticas duas, de terris ara[bilis et pra-]

**17/** -tis iuges undecim, de silvis ac stalareis seu buscaleis atque gerbidis iuges tex. His denique ian [dicte casis]

**18/** et rebus de pre nominata locas et fundas Turiano, Veglano, Viculo, Silva et ubi Run[coveare dicitur]

**19/** supra nominatis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum superi[oribus et]

**20/** inferioribus suis qualiter supra mensura legitur et inter se comutaverunt sibi unum alteri per has paginas [co-]

**21/** -mutacionis nomine tradiderunt facientes exine unum quis de co receperunt, tam ipsi quamque et

**22/** subcessores vel eredes eorum, legaliter a presenti die iure proprietario nomine quod voluerint aut

**23/** previderint sine omni uni alterius contradicione e ponderunt se ipsi comutatores aut

**24/** ipsi quamque et subcessores vel eredes eorum suprascriptis casis et rebus quas ab in vicem comutacionis [...]

**25/**-runt pars parti omni tempore ab omni omine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit [et ad]

**26/** anc previdendam comutacione accesserunt super ipsis casis et rebus ad previdendum, id est item Adel-

**27/** -bertus presbitert de eadem ordine ipse sancte placentine ecclesie miso eidem pontifici ab eo directo, u-

**28/**-nacum bonos omnes estimatores qui ipsa rex estimarent, id sunt Tuniprandus et [Eroal-]

**29/** -dus iudices atque Arialdu notarius quibus omnibus estimantibus cumparuit eorum et estimaverunt

**30/** quod meliorata rex susiperet ipse domnum Sigulfus episcopus a parte ipsis episcopio ab eundem Adelber-

**31/** -tus presbiter quam dare et legibus comutacio et fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis,

**32/** ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se de anc comutacione remove quesierint et non

**33/** permanserint in ea omnia qualiter supra legitur, vel si ab unum quemquem omine quis co so supra comuta[cione]

**34/** nomine non dederunt in integrum ab in vicem non defensaverint, componat pas parti pena [du-]

**35/** -blis ipsis casis et rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub estimacione in

**36/** consimiles locas et pro onore episcopati eidem domni Sigulfi episcopi seu pro onore eidem

**37/** Adalberto presbitero nec eis licead ullo tempore nolle quod voluerint se quod ab eis semel [fac-]

**38/** -tum vel cum scriptum est inviolabiliter cumservare promiserunt cum stipulacione subnixa.

**39/** Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter

**40/** + Ego Adelbertus presbiter a me facta subscripsi.

**41/** + Ego Adelbertus presbiter qui misus fui ut supra.

**42/** + Tuniprandus iudex sacri palacii estimavi ut supra<sup>a</sup>.

**43/** + Eroaldus iudex sacri palacii estimavi ut supra.

**44/** + Arialdu notarius sacri palacii estimavi ut supra<sup>a</sup>.

**45/** Signum +++ manibus Giselberti, qui et Aenzo, et Erizoni atque Lamperti testes

**46/** + Gariardus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**47/** + Addraldus iudex sacri palacii rogatus subscripsi.

**48/** + Arostagnu rogatus subscripsi.

**49/** + Zangulfus notarius sacri palacii rogatus subscripsi.

**50/** + Antoninus iudex sacri palacii rogatus subscripsi.

**51/** + Ego Sigefredus notarius sacri palacii scriptor huius cartule

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

52/ commutationis pos tradita complevi et ded

17 novembre 988, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 38.

*Petrus arciprete e Agino arcidiacono di S. Giustina permutano dei terreni con i fratelli Racherio e Adelprando suddiacono della stessa chiesa. La canonica della chiesa cattedrale cedette terre arabili, prati e boschi, situati presso Godi, ottenendo dai due fratelli terre arabili, prati e boschi, localizzati a Canoleto, et ubi Noenta nominatur, prope [loco] que vocatur Casale Peredei.*

1/ + Hanno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi noventesimo octuagesimo octavo, quintodecima kalendas december, [indictione prima].

2/ Comutacio bone fidei nossitur esse contractu ut vicem emcionis obtinead firmitate eodemque nexu obl[icant contra-]

3/ -entes. Placuit itaque et bona cumvenit voluntate inter Petrus archipresbiter et sacrista et Agino archidiaconus et custod[em ecclesie]

4/ sancte Iustine, necnon et Racherius et Adelprandus, subdiaconus de eadem ordine, germanis filii quondam Gotefredi qui professierat legem vivere [romana].

5/ Ut in Dei nomine debeat dare, sicut a presenti dederunt ac tradiderunt, vicissimi sibi unus alteri comutacionis no[mine..]

6/ dederunt ipse Petrus archipresbiter et sacrista et Agino archidiaconus et custodibus, una per consensum aliarum fratrum canonicarum [...cano-]

7/ -nice eorum Racherii et Adelprandi sub diaconus in comtacionis causa, id sunt rebus illis iuris canonice ipsis sancte Ius[tine ecclesie]

8/ sitis in loco et fundo ubi Godi dicitur, et sunt rebus ipsius per mensura iusta de terris arabilis et pratiss iuges sex legi[time ...]

9/ stalareis et frascareis seu buscaleis iuges due legitime. Quidem et advicem receperunt his ipse Pe[trus archi-]

10/ presbiter et Agino archidiaconus ab eosdem Germanis ad parte eiusdem canonice meliorata causa sicut lex abet, id sunt [rebus i-]



**11/** -llis iuris ipsorum germanis quibus sunt positus in locas et fundas ubi Canoleto dicitur et hubi Noenta nominatur, prope [loco]

**12/** que vocatur Casale Peredei, et sunt rebus ipsis in ipsas loca per menura iusta de terris arabilis et pratis sex iuges septem legitime,

**13/** de silvis stalareis et buscaleis seu gerbidis iuges tres legitime. Has denique ian dictis rebus super nominat[es]

**14/** vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum q[uod]

**15/** supra mensura leguntur in integrum sibi unus alteri vicissim pars parti comutacionis nomine tradiderunt facientis [...]

**16/** in dem a presenti die unus quis de co receperunt, tam ipsi quamque et subcessores vel eredes eorum, legaliter iure proprietario no[mine]

**17/** quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alterius contradicione et sponderunt se sibi unus quis co dederunt in [integrum]

**18/** omni tempore ab omni omine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad anc previdendam comutacionem ac-

**19/** -cesserunt super ipsis rebu ad previdendum, id est Adelbertus presbiter de ordine ipsis canonice misso domni Iohanni archi-

**20/** -episcopus ad eo directo, una simul cu eosdem germanis seu cum bonos homines exstimatores qui estimarent, id sunt Arialus

**21/** notarius et Adelbertus seu Adam quibus omnibus exstimantibus cumparuit eorum et exstimant

**22/** cumparuit eorum et exstimaverunt quod meliorata rem suscipuerunt ipse Petrus Archipresbiter et Agino archi[di-]

**23/** -aconus ab eosdem Racherius et Adelprandus subdiaconus germanis et quam incomutacionem dedissent et le-

**24/** -gibus comutacio ec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel [eredes]

**25/** eorum, se de anc comutacionem remove querierint et non permanserint in ea omnia qualiter super legitur, vel si [ab unum]

**26/** quemquem ominem quis co dederunt in integrum non defensaverint, componant pars parti fidem servandi pena dublis ipsis

**27/** sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub exstimacione in consimile locas et pro honore eorum

**28/** seu iusta eadem lege romana nec eos licead ullo tempore nolle quod voluerunt set quod ad eos semel factum vel

**29/** conscriptum est sub ius iurandum inviolabiliter conservare promiserunt cum stipulacione subnixa. Un[de]

**30/** due cartule comutacionis huno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**31/** + Ego Racherius in hanc cartula commutacionis a nobis facta subscripsi.

**32/** Ego Adalprandus subdiaconus in anc cartula comutacionis a nobis facta subscripsi.

**33/** Ego Adelbertus presbitert missus fui ut supra.

**34/** + Ego Arialdus notarius sacri palacii super ipsis rebus accessi et exstimavi ut supra.

**35/** Signum ++ manibus suprascripti Adalberti et Adami, qui super ipsis rebus accesserunt et exstimaverunt ut supra.

**36/** Signum +++ manibus Romani et Lamperti atque Grimaldi, legem viventes romana testes.

**37/** Signum + manus Adelberti de civitate Placencia teste.

**38/** + Antoninus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**39/** + Ego Sigefredus notarius sacri palacii scriptor huius cartule comutacionis per datali-

**40/** -cia Lanfranki comes pos tradite complevi et dedi.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

14.

3 gennaio 989, Pavia

Copia. P.M. Campi, *Dell' Historia ecclesiastica di Piacenza*, vol. I, pp. 493-494, n. LIX.

*Permuta tra Giovanni Filàgato, Arcivescovo di Piacenza e abate di Nonantola, con Gundeberto, magister monete della zecca di Pavia. Vengono scambiate due terreni interni alla città di proprietà del monastero di S. Salvatore di Nonantola, in cambio di un terreno nei pressi della porta qui dicitur da ponte.*

Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi

Nongentesimo, octuagesimo nono, tertio die

Mensis Genuarii, indictione secunda. Commutatio

bone fidei noscitur esse contractum, ut vicem empt-

-ionis optineat firmitatem, eodemque nexu obligant con-

-trahentes. Placuit itaque, bona convenit voluntate

Inter Dominus Ioannes Archiepiscopus Sancte Pla-

-centine Ecclesie, et Abb. Monasteri S. Silvestri, siti

Nonantul, necnonet Gundefredus, qui et Azo, ma-

-gister monete, filius bo: mem: Petri, qui professus est

Ex natione sua lege vivere Longobardorum, ut in Dei

Nomine debeant dare, sicut et à presenti dederunt,

ac tradiderunt sibi vicissim unus alteri, commutatio-

-nis nomine; in primis dedit ipse Dominus Ioannes Ar-

-chiepiscopus, et Abbas, eidem Gundefredo in causa

Commutationis, id sunt petias duas de terras iuris ip-

-sius Monasteri, quibus esse videntur intra hanc Tici-

-nensem Civitatem, ad loco, ubi Cella dicitur, prope  
 Basilica Sancte Dei genitricis Mariae, quae nominatur  
 Capella de Leonardo, prima petia de terra est per men-  
 -sura iuxta tabulas duas, et pedem undecim, coeret ei  
 Da una parte terra ipsius Monasteri, quod in sua re-  
 -servavit potestate, ad alia ingresso communo, qui  
 Pergit usque in via publica, et ad puteum, seu à pre-  
 Dicta Cappella, et de reliquis duabus partibus casa  
 Prope terra à predicta Gundefredi, et Boniprandi,  
 qui et Bonizo; secunda petia de terra est per mensura  
 iusta pede uno, coeret ei da una parte casa et terra  
 Uberti, de alia parte predicto ingresso, da tertia parte  
 Predicta via publica.

Quidem et advicem recepit ipse Donnus Ioannes  
 Archiepiscopus, et Abbas ab eundem Gundefredi à  
 Parte ipsius Monasteri meliorata rem, sic lex habet,  
 id una petia de terra iuris ipsius Gundefredi , quibus  
 esse videntur intra hanc civitatem Ticinensem prope  
 porta, qua dicitur da ponte, ubi desuper ipsa petia de  
 terra alienū edificiū nunc habet, quod est petia ipsa de  
 terra per mensura iusta tabulas tres, coheret ei da una  
 parte terra Azzoni, de alia parte Restani, da tertia  
 parte  
 parte Restani, de quarta parte terra ipsius Gūdefredi,  
 quod in sua reservavit potestate, proprietario iuri, si-  
 -bique alij sunt coherentes; has denique iamdictas pe-

-tias de terra intra hanc urbem supra nominatas, vel  
 Commutatas unàcum accessionibus, et ingressionibus  
 Earum per iamdictum ingresso ad predictum puteum,  
 Et ad iam dicta Capella eundi, et redeundi die, no-  
 -ctuq; eidem Gundefredi necesse fueri, seu cum superio-  
 -ribus, et inferioribus earum rerum, qualiter sup men-  
 -surat. et coherentiat. legitur sibi unus alteri pars par-  
 -ti, per hanc carta comutacionis nomine tradide-  
 -runt, facientes exinde à presenti die tam ipsi, quamq;  
 et successores, vel heredes eorum legaliter proprieta-  
 -rio nomine quicquid voluerint, aut previderint sine  
 Omni uni alterius contradicione, et sponderunt  
 Seipsis commutatores, seipsis suorum successores, vel  
 Heredes eorum predictis rebus, qui ad invicem com-  
 -mutationis nomine tradiderunt, ins. ins. omni tempo-  
 -re ab homine defensare quidem, ac ut ordo legis depos-  
 -sit. Et ad hanc providendam commutationem acces-  
 -serunt super ipsis rebus ad providendum Ilderadus  
 misso Donni Teodaldi Marchio, et Comes Comitatu  
 Motinense, et Adelbertus Clericus misso eidem Dōno  
 Ioanni Archiepiscopo et Abbati ab eo directo,, unà  
 simul cum bonos homines exstimatores, id sunt Rolan-  
 -dus fil. q. Riculfi , et Petri fil. q. Dominici, seu Ro-  
 -maldus fil. q. Giselberti, quibus omnibus exstimanti-  
 -bus comparuit eorum exstimaver, quod melioratas  
 res susciperet ipse Donnus Ioannes archiepiscopus , et

Abbas ab eundem Gundefred, à parte ipsius Monaste-  
 -ri , quam dare et legibus commutatio ipsa, et fieri  
 potuisset, de quibus et pena inter se posuerunt, ut si  
 qui ex ipsis , aut sucessores, vel heredes eorum pre-  
 -dictis rebus, qui ad invicem commutationis nomine  
 tradiderunt, in in non defensaverint, componant pars  
 parti pena duplis ipsas petias de terra, sicut pro tem-  
 -pore fuerint melioratas, aut valuerint sub exstimatio-  
 -ne intra hanc urbem in consimile loco. Unde due  
 cartule commutationis uno tinore scripte sunt.

Actum Civitate Ticinensem feliciter.

Signum sss. manibus suprascripto Gundefredi magi-  
 -ster monete, qui hanc commutationis fieri ro-  
 -gavi, eique relecta est Ilderadus fui ut supra.

Signum sss. manibus suprascriptorum Rolandi, et  
 Petri, seu Romaldi qui ipsis rebus accesserunt , et  
 extimaverunt, ut supra.

Signum sss. manibus Dominici Notarius Sacri Pa-  
 -latij rogatus subscripisi.

Signum sss. manibus Ingelbertus Notarius Sacri Pa-  
 -latij rogatus subscripsi.

Signum sss. manibus Astulfus Iudex Sacri Palatij  
 rogatus subscripsi

Signum sss.manibus Stefanus Iudex Sacri Palatij  
 rogatus subscripsi.

Ego Vualbertus rogatus testes

Sign..... Vuaribertus Notarius, et Iudex

Sacri Palatij, scriptor huius car commutationis

post tradita complevi, et dedi.

15 ottobre 991, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permutate 40.

*Permuta effettuata tra l'arcivescovo Giovanni Filàgato e il prete Martino. L'episcopo piacentino cede una terra con un muro situato nel suburbio della città di Piacenza, ricevendo in cambio una casa scandola tecta presso Pontenure, lungo la via Romea.*

- 1/ [+ in] nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eis no-gentesi-
- 2/ [-m]o nonagesimo, quintodecimo die mense october, indictione quarta. Comutacio bo-
- 3/ [ne f]idei nossitur esse contractum ut vicen encionis obtinead firmitatem eodemque nexu
- 4/ [o]blicant contraentes. Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter donnus
- 5/ Iohannis vir venerabilis archiepiscopus sancte placentine ecclesie, necnon et Martinus presbiter
- 6/ de ordibe ipsis sancte placentine ecclesie et filius quondam Iohanni. Ut in Dei nomine debead dare, sicut et ad
- 7/ presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alteri vicissim comutaciois nomine. In primis
- 8/ dedit ac tradidit his ipse donnus Iohannis archiepiscopus eidem Martini presbiter in comutacionis
- 9/ causa, id est pecia una de terra vacua cum in parte muro ubi exstat iuris ipsis archi-
- 10/ episcopio qui est posita foris suburbio istius civitatis Placencia, iusta muro istius civitatis, et est
- 11/ per mensura iusta tabules sex legitime. Coerit ei da duabus partibus terra ipsis archiepiscopio
- 12/ da tercia parte predicto muro, da quarta parte via publica. Quidem et ad vicem recepit his
- 13/ ipse donnus Iohannis archiepiscopus, ad parte ipsis archiepiscopio, ad eodem Martinus presbiter melio-
- 14/ [-ra]ta causa sicut lex abet, hoc est pecia una de terra cum casa scandola tecta super
- 15/ [ab]ente iuris eidem martini presbiter qui est posita in loco et fundo Pontenure, iusta strada
- 16/ [ro]mea et est per mensura iusta tabulas tredecim legitime. Coerit ei da una parte ter-



- 17/ -ra sancti Antonini et in parte Widoni, de alia parte terra Ermogausi et Iohanni germanis
- 18/ da terciā parte rio, da quarta parte predicta strada romea, sibe que aliis sunt coere[n]-
- 19/ -tes. Has denique rebus ipsis supra nominatis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum
- 20/ seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter super mensura et coerencia legitur in integrum.
- 21/ Sibi unus alteri pars parti comutacionis nomine tradiderunt facientes exinde a presen-
- 22/ -ti die unus quis de co receperunt, tam ipsis quamque et subcessores vel eredes eorum, legali-
- 23/ -ter iure proprietario nomine quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alteri
- 24/ contradicione et sponderunt sibi unus alteri quisco dederunt in integrum ab omni omi-
- 25/ ne defensare quidem et ut ordo legis depossit, et ad hanc previdendam comutacione
- 26/ accesserunt super ipsis rebus ad previdendum, id est Gerardus diaconus et vicedomino de or-
- 27/ -dine ipsis sancte placentine ecclesie, misso eidem pontifici ab eo directo,, unasilul cu meo-
- 28/ -dem Martinus presbiter seu cum bonos omnes exstimatores qui exstimarent, id sunt Mar-
- 29/ -tinus et Bonizo atque Addammi negociatores, quibus exstimantibus conparuit
- 30/ [eo]rum et exstimaverunt quod meliorata ren sussiperet ipse donnus Iohannis archiepiscopus
- 31/ ad parte ipsius archiepiscopio ab eundem Martinus presbiter quam in comutacione dedisset
- 32/ et legibus comutacio ec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerint ut quis, ex ipsis
- 33/ aut subcessores vel eredes eorum, se de anc comutacione remove quesierint et non
- 34/ permanserint in ea omnia qualiter supra legitur, vel si ab unum quemquem omnia quis dederunt in integrum
- 35/ non defensaverint, componant pars parti fidem servanti pena dublis ipsis rebus
- 36/ sicut pro tempore fuerit melioratis aut valuerint sub exstimacione in con similes
- 37/ [l]ocas cum stipulacione subnixa. Unde due cartule comutacionis
- 38/ uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.
- 39/ + Martinus presbitert in hac comutacione a me facta subscripsi.
- 40/ + Ego Gerardus diaconus et vicedomino misus fui ut supra.

41/ Signum +++ manibus supracripti Martini et Bonizoni atque Addammi negociato-

42/ -res, qui supra ipsis rebus accesserunt et estimaverunt ut supra.

43/ Signum +++ manibus Ingezoni et Vitali atque Dominici testes.

44/ + Farimundus iudex sacri palaci rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

45/ Giselbertus rogatus subscripsi.

46/ + Antoninus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

47/ + Ego Arialduus notarius et iudex sacri palacii

48/ scriptor huius cartula comutacionis

49/ pos tradita complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

16.

10 ottobre 994, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 41.

*Permuta di beni tra l'arcivescovo Giovanni Filàgato e il prete Ariulfo. La chiesa piacentina cede diversi beni presso Casale Romani, Speteni, Stradiniano, ricevendo da Ariulfo alcuni appezzamenti Coani e Plauciano. Oltre a questo, viene ceduta alla cattedrale un terreno con casa dentro la città, nei pressi della chiesa di S. Gervasio.*

1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius nogetesimo nonagesimo quarto, decimo die mense octobris [indictione septima].

2/ Comutacio bone fidei nossitur esse contractu ut vican encionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. P[lacuit itaque bona]

3/ convenit voluntatem inter donnus Iohannis, vir venerabilis, archiepiscopus sancte placentine ecclesie, necnon et Ariulfus presbiter de ordine ipsis sancte placentine [ecclesie].

4/ Ut in Dei nomine debeat dare, sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alteri vicissim comutacionis nomine. In primis dedit [i-]

5/ -s ipse donnus Iohannis archiepiscopus eidem Ariulfi presbiter in comutacionis causa, id sunt casis et rebus illis iuris ipsis episcopio sancte placentine [ecclesie, quibus sunt]

6/ positis in locas et fundas Casale Romani et in Speteni, Stradiniano [...] de sedimen cum casa et tordo super abente et areis ubi vite exstant [iuges ..]

7/ et perticas decem de terris arabilis, iuges quatuor et perticas duas legitime. Quidem et ad vicem recepit ipse donnus Iohanni archiepiscopus ad parte i[psis ar-]

8/ -chiepiscopio ab eundem Ariulfus presbiter meliorata causa sicut lex abet, hoc sunt casis et rebus illis iuris eidem Ariulfi quibus sunt positis [in locas]

9/ [et] fundas Coani et in Plauciano, et sunt ipsis rebus per mensura iusta de sedimen cum [...]ras super abente et areis in vites exstant [perticas..]

10/ de terris arabilis et pratis iuges octo et perticas quatuor, de silvis stalaris seu buscali atque gerbidis iuges duas et perticas sex, sive p[ecia de]

**11/** terra cum casa super abente iuris eidem Ariulfi presbiter que est posit intra hanc civitate Placencia, prope ecclesia sancti Gervasii et est per [mensura iusta]

**12/** tabula una et pedes quatuor. Coerit ei da una parte terra e casa Angelberti, de alia parta terra Giselberti comes palaci, da t[ercia parte... da quarta par-]

**13/** -te via publica, sibe que aliis sunt coerentes. Has denique rebus ipsis supra nominatis vel comutatis unacum accesionibus et ing[ressoras]

**14/** earum vel cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter supra mensura et in aliqua coerencia legitur in integrum sibi unus pars parti comutac-

**15/** -ionis nomine tradiderunt facientes exinde a presenti die unus quis de co receperunt, tam ipsis quamque subcessores vel eredes eorum, legaliter iu-

**16/** -re proprietario nomine quicquid voluerint aut previderint sine omni una alteriis contradicione et sponponderunt sibi unus alterii q[uis co]

**17/** dederunt in integrum ab omni omine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad anc previdendam comutacionem accesse[runt]

**18/** super ipsis rebus ad previdendum, id est Gerardus, diaconus de ordine ipsis sancte placentine ecclesie, misso eidem pontifici ab eo dire[cto in-]

**19/**-simul cum eodem Ariulfus presbiter seu cum bonos omnes exstimatores, qui exstimaverint, id sunt Vitale negociator et Acto[ni]

**20/** atque Addami, quibus omnibus exstimantibus comparuit eorum et exstimaverunt quod meliorata et ampliata ren sussiperet [ipsis don-]

**21/** -nus Iohanni archiepiscopus ad parte ipsis archiepiscopio ab eodem Ariulfi presbiter quam in comutacione dedisset et legibus comutacio ei fieri pos[set.]

**22/** De quibus et pena inter se posuerint ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se de anc comutacione remove re quesierint et non per-

**23/** -manserint in ea omnia qualiter supra legitur, vel si ab unum quemquem hominum quis co dederunt in integrum non defensaverint, componant

**24/** pars parti fidem servandi pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valueris sub exstimacione [...] in [hanc]

**25/** civitate quamque et foris in consimiles locas cum stipulacione subnixa. Unde due cartule comutacionis uno tinore s[cripte]

**26/** sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**27/** + Ego Ariulfus presbiter anc cartula comutacionis a me facta subscripsi

**28/** + Ego Gerardus diaconus et vicedomino misus fui ut supra.

**29/** Signum +++ manibus suprascripti Vitali negociator et Atoni atque Addammi, qui super ipsis rebus accesserunt et exstimaverunt ut supra.

**30/** Signum +++ manibus Ursoni, Bonizoni atque Martini testes.

**31/** + Antoninus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**32/** + Farimundus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**33/** Giselbertus rogatus subscripsi.

**34/** + Ego Arialdus notarius et iudex sacri palatii scriptor huius cartule comutacionis post tradita

**35/** complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

11 febbraio 995, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 42.

*Permuta tra l'arcivescovo Giovanni Filàgato e il prete Sigezo del fu Radaldo, di terre interne alla città di Piacenza. Il presbitero riceve una terra vacua di precedente proprietà della canonica dell'arcidiocesi nei pressi della basilica S. Giuliano, alla quale cede una terra con casa e mura nei pressi della Porta Nuova.*

**1/** + In nomine Domini et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius noventesimo nonagesimo quinto, unde-

**2/** -cimo die mense februari, indictione hoctava. Comutacio bone fidei nositur esse contractum ut vican encionis obtinea firmi-

**3/** -tatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona convenit voluntatem inter donnus Iohannes, vir venerabilis, ar-

**4/** -chiepiscopus sancte placentine ecclesie, necnot et Sigezo presbiter de ordine ipsius ecclesia et filius quondam Radaldi. Ut in Dei nomine debea dare, sicut

**5/** a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus altri vicissim in comutacionis nomine. In primis dedit ac tradiderit [is ipse]

**6/** donnus Iohannes ab eundem Sigerzo presbiter in comutacionis causa, id est pecia una de terra vacua iuris ip[sis]

**7/** canonici sancte placentine ecclesie, qui est posita intra an civitate Placencia, non multo longe de basilica sancti Iuliani, et est pecia [ips-]

**9/** [-a de] terra vacua per mensura iusta tabula una legitima et dimidia. Coerit ei de duambus partibus vies publices, de tercia par-

**10/** -te terra Martini, de quarta parte terra Adammi. Quidem et advican recepit is ipse donnus Iohannes archiepiscopus ad parte ip-

**11/** -sius canonci ab eundem Sigezo presbiter meliorata causa sicut lex abet, id est pecia una de terra cum casa et muras super

**12/** abente iuris ipsius Sigezoni presbiter, qui est posita intra anc civitate Placencia, non multo longe da porta qui dicitur nova, et est pecia

**13/** ipsa de terra cum eadem casa ac muras super abente per mensura iusta tabules due legitime et pedes dui. Coerit ei de una

**14/** [p]arte terra Sigezoni, de alia parte ingresso, de tercia parte terra Dominici, de quarta parte via publica, sibe que ali-

**15/[-i]** sunt ab omnis coerentes. As denique pecies ipses de terra superius nominates vel comutates unacum accessionibus et in-

**16/** -gressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius mensura et coerencias leguntur [in integrum sibi]

**17/** unus alteri pars pagina comutaci nomine tradiderunt facientes exinde a presenti die unus quis de co receperunt,

**18/** tam ipsos quamque et subcessores vel eredes eorum, legaliter iure proprietario nomine quicquit voluerint previderit sine

**19/** omni uni alterius contradicione et sposponderunt sibi unus alterii quis co dedrunt in integrum ab omni omine defensa-

**20/** -re. Quidem et ut odo legis deposit et ad anc previdendam comutacionis nomine accesserunt super ipses pecies de terra

**21/** id est Aribertus subdiaconus de ordine ipsius ordine ecclesie misus eidem donni Iohanni archiepiscopus, unasilum cum ab eodem Sigezo presbiter se-

**22/** -u cum bonos homines estimatore qui estimarent ipse pecies de terra, id sunt Bonizo, et item Bonizo seu Iohanni,

**23/** quibus omnibus estimantibus cumparuid eorum estimaverunt quod meliora ren susipere is ipse donnus Iohannes ar-

**24/** -chiepiscopus ab eundem Sigezo presbiter quam in comutacionis dedisem et legibus comutacio ec fieri poset. De quibus ec pena

**25/** inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se de anc comutacionis remove quesierint in ea

**26/** omni nonpermanserint qualiter superius legitur, vel si ab unus quemque ominem quis co dederunt in integrum non defensare, conponat

**27/** pars parti fide servandi pena dublis ipses pecies de terra sicut pro tempore fuerit meliorates aut valuerit

**28/** subestimacione intra anc civitate in consimile loco et nec mihi cui supra Sigezoni presbiter lice a ullo tempore nolle

**29/** quod voluisse quod ad me semel factum vel con scriptum est sub ius iurandum inviolabiliter conservare promitto

**30/** cum stipulacione subnixa. Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia.

**31/** Feliciter. Ego Sigezo presbiter in ac cartula commutacionis a me facta subscripsi.

**32/** Signum +++ manibus suprascripti Bonizoni et ite Bonizoni seu Iohanni, quia super ipses pecies de ter-

**33/** -ra accesserunt et estimaverunt ut supra.

**34/** Signum +++ manibus Bonizoni et item Bonizoni seu Iohanni de civitate Placencia, lege viventes

**35/** langobardorum testes.

**36/** Signum ++ manibus Everardi et Ansaldi, lege viventes romana testes.

**37/** + Ego Teuzo notarius sacri palatii scriptor uius cartule comu-

**38/** -tacionis post radita complevi et dedi.



18.

15 aprile 995, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 43.

*Permuta effettuata tra l'arcivescovo Giovanni Filàgato e il presbitero Ariulfo. L'arcivescovo agisce per conto della canonica della chiesa cattedrale di Piacenza, cedendo una terra con casa e mura interna alle mura cittadine e nei pressi della porta S. Antonino. In cambio, Ariulfo cede una terra interna a Piacenza – vicino alla basilica di S. Sebastiano -, una di terra arabile nella canpanea placentina presso Cervarecia, e infine diverse terre arabili, vite e boschi poste in Vico Aucioni.*

**1/** + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius no-gentesimo nonage-

**2/** -simo quinto, medienter mense aprelis, indictione hoctava. Comutacio bone fidei nositur esse contractum

**3/** ut vicem encionis obtinea firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona con-

**4/** venit voluntatem inter donnus Iohannes, vir venerabilis, archiepiscopus sancte placentine ecclesie necnon et

**5/** Aririulfus presbiter de ordine sancte placentine ecclesie et filius quondam Aldoni. Ut in Dei nomine de-bea

**6/** dare, sicut a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alteri vicissim in comuacionis nomine. In

**7/** primis dedit ac tradidit is ipse donnus Iohannes archiepiscopus eidem Ariulfi presbiter in comuta-

**8/** -cionis causa, hoc est area una de terra cum casa et muras super abente iuris canonice ipsius sancte placenti-

**9/** -ne ecclesie quibus est posita intra anc civitate Placencia, prope porta qui dicitur sancti Antonini, et est a-

**10/** -rea ipsa de terra cum eadem casa et muras super abente er mensura iusta tabules quatuor legitime.

**11/** Coerit ei de uno lato et uno caput vias publicas, de alio lato terra et casa Petri presbitero et in aliquit

**12/** terra Ingezani femina, de alio caputi terra Gislani, conius Rozoni. Quidem et ad vicem rece-

13/ -pit is ipse donnus Iohannes archiepiscopus ab eundem Ariulfus presbiter ad parte ipsius

14/ canonice meliorata rerum sicut les abet, hoc sunt area due de terra iuris ipsius Ariul-

15/ -fi presbiter, una ex ipsa est posita intra anc civitate Placencia prope basilica sancti Sebastiani,

16/ alia, que est aratoria, foris in eadem canpanea partibus Cervarecia adque casis et rebus illis [si-]

17/ -milique iuris ipsius Ariulfi presbiter quibus sunt positus in loco et fundo Vico Aucioni, et est [peci-]

18/ -a ipsa de terra de intra civitate per mensura iusta tabules due legitime. Coerit ei d[e]

19/ una parte ingresso comuno, de alia parte terra sancti Salvatoris, de reliquis duabus partibus terra Adammi.

20/ Ian dicta alia area de terra aratoria qui est forsi eadem civitate est per mensur iusta perticas sex le-

21/ gitime. Coerit ei de una a parte terra sancti Silvestri, de alia parte Iohanni iudes, de tercia parte

22/ terra ipsius sancte placentine ecclesie. Predictis casis et rebus de odem loco et fudo Vico Aucioni sunt

23/ per mensura iusta de sedimen et vites cum area suarum perticas decem legitime, de terris arabilis

24/ iuges trex legitime, de silvis ac stalareis seu busscaleis cum areis suarum iuges

25/ duas legitime. As denique casis et rebus ipsis superius nominatis vel comu-

26/ -tatis unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus ea-

27/ -rum rerum qualiter superius mensura et in aliquit coerencias leguntur in integrum. Sibi unus alte-

28/ -ri pars paginas comutacionis nomine tradiderunt facientes ex inde a presenti die unus quis

29/ de co receperunt, tam ipsis quamque et subcessores vel eredes eorum, legaliter iure proprietario

30/ nomine quicquit voluerint aut previderint sine omni una alterius contradicione et sponde-

31/ -runt se sibi unus alteri quis sco ut supra comutacionis nomine tradiderunt ab omni omi-

32/ -ne defensare. Quidem et ut ordo legis deposit et ad anc previdendam comutacionis accesserunt super ip-

33/ -sis casis et rebus ac previdendum, id est Aribertus sub diaconus de ordine ipsius ecclesie, misus eidem don-

34/ -ni Iohanni archiepiscopus ab eo directo,, unacum eodem Ariulfus presbiter, seu cum bonos omnes

- 35/ estimatores qui ipsas rex estimarent, id sunt Gerardus iudex et Tado seu Gari-
- 37/ -verti quibus omnibus estimantibus cum paruid eorum et estimaverunt quod meliorata rem su-
- 38/ -sipere ipse Iohannes archiepiscopus ad parte ian dicta canonica sancte placentine ecclesie quam
- 39/ dare et legibus comutacio et fieri poset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut sub-
- 40/ -cessores vel eredes eorum, set de anc comutacionem remove re questierint et non permanse-
- 41/ -rint in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab unum quemquem ominem quis sco dederunt in integrum, conpo-
- 42/ -nam pars parti fide servandi pena dublis ipsis casis et rebus sicut pro tempore fuerint melio-
- 43/ -ratis valuerint sub estimacione intra anc civitate et foris in con similes locas et nec mihi
- 44/ cui supra Ariulfi presbiter licea ullo tempore nolle quod volui se quod a me semel factum vel con
- 45/ scriptum est inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione subnixa unde due cartule comu-
- 46/ tacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.
- 47/ + Ego Ariulfus presbiter in ac cartula comutacio-
- 48/ -nis a me facta subscripsi.
- 49/ Ego Aribertus sub diaconus missus fui ut supra.
- 50/ + Gariardus iudex sacri palaci estimavit ut supra.
- 51/ + Tado estimavit ut supra.
- 52/ Signum + manus suprascripto Gariverti qui estimavi ut supra.
- 53/ Signum +++ manibus Adreverti et Petri seu Martini de civitate Place-
- 54/ -ncia, lege viventes romana testes.
- 55/ Signum ++ manibus Domnici et Iohanni testes.

**56/** + Antoninus iudex sacri palatii rogatus

**57/** subscripsi<sup>a</sup>.

**58/** + Ego Teuzo notarius sacri palatii scriptor

**59/** uius cartule comutacionis post radita comple-

**60/** -vi et dedi.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

19.

11 marzo 998, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permutate 44.

*Permuta tra il vescovo Sigefredo e Bonizo negociator e figlio del fu Lupone di alcuni terreni situati a S. Giorgio. La cattedrale scambiò una pecia de terra aratoria della canonica, ricevendo da Bonizo un terreno nel medesimo luogo.*

**1/** + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Tercius Otto, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius

**2/** Deo propicio secundo, undecim die mense marcii, indictione undecima. Comutacio bone fidei nositur esse con-

**3/** -tractum ut vicem encionis ottineat firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona conve-

**4/** -nit voluntatem inter donnus Sigefredus, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie, nec non Bonizo nego-

**5/** -ciens filius quondam Luponi, qui profetebat se ex nazione sua lege vivere romana. Ut in Dei nomine debeat dare, sicut

**6/** et a presenti dederunt ac tradiderunt, vicisim sibi unus alteri comutacionis nomine. In primis dedit itse don-

**7/** -nus Sigefredus episcopus eidem Bonizoni in comutacionis causa, hoc est pecia una de terra aratoria iuris ip-

**8/** -sius canonice episcopio, quibus est posita in loco et fundo ubi Sancto Georgio dicitur, quod est pecia ipsa de terra per mensura iusta [perti-]

**9/** [-ca una] legitima et tabules quatuor. Coerit ei da duabus partibus terra predicto Bonizoni, de tercia parte terra suprascripto sancti

**10/** [Ge]orgi, da quarta parte percurit rio. Quidem et at vicem recepit is ipse donnus Sigefredus episcopus ab eodem Boni-

**11/** -zo a parte ipsus canonice meliorata rex sicut lex abet. Hoc est pecia una de terra quod est sedimen iuris ipsius Bo-

**12/** -nizoni, quibus esse videntur in predicto loco Sancto Georgio, quod est una pecia ipsa de terra per mensura iusta pertica una

**13/** legitima et tabules octo. Coerit ei da una parte fosato de castro ipsius loci, da alia parte terra Andrei,

**14/** da tercia parte ipsius sancti Georgi sibe que alii sunt coeretes. As denique ian dictas pecias de terra superius nomi-

**15/** -natas vel comutatas unacum accesionibus et ingressoras earu seu cum superioribus et inferioribus earum,

**16/** qualiter superius mensura et coerencias legitur, et inter se comutaverunt sibi unus alteri pars parti comutaci-

**17/** -onis nomine tradiderunt facientes exinde unus quis de co comutacionis nomine receperunt, tam ip-

**18/** -sis quaque et sucesoribus vel eredes eidem Bonizoni, iure proprietario nomine quitquit voluerint aut previ-

**19/** -derint sine omni uni alterius contradicione et sponderunt se ipsi comutatores, tam ipsi quamque et

**20/** sucesores vel eredes eidem Bonizoni, quis co dederunt in integrum omni tempore ab omni omine defen-

**21/** -sare. Quidem et ut ordo legis deposit et ad anc previdendam comutacione accenserunt super ipses pe-

**22/** -cies de terra, id est Iohannes sub diaconus de ordine ipsius episcopio et missus eidem Sigefredi episcopus ab eo direc-

**23/** -to, unasilum cum bonos ominos estimatores qui estimarent, it sunt Gisulfus notarius et Bruningus seu

**24/** Madelbertus, quibus ominibus estimantibus comparuit eorum estimaverunt quod meliorata rexreciperet

**25/** itse donnus Sigefredus episcopus at parte parte ipsius canonice quan dare et legibus comutacio ipsa ec fieri

**26/** poset. De quibus et pena inter se posuerint, componam pars parti fidem servandi pena dublas ipsas

**27/** pecias de terra sicut pro tempore melioratis aut voluerit sub estimacione in con simile lo-

**28/** -co cum stipulacione subnixa. Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum

**29/** civitate Placencia. Feliciter.

- 30/** Signum + manus suprascripto Bonizoni qui am cartula comutacionis fieri rogavit ei que relec-
- 31/** -ta est.
- 32/** Iohannis sub diaconus missus fui ut supra.
- 33/** + Gisulfus notarius super ipsis rebus accessit et estimavit ut supra.
- 34/** Signum ++ manibus suprascriptorum Bruningi et Madelberti qui suer ipsis rebus accese-
- 35/** -runt et estimaverunt ut supra.
- 36/** Signum +++ manibus Adelberti, qui et Albizo, et Iohanni seu Gariar-
- 37/** -di, legem viventes romana testes.
- 38/** Signum ++ manibus Ripezoni et Gotefredi testes.
- 39/** + Ego Grimaldus notarius sacri palacii
- 40/** scripsi post radita complevi et dedi.

31 agosto 1001, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio del capitolo della cattedrale, [Cantonale I] Cass. 12, permuta 36.

*Permuta di beni tra Sigefredo, vescovo di Piacenza, e Radino, qui et Rozo vocatur. L'episcopo cedette un terreno situato presso Campaniola. In cambio Radino scambiò due terre arabili situate a Linari.*

- 1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Tercius Otto, gracia Dei inperator  
 2/ augustus anno imperii eis Deo propicio sexto, pridie kalendas setembre, indictione quarta de-  
 3/ -cima. Comutacio bone fidei noositur esse contractum ut vicem encionis obtineat fir-  
 4/ mitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit atque et bona convenir voluntatem in-  
 5/ -ter Sigefredus vir venerabilis episcopus sancte placentine ecclesie, necnon et Radino, qui et Ro-  
 6/ zo vocatur, filius quondam Martini. Ut in Dei nomine debeant dare, sicut a presenti dederunt ac tradi-  
 7/ -derunt, vicissim sibi unus alterii comutacionis nomine tradiderunt. In primi dedit ipse don-  
 8/ -nus Sigefredus episcopus eidem Radini in comutacionis causa, id est pecia una de terra arato-  
 9/ -ria iuris ipsius episcopio qui est posita in loco et fundo Campaniola, quid est pecia ipsa de terra per  
 10/ mensura iusta perticas trex. Coerit ei da duabus partibus terra ipsius episcopio, da tercia parte via  
 11/ da quarta parte terra ipsius Radini, quidem et at vicem recepit ipse donnus Sigefredus  
 12/ episcopus ad parte ipsius episcopio ab eundem Radinus meliorata rex sicut lex abet. Hoc sunt  
 13/ pecias duas de terra aratories iuris ipsius Radini quibus sunt positas in loco et fundo Li-  
 14/ -nari, quod sunt pecias ipsas de terra ambe insimul per mensura iusta perticas quatuor  
 15/ et dimidia. Coerit ei ut prima pecia de terra da una parte terra sancti Petri sita in Campaniola  
 16/ da alia parte terra Bentoni, qui et Adelberto, et Albizoni germani ipsius Radini, da tercia par-



- 17/ -te terra Ragandulfi. Ad secunda pecia de terra corit ei da una parte terra ipsius sancti Petri,
- 18/ da alia terra Gandulfi, da tercia parte terra Albizoni et Benzoni germanis ip-
- 19/ -sius Radini, da quarta parte terra Aliherii et sui germanis, sibe que alii sunt coe-
- 20/ -rentes. As denique ian dictis rebus supra nominatis vel comutatis unacum accesionibus
- 21/ et ingressoras seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter supra mensura et
- 22/ coerencias legitur in integrum sibi unus alteri comutacionis nomine tradiderunt facientis exin-
- 23/ -de unus quis de co receperunt, tam ipsi quamque et sucesores vel eredis eidem Radini, legaliter
- 24/ iure proprietario nomine quicquit voluerint aut previderint aut previderit sine omni uni al-
- 25/ -terius contradicionem et sponderunt se ipsis comutatores, tam ipsi quamque et sucessores vel
- 26/ eredes eidem Radini, quis co dederunt in integrum omni tempore ab omni omine defensare.
- 27/ Quidem et ut ordo legis deposit ad previdendam comutacionem accenserunt super ipsis rebus id est
- 28/ Leo, quia et Uzo, diaconus, d[e o]rdine ipsius sancte placentine ecclesie et misso eidem donum Sige-
- 29/ fredus episcopus ab eo directo, unasimul cum bonos ominos estimatores qui estimarent
- 30/ id sunt Gezo iudex et Conradus seu Amizo quibus omnibus estimantibus comparu-
- 31/ -it eorum et estimaverunt quod meliorata rex reciperae ipse donnus Sigefredus episcopus
- 32/ at parte ipsius episcopio quam dare et legibus comutacio ipso ec fieri posam. De quibus et pe-
- 33/ -nt inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut sucesores vel eredes eidem Radini, set de anc comu-
- 34/ [-ta]cionem remove quesierint et non permanserunt in omnia qualiter supra legitur, vel si ab unum
- 35/ quem ominem quis co dederunt in integrum non defensaverint, conponam pars parti fide servan-
- 36/ -di pena dublis ipisi rebus sicut pro tempore fuerit melioratas aut voluerit sub estimacionem
- 37/ in com simile loco cum stipulacione subnixa. Unde due cartule commutacionis uno tino-
- 38/ - re scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.
- 39/ Signum + manus suprascripto Radini qui anc cartula comutacionis fieri rogavi et que re-

40/ -lecta est<sup>a</sup>.

41/ Leo diaconus missus fui ut supra.

42/ + Gazo iudex super ipsis rebus accessi et exstimavi ut supra.

43/ Conradus super ipsis rebus accessi et exstimavi ut supra.

44/ Signum + manus suprascripto Amizoni qui super ipsis rebus accessi et estimavit ut supra.

45/ Signum +++ manibus Petri Iohanni seu Ripezoni, legem viventes

46/ romana testes.

47/ Signum ++ manibus Amizoni et Bonizoni testes.

48/ + Iohannis iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

49/ Ego Grimaldus notarius sacri palatii scrip-

50/ -si pos tradite complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

## PERMUTE DELL'ARCHIVIO CAPITOLARE DI S. ANTONINO

21.

25 giugno 925, Piacenza

Copia. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 2, n. 216.

*Permuta effettuata tra Berta, figlia di re Berengario I e abbadessa del monastero dei SS. Sisto e Fabiano, e Graseberto scavino. La prima scambia per conto del monastero un terreno cum muras disruptas interno alla città di Piacenza, ottenendo a sua volta un terreno con mura interno alla città. In aggiunta Graseberto aggiunse un terreno con mura, sempre situato all'interno della città di Piacenza.*

1/ Exempla, exempla, exempla.

2/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Rodulfus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio hic in Italia quarto, septimo kalendas iulii, indictione terciadeci-

3/ -ma. Comutacio bone fidei nussitur esse contractus ut vicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit [itaque]

4/ et bona convenit voluntatem inter domna Berta, genere regalis, domina et abbatissa monasterio sanctorum Sixsti et Fabiani, situs infra civitate Placencia [..]

5/ [...-onis], necnon et Grasebertus scavino, filius bone memorie itemque Graseberti de loco Graciano. Ut in Dei nomine debead dare, sicut a presen-

6/ -ti dederunt hac tradiderunt sibi unus alteri vicissim comutacionis nomine. In primis dedic hac tradidit ipsa domna Berta abbatissa eidem Grasebertus

7/ scavino, hoc est pecia una de terra cum muras diruptas super abente iuris eiusdem monasterio qui est posita intra eadem civitate Placencia, non longe basil[lice]

8/ sancti Faustini, quod est per mensura iusta predicta pecia terra cum ipse muras super abente tabulas sex. Coerit fines uno lato via, alio lato terra et [...]

9/ publico, uno caput da mane terra ipsius basilice sancti Faustini, alio caput terra ipsius monasterii. Quidem et advicem recepit ipsa domna Berta abbatissa

10/ ab eodem Grasebertus scavino, a parte eiusdem sui monasterii, similiter comutacionis nomine [apta] et meliorata seu ampliata causa sicut lex [ob-]

11/ -tinet, hoc est pecia una de terra cum muro super abente iuris ipsius Graseberti scavino, qui est posita infra hanc civitate Placencia, non longe ba-

12/ -silica sancti Pauli, et est per mensura iusta tabulas sex. Coerit fines uno lato in egresso, alio lato et uno caput terra de eredes quondam Andree, alio caput

13/ da nulla ora terra et casa de eredes quondam Petroni de Casteniola. Et pro meliorata vel apta seu ampliata causa comutacionis nomine dedit hac tra-

14/ -didit ipse Grasebertus scavinus eidem domne Berte abbatissa a parte ipsius sui monasterii, hoc est pecia una de terra cum aliquid muras super abentem iuris ipsi-

15/ -us Graseberti qui est posita in suprascripta civitate Placencia, tenente se ad ipsa pecia terra de eodem monasterio, quod est per mensura iusta tabula uno. Coerit ei fines

16/ da una parte in ipso egresso, da alia parte terra de ipso eredes quondam Andrei, sibique aliis in is omnibibus sunt coerentes. Has denique predictae pecie terra

17/ superius nominate vel comutate qualiter superius legitur mensura et coerencie cum accessionibus et ingressoras cum superioribus et inferioribus suis earum

18/ rerum in integrum. Sibi unus alteri comutacionis nomine tradiderunt facientes exinde a presenti die, tam ipsi quamque et eredes vel successores eorum, lega-

19/ -liter quecumque previderint legaliter proprietario nomine sine omni uni alterius contradicione, et spoponderunt sibi unus alteri quis quo dedit in

20/ integrum ab omni hominem defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et had hanc previdendam comutacione accesserunt super ipsis

21/ rebus ad previdendum, id sunt Dominus archidiaconus sancte placentine ecclesie, misso domni regis ex hac causa ab eo directo, adque Sundelbertus

22/ vassallo et misso eidem domna Berta abbatissa, unasimul cum viri idonei homines qui estimarunt, id sunt Gausus notarius filius bone memorie

23/ Donusdei adque Radinus filius quondam Madelberti et Sigulfus de loco Muredelle, quibus omnibus estimantibus paruit eorum et estimaverunt

24/ quod meliorata et ampliata seu apta causa sussiperet ipsa domna Berta abbatissa ab illo die a parte ipsius moasterio quam dedi-

**24/** -set et legibus comutacio hec fieri potueret. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut eredes vel successoribus eorum, se de hac comutacio

**25/** distollere vel reovere quesierint vel unum quemque hominem quis quo dederunt in integrum non defensaverint, tunc oblicaverunt componere pars

**26/** parti ad parte fidem servandi pena duplis ipse pecie terra sicut pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub estimacione in con simile lo-

**27/** -co. Unde duo cartule comutacionis scripte sunt sibi in vicem tradiderunt. Actum civitate Placencia. Feliciter. Berta abbatissa in hac cartula

**28/** comutacionis a me facta subscripsi. Ego Dumminus archidiaconus missus domni regis interfui paruit mihi ut supra. Sundelbertus missus eidem domne

**29/** Berte interfui et paruit mihi ut supra. Ego Gausus notarius interfui, estimavi et paruit mihi ut supra. Ego Radinus interfui, estimavi et paruit mihi ut supra.

**30/** Ego Sigulfus interfui, estimavi et paruit mihi ut supra. Signum manus Petri filius bone memorie Arialdi de civitate Placencia testis. Ego Isselbertus rogatus subscripsi. Signum manus Ageprandi filius

**31/** quondam Ageperti de civitate Placencia testis. Ego Odelbertus rogatus subscripsi. Signum Adelberti de civitate Placencia testis. Signum manibus Arimundi filius quondam Tunnoni et Pauloni de civitate

**32/** Placencia testes. Ego Gausus notarius domni regis scriptor huius cartule comutaciois post radita complevi et dedi.

**33/** + Gariprandus notarius qui ipso autentico vidi et legi omnia sic continebat in ipso autentico sicut in ista legi-

**34/** -tur exempla tantum literas plus minusve.

**35/** + Ego Grasebertus qui ipso autentico vidi et relegi omnia

**36/** sic continebat in ipso autentico, sicut in insta legiur exempla tantum literas plus minusve.

**37/** + Ego Radinus qui ipso autentico idi et relegi omnia sic continebas in ipso autentico sicut ista le-

**38/** -gitur exempla tantum literas plus minusve.

**39/** + Ego Peredeus notarius qui ipso autentico vidi et relegi et ista exempla de ipso au-

**40/** -tentico relevavi omnia sic continebat in ipso autentico sicut in ista legi-

**41/** -tur exempla tantum literas plus minusve.

31 gennaio 933, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 2, n. 252.

*Permuta tra Graseberto, iudex domnorum regum, e i fratelli Paolo, Antonino e Teupaldo di terre interne a Piacenza. Il giudice cede una terra con mura distrutte situata nei pressi della chiesa di S. Michele, ricevendo in cambio dai soprascritti fratelli un terreno di due tavole con sopra una casa scandola tecta.*

- 1/ + In Christi nomine. Regnante domnus Hugo et Lothario filio eius exelentissimi regis, anno regni
- 2/ domni Hugoni Deo propicio septimo, domni vero Lotharii filio eius secundo, pridie kalendae februarii in-
- 3/ -dicione sexta. Comutacio bone fidei nussitur esse contractus ut vicem empcionis obtinead firmita-
- 4/ -tem. Idcirco placuit atque bona convenit voluntatem inter Grasebertus, iudex domnorum regum, filio quondam
- 5/ itemque Graseberti, necnon et inter Paulus, Antoninus, Teupaldus germanis, filii quondam Ioannasi de Maconigo.
- 6/ Ut in Dei nomine inter se comutacione facere deberent sicut et de presentem fecerunt. Primis omnium dedit ac
- 7/ tradidit ipse Grasebertus iudex eorum germanis in titulo comutacio, id est pecia de terra cum muras di-
- 8/ -ruptas super abentem iuris eidem Graseberti qui est posita intra hanc civitate Placencia, non longe ecclesia sancti Mi-
- 9/ -chaelis, et est per mensura ipsa pecia terra cum muras super abentem tabulas duo, est ibidem fines
- 10/ uno caput in egresso da tribus partibus ipsorum germanis si quis aliis ad fines sunt. Unde et contra
- 11/ vicem dederunt ac tradiderunt ipsis Paulus, Antoninus et Teupaldus germanis eidem Graseberti iudex
- 12/ similiter in titulo comutacio, id est pecia una de terra cum casa scandola tecta super abentem iuris

**13/** ipsorum germanis posita intra hanc civitate Placencia et est per mensura d teram tantum tabulas duo, et est

**14/** [ib]idem fines uno caput in egresso, alio caput Teofusi qui et Teuzo, uno lauto Peroni qui et Azo, alio la-

**15/** -to ipsorum germanis, si quis aliis ad fines sunt. Ex ipsas ambas pecie terre superius comutates unacum

**16/** accessionibus et introitoras suarum eum egressora sui ei et usum putei cum omnia super adstantem

**17/** vel alio item ex integrum, et vero racionem ut ab odierna die suprascripta comutacione ab utraque partes firmis

**18/** et stabilis permanetibus futuris temporibus; et de hec omnia superius scripta pena inter se ambas par-

**19/** -tes posuerunt adque oblicaverunt ut quis, ex ipsis aut eorum eredibus, umquam inter pr se de anc comutacio dis-

**20/** -tollere quesierint aut ire, agere vel removeere aut retollere quesierint aut minime ab unuquem-

**21/** -que hominem quis co dedit defensare non potuerint omnia qualiter superius legitur, tunc

**22/** dupla suprascripta comutacione unus alterius res tra [...] sub estimacione inter simile loco sicut inter [..]

**23/** fuerint melioratas aut valuerint et hac comutacione sic permanead. Unde duo cartule comutacione

**24/** [uno] tinore scripte sunt sibi in vicem manibus tradiderunt ad omnia suprascripta. Actum civitate Placencia.

**25/** Signum +++ manibus suprascripto Pauloni et Antoninis et Teupaldi germanis, qui hanc cartula

**26/** comutacione fieri rogaverunt.

**27/** Signum + manus Petroni, filius quondam Ageverti, de civitate Placencia testes.

**28/** Signum + manibus Martini, filius quondam Leoni, et Radini genero suo de civitate Placencia.

**29/** testis. +Ego Gausus notarius rogatus subscripsi.

**30/** + Ego Gausus notarius scripsi pos tradita complevi

**31/** et dedi.

## Prima metà X sec., Calendasco

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 433.

*Permuta tra Giovanni e il notaio Adelberto di alcune terre situate presso Vico Zeroni.*

1/ [+ In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi, ...]

2/ indictione terciadecima. P[lacuit itaque bona convenit voluntatem inter [Ioannis...]

3/ necnon et Adelbertus notarius, filius [...]

4/ [...] comu[tacio]nis [...] eidem Adelberti notarius [...]

5/ Vico Zeroni, qui ad ut per mensura pertikas duas legimile tabu[las ...]

6/ de alio lato Gariberti et domini salvatori, uno caput in via, alio [... pecio-]

7/ -la una ubi sancti [a...] dicitur per mensura tabulas undecim, da uno lato Ioann[i...alio ca-]

8/ -put sancti Columbani, alio sancti Fidelis. Unde ad contra ad vicem receperunc ipsis [Iohanni a] predicto Adelberto in titul[o]

9/ comutacionis, Ioanni dedit de terra arabile peciole due in suprascripto casale Vico Zeroni ut ubi Nosedo dicitur

10/ [...] iuge dicitur, qui abet per mensura abet insimul perticas una legitime et tabulas octo. Ad illa p[ecia..]

11/ [...]la da sedo, da uno lato Gariberti et Adelberti germanis, de alio lato et uno caput [mario con iusua], alio caput sancti Mari[.], alia

12/ peciola ubi media iuge dicitur, da uno lato terra suprascripti Rotefredi, alio lato Lanenpergi, uno c[aput..]

13/ alia iam que[...Unde et contra vicem] Angelberti dedit peciolas due terra, una ubi media iuge dicitur, alia Clariola quid [..]

14/ abet insimul perticas legitimas una et tabulas decem et novem. Fines ad prima pecia de media iuge da un[o lato..]



**15/** pergi, alio lato terra sancti ecclesia, uno caput in [...] alia in Aribaldi. A secunda pecia da Clariola da un[o lato ...]

**16/** sancti Petri, de alio lato Mari, da uno caput Inmenpergi, de alio caput sancti Fideli. Si quis alii fine sunt coeren-

**17/** -tes. Ex ipse suprascripte pecie terre, sicut unus quisque dederunc cum accessione et introito suarum et omnia super adstan-

**18/** -tem vel abente in integrum, presenti die et ora suprascripta comutacio ab utraque partibus firma et stabile debeanc

**19/** permanere omnia in tempore, et unde inter se oblicaverunc ad partibus ut quis ex ipsis aut eorum ered[es u]llo que tem-

**20/**-pore contraetis kartula comutacionis ire, agere aut remove vel retollere voluerimus aut minime unum alterius

**21/** quis co dedit in integrum ab omni omine defensaverint dupla suprascripta comutacio unum alterius restituad qui [mini-]

**22/** -me defensare non potuerimus ad illa pars qui conservaverinc in consimile loco et kartula comutacionis in suam a-

**23/**[...]. Unde due kartule comutacionis pari tinore scripte sunc sibi per manibus tradiderunc.

**24/** Actum in Kalendasco. Feliciter.

**25/** [+ Ego Angelbertus] notarius in hanc cartula comutacionis a me facta subscripsi.

**26/** Signum + manus Ildeprandi de Vico Zeroni testes.

**27/** + Ego Alais rogatus subscripsi.

**28/** [S]ignum + manus Giselberti scavino de Kalendasco testes.

**29/** [Signum + manus ...] filius Petroni de superrio testes.

**30/** + Ego Adelbertus notarius scriptor uius kartule comutacionis post radita complevi et dedi.

4 agosto 982, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 382.

*Permuta tra il vescovo Sigulfo, che agisce per conto della canonica della chiesa di S. Antonino di Piacenza, e il prete Damiano. A quest'ultimo fu ceduta una terra con casa nei pressi della chiesa di S. Agata entro le mura di Piacenza, Per contro, il presbitero cedette una terra con casa entro Piacenza, nei pressi della chiesa di S. Maria, e una terra arabile situata nella campanea placentina in località Turrisiane, prope Visscaria dicitur.*

1/ + In nomine Domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Hotto, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio quinto

2/ decimo, quarto die mense augusti, indictione decima. Comutacio bone fidei nossitur esse contractum ut vicem en-

3/ [-ci]onis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit que et bona convenit

4/ [v]oluntatem inter domnus Sigulfus, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie, necnon et Damianus

5/ presbiter, qui nunc missa canere videor in baxilica sancte Brigide, et fiius quondam Andrei. Ut in Dei nomine debe-

6/ -ad dare, sicut et a presenti dedit, ipse Sigulfus episcopus una per consensu fratrum canonicorum ecclesie sancti Anto-

7/ -nini eidem Damian presbiter in comutacionis nomine. In primis dedit ipse Sigulfus episcopus eidem Damiani presbiter

8/ in comutacionis causa, id est pecia una de terra cum casa super abente iuris eidem canonice qui est posita intra ac civitate Placencia,

9/ prope ecclesie sancte Agache, quod est pecia ipsa de terra cum eadem casa super abente per mensura iusta tabula una

10/ et di midia. Coerit ei de duabus partibus terra et casa Iohanni negociator et in aliquit ipsius sacerdotibus, de reliquis

- 11/ duas partibus vias publicas. Quidem et a vicem recepiti s ipse domnus Sigulfus episcopus a parte ipsius
- 12/ canonice et sui episcopio ab eundem Damianis presbiter meliorata causa sicut lex abet, oc sunt pecies dues
- 13/ de terra iuris eidem Damiani presbiter: una ex ipsa cum casa super abente posita intra anc civitate Placencia, prope
- 14/ sancte Marie, alia, qui est aratoria, posita in campanea istius civitatis que reiacet ad locus ubi
- 15/ Turrisiane, prope Visscaria dicitur. Predicta area de terra cum eadem casa super abente est per mensura iusta
- 16/ tabula una et pede uno. Coerit ei de una parte terra canonice sancte placentine ecclesie, de alia parte
- 17/ terra Gerardi iudici, da tercia parte via publica. Predicta pecia de terra aratoria de eadem campanea est per
- 18/ mensura iusta iuge una et perticas iugealis novem. Coerit ei de una parte terra monasterio sancti Sisti, de alia par-
- 19/ -te terra ipsius episcopio, da tercia parte via, sibe que alii sunt in omnibus coerentes. Has denique casis et rebus
- 20/ ipsis superius nominatis vel comutatis, unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus
- 21/ et inferioribus earum rerum qualiter superius mensura et coerencias leguntur in integrum, sibi unus alteri pars par-
- 22/ -ti comutacionis nomine tradiderunt faciendum ex inde a presenti die unus quis de co receperunt,
- 23/ tam ipsis quamque et subcessores vel eredes eorum, legaliter iure proprietario nomine quecumque voluerint aut
- 24/ previderint sine omni uni contradicione, et sponponderunt sibi unus alteri quis co dedit in integrum
- 25/ super ipsis casis et rebus ad previdendum, id est Gerardus diaconus de ordine ipsius sancte placentine ecclesie, miso eidem pon-
- 26/ -tifici ab eo directo, unasimul cum eodem Damianus presbiter seu cum bonos omnes estimatores qui estimarent
- 27/ , id sunt Martinus et Andrevertus negociatores adque Ato, quibus estimantibus cumparu-
- 28/ -it eorum et estimaverunt quod meliorata vel ampliata rem susiperet ipse domnus Sigulfus episcopus a parte ipsius ca-

**29/** -nonice et sui episcopio ab eundem Damianus presbiter quam in comutacione dedisset et legibus comutacio ec fieri poset. De quibus et pena in-

**30/** -ter se posuerunt ut quis ex ipsis, aut subcessores vel eredes eorum, se de anc comutacione remove

**31/** quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter superius legitur vel si ab unum quemquem ominem quis co-

**32/** -dederunt in integrum non defensaverint, componant pars parti fidem servanti pena dublis ipsis casis et rebus sicut pro tempo-

**33/** -re fuerint melioratis aut valuerit et sub estimacione in con similes locas cum stipulacione subnixa. Unde

**34/** due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**35/** + Ego Damianus presbiter a me facta subscripsi.

**36/** + Ego Gerardus diaconus misus fui ut supra.

**37/** Signum +++ manibus suprascriptorum Martini et Adreverti negociatores adque Atoni qui super ipsis rebus

**38/** acaserunt et estimaverunt ut supra.

**39/** + Ego Garibertus archipresbiter consensi et subscripsi. + Ego Broningus presbiter consensi et

**40/** subscripsi. + Ego Iohannis presbiter consensi et subscripsi.

**41/** + Ego Andreas presbiter consensi et subscripsi.

**42/** + Ego Antoninus presbiter consensi et subscripsi.

**43/** Signum +++ manibus Gariardi et Teuzoni adque Erizoni, legem viventes romana testes.

**44/** Signum ++ manibus Raineri, filius quondam Radaldi et Bonizoni testes.

**45/** + Ego Adam notarius sacri palacii scrip-

**46/** -tor huius cartule comu-

**47/** -tacionis post tradite complevi et

48/ dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

21 ottobre 986, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 384.

*Permuta effettuata tra il vescovo Sigulfo e Rainardo, negociator e figlio del fu Adelberto. La parte ecclesiastica commutò una terra con casa di proprietà della canonica di S. Antonino, situata nei pressi della porta di S. Lorenzo. Per contro, Rainardo cedette due terreni: il primo con una casa entro Piacenza, nei pressi della porta S. Brigida, il secondo di arabile presso Casalico, località vicina a Tuna.*

1/ +In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Anni ab incarnatione eius noventesimo octoagesimo sexto, undecimo

2/ kalendae november, indictione quarta decima. Comutacio bone fidei nossitur esse contractu ut vi-

3/ -cen ensionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter

4/ donnus Sigulfus, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie, necnon et Rainardus, qui et Bonizo, negociator, filius quondam Adelberti. Ut in Dei nomine

5/ debead dare, sicut et ad presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alterii vicissim comutacionis nomine. In primis de-

6/ -dit his ipse donnus Sigulfus episcopus eidem Rainardi negociator in comutacionis causa, id est pecia una de terra cum

7/ casa et in aliquit muras super abente iuris canonice sancti Antonini, sita in suburbea istius civitatis,

8/ qui est posita pecia ipsa de terra cum eadem casa et muris super abente intra hanc civitate Placencia,

9/ prope porta sancti Laurencii, et est per mensura iusta tabulas duas legitime et pedes decem. Coerit ei da una parte

10/ terra sancte ecclesie, de alia parte terra et casa Aribaldi presbiter, da tercia parte via publica. Quidem et advicem recepit

11/ his ipse domnus Sigulfus episcopus a parte ipsius canonice et sui episcopio ab eodem Rainardus negociator in meliorate causa causa

**12/** sicut lex abet, hoc sunt pecies dues de terra, una ex ipsa similiter cum casa super abente alia que est aratoria

**13/** iuris eidem Rainardi quibus sunt positas una ex ipsa intra hanc civitate Placencia, prope porta que nominatur sancte Brigide.

**14/** Alia, que est aratoria, in loco Casaliclo, prope Tuna. Predicta pecia de terra cum eadem casa super abente de intra

**15/** hanc civitate est per mensura iusta tabules tres legitime et pedes septem legitimi. Coerit ei da una parte terra Liutari

**16/** de alia parte terra et casa monasterio sancti Sisti, da tercai parte via publica. Predicta pecia de terra ara-

**17/** -toria est per mensura iusta iuges dues legitime. Coerit ei da una parte terra Angilberti, de alia parte ter-

**18/** -ra Teudisii, da tercia parte terra ipsius Teudisii, sibe que alis sunt in his omnibus coerentes. Has denique rebus

**19/** ipsis superius nominatis vel comutatis unacum accesionibus et ingressoras eorum, seu cum superioribus et inferioribus earum rerum

**20/** qualiter superius mensura et coerencias legitur inter se comutaverunt in integrum sibi unus alterii er has paginas ipses comutaci-

**21/** -onis nomine tradiderunt factientes ex inde a presenti die unus quis de co receperunt, tam ipsis quamque et subcesso-

**22/** -res vel eredes eorum, legaliter iure proprietario nomine quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alterius con-

**23/** -tradicione et sponderunt se sibi unus alteri quis co dederunt in integrum omni tempore ab omni defensare. Quidem

**24/** et ut ordo legis depossit et ad hanc previdendam comutacionis accesserunt super ipsas res, id est Andreas

**25/** presbiter de ordine ipsius ecclesia sancti Antonini, misso eidem pontifici ab eo directo, unasimul cum viri et bonos homines

**26/** exstimatores qui exstimaverunt, id sunt Farimundus et Gariardus iudices et Giselbertus negociator

**27/** quibus omnibus exstimantibus comparuit eorum et exstimaverunt quod meliorata res subsiperet ipse donnus

**28/** Sigulfus episcopus a parte ipsius canonice sancti Antonini ab eodem Rainardus negociator quam in comutacionis dedisset

**29/** et legibus comutacio ec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel

**30/** eredes eorum, se de hanc comutacione remove re quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab unum

**31/** quemque hominem quis co dederunt in integrum non defensaverint, componant pars parti fidem servanti pena dublis

**32/** ipsis rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerit sub exstimacione terra intra hanc civitate quamque et fo-

**33/** -ris in con simile loco cum stipulacione subnixa. Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte

**34/** sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**35/** Signum + manus suprascripto Rainardi qui hanc cartule comutacionis fieri rogavit

**36/** ei que relecta est.

**37/** Ego Andreas presbiter misus fui ut supra.

**38/** Farimundus iudex sacri palacii super ipsis rebus accessi et exstimavi ut supra<sup>a</sup>.

**39/** + Gariardus iudex sacri palacii super ipsis rebus accessi et estimavi ut supra.

**40/** Giselbertus super ipse rebus accessi et estimavi

**41/** ut supra.

**42/** + Ego Broningus archipresbiter consensi et subscripsi.

**43/** + Ego Martinus presbter consensi et subscripsi.

**44/** + Ego Adelbertus presbiter consensi et subscripsi.

**45/** + Ego Placentinus presbiter consensi et subscripsi.

**46/** + Ego Petrus presbiter consensi et subscripsi.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.



- 47/ + Ego Antoninus presbiter consensi subscripsi.
- 48/ + Antoninus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.
- 49/ + Aitardus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.
- 50/ + Gerardus iudex sacri palatii rogatus subscripsi.
- 51/ Signum +++ manibus Angelberti et [..]rimodi
- 52/ et Adelberti, legem viventes langobardorum testes
- 53/ + Ego Arialduſ notarius sacri pa-
- 54/ -lacii ſcriptor huius cartule
- 55/ comutacionis poſt tradi[ta]
- 56/ [comp]levi et dedit<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

Marzo 987-988, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 428.

*Permuta tra il vescovo Sigulfo e il prete Antonino, della chiesa dei SS. Antonino e Vittore, insieme a Paolo negociator e figlio del fu Giuliano. Il presule scambiò due terre con case e mura di proprietà della canonica dei SS. Antonino e Vittore: la prima situata entro le mura, nei pressi della porta di S. Lorenzo, l'altra invece nel suburbio, nei pressi della chiesa di S. Martino. In cambio, la canonica ricevette un terreno con casa situato entro la città, non molto lontano della porta S. Antonino, e delle proprietà localizzate presso Nibbiano.*

1/ [+ In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius no-gentesimo octuagesimo septimo, ...]

2/ -o decimo die mense martii, indictione quintadecima. Comu[tacio bone fidei nossitur esse contractum ut vicem e-]

3/ -cionis [ob]tinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona convenit volum[ta-]

4/ -tem inter donnus Sigulfus, vir venerabilis, episcopus sancte placentine ecclesie, [necnon] et Antoninus presbiter de ordin[e]

5/ ecclesie sancti Antonini et Victoris martiri et confessores Cristi, et Paulus negociator, filius quondam Iuliani. Ut in Dei nomi[ne]

6/ debeant dare, sicut a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alteri vicissim comutacionis

7/ nomine. In primis dedit his ipse donnus Sigulfus una per consensu aliorum fratrum canonicorum ipsius ecclesie ipsorum Anto-

8/ [ni]ni presbiter et Pauloni in comutacionis causa, hoc sunt pecias duas de terra cum casa et in aliquit muras super a-

9/ [-bente] iuris canonice ipsius ecclesie sancti Antonini et Victoris quibus sunt posites una ex ipsa intra hanc civitate Pla-

10/ [-cencia,] prope porta [sancti Lau]rencii dicitur. Alia est foris suburbe istius civitate, prope ecclesia sancti Martini, et sunt per

**11/** [mensura] iusta anbe insimul tabules decem et octo et pedes tres. Ad prima pecia, que est intra hanc civitate, coerit

**12/** [ei da un]o lato solario Azoni et Warimberti germanis, de alio lato libellario Luponi negociator, de uno caput in-

**13/** [gress]o comuno, de alio caput via publica. Ad alia pecia coerit ei de una parte terra et casa Bon-

**14/** [-nizo] presbiter, de alia parte terra sancti Donnini, da tercia parte libellaria Andrei, da quarta parte strada

**15/** [ro]mea. Quidem et advicem recepit his ipse donnus Sigulfus, episcopus ad parte ipsius canonice et sui episcopio ab eisdem

**16/** Anton[inu]s presbiter et Pauloni meliorata causa sicut lex abet, id est pecia una de terra similiter cum

**17/** [casa] et muras super abente iuris ipsorum Antonini presbiter et Pauloni, qui est posita intra hanc civitate Place-

**18/** [-nci]a, non multum longe da porta sancti Antonini, et est per mensura tabula una et pedes septem. Coerit ei da du-

**19/** -abus partibus ingressoras comuna, qui pergit usque in via publica, da tercia parte terra et solario Anto-

**20/** -nini iudex sive rebus illis item iuris predictorum Antonini presbiter et Pauloni, quibus sunt positus in loco et f[undo]

**21/** [..]rri et in Nebiano, quod sunt rebus ipsius per mensura iusta de sedim [cum] cassina super abente et terra congr[.]a

**22/** perticas novem iugealis et tabulas duodecim, de terris arabilis iuges septem legitime. Has denique

**23/** casis et rebus ipsis superius nominatis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum, seu cum superioribus et infe-

**24/** -rioribus earum rerum qualiter superius mensura et coerencias leguntur in integrum, sibi unus alteri pars parti per

**25/** [anc] paginas comutacionis nomine tradiderunt facientes exinde a presenti die unus quis de co re-

**26/** ceperunt, tam ipsis quamque et subcessores ad pars ipsius canonice vel eredes eorum, legaliter iure proprie-

**27/** -tario nomine quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alterius contradicione et spoponderunt

**28/** sibi unus alteri quis co dederunt in integrum ab omni homine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad

**29/** hanc previdendam comutacione accesserunt super ipsis rebus ad previdendam, id est Gerardus

**30/** diaconus de ordine ipsius sancte placentine ecclesie, misso eidem pontifici ab eo directo, unasimul cum eisdem Antoni-

**31/** -ni presbiter et Pauloni seu cum bonos homines exstimatores qui exstimaverunt, id sunt Farimundus iude[x]

**32/** et Giselbertus que Dominicus negociatores, quibus omnibus exstimantibus ciboaruit eorum et exstima-

**33/** -verunt quod meliorata et anpliata ren subsiperet ipse donnus Sigulfus episcopus ad parte ipsius canonice

**34/** et sui episcopio ab eisdem Antonini presbiter et Paulos quam in comutacione dedisset et legibus comutacio

**35/** ec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se

**36/** de anc comutacione remove quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab unum quem-

**37/** -quem hominem quis co dederunt in integrum non defensaverint, conponat pars parti fidem servandi pe-

**38/** - na dublis ipsis rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub exstimacione intra

**39/** hanc civitate quamque et foris in con similes locas cum stipulacione subnixa. Unde due cartule comu-

**40/** -tacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**41/** + Ego Antoninus presbiter a me facta subscripsi.

**42/** Signum + manus suprascripto Pauloni qui hanc carula comutacionis fieri rogavit ei que relecta est.

**43/** + Ego Gerardus diaconus missus fui ut supra.

**44/** + Ego Broningus archipresbiter consensi et subscripsi.

**45/** + Ego Iohannes presbiter consensi et subscripsi. + Ego Martinus presbiter

- 46/ consensi et subscripsi. + Ego Andreas presbiter consensi et subscripsi.
- 47/ + Farimundus iudex sacri palatii super ipsis rebus
- 48/ accessi et paruit mihi ut supra<sup>a</sup>.
- 49/ + Gisibertus exstimavit ut su-
- 50/ -pra. Signum + manus suprascripto Dominici qui super ipsis rebus accessi et exstimavi ut
- 51/ supra. + Ego Adelbertus presbiter consensi et subscripsi. Ego Petrus presbiter consensi et subscripsi.
- 52/ Ego Placentinus presbiter consensi et subscripsi. Ego Dominicus presbiter consensi et subscripsi.
- 53/ Ego Rotechild presbiter consensi et subscripsi.
- 54/ + Ato iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.
- 55/ Signum ++ manibus Iohanni et Liuzoni germanis negociatores.
- 56/ filii quondam Pauloni et Bronizoni, legem vivente romana testes.
- 57/ Ego Andreas diaconus consensi et subscripsi. Ego Mainardus diaconus consensi subscripsi.
- 58/ Ego Beto subdiaconus consensi subscripsi.
- 59/ + Ego Ardingus diaconus consensi et subscripsi.
- 60/ + Ego Iohannis diaconus consensi et subscripsi.
- 61/ + Ego Iohannis acolitus consensi et subscripsi. + Ego Broningus acolitus consensi et subscripsi.
- 62/ Ego Bonizo acolathus consensi et subscripsi.
- 63/ Ego Adam acolitus consensi subscripsi.
- 64/ + Antoninus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.
- 65/ + Tuniprandus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.
- 66/ + Ego Arialdu notarius sacri palaci scriptor huius car-
- 67/ -tule comutacionis post traduta complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 380.

*. Lo scambio avviene tra Martino, arciprete e custode, agente per conto della canonica della chiesa di Piacenza, e il giudice Antonino iudex sacri palacii di alcuni beni situati a Piacenza. Inoltre, sono cedute dallo stesso Antonino giudice delle proprietà esterne alla città.*

**1/** [+ Hanno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi nogetesimo octavagesimo nono [... kalendas ... indictione secunda.] Comutacio bone fid[ei nossitur esse contractum]

**2/** [ut vicem empcionis obtinead firmitatem] eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona cumvenit voluntatem inter Martinus archipresbiter et custode [..]

**3/** [...] necnon et A[ntoninus] filius bone memorie [..]. Ut in Dei nomine debeant dare, sicut [et ad presente dederunt ac tradiderunt]

**4/** [... comutacionis nomine]. In primis dedit ipse [Martinus] archipresbiter [et custodem]

**5/** [...-comutacionis causa, id est] pecia [...] iuris ipsa canonica qui est posita intra civitate Placencia, non multo longe [...]

**6/** [...duas] partibus terra ipsius Antonini iudex et in aliquit Mar[tini diaconus]

**7/** [...] Azoni de [...] ario [...] campum una aratorio similiter iuris ipsius canonice, qui est posita [...]

**8/** [...] et est per mensura perticas iugealis s[...]. Coerit ei de [...-s Antonini iudex, da ...]

**9/** [...] presbiter [..]-stis ab eundem Antonini iudex ad parte ipsius canonice meliorata causa sicut lex abet [...]

**10/** [pecia terra cum muro] super abente intra hanc civitate Placencia, prope porta sancti Antonini. Alia que est aratoria [...]

**11/** [...] Argebertus, ipsius Antonini iudex predicta area de terra cum eodem muro super abente eidem intra hanc civitate [Placencia ...]

**12/** [...] Coerit ei de uno lato terra ipsius canonice, de alio lato terra Gauselmi, de uno caput via publi[ca ..]

**13/** [...] de terra [aratoria] de eadem campanea est per mensura iusta iuge una. Coerit ei de duabus partibus terra sancte ecclesie de rebus

**14/** [...]via publica, [... campum...aratorio] similiter iuris ipsius Antonini iudex quibus abere visus est in loci et fundi Ranc-

**15/** [...] et est per mensura iusta perticas iugealis tredecim. Coerit ei de duabus partibus terra ipsius canonice sibe que alii sunt ab omnia coerentes. Has

**16/** [denique, pecies ipse de terra superius nominates vel comutatis unacum] accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius mensura et coerenc[ia]

**17/** [legitur in integrum ...] pars [...] comutacionis nomine tradidernt facientes exinde [...] quis de co receperunt, tam ipsi quamque et subcessores vel eredes eorum,

**18/** [legaliter iure proprietario nomine quicquic] voluerint aut previderint sine omni uni alterius contradicione et sponderunt sibi unus alteri quis co dederunt

**19/** ab omni omi[ne defensare. Quidem] et ut ordo legis depossit et ad anc previdendam comutacionem accesserunt super ipsis rebus ad previdendum

**20/** Mainardus diaconus de ordine ipsius ecclesie, missus domni Iohanni archiepiscopus ab eo directo,, unasimul cum eodem Antoninus iudex seu cum bonos omin[es]

**21/** exstimatores qui exst[imaverunt, id] sunt Petrus et Giselbertus et Iohannis negociatores quibus omnibus exstimantibus cumparuit eorum et exstima-

**22/** -verunt quod melioratas rem [recepit ipse Mar]tinus archipresbiter et custos ab eundem Antoninus iudex ad parte ipsius canonice quam in comuta-

**23/** [-cione] dediset et legibus [comutacione] ec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, [se de] anc comutacione

**24/** [removere quesierint in ea omni non permanserint] qualiter superius legitur, vel [si ab unum] ominem quis co dederunt in integrum non defensarint, co[mpona]nt pars parti fidem servandi se pena dublis ipsis rebus [sicut]

**25/** [pro tempore fuerint] melioratas [aut valu]erint sub exstimacione tam ic int[ra civitate ...] et foris in con similes locas cum stipulaci-

**26/** [-one] subnixa. [Unde duas cartulas] comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**27/** + Antoninus iudex sacri palacii n hac cartula comutacionis a me facta subscripsi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

**28/** Ego Mainardus diaconus missus fui ut supra<sup>a</sup>.

**29/** Signum ++ manibus Petrus et Iohanni negociatores qui super ipsis rebus accesserunt et exstimaverunt ut supra.

**30/** Ego Giselbertus accessi et estimavi ut supra.

**31/** Signum ++ manibus [...] Leoprandi, lege viventes romana testes.

**32/** + Ego R[...rogatus subscripsi].

**33/** Signum ++ manibus Dominici qui et Bonizo et Iohanni qui et Albizo germanis testes.

**34/** Ego Sigefredus notarius sacri palatii per data licencia Lanfanki comes scriptor huius cartula comuta-

**35/** -cionus post radite complevi et dedi.



28.

1 marzo 989, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 386.

*Permuta effettuata tra Martino, arciprete e custode della chiesa di S. Antonino, con Pietro negoziator. Martino cedette, per conto della canonica di S. Antonino, due campi e un terreno con vigne nella campanea placentina e presso Berriano. La canonica ottenne da Pietro diversi appezzamenti presso l'aragele e Berriano.*

1/ + Hanno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi. Nogentesimo ocuagesimo nono, kalendas marcii, indictione secunda. Comutacio bone fidei nossitur

2/ esse contractum ut vicem emcionis obtinead firmitate eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque et bona convenit voluntate inter

3/ [Ma]rtinus archipresbiter et cusodem ecclesie sancti Antonini qui est fundata foris et prope anc civitate Placencia, necnon et Petrus negociator de civitate Placencia et filius quondam

4/ Dominicus qui professus [est ex nacione] sua legem vivere romana. Ut in Dei nomine debeant dare, sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus al-

5/ -teri comutacionis nomine. In primis dedit ipse Martinus archipresbiter et custus ei una per consensu aliorum fratrum canonicorum que de eorum cano[nice]

6/ ipsius ecclesie sancti Antonini eidem Petri in comutacionis causa, id sunt camporas duas iuris ipsius canonice quibus sunt posites in campanea placen-

7/ -tina super aragele sive pecia de terra cum aliquantulum vites super abente in loco et fundo Berriano. Ian dictas duas camporas de ea-

8/ -dem campanea sunt per mensura iusta ambe insimul perticas iugealis decem. Coerit ad primo campo de una parte terra Iohanni et Martini

9/ germanis negociatnes de alia parte terra ipsius canonice, da tercia parte terra ipsius Petri, da quarta parte via publica. Ad alia campo ibi prope coe-

10/ rit ei da duabus partibus terra sancti Columbani, da tercia parte terra canonice sancti Iustini, da quarta parte via. Predicta pecia de terra cum eadem

**11/** vites super abente de eodem loco Berriano est per mensura iusta perticas iugealis tres et dimidia, coerit ei da duabus partibus terra sancti Anto[ni]-

**12/** -ni, da tercia parte terra et vites ipsius Petri, da quarta parte via. Quidem et advicem recepit ipse Martinus archipresbiter et custus ab

**13/** eundem Petrus negociator ad parte ipsius canonice meliorata causa sicut lex abet, id sunt rebus illis iuris ipsius Petri, quibus sunt positus in cam-

**14/** pana istius civitatis, camporas duas, que est prope rio et alium est super ipso argele sive in predicto loco et fundo Berriano, pecia una de terra aratoria et pecia

**15/** una de vitis cum area sua similiter iuris ipsius Petri. Predictas duas camporas de eadem campaneasunt per mensura iusta ambe in simul iuge-

**16/** [e una] et perticas iugealis dueas et tabulas sex. Coerit ei ad primo campo, que est super argele, da una parte terra ipsius sancti Columbani, de alia par-

**17/** te terra Domnini [...], da tercia parte terra sancti Iugliani, da quarta parte via publica. Ad alio campo, que est prope rio, coerit ei da uno

**18/** parte predicto rio, de alia parte terra sancti Silari da tercia parte via publica. Iam dicta pecia de terra aratoria et predicta pecia de vites

**19/** cum area sua de eodem loco Berriano sunt ambe insimul per mensura iusta perticas iugealis tres et tabulas decim. Coerit ab eadem

**20/** pecia de terra aratoria da duabus partibus terra sancte ecclesie, da tercia parte terra ipsius canonice, da quarta parte via. Ad iam dicta pecia de

**21/** vites coerit ei da tribus partibus terra ipsius sancte ecclesie, da quarta parte terra ipsius canice sibe que alii sunt in is omnibus coerentes.

**22/** Has denique rebus ipsis superiores nominates vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum, seu cum superioribus et inferioribus earum

**23/** [r]erum qualiter superiores mensura et coerenias legitur in integrum sibi unus alteri vicisim pars parti comutationis nomine tradiderunt facientes exinde

**24/** [unus] quis de co receperunt, tam ipsis quamque et subcessores ve eredes earum, legaliter iure proprietario nomine quicquid voluerint aut permanserint sine omni

**25/** uni alterius contradicione et sponderunt sibi unus alteri quis co dederunt in integrum omni tempore ab omni omine defensare. Quidem et ut ordo legis

**26/** [depossit et] ad anc prevedendam comutatione accesserunt super ipsis rebus ad prevedendum idem Antoninus presbitert de ordine ipsius ecclesie

**27/** sancti Antonini, missus domni Iohanni archiepiscopus ab eo directo, unasimul cum eodem Petrus seu cum bonos omnes exstimatores qui exstimarent

**28/** id sunt Giselbertus et Dominicus, qui et Bonizo, seu Gotefredus iudex, quibus omnibus exstimantibus cumparuit eorum et exstimaverunt quod meliora-

**29/** [ta rem] susciperet ipse Martinus archipresbiter et custos ab eundem Petrus ad parte ipsius canonice et quam in comutationem dedissent et

**30/** [legibus comutacio ec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum,] se de anc comutacio remove-

**31/** -re quesierint et non permanserint [in ea omnia] qualiter superius legitur, vel si ab unum quemquem ominem quis dederunt in integrum non defensaverint, componant

**32/** pars parti fidem servandi pena dublis ipsis [rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub exstimacione [in con]

**33/** [similes] locas cum stipulacione subnixa. Unde due cartule comutationis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**34/** + Ego Martinus archipresbiter et custodem a me facta subscripsi.

**35/** + Antoninus presbiter missus fui ut supra.

**36/** + Ego Giselbertus accessi et estimavi ut supra.

**37/** Signum + manus suprascripto Dominici qui super ipsis rebus accessi et estimavi ut supra.

**38/** + Gotefredus iudex sacri palatii qui super ipsis rebus accessi et estimavit ut supra.

**39/** + Ego Andreas diaconus consensi subscripsi.

**40/** + Ego Adelbertus presbiter consensi subscripsi. + Ego Ardingus diaconus consensi subscripsi.

**41/** + Ego Placentinus presbiter consensi subscripsi.

**42/** + Ego Iohannis diaconus consensi subscripsi.

**43/** + Ego Petrus presbiter consensi subscripsi.

**44/** + Ego Dominicus presbiter consensi subscripsi. + Ego Iohannas acolitus consensi subscripsi.

**45/** Ego Broningus acolitus consensi subscripsi.

**46/** + Ego Ermericus presbiter consensi subscripsi.

**47/** + Ego Bonizo acolitus et subscripsi.

**48/** + Ego Adam acolitus consensi subscripsi. Ego Gauspert acolitus consensi subscripsi.

**49/** + Ego Ildericus presbiter consensi subscripsi. + Ego Antoninus acolitus consensi subscripsi.

**50/** + Ego Andreas acolitus consensi subscripsi.

**51/** Ego Mainardus diaconus consensi subscripti. + Ego Adelbertus acolitus consensi et subscripsi.

**52/** Signum +++ manibus Lamperti et Broningi seu Leoprandi romani testes.

**53/** Signum ++ manibus Iohanni, qui et Albizo, et item Iohanni testes.

**54/** + Ego Rodulfo rogatus subscripsi.

**55/** + Ego Angelbertus a-

**56/** -colitus consensi subscripsi.

**57/** + Ego Sigefredus notarius sacri palatii per data licencia Lanfranki comes scriptor huius cartule  
co-

**58/** -mutacionis post radite complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

29.

1 marzo 989, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 387.

*Questa permuta è l'originale consegnato a Pietro negociator nello scambio avvenuto con Martino arciprete e custode della chiesa di S. Antonino. Sono indicate le medesime proprietà nei pressi della campanea placentina l'ar gele e Berriano.*

1/ + Hanno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi nogetesimo octuagesimo nono, kalendas marcii, indictione secunda. Comutacio

2/ bone fidei nossitur esse contractum ut vicem emcionis obtineat firmitate eodemque necxo oblicant contraentes. Pl-

3/ -acuit itaque bona convenit voluntate inter Martinus archipresbiter et custodem ecclesie sancti Antonini, qui est fundata foris [et prope]

4/ [anc] civitate Placencia, necnon et Petrus negociator de civitate Placencia et filius quondam Dominicii, qui professus est ex nazione sua legem vivere

5/ [ro-]mana. Ut in Dei nomine debeant [dare,] sicut a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi unus alteri comutacionis nomine. In primis dedi[t]

6/ [ipse] Martinus archipresbiter et custos [ei un]a p[er] c[o]nse[n]su aliorum fratrorum canonicorum que de eorum canonice ipsius ecclesie sancti Antonini eidem [Petri]

7/ in comutacionis causa, id sunt camporas duas iuris ipsius canonice quibus sunt posites in campanea placentina super ar gele, sive

8/ pecia una de terra cum aliquantulum vites super abente in loco et fundo Berriano. Ian dictas duas camporas de eadem campan[ea]

9/ sunt per mensura iusta ambe insimul perticas iugealis decem. Coerit ad primo campo de una parte terra Iohanni et Martini

10/ germanis negociatores, de alia parte terra ipsius canonice, da tercia parte terra ipsius Petri, da quarta parte via publica. Ad alio

11/ campo ibi prope coerit ei da duabus partibus terra sancti Columbani, da tercia parte terra canonice sancte Iustine, da quarta parte via.

**12/** Predicta pecia de terra cum eodem vites super abente de eodem loco Beriano est per mensura iusta perticas iugealis tres et dimidia.

**13/** Coerit ei da duabus partibus terra ipsius sancti Antonini, da tertia parte terra et vites ipsius Petri, da quarta parte via. Quidem et ad vi[cem]

**14/** recepit ipse Martinus archipresbiter et custos ab eodem Petrus negociator ad parte ipsius canonice meliorata causa sicut lex abet,

**15/** id sunt rebus illis iuris Petri, quibus sunt positus in campanea istius civitatis, camporas duas, unum que est prope [rio et alium est] super ipso argeli

**16/** [siv]e in predicto loco et fundo Berriano, pecia una de terra aratoria et pecia una de vites cum area sua similiter iuris ipsius Petri.

**17/** Predictas duas pecias de eadem campanea sunt per mensura iusta ambe insimul iuge una et perticas iugealis duas [et]

**18/** tabulas sex. Coerit ei ad primo campo, que est super argele, da una parte terra ipsius sancti Columbani, de alia parte terra Domnini [...]

**19/** [da tertia parte] terra sancti Iuliani, da quarta parte via pulica. Ad alio campo, que est prope rio, coerit ei da una parte predicto rio, da alia

**20/** Parte terra sancti Silari, da tertia parte via publica. Ian dicta pecia de terra aratoria et predicta pecia de vites [et cum area]

**21/** [sua] de eodem loco Barriano sunt ambe insimul per mensura iusta perticas iugealis tres et tabulas decim. Coerit ab eadem

**22/** pecia de terra aratoria da duabus partibus terra sancte ecclesie, da tertia parte terra ipsius canonice, da quarta parte via. [Ad ian] dicta

**23/** pecia de vites coerit ei da tribus partibus terra ipsius sancte ecclesie, da quarta parte terra ipsius canonice, sibe que alii sunt in is omnibus

**24/** coerentes. Has denique rebus ipsius superius nomintatis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum, seu cum superioribus

**25/** et inferioribus earum rerum qualiter superius mensura et coerencias legitur in integrum sibi unus alteri vicissim pars parti comutacionis

**26/** [nomine] tradiderunt facientes exinde unus quis de co receperunt, tam ipsis quamque ei subcessores vel eredes, eorum legaliter iure proprietar-

**27/** -io nomine quicquit voluerint aut previderint sine omni uni alterius contradicione, et sponderunt sibi unus alteri quis co dederunt in integrum

**28/** omni tempore ab omni omine defensare. Quidem et ut ordo legiss depossit et ad anc previdendam comutacionem accesserunt

**29/** super ipsis rebus ad previdendum, id est Antoninus presbiter de ordine ipsius ecclesie sancti Antonini, misso domni Iohanni archiepiscopis ab eo

**30/** directo, unasimul cum eodem Petrus seu cum bonos omnes exstimatore qui exstimarint, id sunt Giselbertus seu Do-

**31/** -minicus qui et Bonizo seu Gotefredus iudex, quibus omnibus exstimantibus cumparuit eorum et exstimaverunt quod meliora-

**32/**-ta rem susciperet ipse Martinus archipresbiter et cusus ab eundem Petrus ad parte ipsius canonice et quam in co-

**33/** -mutacionem dedisent et legibus comutacio ec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt quis, ex ipsis aut sub-

**34/** -cessores vel eredes eorum, se de anc comutacione remove quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter superius legitur, [vel]

**35/** [s]i ab unum quemquem omine quis co dederunt in integrum non defensaverint, componant pars parti fidem servadi pena dublis

**36/** quis rebus sic pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub exstimacione in con similes locas cum stipula-

**37/** -cione subnixa. Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

**38/** Signum + manus suprascripto Petrus qui hanc cartula comutacionis fieri rogavit ei que relecta est.

**39/** + Ego Antoninus presbiter missus fui ut supra.

**40/** Ego Giselbertus accessi et estimavi ut su-

**41/**-pra.

**42/** Signum ++ manus suprascripto Dominici qui super ipsis rebus accessi et exstimavit ut supra.

**43/** + Gotefredus iudex sacri palacii qui super ipsis rebus accessi et esti-

**44/** -mavit ut supra.

**45/** Signum +++ manibus Lamperti et Broningi seu Leoprandi romani testes.

**46/** Signum ++ manibus Iohannis, qui et Albizo, et item Iohanni testes.

47/ + Ego Rodulfo rogatus subscripsi.

48/ + Ego Sigefredus notarius sacri palatii per data licencia Lanfranki comes scrip-

49/ -tor huius cartula comutaciois post radita complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.



30.

12 aprile 990, Piacenza.

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 390.

*Permuta di beni tra l'arcivescovo Giovanni Filàgato e il prete Martino della chiesa di Piacenza. Al presbitero viene ceduta una pecia de terra nella città di Piacenza, presso la chiesa di S. Fedele, di proprietà dell'arcivescovato e della canonica di S. Antonino. In cambio, Martino cedette al suddetto arcivescovo e alla stessa canonica due terreni interni alla città: uno vicino alla chiesa di S. Eufemia e uno ad locus ubi foro dicitur. Inoltre, il presbitero cedette un terreno con casa presso Pontenure e un vigneto presso Mariano.*

1/ + Hanno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi nogetesimo nonagesimo, duodecimo die mense apre-

2/ -lis, indictione tercia. Comutacio bone fidei nossitur esse contractum ut vicem emcionis obtinead fir-

3/ -mitatem eodemque nexu oblicant contranetes. Placuit itaque bona convenit voluntatem inter domnus

4/ [Iohann]is, vir venerabilis, archiepiscopus sancte placentine ecclesie, necnon et Martinus presbiter de ordine ipsius sancte placenti-

5/ -ne ecclesie et filius quondam Iohannis. Ut in Dei nomine debeant dare sicut a presenti dederunt ac tradiderunt sibi unus alteri

6/ vicissim comutacionis nomine. In primis dedit is ipse domnus Iohannis archiepiscopus eidem Martini presbitero in comutacio-

7/ -nis causa, id est pecia una de terra iuris ipsius archiepiscopio et canonice sancti Antonini, qui est posita intra hanc

8/ civitate Placencia, prope ecclesia sancti Fidelis, et est pecia ipsa de terra per mensura iusta tabulas novem et di-

9/ -midia. Coerit ei da una parte terra sancti Cristini, de alia parte terra ipsius archiepiscopio, da tercia parte terra

10/ Gauselmi, da quarta parte via publica. Quidem et advicem recepit ipse domnus Iohannis

**11/** archiepiscopus ab eundem Martinus presbiter ad parte ipsius archiepiscopio et eiusdem canonice sancti Antonini

**12/** meliorata causa sicut lex abet. Id sunt pecias tres de terra iuris ipsius Martini presbitero quibus sunt posites

**13/** [...] intra anc civitate Placencia, tercia est in loco et fundo Pontenure cum casa super abente

**14/** sive pecia una de vites cum area sua similiter iuris ipsius Martini presbitero, qui est posita in loco et fundo

**15/** Mariano. Prima pecia de terra de intra hanc civitate prope ecclesia sancte Eufemie est per mensura iusta

**16/** tabulas quinque et pedes duo. Coerit ei da una parte terra Richardi, de alia parte via. Alia pecia de

**17/** terra ad locus ubi foro dicitur est per mensura iusta tabulas tres, pedes quattuor. Coerit ei da una

**18/** parte terra Mainardi diaconus, de alia parte via da tercia parte ingresso comuno. Predicta

**19/** pecia de terra de eodem loco Pontenure est per mensura iusta tabulas quattuor pedes quat-

**20/** -tuor. Coerit ei da duabus partibus terra Widoni, da tercia parte terra ipsius Mainardi diaconus, da quar-

**21/** -ta parte strada romea. Ian dicta pecia de vites in suprascripto loco et fundo Mariano

**22/** est per mensura iusta perticas iugealis quinque, tabulas tre decim. Coerit ei da duabus par-

**23/** -tibus vite de consortes, da tercia parte via sibe que alii sunt ab omnia coerentes. Has

**24/** denique rebus ipsis superius nominatis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras

**25/** earum, seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius mensura et coerencias legitur in integrum sibi

**26/** unus alteri vicissim pars parti comutacionis nomine tradierunt facientes ex-

**27/** -inde a presenti die unus quis co receperunt, tam ipsis quamque et subcessores vel eredes eorum, le-

**28/** -galiter iure proprietario nomine quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alteri-

**29/** -us contradicione, et sponderunt se sibi unus alteri quis co dederunt in integrum omni tempore ab omni

**30/** homine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc previdendam comuta-

- 31/ -cionem accesserunt super ipsis rebus ad prevedendum, id est Gerardus diaconus et vicedomino de ordine ipsius
- 32/ sancte placentine ecclesie misso eidem pontifici ab eo directo, unasilum cum eundem Marti-
- 33/ -nus presbiter seu cum bonos homines exstimatores qui exstimarent, id sunt Martinus et
- 34/ Arialdu*s* iudex seu Petrus, quibus omnibus exstimantibus cumparuit eorum et exstima-
- 35/ -verunt quod meliorata rem reciperet ipse domnus Iohannis archiepiscopus ab eundem Martinus presbiter
- 36/ ad parte ipsius archiepiscopio et ian dicte canonice sancti Antonini quam dare et legibus comu-
- 37/ -tacio ec fieri posset. De quibus pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel ere-
- 38/ -des eorum, se de anc comutacio remove querierint et non permanserint in ea omnia
- 39/ qualiter superius legitur, vel si ab unum quemquem ominem quis co dederunt in integrum non defensaverint, componant
- 40/ pars parti fidem servandi pena dublis ipsis rebus, sicut pro tempore fuerint melioratis
- 41/ aut valuerint sub exstimacione terra intra hanc urbem quamque et foris in consimi-
- 42/ -les locas cum stipulacione subnixa. Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt.
- 43/ Actum civitate Pl-
- 44/ -acencia. Feliciter. + Ego Martinus presbitert in hac cartula commutacionis a me facta subscripsi.
- 45/ + Ego Gerardus diaconus et vicedomino missu fui ut supra.
- 46/ Signum + manus suprascripto Martini, qui supra ipsis rebus accessi et exstimavi ut su-
- 47/ -pra. + Arialdu*s* iudex sacri palacii super ipsis rebus accessi et exstimavi ut supra.
- 48/ + Petrus super ipsis rebus accessi et exstimavi ut supra.
- 49/ Signum ++ manibus Ansprandi et Grimerii, legem viventes romana testes.
- 50/ Signum + manus Razoni filio Ademari teste.
- 51/ + Antoninus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.
- 52/ + Tuniprandus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

**53/** + Aitardus iudex sacri palatii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**54/** + Gerardus iudex sacri palaci rogatus subscripsi.

**55/** + Ego Sigefredus notarius et iudex sacri palatii scriptor huius cartule co-

**56/** -mutacionis pos tradita complevi et dedi<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

31.

24 aprile 991, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 391.

*Permuta effettuata tra Ilderico, prete e custode della chiesa dei SS. Antonino e Vittore, con Arialdo iudex sacri palatii e figlio del fu Ilario . La canonica della suddetta chiesa cede una terra arabile con delle viti, ubicata presso Pontenure, della misura di due pertiche, ricevendo in cambio un vitigno, situato nella località Crispinassi, della misura di tre pertiche.*

1/ + Hanno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi noventesimo nonagesimo primo, nono kalendas aprilis

2/ , indictione quarta. Commutacio bone fidei nohsitur esse contractum ut vicem ensionis obtinead fir-

3/ [mi]tatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque et bona convenit voluntatem

4/ inter Ildericus presbiter et custodem basilice sanctorum Antonini et Victoris martiris et confessor Christi fundata foris

5/ anc urbem Placencia, necnon et Arialdus iudex sacri palatii, filius quondam Illari, qui profitebad se ex nacione sua

6/ legem vivere langobardorum. Ut in Dei nomine debead dare, sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi

7/ sibi unus alteri vicissim comutacionis nomine. In primis dedita ac tradidit is ipse Ildericus presbiter et custodem ei-

8/ -dem Arialdi iudex comutacionis causa, hoc est pecia una de terra aratoria cum aliquit vites super a-

9/ -bente iuris canonice ipsorum sanctorum Antonini et Victoris martire et confessor Christe, quibus esse videntur in loco

10/ et fundo Pontenure, et est pecia de terra aratoria cum in aliquit vites super abente per mensura iusta

11/ perticas duas legitime. Coerit ei de ambabus latere terra ipsius canonice quod pars ipsius canonice in suorum

**12/** reservavi potestatem de uno caput Adam, de alio caput strada romea. Quidem et advicem recepit

**13/** is ipse Ildericus presbiter et custodem ad parte ipsius canonice ab eundem Arialdi iudex meliorata rem sicut

**14/** lex abet, hoc est pecia una de vites cum area ubi estad iuris eidem Arialdi iudex, quibus abere visus est in loco

**15/** et fundo Crispinassi et est pecia ipsa de vites cum area ubi estad per mensura iusta perticas trex legitime iugea-

**16/** -lis. Coerit ei de duabus partibus vites sancte placentine ecclesie, da tertia parte terra Bernomi, da quar-

**17/** -ta parte via publica, sibe que alii sunt in is ab omnibus coerentes. Has denique rebus ipsis superius nomina-

**18/** -tis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum

**19/** rerum qualiter superius mensura et coerencias legitur in integrum. Sibi unus alteri pars parti comutacionis nomine tradiderunt

**20/** facientes exinde a presenti die unus quis de co receperunt, tam ipsi quamque et subcessores vel eredes eorum,

**21/** legaliter iure proprietario nomine quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alteri rius

**22/** contradicione ex sponderunt se sibi unus alteris quis co dederunt in integrum ab omni omine defensa-

**23/** -re. Quidem et ut ordo legis depossit et ad anc previdendam comutacionis acesserunt super

**24/** ipsis rebus ad previdendam, id est Iohannis diaconus et prepositus ipsius ecclesie sanctorum Antonini et Victoris, mis-

**25/** -so donni Iohanni archiepiscopo ab eo directo, unasimul cum bonos omnes estimatores qui ipsa rerum esti-

**26/** -marent, id sunt Addraldus et Tuniprandus adque Sigefredus iudices sacri palatii quibus omnibus

**27/** estimantibus cumparuit eorum et estimaverunt quod meliorata rem sussipere ipse Ildericus presbiter

**28/** et custodem ab eundem Arialdu iudex a parte ipsius canonice quam dare et legibus comutacio ec fieri

**29/** poset. De quibus et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum, se de anc comutaci-

**30/** -one remove quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab unum quemquem ominem quis co

**31/** dederunt in integrum non defensaverint, componam pars parti fidem servandi pena dublis ipsis rebus

**32/** sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerit sub estimacione in con simile locas cum sti-

**33/** -pulacione subnixa. Unde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placen-

**34/** -cia. Feliciter.

**35/** + Ego Arialdu iudex sacri palacii in hanc cartula comutacionis a me facta subscripsi<sup>a</sup>.

**36/** + Ego Iohannas diaconus et prepositus missus fui ut supra.

**37/** + Addraldus iudex sacri palaci estimavi ut supra.

**38/** + Tuniprandus iudex sacri palacii estimavi ut supra<sup>a</sup>.

**39/** + Sigefredus iudex sacri palaii exstimavi ut supra.

**40/** Signum +++ manibus Martini et Amizoni adque Adelberti, lege viventes langobardorum testes.

**41/** Signum ++ manibus Vitales et Ozoni testes.

**42/** + Antoninus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**43/** + Ego Dumninus notarius sacri palacii scriptor uius cartula comutacionis

**44/** pos tradita conplevi et dedi.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

26 marzo 993, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 392.

*Permuta effettuata tra Adelberto, arciprete e custode della chiesa dei SS. Antonino e Vittore, e il diacono Broningo. La canonica della suddetta chiesa scambiò cinque terreni: quattro situati nella campagna piacentina, e il quinto nei pressi della chiesa di S. Brigida. In cambio, Broningo cedette una sola pezia de terra aratoria situata nella campagna di Piacenza, ubi Buxeto dicitur.*

**1/+** In nomine Domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius noventesimo nonagesimo tercio, septimo kalendes aprelis, indictione

**2/** sesta. Comutacio bone fidei nossitur esse contractu ut vican encionis obtinead firmitate eodenque nexu oblicant con-

**3/** -traentes. Placuit itaque et bona convenit volumtate inter Adelbertus archipresbiter et custos ecclesia sanctorum Antonini martir

**4/** et Victori confesor Christi, fumdata foris sub urben istius civitatis, necnon et Broningus, diaconus de ordine ipsius ecclesie et filius quondam Azoni, qui

**5/** professus est ex nazione sua legen langobardorum vivere. Ut in Dei nomine debeant dare, sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt, sibi

**6/** unus alteri vicissim comutacionis nomine. In primis dedit in primis dedit is ipse Adelbertus archipresbiter et custoden, una per consensum aliorum fratrum

**7/** canonicorum ipsius ecclesie, eiden Broningi diaconus in comutacionis causa. Hoc sunt pecias quinque de terra iuris ipsius canonice, quatuor ex ipse sunt ara-

**8/** -torie, quibus esse videntur in canpanea istius civitatis: due prope Costa, tercia prope canpo que nominatur de Luhanica, quarta prope Pissina, qui

**9/** dicitur Geuxiola. Quinta ubi orto es collitur est prope ecclesia sancte Brigide. Predictas quatuor pecias de terra aratorie de eaden canpanea sunt per mensura iusta

**10/** iuges quinque legitime. Ad prima pecia coerit ei de una parte terra Bonizoni, filius quondam Illari, de alia parte terra Attoni iudex, da tercia parte via

**11/** publica qui pergit ad Graniano. Ad alia pecia coerit ei de una parte terra Ardoini et Sigezoni, de alia parte terra Petroni presbiter, da tercia parte predicta via



**12/** publica. Ad tertia namque pecia coerit ei de una parte terra Ragrimaldi, de alia parte terra eredes quondam Amizoni, da tertia parte ian nominata via

**13/** publica. Ad quarta pecia coerit ei de duabus partibus terra Iohanni filius quondam Arnulfi, da tertia parte Martini, da quarta parte suprascripta via pu-

**14/** -blica ian dicta pecia de terra ubi orto es collitur, que est prope ecclesia sancte Brigide, est per mensura iusta tabules duas legitime coerit ei de una

**15/** parte terra Iohanni negociator, de alia parte terra iten Iohanni, filius quondam Leoni, da tertia parte via publica. Quidem et advicen recepit is ipse Odeber-

**16/** -tus archipresbiter et custoden ad parte ipsius ecclesia ab eumden Broningus diaconus meliorata causa sicut lex abet, id est pecia una de terra aratoria iuris ipsius

**17/** Broningi diaconus, qui est posita similiter in canpanea istius civitatis, ad locus ubi Buxeto dicitur, et est pecia ipsa de terra aratoria per mensura iusta iuges

**18/** quinque et perticas sex legitime. Coerit ei de una parte terra Bonizoni negociator, fili Adreverti, de alia parte via publica, de reliquis duabus partibus

**19/** terra ipsius sancti Antonini, sibe que alia sunt coerentes. Has denique rebus ipsis nominatis vel comutatis unacum accessionibus et ingressoras earum seu

**20/** cum superioribus et inferioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius mensura et coerencias legitur in integrum, sibi unus alteri pars parti comuta-

**21/** -cionis nomine tradiderunt facientes exinde a presenti die unus quis de co receperunt, tan ipsis quanque subcessores vel eredes eorum, lega[liter]

**22/** iure proprietario nomine quicquit voluerint previderint sine omni uni alterius contradicione et spopunderunt se sibi unus alteri quis sco dederunt

**23/** in integrum ab omni omine defensare. Quidem et ut ordo legis depossit, et ad anc previdendum comutacione accesserunt super ipsis rebus aut previdendum

**24/** id est Iohannis iten archidiaconus de ordine ipsius ecclesia, misso donni Iohanni archiepiscopus sancte placentine ecclesie ab eo directo,, unasimul cum eoden Broningus [diaconus]

**25/** seu cum bonos ominos estimatores qui estimavrent, id sunt Andreas et Madelbertus adque Martinus de ac civitate Placencia, quibus

**26/** omnibus estimantibus cumparuit eorum et estimaverunt quod meliorata et ampliata ren susiperet ipse Adelbertus archipresbiter et custoden

**27/** ad parte ipsius ecclesia ab eundem Broningus diaconus quan in comutacione dedissent et legibus comutacio ec fieri possent. De quibus et pena in-

**28/** -ter se posuerint ut quis, ex ipsis aut subcessores vel eredes eorum se de an comutacione remove  
quesierint et non permanserint in ea

**29/** qualiter superius legitur, vel si ali unum quenquen ominem quis sco dederunt in integrum non  
defensaverint, conponat pars parti fiden servandi pena dublis

**30/** ipsis rebus sicut pro tempore fuerint melioratis ut valuerint sub estimacone in eaden canpanea in  
con simile locas cum stipula-

**31/** -cione subnixa. Unde due cartule comutacione uno tinore scripte sunt. Actum civitate Placencia.  
Feliciter.

**32/** + Ego Broningus in ac cartula comutacionis a me facta subscripsi.

**33/** Ioannes diaconus missus fui ut supra.

**34/** Signum +++ manibus suprascriptorum Andrei et Madelberti atque Martini, qui supra ipsis rebus  
accesserunt et estimaverunt ut supra.

**35/** Signum +++ manibus Gauselmi et Ariberti adque Alfredi de civitate Placencia, legen viventes  
romana testes.

**36/** Signum ++ manibus Stadevertu et Ferardu de ac civitate testes.

**37/** + Antoninus iudex sacri palacii rogatus subscripsi<sup>a</sup>.

**38/** + Ego Arialdu notarius sacri palacii scriptor uius cartule comutacionis pos tradite con-

**39/** -plevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup>Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

33.

30 novembre 997, Piacenza

Originale. Piacenza, Archivio capitolare di S. Antonino, Diplomatico, Atti privati, busta 3, n. 396.

*Permuta effettuata tra Piacentino, arciprete e custode della chiesa dei SS. Antonino e Vittore, con Adam, negociator, figlio del fu Martino. Piacentino cedette due terre arabili della canonica della suddetta chiesa situati nella campagna di Piacenza, lungo l'ar gele. In cambio Adam commutò una terra arabile, anche questa situata presso l'ar gele.*

1/ + In nomine Domini, Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Tercius Hotto, gratia Dei imperator augustus, anno

2/ imperii eius Deo propicio primo, pridie kalendas decenber, indictione decima. Comutacio bone fidei nossitur

3/ esse contractum ut vicem empacionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit ita-

4/ -que bona convenit voluntatem inter Placentinus archipresbiter et custode ecclesie sanctorum Antonini et Victoris martiris

5/ , qui est fundata foris muro istius civitatis, necnon et Adam negociator, filius quondam Martini, qui professus est ex nacione sua le-

6/ -gem vivere salicha. Ut in Dei nomine debead dare, sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt, vicissimi sibi

7/ unus alteri comutacionis [no]mine. In primis dedit ac tradidit ipse Placentinus archipresbiter et custodem eidem ecclesie

8/ una per consensum aliorum fratrum ipsius canonicorum eidem Adammi comutacionis nomine. Id sunt pecies dues de terra

9/ aratoria iuris canonice ipsius sanctorum Antonini et Victoris, quibus sunt posites in campanea istius civitatis da ista

10/ parte ar gele, non multum longe da rio, et sunt pecies ipses de terra aratorie ambe insimul per mensura iusta iuge una

**11/** et pertica una legitima iugeale et tabulas octo. Ad prima pecia coerit ei de una parte terra de eredes quondam

**12/** Farimundi iudex, de alia parte terra Iohanni et Martini germanis, da tercia parte terra ipsius sancti Antonini, da quar-

**13/** -ta parte via publica. Ad secunda pecia coerit ei de una parte terra Adelberti negociator, de alia parte terra

**14/** ipsius Adami, tercia parte terra Martini negociator, da quarta parte predicta via publica. Quidem et advi-

**15/** cem recepit ipse Placentinus archipresbitert et custode ab eundem Adam meliorata res sicut lex abet, id est

**16/** pecia de terra aratoria iuris ipsius Adami, qui est posita in eadem campanea istius civitatis da ista

**17/** parte argele ibi prope, et est pecia ipsa de terra aratoria per mensura iusta iuge una et perticas tres legitime iuge-

**18/** -alis et tabulas quindecim. Coerit ei de una parte terra Ansaldi et Rikazoni, e alia parte terra de eredes

**19/** quondam Leoni et Antonini et ipsius sancti Antonini, da tercia parte terra sanctorum Sisti et Colunbani, da quarta parte

**20/** via publica, sibe que aliis sunt ab omnia coerentes. As denique iam dictis rebus superius nominatis vel co-

**21/** -mutatis, unacum accessionibus et ingressoras earum, seu cum superioribus et inferioribus earum rerum

**22/** qualiter superius mensura et coerencias legitur, et inter se comutaverunt sibi unus alteri per as paginas comuta-

**23/** -cionis nomine pars parti tradiderunt. Insuper, ipse Adam, de ipsa pecia de terra aratoria quam in comu-

**24/** -tacione nomine dedit a parte ipsius canonice, legitimam fecit tradicionem et vestituram per cultellum, fistucum

**25/** notatum, wantonem terre atque rammum arboris et me exinde foris expulli, warpivi et absasito feci

**26/** a parte ipsius canonice abendum relinqui faciendum exinde unus quis de co recepereunt a presenti die,

**27/** tam ipsis quamque et subcessores vel eredes eorum, legaliter iure proprietario nomine quicquid voluerint aut

- 28/** previderint sine omni uni alterius contradicione vel repeticione. Si quis vero quod futurum
- 29/** esse non credebat si ego ipse Adam quod absit aut ullus de eredibus ac pro eredibus suis seu quislibet
- 30/** oposita persona contra hanc sua tradicionem ire quandoque tentaverint aut eam percovis genium
- 31/** infringere quesierint, tunc inferant ad illam partem contra quem exinde licet intulerint multa, quod est
- 32/** pena auro obtimo uncias duas, argenti ponderas tres et quod repetierint et vindicare non
- 33/** valeant saepe presens hanc cartula comutationis die turnis temporibus firma permaneat atque persistat in con-
- 34/** -vulsa cum stipulatione subnixta. Ex sponderunt se ipsi comutatore suprascriptis rebus quas ab invicem comu-
- 35/** -tacionis nomine dederunt ipsi, et successores vel eredes ac pro eredes eidem Adami, pars parti omni tempore
- 36/** ab omni homine defensare. Quidem et ut ordo legis deponat et ad hanc providendam comutationem ac-
- 37/** -cesserunt super ipsis rebus ad providendum, id est Iohannes diaconus de ordine ipsius sancti Antonini, missus domini Iohanni archi-
- 38/** -episcopus ab eo directo, unum simul cum eodem Adam, seu cum bonis omnibus estimatores qui ipsis rebus estimarent
- 39/** , id sunt suprascriptus Adelbertus, filius quondam Antonini, et Iohannes filius quondam item Iohanni, seu Martinus, filius quondam Antonini, quibus omni-
- 40/** -bus estimantibus comparuit eorum et estimaverunt quod meliorata rem susciperet ipse Placentinus archiepiscopus
- 41/** et custode a parte ipsius canonice ab eodem Adam, quam daret et legibus comutatio esse fieri posset. De quibus
- 42/** et pena inter se posuerunt ut quis, ex ipsis aut successores vel eredes ac pro eredes eidem Adammi, se de ante comuta-
- 43/** -cionem removeere quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab unum quemquem omnem quis sco
- 44/** dederunt in integrum ipsi et successores vel eredes eorum ab invicem non defensaverint, componant pars parti fidem
- 45/** servandi pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub estimacio-

46/ -ne in eadem campanea in con simile loco, et bergamena con ac tramentario de terra ellevavi

47/ me paginan Gezo notarius et iudex sacri palatii tradidit adscribere rogavi in qua eciam

48/ subter confirmans testibus que obtulit roborandam. Unde due cartule comutacionis uno tino-

49/ -re scripte sunt. Actum civitate Placencia. Feliciter.

50/ Signum + manus suprascripti Adammi negociator qui hanc cartula comutacionis fieri rogavit et ei que relecta est.

51/ Ego Iohannis diaconus missus fui ut supra. + Ego Petrus presbiter consensi et subscripsi.

52/ Signum +++ manibus suprascriptorum Adelberti et Iohanni seu Martini negociatores, qui super ipsis rebus

53/ accesserunt et exstimaverunt ut supra. Ego Dominicus presbiter consensi et subscripsi.

54/ + Ego Ermericus presbiter consensi et subscripsi. Ego Andreas di-

55/ -aconus consensi et subscripsi.

56/ Ego Ardenigus presbiter consensi et subscripsi.

57/ Ego Iohannis presbiter consensi et subscripsi.

58/ Ego Mainardus diaconus consensi et subscripsi.

59/ Ego Broningus diaconus consensi et subscripsi. + Ego Bonizo diaconus consensi et subscripsi.

60/ Ego Andreas presbiter consensi et subscripsi.

61/ Ego Gauspertus presbiter consensi et subscripsi. Ego Antoninus diaconus consensi et subscripsi.

62/ Ego Ildebertus diaconus consensi subscripsi.

63/ Ego Giselbertus subdiaconus consensi et subscripsi. Ego Bonizo subdiaconus consensi et subscripsi

64/ Ego Angelbertus subdiaconus consensi et subscripsi.

65/ Signum ++++ manibus Rainberti et Silvestri seu Natali adque Widrici, omnes legem viventes salicha.

**66/** testes. Signum +++ manibus Ermericii et Warnerii seu Landulfi de ac civitate, legem viventes romana testes.

**67/** + Ego qui super Gezo notarius et iudex sacri palatii scriptor huius cartule

**68/** comutacionis post tradita complevi et dedi<sup>a</sup>.

---

<sup>a</sup> Segno di chiusura realizzata in forma di nota tachigrafica.

## FONTI

AZZARA, GASPARRI 2005 = Azzara Claudio, Gasparri Stefano (edd.), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, 2005.

BRÜHL, VIOLANTE 1983 = Brühl Carlrichard, Violante Cinzio (edd.), *Die Honorantie civitatis Papie. Transkription, Edition, Kommentar*, Köln, 1983.

CDL vol. 1 = Schiaparelli Luigi (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, vol. 1, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1929.

CDL vol. 2 = Schiaparelli Luigi (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, vol. 2, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1933.

CDL vol. 3/1 = Brühl Carlrichard (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, vol. 3/1, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1973.

ChLA XXVII = Bruckner Albert, Marichal Robert (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, first series, part XXVII, Italy VIII*, Tjäder Jan-Olf (publ.), Dietikon-Zürich, 1992.

ChLA2 LXIV = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part LXIV, Italy XXXVI, Piacenza I*, Mantegna Cristina (publ.), Dietikon-Zürich, 2003.

ChLA2 LXV = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part LXV, Italy XXXVII, Piacenza II*, Mantegna Cristina (publ.), Dietikon-Zürich, 2004.

ChLA2 LXVI = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part LXVI, Italy XXXVIII, Piacenza III*, Venditelli Carbonetti Cristina (publ.), Dietikon-Zürich, 2005.



ChLA2 LXVII = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part LXVII, Italy XXXIX, Piacenza IV*, Radiciotti Paolo (publ.), Dietikon-Zürich, 2005.

ChLA2 LXVIII = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part LXVIII, Italy XL, Piacenza V*, Degni Paola (publ.), Dietikon-Zürich, 2006.

ChLA2 LXIX = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part LXIX, Italy XLI, Piacenza VI*, De Rubeis Flavia (publ.), Dietikon-Zürich, 2006.

ChLA2 LXX = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part LXX, Italy XLII, Piacenza VII*, De Rubeis Flavia (publ.), Dietikon-Zürich, 2007.

ChLA2 LXXI = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part LXXI, Italy XLIII, Piacenza VIII*, Mantegna Cristina (publ.), Dietikon-Zürich, 2007.

ChLA2 XCIII = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part XCIII, Italy LXV, Parma II*, Mantegna Cristina (publ.), Dietikon-Zürich, 2014.

ChLA2 XCIX = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, part XCIX, Italy LXXI, Brescia, Cremona, Udine, Venezia*, De Angelis Gianmarco, Mantegna Cristina, Pani Laura (publ.), Dietikon-Zürich, 2019.

ChLA2 CXVII = Cavallo Guglielmo, Nicolaj Giovanna (edd.), *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, second series, Part CXVII, Addenda 1, Italy*, Allegria Simone, Drago Tedeschini Corinna, Galante Maria, Gattagrisi Clelia, Mantegna Cristina, Massa Paola, Mastruzzo Antonino, Santoni Francesca, Unfer Verre Gaia Elisabetta (publ.), Dietikon-Zürich, 2019.

CIC vol. 2, Iust. Cod.= Krüger Paul (ed.), *Corpus Iuris Civilis. Vol. 2: Codex Iustinianus*, prima ed. 1877, Cambridge, 2021.

CIC vol. 3, Iust. Nov. = Schoell Rudolf, Kroll Wilhelm (edd.), *Corpus Iuris Civilis. Vol. 3: Novellae*, prima ed. 1895, Cambridge, 2014.

CIPOLLA 1918 = Cipolla Carlo (edd.), *Codice diplomatico del monastero di San Colombano di Bobbio fino all'anno MCCVIII*, vol. 1, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1918.

CORTESI 1988 = Cortesi Mariarosa (ed.), *Le pergamene degli archivi di Bergamo a. 740-1000*, vol. I, Fonti per lo studio del territorio bergamasco, Bergamo, 1988.

DREI 1922 = Drei Giovanni (ed.), *Le carte degli archivi parmensi dei sec. X-XI*, in «Archivio storico per le province Parmensi», s. 2, vol. 22/2, Parma, 1922, pp. 535-612.

ETYMOLOGIAE = Barney A. Stephen, Lewis J.W., Beach A. J., Berghof Oliver (edd.), Isidore of Seville, *The Etymologies of Isidore of Seville*, New York, 2010.

FALCONI 1959 = Falconi Ettore (ed.), *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (secoli VIII e IX)*, Parma, 1959.

FALCONI 1979 = Falconi Ettore (ed.), *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII, vol. 1. Documenti dei fondi cremonesi: 759-1069*, Cremona, 1979.

GALETTI 1978a = Galetti Paola (ed.), *Le carte private della cattedrale di Piacenza (784-848)*, Parma, 1978.

MANARESI 1955 = Manaresi Cesare (ed.), *I placiti del Regnum Italiae*, vol. 1, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1955.

MANARESI 1957 = Manaresi Cesare (ed.), *I placiti del Regnum Italiae*, vol. 2/1, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1957.

MANARESI 1958 = Manaresi Cesare (ed.) *I placiti del Regnum Italiae*, vol 2/2, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1958.

MGH Capit. Vol. 1 = Boretius Alfredus (ed.), *Capitularia Regum Francorum*, vol. 1, Legum Sectio II, Capitularia Regum Francorum, Hannover, 1883.

MGH Capit. Vol. 2 = Boretius Alfredus, Krause Victor (edd.), *Capitularia Regum Francorum*, vol. 2, Legum Sectio II, Capitularia Regum Francorum, Hannover, 1892.

MGH DD H IV = Gawlik Alfred (ed.), *Die Urkunden Heinrichs IV*, vol. 3, Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser, Hannover, 1978.

MGH DD Ka III = Reichsinstitut für Ältere Deutsche Geschichtskunde (cur.), Kher Fridolin Paul (ed.), *Die Urkunden Karls III*, Die Urkunden der Deutschen Karolinger, Berlin, 1937.

MGH DD Karol. I = Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde (cur.), Dopsch Alfons, Lechner Johann, Tangl Michael, Mülbacher Engelbert (edd.), *Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls der Grossen* Die Urkunden der Karolinger, Hannover, 1906.

MGH DD Ko I. / H I. / O I. = Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde (edd.), *Die Urkunden Konrad I. Heinrich I. und Otto I*, Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser, Hannover, 1879-1884.

MGH DD Ko II = Bresslau Harry (ed.), *Die Urkunden Konrads II. Mit Nachträgen zu den Urkunden Heinrichs II*, Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser, Hannover-Leipzig, 1909.

MGH DD LdF vol. 1 = Kölzer Theo (ed.), *Die Urkunden Ludwigs des Frommen*, vol. 1, Die Urkunden der Karolinger, Wiesbaden, 2016.

MGH DD Lo I/ Lo II = Schieffer Theodor (ed.), *Die Urkunden Lothars I und Lothars II.*, Die Urkunden der Karolinger, Berlin-Zürich, 1966.

MGH DD Lu II = Wanner Hans Konrad (ed.), *Diplomata Ludwig II*, Die Urkunden der Karolinger, München, 1994.

MGH DD O II = Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde (edd.), *Die Urkunden Otto des II*, Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser Hannover, 1888.

MGH DD O III = Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde (edd.), *Die Urkunden Otto des III*, Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser Hannover, 1893.

MGH Epp. VI = Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde (edd.), *Epistolarum, tomus VI*. Epistolae Karolini Aevi IV, Berolini, 1925.

MGH LL nat. Germ. 1 = Zeumer Karl (ed.), *Leges Visigothorum*, vol. 1, Leges Nationum Germanicorum, Hannoverae et Lipsiae, 1902.

MGH LL nat. Germ 5/2 = Ernestus Liber Baro De Schwind (ed.), *Leges Baiwariorum*, vol. 5/2, Leges Nationum Germanicorum, Hannoverae, 1926.

MURATORI 1730 = Muratori Ludovico Antonio (ed.), Johanne de Mussis, *Chronicon Placentinum ab anno CCXXII usque ad annum MCCCCII*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, vol. XVI, pp. 441-634. <https://archive.org/details/RerumItalicarumScriptores16/page/n273/mode/2up> (URL consultato al 21/06/2023).

SCHIAPARELLI 1903b = Schiaparelli Luigi (ed.), *I diplomi di Berengario I*, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1903.

SCHIAPARELLI 1906 = Schiaparelli Luigi (ed.), *I diplomi di Guido e Lamberto*, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1906.

SCHIAPARELLI 1910 = Schiaparelli Luigi (ed.), *I diplomi di Lodovico III e di Rodolfo II*, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1910.

## BIBLIOGRAFIA

ANSANI 2020 = Ansani Michele, *Il placito (e i due diplomi) del diacono Gariberto*, in «Scrineum», n. 17/2, Pavia, 2020, pp. 147-189.

AUGENTI 2016 = Augenti Andrea, *Archeologia dell'Italia medievale*, Roma-Bari, 2016.

ARANGIO-RUIZ 1974 = Arangio-Ruiz Vincenzo, «*Mancipatio*» e documenti contabili (da Ercolano a Piacenza), in Bove Lucio (cur.), *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli, 1974, pp. 486-495.

BALZARETTI 2019 = Balzaretti Ross, *The Lands of Saint Ambrose. Monks and Society in Early Medieval Milan*, Turnhout, 2019.

BONACINI 2012 = Bonacini Pierpaolo, *Cultura giuridica e prassi notarile nell'Italia longobarda: le carte di Varsi*, Modena, 2012.

BOSELLI 1793 = Boselli Vincenzo, *Delle storie piacentine*, vol. I, ristampa anastatica ed. 1793, *Historiae urbium et regionum Italiae rariores*, Bologna, 1976.

BOUGARD 1989 = Bougard François, *Entre Gandolfingi et Obertenghi: les comtes de Plaisance aux Xe et XIe siècles*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge*, vol. 101, Rome, 1989, pp. 11-66.

BOUGARD 1993 = Bougard, François, voce *Engelberga imperatrice*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 42, Roma, 1993.

BOUGARD 1996 = Bougard François, *Pierre de Niviano, dit le Spolétin, sculdassius, et le gouvernement du comté de Plaisance à l'époque carolingienne*, in «Journal des savants», n.2/1996, Paris, 1996, pp. 291-337.

BOUGARD 1997 = Bougard François, *La justice dans le royaume d'Italie aux IX<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècles*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Settimane di studio del centro del centro italiano di studi sull'alto medioevo XLIV (Spoleto, 11-14 aprile 1996), Spoleto, 1997, pp. 133-176.

BOUGARD 1998 = Bougard François, *La cour et le gouvernement de Louis II, 840-875*, in Le Jan Régine (cur.), *La royauté et les élites dans l'Europe carolingienne (du début de IXe aux environs de 920)*, Lille, 1998, pp. 249-267.

BOUGARD 1999 = Bougard François, *Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centroseptentrionale (VIIIe-Xe siècle)*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes*, vol. 111/2, Rome, 1999, pp. 539-562.

BOUGARD 2006a = Bougard François, *Les Supponides: échec à la reine*, in Bougard François, Feller Laurent, Le Jan Régine (cur.), *Les élites au haut Moyen Âge: crises et renouvellements*, Collection Haut Moyen Âge, n.1, Brepols, Turnhout, 2006, pp. 381-402.

BOUGARD 2006b = Bougard François, voce *Ludovico II, re d'Italia, imperatore*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 66, Roma, 2006.

BOUGARD 2008a = Bougard François, *Gandolfingi e Obertenghi in Val di Coppa*, in Lusuardi Siena Silvia (cur.), *Dalla curtis alla pieve fra archeologia e storia. Territori a confronto: l'oltrepò pavese e la pianura veronese*, Mantova, 2008, pp. 59-70.

BOUGARD 2008b = Bougard François, *Tempore barbarici? La production documentaire publique et privée*, in Gasparri Stefano (cur.), *774, ipotesi su una transizione*, atti del seminario di Poggibonsi, (Poggibonsi, 16-18 febbraio 2006), Turnhout, 2008, pp. 331-352.

BOUGARD 2009 = Bougard François, *Notaires d'élite, notaires de l'élite dans le royaume d'Italie*, in Bougard François, Le Jan Régine, McKitterick Rosamond (cur.), *La culture du haut Moyen Âge. Une question d'élites?*, Turnhout, 2009, pp. 439-460.

BOUGARD 2010 = Bougard François, *Le crédit dans l'occident du haut moyen âge: documentation et pratique*, in Devroey Jean-Pierre, Feller Laurent, Le Jan Régine (cur.), *Les élites et la richesse au haut Moyen Âge*, Turnhout, 2010, pp. 439-478.

BOUGARD 2011 = Bougard François, *Le royaume d'Italie (jusqu'aux Ottons) entre l'Empire et le réalités local*, in Gallaird Michèle, Margue Michel, Dierkens Alain, Pettiau Hérold (cur.), *De la mer du Nord à la Méditerranée. Francia Media. Une région au couer de l'Europe (c.840-c.1050)*, Luxembourg, 2011, pp. 487-510.

BOUGARD 2013 = Bougard François, *Commutatio, cambium, viganeum, vicariatio. L'échange dans l'Italie des VIII-XI siècles*, in Fees Irmgard, Depreux Philippe (cur.), *Tauschgeschäft und Tauschurkunde vom.8 bis 12. Jahrhundert. L'acte d'échange, du VIIIe au XIIIe siècle*, Weimar, Wien, Köln, 2013, pp. 65-98.

BOUGARD 2018 = Bougard François, *L'église de Varsi et son chartrier. Pouvoirs, territoires, communauté, VIIIe-Xe siècle*, in Chamboduc de Saint Pulgent Diane, Dejoux Marie (cur.), *La fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes: les Moyen Âge de François Menant*, Paris, 2018, pp. 421-432.

BOUGARD 2020 = Bougard François, *Les diplomes des fonds ecclésiastiques de Plaisance*, in Huschner Wolfgang, Kölzer Theo, Jaros Ulrike Marie (cur.), *Herrscherurkunden für Empfänger in Lotharingien, Oberitalien und Sachsen (9.-12. Jahrhundert), I diplomi dei sovrani per i destinatari in Lotaringia, Italia settentrionale e Sassonia (secoli IX – XII)*, Italia Regia. Fonti e ricerche per la storia medievale, Leipzig, 2020, pp. 221-234.

BOUGARD 2022 = François Bougard, *Cartularium Langobardicum*, in «Scrineum», n. 19/1, Pavia, 2022, pp. 63-87.

BORDONE 1989 = Bordone Renato, *La città italiana tra tardo-antico e alto medioevo: catastrofe o continuità? Un dibattito*, in «Società e Storia», n.12/45, Milano, 1989, pp. 711-713.

CAMPI 1651 = Campi Pietro Maria, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, vol. I, Piacenza, 1651. [https://archive.org/details/bub\\_gb\\_2MFIn-IOQwc/page/n7/mode/2up](https://archive.org/details/bub_gb_2MFIn-IOQwc/page/n7/mode/2up) (URL consultato al 20/06/2023).

CAMPI 1662 = Campi Pietro Maria, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, vol. III, Piacenza, 1662. [https://archive.org/details/bub\\_gb\\_57fARiXmZsC/page/n5/mode/2up](https://archive.org/details/bub_gb_57fARiXmZsC/page/n5/mode/2up) (URL consultato al 20/06/2023).

CANETTI 1993 = Canetti Luigi, *Culto dei santi e società cittadina a Piacenza nel Medioevo*, Bologna, 1993.

CANETTI 2001 = Canetti Luigi, *Giovanni XVI, antipapa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Roma, 2001.

CANETTI 2009 = Canetti Luigi, *Culti femminili nell'antica provincia ecclesiastica ravennate: il caso di santa Giustina a Piacenza*, in Tilatti Andrea (cur.), *Giustina e le altre: sante e culti femminili in Italia settentrionale dalla prima età cristiana al secolo XII*, atti del VI convegno di studio dell'associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia (Padova, 4-6 ottobre 2004) Roma, 2009, pp. 125-162.

CANTINO WATAGHIN 1989 = Cantino Wataghin Gisella, *Piacenza*, in Cantino Wataghin Gisella, Pani Ermini Letizia, Testini Pasquale (cur.), *La cattedrale in Italia*, Actes du XIe Congrès International d'Archéologie Chrétienne (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 21 - 28 settembre 1986), 1 vol., Roma, 1989, pp. 5-229.

CANTINO WATAGHIN 2014 = Cantino Wataghin Gisella, *Dal foro romano al castrum episcopale: la sancta Regiensis ecclesia e il divenire urbano tra tarda antichità e alto Medioevo*, in Wataghin Cantino Gisella, Prodi Paolo (cur.), *La cattedrale di Reggio Emilia*, Milano, 2014, pp. 133-152.

CARANDINI 1993 = Carandini Andrea, *L'ultima civiltà sepolta o del massimo oggetto desueto, secondo un archeologo*, in Momigliano Arnaldo (cur.), *Storia di Roma III: L'età tardoantica*, Torino, 1993, pp. 11-38.

CARINI 2008 = Carini Annamaria, *La nascita della città cristiana alla luce dell'archeologia*, in Racine Pierre (cur.), *Storia della Diocesi di Piacenza vol. 2. Il medioevo: dalle origini all'anno Mille*, Brescia, 2008, pp. 113-152.

CASTAGNETTI 2010 = Castagnetti Andrea, *Monetieri nei secoli VIII e IX*, in *Studi Storici Luigi Simeoni*, vol. LX, Verona, 2010, pp. 19-29.

CASTAGNETTI 2015 = Castagnetti Andrea, *Sepulture di laici nelle chiese di Piacenza e di Parma (IX secolo)*, Verona, 2015.

CERAMI 2005 = Cerami Domenico, *La percezione del confine nelle terre dell'Emilia Occidentale (secoli VII-XI)*, in Greci Roberto, Romagnoli Daniela, *Uno storico e un territorio: Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel Medioevo*, Bologna 2005, pp. 287-313

CHAVARRIA-ARNAU, BROGIOLO 2020 = Chavarria-Arnau Alexandra, Brogiolo Gian Pietro, *Archeologia Postclassica – Temi strumenti e prospettive*, Roma, 2020.



CHAVARRIA-ARNAU, GIACOMELLO 2015 = Chavarría-Arnau Alexandra, Giacomello Federico, *Sepulture e cattedrali in Italia settentrionale: il dato archeologico*, in «Rivista di archeologia cristiana», vol. 91, Roma, 2015, pp. 129-166.

CIMINO 2012 = Cimino Roberta, *Angelberga: il monastero di San Sisto di Piacenza e il corso del fiume Po*, in «Reti Medievali Rivista», n.13/2, Firenze, 2012, pp. 141-162.

CIMINO 2013 = Cimino Roberta, *Il patrimonio di Angelberga e la sua dislocazione territoriale*, in Guidi Laura, Pellizzari Maria Rosaria (cur.), *Nuove frontiere per la Storia di genere*, vol. 2, Salerno, 2013, pp. 105-110.

DAL VERME 1828-1829 = Dal Verme Giuseppe, *Compendio della storia di Piacenza diviso in due parti*, voll. I-II, Piacenza, 1828-1829.

DE ANGELIS 2009 = De Angelis Gianmarco, *Poteri cittadini e intellettuali al potere. Scrittura, documentazione, politica a Bergamo nei secoli IX-XII*, Milano, 2009.

DE ANGELIS 2011 = De Angelis Gianmarco, *Esordi e caratteri della presenza vescovile in area montana (secoli X-XII). Le modalità di costituzione del patrimonio fra disegni egemonici e concorrenze locali*, in Rao Riccardo (cur.), *Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, «Bergomum. Bollettino annuale della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo», a. CIV-CV, 2009-2010, Bergamo, 2011, pp. 33-50.

DE ANGELIS 2014 = De Angelis Gianmarco, *Scrivere documenti a Pavia in età longobarda*, in Micieli Giuseppe, Mazzoli Giancarlo, Beretta Silvio, Centinaio Gian Marco (cur.), *I Longobardi e Pavia: miti, realtà, prospettive di ricerca*, atti della giornata di studio (Pavia, 10 aprile 2013), Milano, 2014, pp. 139-158.

DE ANGELIS 2015 = De Angelis Gianmarco, *Cittadini prima della cittadinanza. Alcune osservazioni sulle carte altomedievali dell'area lombarda*, in La Rocca Maria Cristina, Majocchi Piero (cur.), *Urban Identities in Northern Italy (800-1100 ca.)*, seminari internazionali del centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'alto medioevo, vol.5, Turnhout, 2015, pp. 169-189.

DE ANGELIS 2019 = De Angelis Gianmarco, «Un patrio dovere». *Conservazione e pubblicazione delle fonti documentarie medievali a Milano e in Lombardia nell'Ottocento preunitario*, in Giorgi

Stefani, Moscadelli Stefano, Varanini Gian Maria, Vitali Stefano (cur.), *Erudizione cittadina e fonti documentarie. Archivi e ricerca storica nell'Ottocento italiano (1840-1880)*, Firenze, 2019, pp. 321-343.

DE ANGELIS 2022 = De Angelis Gianmarco, *Elites and Urban Communities in Early Medieval Italy. Identities, Political Initiatives, and Ways of (Self-) Representation*, in Brélaz Cedric, Els H. G. Rose, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Turnhout, 2022, pp. 391-416.

DEGLI ESPOSTI 2017 = Degli Esposti Stefano, *Chiese, monasteri e archivi: Fonti per la storia della società piacentina di XI secolo*, tesi di dottorato in storia medievale, XXIX ciclo, relatrice Modigliani Anna, correlatrice Galetti Paola, Viterbo, anno accademico 2016-2017.

DEPREUX 2000 = Depreux Philippe, *The development of charters confirming exchange by the royal administration (eighth-tenth centuries)*, in Heidecker Karl Josef (cur.), *Charters and the use of the written word in Medieval Society*, Utrecht Studies of medieval literacy, n.5, Turnhout, 2000, pp. 43-62.

DEPREUX 2013 = Depreux Philippe, *Le souverain, maître de l'échange*, in Fees Irmgard, Depreux Philippe (cur.), *Tauschgeschäft und Tauschurkunde vom.8 bis 12. Jahrhundert. L'acte d'échange, du VIIIe au XIIIe siècle*, Weimar Wien, Köln, 2013, pp. 45-64.

FELLER 2005 = Feller Laurent, *Introduction. Enrichissement, accumulation et circulation des biens. Quelques problèmes liés au marché de la terre*, in Feller Laurent, Wickham Chris (cur.), *Le marché de la terre au Moyen Age*, Collection de l'école française de Rome, Roma, 2005, pp. 3-28.

FERMI 2015 = Fermi Tiziano, *La storia della chiesa matrice di Piacenza attraverso le fonti dell'archivio capitolare*, in Fermi Tiziano (cur.), *La trama nascosta della cattedrale di Piacenza*, atti del seminario di studi (Piacenza, 25 ottobre 2013), Biblioteca storica piacentina, n. 32, Piacenza, 2015, pp. 15-34.

FIORE 2015 = Fiore Alessio, *Le città nel gioco identitario dell'Italia settentrionale (IX-XI secolo)*, in La Rocca Maria Cristina, Majocchi Pietro (cur.), *Urban Identities in Northern Italy (800-1100 ca.)*, seminari internazionali del centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'alto medioevo, vol.5, Turnhout, 2015, pp. 431-438.

FUMAGALLI 1968 = Fumagalli Vito, *Un territorio piacentino nel secolo IX: "fines Castellana"*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Deutsche Historisches Institut in Rom*, vol. XLVIII, Tübingen, 1968, pp. 1-35.

FUMAGALLI 1969 = Fumagalli Vito, *Città e distretti minori nell'Italia carolingia. Un esempio*, in *Rivista Storica Italiana*, n. 81, Napoli, 1969, pp. 107-117.

FUMAGALLI 1971 = Fumagalli Vito, *L'amministrazione periferica dello Stato nell'Emilia occidentale in età carolingia*, in «*Rivista Storica Italiana*», n. 83, Napoli, 1971, pp. 911-920.

FUMAGALLI 1973 = Fumagalli Vito, *Vescovi e conti nell'Emilia occidentale da Berengario I a Ottone I*, in «*Studi medievali*», s. 3, vol. 14, Spoleto, 1973, pp. 137-204.

FUMAGALLI 1984 = Fumagalli Vito, *L'Italia centro-settentrionale dalla conquista carolingia al dominio sassone*, in Cherubini Giovanni (cur.), *Storia della società italiana. Vol. 5: l'Italia dell'alto Medioevo*, Milano, 1984, pp. 119-167.

FUMAGALLI 1985 = Fumagalli Vito, *Città e campagna nell'Italia medievale*, *Il mondo medievale. Sezione di storia della società, dell'economia e della politica* n. 6,

GALETTI 1978b = Galetti Paola, *Note e riflessioni sull'ordinamento statale periferico nell'alto medioevo in territorio piacentino*, in «*Archivio storico per le province Parmensi*», s. 4, n. 30, Parma, 1978, pp. 171-194.

GALETTI 1979 = Galetti Paola, *L'insediamento nella bassa pianura piacentina durante l'alto medioevo*, in «*Archivio storico per le province Parmensi*», s. 4, n. 31, Parma, 1979, pp. 131-155.

GALETTI 1994a = Galetti Paola, *Le tecniche costruttive fra VI e X secolo*, in Francovich Riccardo, Noyé Ghislane (cur.), *La storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia. Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992)*, Firenze, 1994, pp. 467-478.

GALETTI 1994b = Galetti Paola, *Una campagna e la sua città: Piacenza e territorio nei secoli VIII-X*, Bologna, 1994.

GALETTI 2010 = Galetti Paola, *Edilizia residenziale privata tra IX-X secolo: fonti a confronto*, in Galetti Paola (cur.), *Edilizia residenziale tra IX-X secolo: storia e archeologia*, Firenze, 2010, pp. 59-74.

GARAVELLI 2018 = Garavelli Enrico, voce *Luciano Scarabelli*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 91, Roma, 2018.

GASPARRI 2004 = Gasparri Stefano, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in Gasparri Stefano (cur.), *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società, istituzioni*, Spoleto, 2004, pp. 1-92.

GASPARRI 2019a = Gasparri Stefano, *Desiderio*, Roma, 2019.

GASPARRI 2019b = Gasparri Stefano, *Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell'alto medioevo*, Roma, 2019.

GASPARRI 2021 = Gasparri Stefano, *The Government of a Peripheral Area: The Carolingian and The North-Eastern Italy*, in Ganter Clemens, Pohl Walter (cur.), *After Charlemagne, Carolingian Italy and its Rulers*, New York, 2021, pp. 85-93.

GELICHI 1994 = Gelichi Sauro, *Le città in Emilia-Romagna tra tardo-antico ed alto medioevo*, in Francovich Riccardo, Noyé Ghislane (cur.), *La storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia*. Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992), Firenze, 1994, pp. 567-600.

GELICHI 2007 = Gelichi Sauro, *Flourishing places in North-Eastern Italy: towns and emporia between late antiquity and the Carolingian age*, in Hennich Joachim (cur.), *Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 1. The Heirs of the Roman West*, New York – Berlin, 2007, pp. 77-104.

GHIGNOLI 2009 = Ghignoli Antonella, *Libellario nomine: rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-IX*, in «Buletino dell'istituto storico italiano per il medioevo», n. 111, Roma, 2009, pp. 1-63.

GOODSON 2020 = Goodson Caroline, *Urbanism as Politics in Ninth-Century Italy*, in Ganter Clemens, Pohl Walter (cur.), *After Charlemagne, Carolingian Italy and its Rulers*, New York, 2020, pp. 198-218.

GOODSON 2021 = Goodson Caroline, *Cultivating the City in Early Medieval Italy*, Cambridge, Cambridge, 2021.

HUERTAS 2013 = Huertas Emmanuel, *Des actes en miroir. La double rédaction des actes d'échange à Lucques au VIII<sup>e</sup> siècle*, in FEES Irmgard, Depreux Philippe (cur.), *Tauschgeschäft und Tauschurkunde vom 8 bis 12. Jahrhundert. L'acte d'échange, du VIII<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> siècle*, Weimar, Wien, Köln, 2013, pp. 159-169.

LA ROCCA 1986a = La Rocca Maria Cristina, *Città altomedievali, storia e archeologia*, in «Studi Storici», anno 27, n.3, (luglio-settembre 1986), Roma, 1986, pp. 725-736.

LA ROCCA 1986b = La Rocca Maria Cristina, *Dark ages a Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell'Italia settentrionale*, in «Archeologia Medievale» n. 13, Firenze, 1986, pp. 31-78.

LA ROCCA 1989 = La Rocca Maria Cristina, *Trasformazioni della città altomedievale in "Langobardia"*, in «Studi Storici», anno 30, n. 4, (ottobre-dicembre 1989), Roma, 1989, pp. 993-1011.

LA ROCCA 1994 = La Rocca Maria Cristina, *Castrum vel potius civitas". Modelli di declino urbano in Italia settentrionale durante l'alto medioevo*, in Francovich Riccardo, Noyé Ghislane (cur.), *La storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia*. Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992), Firenze, 1994, pp. 545-554.

LA ROCCA 1996 = La Rocca Maria Cristina, *Le molte vite di Pacifico da Verona, arcidiacono carolingio*, in «Quaderni Storici», vol. 31, n. 93/3, Bologna, 1996, pp. 519-547.

LA ROCCA 2003 = La Rocca Maria Cristina, *Lo spazio urbano tra VI e VIII secolo*, in *Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo. L. Uomo e spazio nell'alto Medioevo*, vol. 1, atti del convegno (Spoleto, 4-8 aprile 2002), Spoleto, 2003, pp. 397-436.

LA ROCCA 2007 = La Rocca Maria Cristina, *Le "élites", chiese e sepolture familiari tra VIII e IX secolo in Italia settentrionale*, in Bougard François, Depreux Philippe, Le Jan Régine (cur.), *Les élites et leurs espaces: mobilité, rayonnement, domination (du VI<sup>e</sup> au XI<sup>e</sup> siècle)*, atti del convegno (Göttingen, 3-5 marzo 2005), Turnhout, 2007, pp. 259-272.

LAZZARI 2009 = Lazzari Tiziana, *Campagne senza città e territori senza centro (VI-X sec.)*, in Castagnetti Andrea (cur.), *Città e campagna nei secoli altomedievali* (Spoleto, 27 marzo-1 aprile 2008), voll. 1-2, Spoleto, 2009, pp. 621-652.

LOCATI 1564 = Locati Umberto, *Cronica dell'origine di Piacenza*, ristampa anastatica ed. 1564, *Historiae urbium et regionum Italiae rariores*, Bologna, 1968.

LOSEBY 1996 = Loseby T. Simon, *Arles in late antiquity: "Gallula Roma Arelas" and "Urbs Genesisii"*, in Loseby T. Simon, Christie J. Neil (cur.), *Towns in transition: urban evolution in late antiquity and the early Middle Ages*, Aldershot, 1996, pp. 45-70.

MACLEAN 2003 = MacLean Simon, *Kingship and politics in the late ninth century: Charles the Fat and the end of the Carolingian Empire*, Cambridge studies in medieval life and thought, New York, 2003.

MAJOCCHI 2010 = Majocchi Piero, *Le città europee nell'alto medioevo tra storia e archeologia (secoli V-X)*, in «Reti Medievali Rivista», n. XI, 2010/2 (luglio-dicembre), Firenze, pp. 183-196.

MANCASSOLA 2002 = Mancassola Nicola, *La gestione delle campagne tra Langobardia e Romània in età carolingia e post carolingia. La struttura delle aziende fondiarie in Emilia e Romagna*, tesi di dottorato in storia medievale, XVII ciclo, relatore Pasquali Gianfranco, Bologna, anno accademico 2001-2002.

MANCASSOLA 2008 = Mancassola Nicola, *L'azienda curtense tra Langobardia e Romania: rapporti di lavoro e patti colonici dall'età carolingia al Mille*, Biblioteca di storia agraria medievale, n. 33, Bologna, 2008.

MANCASSOLA 2010 = Mancassola Nicola, *Le campagne medievali nelle opere di Vito Fumagalli*, in «Rivista di storia dell'agricoltura. Semestrale dell'Accademia Economico-Agraria dei Georgofili», n. 50, Firenze, 2010, pp. 127-160.

MANCASSOLA 2013 = Mancassola Nicola, *Uomini senza storia. La piccola proprietà rurale nel territorio di Piacenza dalla conquista carolingia alle invasioni ungariche (774-900)*, Spoleto, 2013.

MANCASSOLA 2017a = Mancassola Nicola, *I contratti con coltivatori del comitato di Piacenza (fine VIII-IX secolo)*, in «Reti Medievali Rivista», n. 18/2, Firenze, 2017, pp. 225-250.

MANCASSOLA 2017b = Mancassola Nicola, *Società e istituzioni pubbliche locali. Gli ufficiali minori del comitato di Piacenza in età carolingia*, Spoleto, 2017.

MANTEGNA 2005 = Mantegna Cristina, *Tra diritto romano e riti germanici: il caso del documento piacentino del IX secolo*, in «Nuovi annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», vol. 19, Firenze, 2005, pp. 5-19.

MANTEGNA 2008 = Mantegna Cristina, *Notai e scrittura a Piacenza: a proposito di notizie dorsali e abbreviature*, in «Scrineum», n.5, Pavia, 2008, pp. 5-18.

MANTEGNA 2009a = Mantegna Cristina, *Il documento privato di area lombarda in età carolingia*, in Erhart Peter, Heidecker Karl, Zeller Bernard (cur.), *Die Privaturkundend der Karolingerzeit*, Dietikon-Zürich, 2009, pp. 57-72.

MANTEGNA 2009b = Mantega Cristina, *Il monastero di San Vincenzo al Volturno a Piacenza. Un documento controverso*, in Pani Laura (cur.), *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalon*, 2009, Udine, pp. 383-394.

McCORMICK 2002 = McCormick Michael, *Origins of the European Economy. Communications and Commerce, A.D. 300–900*, New York, 2002.

MENGOZZI 1914 = Mengozzi Guido, *La città italiana nell'alto medio evo: il periodo langobardo-franco. In appendice: Il comune rurale del territorio lombardotosco*, prima ed. 1914, Firenze, 1931.

MUSINA 2012 = Musina Giorgia, *Le campagne di Piacenza tra VII e IX secolo: insediamenti e comunità*, tesi di dottorato in storia medievale, XXIV ciclo, relatrice Galetti Paola, Bologna, anno accademico 2011-2012.

NASALLI ROCCA 1931 = Nasalli Rocca Emilio, *L'Archivio capitolare di S. Antonino di Piacenza*, «Archivio storico italiano», s. 7 vol. 15, Firenze, 1931, pp. 290-295.

NASALLI ROCCA 1952 = Nasalli Rocca Emilio, *Uno storico erudito del XVII secolo: Pietro M. Campi*, in «Aevum», n.3/1952, Milano, 1952, pp. 252-271.

NASALLI ROCCA 1956 = Nasalli Rocca Emilio, *L'archivio e la biblioteca capitolare della Cattedrale di Piacenza*, in *Studi storici in memoria di Mons. Angelo Mercati, Prefetto dell'Archivio Vaticano*, Milano, 1956, pp. 251-260.

NASALLI ROCCA 1957 = Nasalli Rocca Emilio, *La storiografia piacentina nell'Ottocento*, in «Aevum», n.4/1957, Milano 1957, pp. 316-346.

NASALLI ROCCA 1964 = Nasalli Rocca Emilio, *La storiografia piacentina del '500*, in «Aevum», n. 1/1964, Milano, 1964, pp. 67-73.

NICOLINI 1973 = Nicolini Ugo, *Emilio Nasalli Rocca*, in «Bollettino storico piacentino», n. 68/2, Piacenza, 1973, pp. 65-78.

NISHIMURA 2007 = Nishimura Yoshiya, *When a Lease Acquired Its Own Name. Further Notes on the Forms and Formulas of the Private Charters in Southern Tuscany (8th and 9th Centuries)*, in «HERSETEC. Journal of hermeneutic study and education of textual configuration», 1/1, 2007, pp. 63-85.

OCCHIPINTI 1982 = Occhipinti Elisa, recensione a Racine Pierre, *Plaisance du Xe à la fin du XIIIe siècle. Essai d'histoire urbaine*, voll.1-2-3, in «Chaiers de civilisation médiévale», a. 25, n. 3-4 (Juillet-Décember), Poitiers, 1982.

PATETTA 1941 = Patetta Federico, *Documento piacentino dell'815*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, vol. 1, Milano, 1941, pp. 469-478.

PETRACCO SICARDI 1967 = Petracco Sicardi Giulia, *Carte inedite dell'Archivio capitolare di Piacenza: I: contratti di massericcio dell'VIII secolo*, in «Bollettino storico piacentino», n. 62, Piacenza, 1967, pp. 1-11.

PETRALIA 2015 = Petralia Giuseppe, *Tra storia e archeologia: Mediterraneo altomedievale e spazi regionali "italiani" (intorno al secolo VIII)*, in «Studi Storici», anno 56, n. 1, (gennaio-marzo 2015), Roma, 2015, pp. 5-28.

PETRUCCI 1974 = Petrucci Armando, voce *Campi Pietro Maria*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 17, Roma, 1974.



PETRUCCI, ROMEO 1992 = Petrucci Armando, Romeo Carlo, *"Scriptores in urbibus". Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna, 1992.

PICARD 1988 = Picard Jean-Charles, *Le souvenir des évêques : sepultures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord des origines au X<sup>ème</sup> siècle*, Rome, 1988.

PIRENNE 1927 = Pirenne Henri, *La città del Medioevo*, prima ed. 1927, Roma -Bari, 1972.

POGGIALI 1760 = Poggiali Cristoforo, *Memorie storiche di Piacenza*, vol. 8, Piacenza, 1760. <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10052310?page=308,309> (URL consultato al 12/07/2023).

PONZINI 2008 = Ponzini Domenico, *Le prime strutture. Parte prima. Diocesi e cattedrale nelle testimonianze archivistiche e liturgiche, scuole, pievi*, in Racine Pierre (cur.), *Storia della Diocesi di Piacenza vol. 2. Il medioevo: dalle origini all'anno Mille*, Brescia, 2008, pp. 81-112.

PROVERO 2001 = Provero Luigi, *Il sistema di potere carolingio e la sua rielaborazione nei comitati di Parma e Piacenza (secoli IX-XI)*, in Greci Roberto (cur.), *Studi sull'Emilia occidentale nel Medioevo: società e istituzioni*, Bologna, 2001, pp. 43-64.

RABITTI 1975 = Rabitti Dante, *Giuseppe Dal Verme archivista della cattedrale*, in *Il duomo di Piacenza (1122-1972). Atti del Convegno di Studi Storici in Occasione dell'850° Anniversario della Fondazione della Cattedrale di Piacenza*, Piacenza, 1975, pp. 237-241.

RACINE 1966 = Racine Pierre, *À Marseille en 1248: l'activité des hommes d'affaires de Plaisance*, in «Annales du midi. Revue archéologique, historique et philologique de la France meridionale», n. 78, Toulouse, 1966, pp. 221-233.

RACINE 1968 = Racine Pierre, *Il Po e Piacenza nel Medio Evo. Per una storia economica e sociale della navigazione padana*, in «Bollettino storico piacentino», n. 63, Piacenza, 1968, pp. 26-37.

RACINE 1970 = Racine Pierre, *Un corsaire placentin en 1245*, in «Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg», n. 48, Strasbourg, 1970, pp. 243-247.

RACINE 1973 = Racine Pierre, *Cité et seigneur: Plaisance au X<sup>e</sup> siècle*, in *Économies et sociétés au Moyen Âge. Mélanges offerts à Edouard Perroy*, Paris, 2018, pp. 98-107.

RACINE 1979 = Racine Pierre, *Plaisance du Xe à la fin du XIIIe siècle. Essai d'histoire urbaine*, voll. 1-2-3, Paris, 1979.

RACINE 1986 = Racine Pierre, *Poteri medievali e percorsi fluviali nell'Italia padana*, in «Quaderni Storici», vol. 21, n.61/1, Bologna, 1986, pp. 9-32.

RACINE 1991 = Racine Pierre, *Scuole e insegnamento a Piacenza nel Medioevo*, in «Bollettino storico piacentino», n. 86, Piacenza, 1991, pp. 71-90.

RACINE 1999 = Racine Pierre, *Piacenza e i pellegrinaggi lungo la Via Francigena* Piacenza, 1999.

RACINE 2000 = Racine Pierre, *Il vescovo di Piacenza, signore della città (997)*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», n. 18, Bologna, 2000, pp. 79-96.

RACINE 2008 = Racine Pierre, *Lo sviluppo del monachesimo nella diocesi di Piacenza*, in Racine Pierre (cur.), *Storia della Diocesi di Piacenza vol. 2. Il medioevo: dalle origini all'anno Mille*, Brescia, 2008, pp. 215-229.

RAGAGLI 2005 = Ragagli Simone, voce *Umberto Locati*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 65, Roma, 2005.

SCHIAPARELLI 1903a = Schiaparelli Luigi, *Documenti inediti dell'Archivio Capitolare di Piacenza* in «Archivio storico per le province Parmensi», s. 4, n.7 (1897-1898), Parma, 1903, pp. 183-214.

SCHIAPARELLI 1933 = Schiaparelli Luigi, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, in «Archivio storico italiano», s.7, vol. 19, Firenze, 1933, pp. 3-66.

SIBONI 1986 = Siboni Armando, *Le istituzioni ecclesiastiche interne alla città di Piacenza*, Piacenza, 1986.

SOLMI 1913 = Solmi Arrigo, *La formula della "Mancipatio" nei documenti piacentini del secolo VIII*, in «Archivio storico italiano», s. 5, vol. 2, Firenze, 1913, pp. 225-270.

SOLMI 1941 = Solmi Arrigo, *Le scuole del medio evo e l'origine dell'Università*, in «Rivista di storia del diritto italiano», n. 14, Roma, 1941, pp. 5-24.

STOFFELLA 2013 = Stoffella Marco, *Gli atti di permuta nella Toscana occidentale tra VIII e X secolo*, in Fees Irmgard, Depreux Philippe (cur.), *Tauschgeschäft und Tauschurkunde vom.8 bis 12. Jahrhundert. L'acte d'échange, du VIIIe au XIIe siècle*, Weimar, Wien, Köln, 2013, pp. 129-157.

TONONI, PIACENZA 1903 = Tononi Gaetano, Piacenza Paolo, *Quattro documenti inediti dei sec. IX, X e XI*, in «Archivio storico per le province Parmensi», n.7 (1897-1898), Parma, 1903, pp. 215-223.

TORRE, ARTIFONI 1996 = Torre Angelo, Artifoni Enrico, *Premessa*, in «Quaderni Storici», vol. 31, n. 93/3, Bologna, 1996, pp. 511-518.

VIOLANTE 1953 = Violante Cinzio, *La società milanese nell'età precomunale*, prima ed. 1953, Roma-Bari, 1974.

VISMARA 1987 = Vismara Giulio, *Scritti di storia giuridica. Vol. 2: La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano, 1987.

WARD-PERKINS 1997 = Ward-Perkins Bryan, *Continuitists, Catastrophists, and the Towns of Post-Roman Northern Italy*, in *Papers of the British School at Rome*, vol. 65, Rome, 1997, pp. 157-176.

WICKHAM 1987 = Wickham Chris, *Vendite di terra e mercato della terra in Toscana nel secolo XI*, in «Quaderni Storici», n. 22, Bologna, 1987, pp. 355-378.

ZANINONI 1994 = Zaninoni Anna, *Piazze e mercati a Piacenza (IX-XV secolo)*, in Grohmann Alberto (cur.), *Spazio urbano e organizzazione economica nell'Europa Medievale*, Atti della Session C23, Eleventh International Economic History Congress, (Milano, 12-16 settembre 1994), Napoli, 1994, pp. 267-285.